



PROVINCIA DI PISTOIA

Dipartimento Pianificazione Territoriale Agricoltura, Turismo,
Promozione

Piano Faunistico Venatorio Provinciale

(L.R. 12 gennaio 1994 - N° 3)

PROGETTO

Renato Ferretti

(Dirigente Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura, Turismo, Promozione)

Silvia Masi

(Dirigente Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico)

Paolo Egisto Corsini

(Funzionario Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico)

Consulenza per gli aspetti faunistico venatori

Lilia Orlandi e Sandro Nicoloso

(D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For.)

Informatizzazione e allestimento della Cartografia di Piano

Enrico Bartoli e Walter Tosi

Catasto Appostamenti fissi

Laldi Valentina

Collaborazione di:

Roberto Niccolai e Lorenzo Vagaggini

(Ambito Territoriale di Caccia Pistoia 16)

Piano Faunistico Venatorio Provinciale

(L.R. 12 gennaio 1994 - N°3)

Provincia di Pistoia
Piazza S. Leone 1
51100 Pistoia
www.provincia.pistoia.it

Ambito Territoriale di Caccia PT 16
Via E. Fermi 100, 51100 Pistoia
www.atc16pistoia.it

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For.
Via dei Guazzi 31, 52013 Poppi (AR)
Via Enrico Bindi 14 51100 Pistoia
www.dream-italia.it

Hanno collaborato alla realizzazione della fase analitica e diagnostica propedeutica alla stesura del Piano:
Francesca Ciuti, Andrea Gaggioli, Antonella Grazzini, Loretta Leonessi, Francesca Martini, Federico Picciolli,
Alessandra Sani.

Hanno collaborato alla realizzazione della Valutazione di Incidenza:
Antonella Grazzini, Alessandra Sani.

INDICE

1	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
1.1	LE DIRETTIVE COMUNITARIE.....	6
1.2	LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI	6
1.3	LA CONVENZIONE DI RAMSAR.....	7
1.4	LA CONVENZIONE DI WASHINGTON.....	7
1.5	LA CONVENZIONE DI BONN.....	7
1.6	LA CONVENZIONE DI BERNA.....	7
1.7	IL QUADRO LEGISLATIVO NAZIONALE	8
1.8	LA LEGGE REGIONALE N.3/94, GLI INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICO- VENATORIA, I REGOLAMENTI.	8
2	PRINCIPI GENERALI	11
3	COMPETENZE DEGLI ENTI	15
4	LA FORMAZIONE FAUNISTICO VENATORIA	17
5	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	20
5.1	OBBIETTIVI	20
5.2	SITI DI INTERESSE REGIONALE E DI INTERESSE COMUNITARIO.....	23
5.2.1	<i>SIR della Valle del Sestaione</i>	<i>23</i>
5.2.2	<i>SIR- pSIC n° 28 "Alta Valle del Sestaione" (Cod. Natura 2000: IT5130001).....</i>	<i>23</i>
5.2.3	<i>SIR- ZPS n° 29 "Campolino" (Cod. Natura 2000: IT5130001).....</i>	<i>24</i>
5.2.4	<i>SIR - ZPS n° 30 " Abetone" (Cod. Natura 2000: IT5130003).....</i>	<i>24</i>
5.2.5	<i>SIR- ZPS n° 31 " Pian degli Ontani" (Cod Nat. 2000: IT5130004)</i>	<i>25</i>
5.2.6	<i>SIR in sponda sinistra idrografica della Val di Lima.....</i>	<i>26</i>
5.2.7	<i>SIR - pSIC n° 32 "Libro Aperto - Cima Tauffi" (Cod. Natura 2000: IT5130005)</i>	<i>26</i>
5.2.8	<i>SIR - pSIC N° 33 "Monte Spigolino-Monte Gennaio" (Cod. Natura 2000: IT5130006) ..</i>	<i>27</i>
5.2.9	<i>SIR B04 "Zone Calcaree della Val di Lima" (Cod. Natura 2000: IT51200).....</i>	<i>27</i>
5.2.10	<i>SIR della Pianura alluvionale dell'Arno.....</i>	<i>28</i>
5.2.11	<i>SIR -pSIC - ZPS 34 Padule di Fucecchio" (Cod. Natura 2000: IT513007)</i>	<i>28</i>
5.2.12	<i>SIR -pSIC - ZPS 44 " Bosco di Chiusi e Paduletta del Ramone" (Cod. Nat 2000: IT5140010).....</i>	<i>28</i>
5.3	AREE PROTETTE.....	29
5.3.1	<i>Aree protette statali</i>	<i>29</i>
5.3.2	<i>Aree protette provinciali.....</i>	<i>31</i>
5.3.3	<i>Aree naturali protette di interesse locale</i>	<i>33</i>
5.4	GLI ISTITUTI FAUNISTICI PUBBLICI	34
5.4.1	<i>Le Zone di Ripopolamento e Cattura.</i>	<i>34</i>
5.4.2	<i>Le Oasi di protezione.....</i>	<i>52</i>
5.4.3	<i>Zone di Rispetto Venatorio (ex art. 14)</i>	<i>56</i>
5.4.4	<i>I Fondi Chiusi</i>	<i>58</i>

5.4.5	<i>Valichi Montani</i>	58
5.4.6	<i>I Demani</i>	60
5.5	GLI ISTITUTI FAUNISTICI PRIVATI	63
5.5.1	<i>Le Aziende Faunistico Venatorie</i>	63
5.5.2	<i>Le Aziende Agriturismo Venatorie</i>	63
5.6	AREE ADDESTRAMENTO CANI	64
5.7	SUPERFICI UTILI ALLA CACCIA	64
6	CATASTO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI	67
7	FAUNA DI INTERESSE VENATORIO	69
7.1	GLI UNGULATI RUMINANTI	69
7.1.1	<i>Definizione delle aree vocate</i>	69
7.1.2	<i>Gestione faunistico venatoria nelle aree vocate</i>	76
7.1.3	<i>Gestione faunistico venatoria nelle aree NON vocate</i>	87
7.2	IL CINGHIALE	88
7.2.1	<i>Definizione delle aree vocate</i>	88
7.2.2	<i>Gestione faunistico venatoria nelle aree vocate</i>	90
7.2.3	<i>Gestione faunistico venatoria nelle aree NON vocate</i>	93
7.3	ALTRA SELVAGGINA	93
7.3.1	<i>Gestione dei ripopolamenti</i>	93
7.3.2	<i>Prescrizioni per le diverse specie</i>	100
7.4	ATTIVITÀ SPECIFICHE	114
7.4.1	<i>Recupero della fauna</i>	114
7.4.2	<i>Divulgazione della gestione</i>	114
8	DANNI DA FAUNA SELVATICA	115
8.1	IMPOSTAZIONE METODOLOGICA	116
8.2	ELABORAZIONE DEI DATI	121
8.3	SPERIMENTAZIONE E RICERCA.....	121
8.4	FORMAZIONE E DIVULGAZIONE	122
9	PIANI DI CONTROLLO	123
9.1	SPECIE OBIETTIVO DI CONTROLLO	125
9.2	PRESCRIZIONI PER GLI UNGULATI.....	126
9.2.1	<i>Capriolo</i>	126
9.2.2	<i>Cervo</i>	128
9.2.3	<i>Daino</i>	129
9.2.4	<i>Mufone</i>	130
9.2.5	<i>Cinghiale</i>	131
9.3	PRESCRIZIONI PER LE SPECIE OPPORTUNISTE	133
9.3.1	<i>Passeri</i>	133
9.3.2	<i>Storno</i>	134

9.3.3	<i>Corvidi</i>	135
9.3.4	<i>Volpe</i>	136
9.4	PRESCRIZIONI PER LE SPECIE ALLOCTONE	137
9.4.1	<i>Nutria</i>	137
9.4.2	<i>Minilepre (Silvilago)</i>	138
10	MIGLIORAMENTI AMBIENTALI	139
10.1	BANCA DATI SUI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI	139
10.2	TIPOLOGIE DI MIGLIORAMENTI AMBIENTALI	139
10.3	LE STRATEGIE DI INTERVENTO	146
10.3.1	<i>Territori montani</i>	147
10.3.2	<i>Territori collinari</i>	147
10.3.3	<i>Territori di pianura</i>	147
10.3.4	<i>Aree umide</i>	148
10.4	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	148
10.5	ASPETTI AMMINISTRATIVI DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI	150
10.6	CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEI TERRITORI ASSIMILATI A BOSCO	151
	APPENDICE 1 – CARTOGRAFIA DEL PIANO	153
	APPENDICE 2 - REGOLAMENTI	156

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Le direttive comunitarie

La tutela della fauna selvatica ed il raggiungimento di un equilibrato prelievo venatorio hanno da sempre costituito momenti importanti della politica comunitaria.

Gli atti normativi più importanti sono costituiti dalle Direttive 85/411/CEE, 86/122/CEE, 91/244/CEE e 94/24/CEE, che si prefiggono l'obiettivo fondamentale di proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli selvatici viventi nel territorio comunitario.

Le finalità ricordate devono essere perseguite dai singoli Stati membri adottando le misure indispensabili atte a proteggere e salvaguardare gli habitat in particolare attraverso: a) l'istituzione di zone di protezione; b) la salvaguardia degli habitat all'interno e all'esterno delle zone di protezione; c) la creazione ed il ripristino dei biotopi distrutti; d) la previsione di misure speciali di conservazione per tutte le specie che necessitano di particolari azioni di tutela degli habitat.

1.2 Le convenzioni internazionali

La necessità di proteggere gli uccelli viventi allo stato selvatico è alla base della Convenzione di Parigi, ratificata a livello internazionale il 18.10.1950, alla quale l'Italia ha aderito con legge n. 812 del 24.11.1978.

La convenzione indica i periodi durante i quali è maggiormente necessario provvedere alla protezione degli uccelli e proibisce l'importazione, l'esportazione, l'acquisto e la vendita di uccelli vivi, oppure uccisi o catturati contravvenendo alle disposizioni della convenzione, vieta la distruzione o la sottrazione di nidi, uova e nidiacei.

Sancisce inoltre il divieto di catturare in massa e di procurare sofferenze agli uccelli, indica in quali casi si può prescindere da detti divieti (per motivi agricoli, scientifici o naturalistici).

Prevede ancora che ciascuna parte contraente predisponga l'elenco degli uccelli cacciabili o catturabili e di quelli allevabili. Detta infine i principi per la tutela dagli inquinamenti, per la creazione di zone favorevoli alla nidificazione e alla sosta degli uccelli, nonché per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica relativamente alla necessità di preservare e proteggere gli uccelli.

1.3 La Convenzione di Ramsar

La Convenzione di Ramsar, relativa alle zone umide di importanza internazionale, firmata il 2.2.1971, è stata resa esecutiva in Italia con D.P.R. n. 488 del 13.3.1976.

Detta Convenzione, riconoscendo la fondamentale importanza delle zone umide sia come regolatrici del regime delle acque, sia come ecosistemi che ospitano una flora e una fauna caratteristiche, dà innanzitutto una definizione precisa di zone umide e di uccelli acquatici, detta la classificazione delle zone umide presenti nel territorio di ciascuno Stato contraente, da inserire nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale e per la predisposizione di programmi di tutela e indirizzo di quelle zone.

1.4 La Convenzione di Washington

La Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 inerente il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione è stata ratificata dall'Italia con legge n. 874 del 19.12.1975.

Essa introduce il principio in base al quale la fauna e la flora selvatiche, costituendo, per la loro bellezza e varietà, un elemento insostituibile dei sistemi naturali devono essere protette contro un eccessivo sfruttamento derivante dal commercio internazionale.

1.5 La Convenzione di Bonn

La Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979, relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, è stata ratificata in Italia con legge n. 2 del 25.6.1983.

Essa definisce il principio fondamentale secondo il quale è dovere delle attuali generazioni preservare ed usare con prudenza le risorse della terra, in maniera tale da trasmetterle il più possibile integre alle generazioni future.

Adottando la stessa strategia della Convenzione di Washington, fornisce un elenco delle specie migratrici minacciate ed in pericolo di estinzione in tutta o in una parte notevole della propria area di distribuzione, e di quelle che debbono formare oggetto di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione.

Indica infine le direttrici che gli Stati contraenti devono seguire per la conclusione degli accordi o, comunque, per la protezione delle specie migratrici.

1.6 La Convenzione di Berna

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, riguardante la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, è stata ratificata dal nostro Paese con legge n. 503 del 5.8.1981.

Essa detta le norme affinché ogni Paese contraente attui politiche nazionali finalizzate alla conservazione della flora, della fauna selvatica e degli habitat naturali, in maniera tale da soddisfare le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto, altresì, delle esigenze economiche e ricreative, nonché della necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate di estinzione a livello locale.

1.7 Il Quadro Legislativo Nazionale

Il panorama legislativo in materia di programmazione e di gestione del territorio nazionale e della fauna in esso ospitata ha subito negli ultimi anni una svolta di notevole importanza.

L'emanazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 dal titolo "Legge quadro sulle aree protette" e della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" segna un decisivo passo in avanti nella regolamentazione della normativa riguardante la programmazione dell'uso del territorio e delle risorse.

In particolare la legge 157/92 ha dettato nuove norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, recependo le direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE e dà inoltre attuazione alle convenzioni di Parigi e Berna.

La tutela della fauna è perseguita attraverso la predisposizione di specifici piani faunistico-venatori, redatti secondo i criteri contenuti nel documento orientativo predisposto dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica,

La pianificazione faunistico-venatoria deve consentire il perseguimento di obiettivi differenziati a seconda delle specie considerate proponendo il conseguimento di una densità ottimale con la successiva conservazione e riqualificazione dei diversi ambienti.

Alle Regioni la legge assegna le funzioni di programmazione, di orientamento, e di controllo nei confronti delle Amministrazioni provinciali.

1.8 La Legge Regionale n.3/94, gli indirizzi regionali per la programmazione faunistico-venatoria, i regolamenti.

La legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 e le successive modificazioni e integrazioni sono lo strumento fondamentale con cui la Regione ha dato attuazione alla legge 157/92 e, tra l'altro, definito il complesso di rapporti con le Amministrazioni provinciali, ai fini della definizione del "sistema" programmatico regionale, da svolgersi nel rispetto dei principi di cui alla L.R. n. 26 del 9.6.1992.

Elementi fondamentali nell'ambito di questo "sistema", atti a evidenziarne la dinamicità, al fine di ottimizzare il contributo delle province alla costruzione del piano regionale, sono stati

gli indirizzi approvati dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 3/94, con deliberazione n. 292/94 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno realizzato un concreto punto di riferimento in sintonia con gli atti di programmazione territoriale e ambientale.

Gli indirizzi rappresentano lo strumento per la costruzione dei singoli piani faunistici provinciali e dettano le norme di istituzione, costituzione e gestione di:

- oasi di protezione;
- zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, sulla base anche delle indicazioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- zone di ripopolamento e cattura;
- centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- aziende faunistico venatorie ed agriturismo-venatorie;
- aree per l'addestramento e l'allenamento e le gare dei cani.

Dettano anche i criteri per l'individuazione:

- dei Comprensori;
- delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
- di ammissibilità e accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia;
- delle aree nelle quali la presenza del cinghiale è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole.

Con il Regolamento Regionale n. 13 del 25 febbraio 2004 "Testo Unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge 12.1.1994, n. 3 - recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni e integrazioni sono stati aggiornate e modificate le procedure relative a:

- abilitazione all'esercizio venatorio;
- gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia;
- allevamento e detenzione di fauna selvatica;
- cattura di uccelli a scopo di richiamo;
- appostamenti;
- gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati.

Vige inoltre il Regolamento regionale n. 8 del 15.01.2000 "regolamento per la gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano".

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 42 della L.R. 3/94 il Consiglio Regionale ha inoltre approvato le norme per la salvaguardia delle produzioni agricole (Del. C.R. 588/94). La Giunta Regionale ha approvato inoltre le disposizioni per l'incentivazione delle opere di mantenimento e miglioramento ambientale di cui all'art.46 della legge 3/94 (delib.G.R.11510/94).

2 PRINCIPI GENERALI

Finalità, contenuti, ambito di applicazione

Il Piano Faunistico Venatorio (P.F.V.) è lo strumento di pianificazione e di programmazione diretto al coordinamento delle attività di valorizzazione, salvaguardia ed uso delle risorse faunistiche della Provincia di Pistoia.

Il P.F.V. si applica al territorio agro-forestale della Provincia di Pistoia ed in riferimento a tale ambito:

- a) definisce i principi per l'uso e la tutela delle risorse faunistiche;
- b) stabilisce i criteri ed i tempi per gli interventi di competenza provinciale;
- c) promuove azioni per la valorizzazione delle qualità ambientali e per il recupero delle situazioni di degrado.

Obiettivi generali

Costituiscono obiettivi generali del P.F.V.:

- a) la tutela delle risorse faunistiche del territorio;
- b) la promozione delle attività faunistico-venatorie nel rispetto delle tradizioni storiche e delle qualità ambientali del territorio;
- c) il miglioramento dell'ambiente agro-forestale.

Raccordo con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

La disciplina del P.F.V. è definita, in conformità alle prescrizioni del P.T.C. approvato con D.C.P. 19 dicembre 2002 n. 317 e delle norme connesse.

Il P.F.V., pertanto, riconosce ed assume le indicazioni specifiche contenute nel titolo IV Il territorio Rurale e nell'art. 14 il Sistema funzionale per l'Ambiente del P.T.C.

Efficacia

Le disposizioni del P.F.V. si articolano in prescrizioni, indirizzi e criteri:

1. Le prescrizioni sono disposizioni alle quali i piani attuativi devono conformarsi e/o dare attuazione;
2. Gli indirizzi sono disposizioni tese ad orientare la formazione dei piani, sulla base di criteri gestionali al fine di perseguire gli obiettivi del P.F.V. in modo omogeneo e coordinato su tutto il territorio provinciale;
3. Le disposizioni del presente piano sono variate, ove lo dispongano le leggi o atti amministrativi sovraordinati, o a seguito del maturare di nuove consapevolezze, culturali e collettive, che richiedano approfondimenti e arricchimenti. In ogni caso tali variazioni si

configurano come sistematiche verifiche delle predette disposizioni, e devono trovare motivazione e giustificazione in un aggiornamento del quadro conoscitivo.

Attuazione

Il P.F.V. è attuato attraverso:

- a) L'istituzione degli istituti faunistici e faunistico venatori specificati nel presente elaborato, incluse le variazioni ai confini delle aree a divieto di caccia relativamente ai Demani Regionali, così come riassunto nella cartografia di insieme A3 riportata in Appendice 1.
- b) L'adozione dei Regolamenti riportati in Appendice 2 al presente elaborato. In merito agli specificati regolamenti, eventuali aggiornamenti, se conformi al presente piano faunistico, sono consentiti nel periodo di validità del presente Piano.
- c) La realizzazione da parte dei diversi Enti Gestori in funzione delle loro competenze istituzionali, di una gestione faunistica e faunistico venatoria conforme alle linee guida dettagliate nel presente elaborato per argomenti specifici.

Articolazione territoriale

Il territorio della Provincia di Pistoia è articolato nei seguenti sistemi territoriali locali definiti dal P.T.C.:

- **Valdinievole** costituito dai comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.
- **Montagna Pistoiese** costituito dai comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese, S. Marcello Pistoiese, Pistoia (parte montana).
- **Pianura Pistoiese** costituita dai comuni di Agliana, Montale, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Pistoia (parte collinare e di pianura).

Articolazione del territorio provinciale ai fini paesaggistico-ambientali e faunistico venatori

1. Il P.T.C. nella tavola P06, individua gli ambiti di paesaggio che si configurano come elementi territoriali complessi individuati per morfologia, forme d'uso del suolo e caratteri del paesaggio in cui si articola il territorio provinciale costituendone la base di riferimento per la normativa paesaggistica. Essi sono dotati di una specifica identità culturale, paesaggistica e ambientale e sono caratterizzati da specifiche problematiche attinenti sia le risorse naturali sia temi della riqualificazione del sistema insediativo e dello sviluppo sostenibile.

Gli ambiti di paesaggio sono distinti in ambiti di paesaggio della montagna, della collina e della pianura e sono articolati in rapporto ai sistemi territoriali.

2. Agli ambiti di seguito descritti è associato dal P.F.V. un data base contenente le potenziali presenze faunistiche di ognuno.

Le aree dei crinali nudi sono le aree sommitali della catena appenninica prive di copertura arborea, a forte caratterizzazione naturalistico-paesaggistica e con un unico insediamento antropico: il nucleo della Doganaccia.

Le aree silvo-pastorali dell'Alta Montagna P.se e del Battifolle e della Macchia Antonimi sono le aree completamente o prevalentemente boscate dei crinali e dei versanti alti della catena Appenninica che si sviluppano senza soluzione di continuità dal confine orientale a quello occidentale della Provincia e che si distinguono in :

- aree silvo-pastorali dell'Alta Montagna P.se;
- aree silvo-pastorali del Battifolle e della Macchia Antonimi.

Le aree agricolo-forestali della Montagna P.se sono le aree delle vallate montane che si estendono fino ai crinali minori ed ai medi versanti della catena appenninica principale. Esse sono caratterizzate da una diffusa copertura boschiva interrotta da aree aperte o agricole che assumono continuità nei fondovalle ed attorno al sistema insediativo.

L'alta collina Pistoiese e della Valdinievole ed il crinale del Montalbano a prevalenza di bosco sono le aree prevalentemente o completamente boscate dell'alta collina e dei crinali collinari, distinti per strutture territoriali in:

- aree dell'Alta Collina Pistoiese che raggiungono i circa 1.000 mt. del crinale appenninico, la vallata dell'Ombrone e le valli del Reno e delle Limentra;
- aree dell'Alta Collina della Valdinievole che interessano le aree collinari della vallata del Nievole fino alla Svizzera Pesciatina;
- aree prevalentemente boscate del crinale del Montalbano.

Le aree della collina caratterizzate dalla prevalente coltivazione dell'olivo ed in misura minore della vite, e da frange di bosco funzionali a quel tipo di conduzione agricola, che tendono ad addensarsi in prossimità dei crinali o degli alti versanti collinari, costituiscono l'ambito di paesaggio della collina erborata che si distinguono in relazione alla struttura territoriale in:

- collina arborata di Pistoia;
- collina arborata della Valdinievole;
- collina arborata del Montalbano;
- collina arborata del Montecarlo.

La pianura dell'agricoltura promiscua sono le aree della pianura pistoiese e della pianura della Valdinievole dove permangono i segni dell'antica struttura agraria promiscua, anche se in larga parte alterata nell'area pistoiese e pesciatina dalla crescente diffusione delle colture florovivaistiche e più in generale dagli effetti destrutturanti delle espansioni insediative.

Tali aree svolgono una essenziale funzione ambientale di connessione fra quelle di pianura più intensamente coltivate e la fascia pedecollinare e, soprattutto in Valdinievole, di separazione fra i diversi nuclei insediativi.

Esse si distinguono in relazione alla struttura territoriale della Provincia in:

- aree della pianura pistoiese ad agricoltura promiscua;
- aree della pianura della Valdinievole ad agricoltura promiscua.

La pianura dell'agricoltura specializzata è costituita dalle aree della pianura pistoiese e della fascia ovest della Valdinievole più intensamente caratterizzate dalle coltivazioni florovivaistiche si distinguono pertanto in:

- aree della pianura pistoiese ad agricoltura specializzata vivaistico-ornamentale.
- aree della Valdinievole ad agricoltura specializzata floricola.

Le aree della bonifica storica della Valdinievole sono le aree interessate dagli interventi di bonifica del Padule di Fucecchio che conservano in modo diffuso i caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica storica ed i segni della tipica organizzazione poderale.

Il Padule di Fucecchio individua le aree umide del Padule ed il territorio ai margini a vocazione naturalistica e a destinazione agricola, risultante dagli interventi di bonifica.

3 COMPETENZE DEGLI ENTI

L'Amministrazione Provinciale

La Provincia ha un ruolo di programmazione, indirizzo, verifica e controllo della gestione faunistico venatoria degli ungulati a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento dell'operato dei vari Enti/Istituti preposti alla gestione (ATC, Istituti faunistici pubblici e privati, Aree Protette). A tal fine essa:

- definisce ed emette regolamenti provinciali specifici;
- autorizza gli interventi di controllo della fauna selvatica, in sintonia con i criteri generali di programmazione ed indirizzo della gestione faunistico venatoria di cui ai punti precedenti;
- definisce i criteri formativi, promuove ed organizza corsi di formazione per operatori a vario livello. Per l'abilitazione all'esercizio venatorio a vari livelli realizza esami finali di idoneità/abilitazione ed istituisce specifici Albi Provinciali;
- promuove ed attua campagne di sperimentazione, studio e ricerca a vari livelli nel campo della gestione della fauna selvatica;
- realizza e gestisce la Banca Dati Ambientale e Faunistica dell'intero territorio provinciale, utilizzando a tal fine, in stretta collaborazione con l'ATC, il Sistema Informativo Territoriale (SIT).

Ambito Territoriale di Caccia 16

All'ATC spetta la gestione del territorio di propria competenza ai fini faunistici, degli Istituti faunistici pubblici, del miglioramento ambientale a fini faunistici e del controllo della fauna selvatica nel rispetto degli indirizzi e delle autorizzazioni dell'Amministrazione Provinciale.

Inoltre collabora con l'Amministrazione Provinciale alla raccolta di dati ambientali e faunistici, relativi agli Istituti di propria competenza, per l'aggiornamento delle banche dati provinciali ed allo svolgimento di specifiche ricerche scientifiche nel campo della gestione della fauna selvatica presente sul territorio provinciale. Gli ATC possono comunque svolgere indagini proprie ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. 3/94.

Coordinamento tra Enti

Per l'attuazione degli indirizzi contemplati nel presente Piano Faunistico, tra l'Amministrazione provinciale e l'ATC devono intercorrere costantemente rapporti di reciproca collaborazione. Per tali fini l'Amministrazione Provinciale convoca periodicamente incontri specifici di carattere sia politico-amministrativo che tecnico. A tali incontri l'ATC parteciperà

con i propri Presidenti o loro Delegati, per esigenze di ordine politico, e con i propri tecnici e/o operatori addetti, per esigenze di natura tecnica.

4 LA FORMAZIONE FAUNISTICO VENATORIA

I criteri formativi per la realizzazione di corsi di formazione a vari livelli sono definiti dall'Amministrazione Provinciale attraverso norme specifiche, oppure attraverso l'inserimento di appositi articoli nei vari regolamenti provinciali. Per l'organizzazione e realizzazione dei corsi l'Amministrazione si avvarrà, in funzione dei diversi livelli, di Associazioni Venatorie, agricole ed ambientaliste, dell'ATC e di Agenzie Formative riconosciute dalla Regione Toscana ai sensi della normativa vigente, purché la necessaria esperienza specifica desunta dal *curriculum* professionale. Rimane di stretta competenza dell'Amministrazione Provinciale la nomina delle Commissioni d'esame, la realizzazione delle prove d'esame ed il riconoscimento dell'abilitazione. La provincia di Pistoia si riserva di valutare e riconoscere abilitazioni rilasciate da altre Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente e valutare le esigenze gestionali locali.

Formazione di primo livello: è rappresentato dai corsi di preparazione all'esame per la licenza di caccia. Allo stato attuale il grado di preparazione con il quale oggi gli aspiranti cacciatori si presentano all'esame per la licenza di caccia è inadeguato rispetto agli impegni gestionali che il cacciatore è destinato a svolgere, anche secondo gli indirizzi del presente Piano. Pertanto suddetti corsi dovranno prevedere nell'ambito dei programmi: aspetti normativi (nazionali, regionali, provinciali), nozioni tecniche venatorie di base (tecniche di caccia ed armi), riconoscimento delle diverse specie faunistiche (cacciabili e protette), nozioni di biologia, etologia ed ecologia delle principali specie di selvaggina (almeno stanziale), principi di gestione e conservazione della fauna selvatica con elementi conoscitivi dei programmi di gestione specifici avviati a livello provinciale.

Al termine del corso è previsto un esame finale di abilitazione che prevede la realizzazione di una prova scritta ed una prova orale-pratica sugli argomenti trattati.

Formazione di secondo livello: è rappresentato dai corsi rivolti ai cacciatori impegnati nella gestione.

Le tipologie di corso principale saranno:

- corsi per la caccia al cinghiale in battuta;
- corsi per la caccia al cinghiale in girata;
- corsi per la caccia a capriolo, daino e muflone;
- corsi per la caccia al cervo.

Per i suddetti corsi si prevedono programmi specifici relativi alle diverse specie che includano tra gli argomenti didattici: principi di gestione e conservazione, morfologia, biologia, etologia

ed ecologia, tecniche di monitoraggio (censimenti), tecniche di caccia ed armi specifiche, modello gestionale provinciale e relative norme, aspetti organizzativi della gestione, programmi e tecniche specifiche di monitoraggio e di realizzazione del prelievo, programmi e metodologie di raccolta dati (registrazione dati su animali abbattuti ed altri animali, marcature di animali abbattuti, misure biometriche, prelievi di campioni biologici, etc.). Al termine del corso è previsto un esame finale di abilitazione che prevede la realizzazione di una prova scritta, una prova orale-pratica sugli argomenti trattati ed una prova di tiro al poligono per le specialità che prevedono l'utilizzo dell'arma a canna rigata.

Per le problematiche inerenti l'impatto della fauna selvatica alle attività antropiche, sono previsti:

- corsi di formazione per i piani di controllo.

Per questa tipologia di corso si prevedono programmi articolati in moduli didattici costituiti da una parte generale e di una parte specifica per ciascuna specie o gruppo di specie.

Gli argomenti trattati nel modulo generale prevedono: aspetti normativi, principi di gestione e conservazione, elementi di base di biologia ed ecologia, dinamiche di popolazione, tecniche di monitoraggio (censimenti), tecniche indirette e dirette (catture e/o abbattimenti) di controllo, mezzi specifici e tempistiche.

I moduli specifici prevedono: morfologia delle specie, ecologia ed etologia delle specie, dinamiche di popolazioni delle specie, tecniche di monitoraggio specifiche, progetti specifici di controllo attuati dalla Provincia con relativi protocolli operativi e norme, aspetti organizzativi, protocolli di raccolta dati (registrazione dati su animali abbattuti, marcature di animali abbattuti, misure biometriche, prelievi di campioni biologici, etc.).

L'abilitazione può essere acquisita per singola specie o gruppi di specie, previo superamento di un esame finale di abilitazione che prevede la prova di tiro al poligono nel caso delle specialità che prevedono l'utilizzo dell'arma a canna rigata. Per ciascuna specie è prevista la partecipazione obbligatoria alle lezioni relative al modulo generale ed a quelle del modulo specifico per una o più specie in interesse.

Si prevedono inoltre corsi specialistici rivolti ad altre figure gestionali, ed in particolare:

- corsi per responsabili di distretto (venatori e degli ungulati tutti);
- corsi per il recupero degli ungulati feriti;
- corsi per misuratori biometrici.

Anche in questo caso l'abilitazione può essere acquisita previo superamento di un esame finale di abilitazione. I programmi dei corsi dovranno tenere conto di più conoscenze in materia, acquisite in campo nazionale e con particolare riferimento ai modelli gestionali adottati a livello provinciale e saranno adottati previo parere positivo da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Formazione di terzo livello: è rappresentato da corsi rivolti agli addetti ai lavori, quali Guardie Volontarie, membri dei Comitati di Gestione degli Istituti faunistici pubblici, concessionari di Istituti privati.

Formazione di quarto livello: è rappresentato da corsi di formazione e/o aggiornamento per i membri e funzionari degli Enti preposti alla gestione, quali Agenti di Polizia Provinciale, Membri del Comitato di Gestione dell'ATC, altri funzionari dell'Ente e delle Associazioni Venatorie.

5 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

5.1 Obiettivi

La pianificazione del territorio rappresenta l'elemento di base per un'ottimale distribuzione degli interventi di pianificazione faunistico-venatoria, pertanto un'attenta valutazione delle caratteristiche ambientali e della distribuzione delle risorse permette di garantire un approccio tecnico obiettivo nella stesura del Piano Faunistico.

I diversi Istituti Faunistici che la normativa permette di istituire, devono essere localizzati sul territorio tenendo in attenta considerazione da un lato le caratteristiche ambientali e dall'altro l'esigenza di una distribuzione diffusa degli stessi.

Inoltre l'ubicazione di alcuni Istituti deve tenere conto della possibilità di creare corridoi faunistici in aree che potrebbero rappresentare soluzioni di continuità tra habitat, ed in particolare in quelle caratterizzate da un'elevata concentrazione di infrastrutture legate alle attività antropiche (viabilità, centri urbani). Un altro ruolo importante che gli Istituti sono in grado di svolgere è legato alla capacità di rappresentare siti di riposo per la fauna migratoria. In ogni caso, per le considerazioni fatte, l'individuazione ed ubicazione degli Istituti deve essere realizzata tenendo conto della vocazionalità del territorio nei confronti delle diverse specie faunistiche, che consenta la riproduzione allo stato naturale di tutte le specie, o di talune in particolare (specie di indirizzo) e l'irradiazione nei territori circostanti. Il rispetto di questo principio di base è però potenzialmente in grado di influire sull'incidenza dei danni da fauna nelle aree comprese nei confini dell'Istituto ed in quelle circostanti, qualora siano presenti specie ad elevato rischio di impatto sulle attività agricole o antropiche nel senso più generale del termine.

Pertanto il Piano Faunistico, nell'intento di individuare le migliori forme di gestione del territorio, deve prevedere strategie di intervento finalizzate sia al mantenimento ed incremento delle specie di interesse venatorio (non soltanto), sia nel contempo alla ricerca del giusto equilibrio con l'ambiente e le attività antropiche in generale.

Gli Istituti Faunistici, o le altre tipologie di aree precluse all'attività venatoria che consentono la pianificazione ai sensi della attuale normativa (L157/92 e LR 3/94) sono:

- Demanio Regionale o Statale;
- Oasi di protezione;
- Zone di protezione della fauna migratoria;
- Zone di ripopolamento e cattura;
- Fondi chiusi;
- Valichi montani;

- Parchi provinciali (L.R. 49/95);
- Aree Naturali protette (L.R. 49/95);
- Anpil (L.R. 49/95).

A queste si aggiungono gli Istituti Privati:

- Aziende Faunistico Venatorie;
- Aziende Agriturismo-venatorie.

Infine come ultima tipologia di istituto troviamo le aree addestramento cani, soggette anch'esse a pianificazione faunistico-venatoria, ma le stesse non rientrano nel calcolo delle superficie precluse alla caccia e talora sono sovrapposte ad altre tipologie di istituto.

Le superfici da destinare agli istituti sono differenziate a seconda delle modalità di gestione dell'istituto stesso. La superficie di territorio provinciale destinata ad Istituti Privati (AFV e AAV) non possono superare il 15% della Superficie Agro Silvo Pastorale (SASP) (art. 10, comma 5, L 157/92, art. 20 comma 6 del LR 3/94), mentre quella destinata alla protezione della fauna selvatica deve essere compresa tra il 20% ed il 30% della SASP ed include tutte le aree dove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (art. 10 comma 3, L 157/92 ed art. 7 comma 4 del LR 3/94).

La presenza sul territorio provinciale di **aree demaniali** (statali e regionali) individua già di fatto alcune superfici precluse all'attività venatoria. I confini di tali aree precluse alla caccia non sono sempre state omogenee o prive di soluzioni di continuità in passato, e questo fenomeno le ha rese da un lato difficilmente individuabili e dall'altro poco efficaci nel loro potenziale effetto positivo nei confronti della fauna; gran parte di questo problema è già stato risolto per il territorio provinciale nell'ambito di applicazione del precedente Piano Faunistico attraverso un'oculata revisione dei confini delle aree a divieto.

Per quanto riguarda gli **Istituti Privati**, l'individuazione e localizzazione degli stessi nasce da proposte avanzate dal soggetto privato, che vengono recepite dall'Ente Provincia nel rispetto delle superfici complessivamente disponibili a livello provinciale, secondo la normativa vigente, tenendo conto della vocazionalità del territorio prescelto nei confronti della specie di indirizzo.

Le **Oasi di Protezione** rientrano tra le superfici destinate alla protezione della fauna selvatica e devono essere individuate in aree di particolare interesse naturalistico, che non si

limita all'ambito locale, per la presenza di particolari habitat o specie. Le Aree Naturali di Interesse Locale (ANPIL) con le stesse finalità e motivazioni interessano l'ambito locale.

I Valichi montani vengono localizzati nelle aree dove è storicamente noto il passo delle specie migratorie e pertanto la scelta degli stessi è vincolata sul territorio.

A differenza degli istituti già visti, l'individuazione e localizzazione delle ultime due principali tipologie di istituto, le **Zone di Ripopolamento e Cattura** e le **Zone di Rispetto Venatorio**, diventa strategica sul territorio. Le aree da scegliere devono interessare quelle:

- con caratteristiche ambientali in grado di supportare le finalità istitutive;
- difficilmente utilizzabili ai fini venatori.

La pianificazione territoriale rappresenta un punto cardine di tutta la pianificazione faunistico-venatoria, pertanto essa deve garantire un approccio il più possibile analitico e oggettivo prendendo in considerazione tutti i parametri che possono contribuire ad effettuare le scelte più oculate nel medio e lungo periodo.

L'introduzione dei SIT, Sistemi Informativi Territoriali, rappresenta un indiscusso vantaggio nell'elaborazione dei dati, permettendo di superare lo scoglio di un'analisi effettuata solo sui numeri e sulle superfici senza un'adeguata collocazione spaziale delle informazioni derivate.

Sulla base delle considerazioni fin qui fatte, si riportano nei paragrafi che seguono le prescrizioni gestionali per tipologia di istituto e per i singoli Istituti Faunistici presenti in provincia di Pistoia.

5.2 Siti di Interesse Regionale e di interesse Comunitario

5.2.1 SIR della Valle del Sestaione

Il SIR- pSIC n° 28 (Valle del Sestaione) il SIR-ZPS n° 29 (Campolino), il SIR- ZPS n° 30 (Abetone) e il SIR-ZPS n°31 (Pian degli Ontani) sono localizzati nell'Appennino Settentrionale, al confine con la Provincia di Lucca a Sud e a Ovest e con la Provincia di Modena a Nord.

Si può parlare di un "sistema" che vede la presenza di ben 4 siti della Rete Natura 2000, 3 Riserve Statali e di un'area IBA, con sovrapposizioni parziali a coprire quasi interamente la Foresta demaniale "Abetone" che si estende su circa 1.310,0 ha nei Comuni di Abetone e Cutigliano a cavallo tra il bacino del Torrente Sestaione e quello del Torrente Lima

Il SIR 28, a differenza degli altri 3 risulta pSIC invece che ZPS ai sensi della Dir 92/43/CEE e va parzialmente a sovrapporsi sia con il SIR-ZPS n° 29 "Campolino" che con il SIR-ZPS n° 30 "Abetone". Data l'impervia morfologia dei luoghi, le aree urbanizzate si trovano nel fondovalle, principalmente lungo la S.S. del Brennero (Le Regine, Abetone, BoscoLungo), o su ripiani di medio versante (Pian di Novello, Pian degli Ontani).

5.2.2 SIR- pSIC n° 28 "Alta Valle del Sestaione" (Cod. Natura 2000: IT5130001)

Il SIR, per una superficie totale di 823,22 ha, si estende nella parte più alta della Valle del Sestaione e il suo perimetro segue quindi le linee spartiacque del bacino del torrente eccetto nella porzione più occidentale, dove include anche i versanti che declinano in Val di Luce a est del crinale tra l'Alpe Tre Potenze (1.935 m) e la Femminamorta (1.875 m) e alcune porzioni poste a nord rispetto al Rifugio Monte Gomito. Peraltro l'area della Val di Luce è interessata dalla presenza di impianti di risalita e piste da sci diffusamente utilizzate nei mesi invernali. In prossimità della cima Femminamorta il SIR confina per un breve tratto con il pSIC- ZPS Monte Rondinaio-Monte Giovo (Cod Nat 2000: IT4040002) che ricade in Emilia Romagna (Provincia di Modena).

Il margine meridionale del SIR segue il crinale appenninico e confina con il SIR- pSIC n° 13 "Monte Romecchio – Monte Rondinaio- Poggione" (Cod Nat 2000: IT5120005) in Provincia di Lucca (Comuni di Bagni di Lucca e di Coreglia Antelminelli).

Il SIR ricade con 816,38 ha nel Comune di Abetone e con 15,84 ha della porzione sud orientale, che coincide con il SIR n° 31, nel Comune di Cutigliano.

La porzione nord orientale del SIR si sovrappone al SIR- ZPS n° 30 "Abetone" su una superficie di 114,0 ha; la porzione occidentale si sovrappone al SIR- ZPS n° 29 "Campolino"

su una superficie di 112,7 ha e al SIR- ZPS n° 31 "Pian degli Ontani" su una superficie di 132,55 ha.

La porzione meridionale confina con il SIR n° 13 "Monte Romecchio -Monte Rondinaio-Poggione" e con l'oasi di protezione (ex art. 15 L.R. 3/94) dell'Orrido di Botri in Provincia di Lucca.

Ente di gestione: C.F.S., Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D, Pistoia per la porzione ricadente all'interno del demanio Statale. Il demanio regionale è amministrato dalla Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese.

Porzione ricadente in area IBA: 232,77 ha su 823,22 ha totali di superficie del SIR.

5.2.3 SIR- ZPS n° 29 "Campolino" (Cod. Natura 2000: IT5130001)

Il SIR ha un'estensione di 132,55 ha ed è situato sul versante destro dell'alta Valle del Sestaione. Ha un'altitudine compresa tra 1.500 e 1.850 m, confina a nord con il SIR n° 30 e con la Riserva Statale Abetone e a sud -est con il SIR 31 e la Riserva Statale Pian degli Ontani.

La porzione occidentale del SIR si sovrappone con il SIR- pSIC n° 28 "Alta Valle del Sestaione" su una superficie di 112,0 ha (sui 132,0 ha totali del SIR n° 29).

Il confine meridionale del SIR coincide con la linea spartiacque del bacino del Torrente Sestaione lungo il crinale appenninico e risulta contiguo a quello del SIR-pSIC n° 30 "Monte Romecchio- Monte Rondinaio-Poggione" che ricade in Provincia di Lucca (Comune di Bagni di Lucca).

Il SIR ricade interamente nel Comune di Abetone. La porzione occidentale del SIR si sovrappone con il SIR- pSIC n° 28 "Alta Valle del Sestaione" su una superficie di 112,0 ha (sui 132,0 ha totali del SIR n° 29).

Ente di gestione: C.F.S., Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D, Pistoia per la porzione ricadente all'interno del demanio Statale. Il demanio regionale è amministrato dalla Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese.

Porzione ricadente in area IBA: 124,6 ha su 132,55 ha totali di superficie del SIR.

5.2.4 SIR - ZPS n° 30 " Abetone" (Cod. Natura 2000: IT5130003)

Il SIR, per una superficie di 623,13 ha, ricade quasi interamente all'interno della Riserva Naturale Statale Biogenetica "Abetone" istituita con D.M. 13/07/1977, ad un'altitudine compresa tra i 12.000 e i 1.600 metri s.l.m.

E' delimitato a nord dall'abitato di Abetone ad ovest fino a località La Verginetta a est e ricomprende la SS del Brennero da località Le Regine fino all'Abetone, escluso l'abitato di

Boscolungo. A Sud è limitato dal Fosso di Confine, affluente in sponda destra del Torrente Sestaione, fino a Pian di Novello e risulta contiguo al SIR- ZPS n° 31 Pian degli Ontani.

A Sud ovest, dal Fosso di Confine fino al Fosso Doccione, il confine coincide con quello sud orientale del SIR- ZPS n° 29 "Campolino".

Il SIR ricade interamente nel Comune di Abetone che risulta comune montano. La porzione sud occidentale del SIR si sovrappone al SIR- pSIC 28 "Alta Valle del Sestaione" su una superficie di 114,0 ha.

Ente di gestione: C.F.S., Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D, Pistoia per la porzione ricadente all'interno del demanio Statale. Il demanio regionale è amministrato dalla Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese

Porzione ricadente in area IBA: 604,0 ha su 623, 13 ha totali di superficie del SIR.

5.2.5 SIR- ZPS n° 31 " Pian degli Ontani" (Cod Nat. 2000: IT5130004)

Il SIR con un'estensione di 669,76 ha, rientra quasi completamente all'interno del bacino idrografico del Torrente Sestaione, nell'Appennino settentrionale, a un'altitudine compresa tra 1.100 e i 2.000 metri di quota.

A nord- ovest confina con la Riserva Statale Abetone e con la Riserva Statale Campolino. Il confine meridionale segue la linea spartiacque tra il bacino del Torrente Sestaione e quello del Torrente Scesta, affluente del Torrente Lima presso Astracaccio (comune di Bagni di Lucca) lungo il crinale appenninico. Per un breve tratto il SIR risulta contiguo al SIR-pSIC n° 13 "Monte Romecchio- Monte Rondinaio-Poggione" situato in Provincia di Lucca.

Il confine orientale segue il versante che degrada verso gli insediamenti di La Ciliegia, Le Fontanelle, La Motta, fino a Pian di Novello.

Il SIR ricade interamente nel comune di Cutigliano. La porzione nord occidentale del SIR si sovrappone al SIR- pSIC n° 28 "Alta Valle del Sestaione" su una superficie di 132,55 ha. La porzione sud-occidentale confina con l'oasi di Protezione (ex art. 15 L.R. 3/94) del Balzo Nero in provincia di Lucca.

Ente di gestione: C.F.S., Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D, Pistoia per la porzione ricadente all'interno del demanio Statale. Il demanio regionale è amministrato dalla Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese.

Porzione ricadente in area IBA: 637,0 ha su 669,76 ha totali di superficie del SIR.

5.2.6 SIR in sponda sinistra idrografica della Val di Lima

Il SIR- pSIC n° 32 (Libro Aperto -Cima Tauffi) e il SIR-pSIC n° 33 (Monte Spigolino- Monte Gennaio) sono localizzati nell'Appennino Settentrionale, al confine con la Provincia di Modena.

Interessano le aree di crinale che, da loc La Verginetta, sopra il valico dell'Abetone, salgono fino alla cima del Libro Aperto (1.937 m) e del Monte Cima Tauffi (1.799 m) e poi scendono verso Sud al Passo della Croce Arcana, sopra La Doganaccia e risalgono sul Monte Spigolino (1.827 m) e sul Monte Cupolino (1.853 m) fino al Passo dei Tre Termini.

Qua il crinale piega verso est con Monte Cornaccio (1.881 m) fino al Passo dello Strofinatoio, da cui si gode un meraviglioso panorama verso il modenese, con l'anfiteatro di origine glaciale che racchiude il piccolo specchio d'acqua di cresta Lago Scaffaiolo ed è limitata a ovest dal crinale appena descritto e a est dal Corno alle Scale purtroppo occupata parzialmente da impianti sciistici; a sud il panorama spazia sul pistoiese con le verdi foreste dell'Orsigna che si raggiungono seguendo il crinale che piega verso il passo del Cancellino e il Monte Gennaio (1.816 m).

5.2.7 SIR - pSIC n° 32 "Libro Aperto - Cima Tauffi" (Cod. Natura 2000: IT5130005)

Il SIR con un'estensione di 357,75 ha, si colloca sul versante pistoiese del crinale Appenninico da Cima del Diaccione (1.583 m) a nord ovest fino al Libro Aperto (1.937 m) Cima Tauffi (1.799 m) proseguendo verso est. Qua il crinale piega verso sud e scende più dolce lungo il Colle Acquamarzia (1.631m), il Colle Piaggia Calda (1.668 m) fino a poco prima della Vista del Paradiso (1.704 m). Il confine meridionale del SIR si attesta mediamente ad una quota superiore ai 1.500 m con qualche appendice più bassa che segue il solco tracciato dal corso di rii e ruscelli.

Il crinale delimita il bacino di importanti tributari del Torrente Lima in sponda sinistra come il Rio della Spelonca, il Rio Maggiore e altri corsi minori che disegnano solchi e vallate nei versanti.

Il SIR ricade con 315,0 ha nel comune di Cutigliano e con circa 42,0 ha della porzione nord occidentale, nel comune di Abetone.

Le porzioni di Demanio Regionale Melo-Lizzano-Spignana sono gestite dalla Comunità Montana Appennino Pistoiese.

Confina con il Parco dell'Alto Appennino Modenese della Regione Emilia Romagna e con il pSIC- ZPS "Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano ".

5.2.8 SIR - pSIC N° 33 "Monte Spigolino-Monte Gennaio" (Cod. Natura 2000: IT5130006)

Il SIR, con un'estensione di 492,71 ha, si colloca sull'Appennino tosco-emiliano. I confini seguono il crinale tra il Rifugio Manzani (o Rifugio Croce Arcana), punto di arrivo della funivia dal Poggio della Doganaccia, il Monte Spigolino e il Monte Cupolino più a Sud e poi piega a est verso Monte Cornaccio fino al Passo dello Strofinatoio. Scende di nuovo verso sud fino a Monte Gennaio Poggio delle Ignude (1.732 m) e lascia il crinale fino al Rifugio Porta Franca e il Passo dei Malandrini (1.559 m). La porzione meridionale comprende quindi il Poggio dei Malandrini e il passo della Nevaia (1.635 m) all'interno della foresta demaniale del Teso.

Il confine meridionale del sito in genere non scende sotto i 1.500 m eccetto che in alcuni punti in cui segue la parte più alta del solco scavato dai numerosi corsi d'acqua che tagliano il versante pistoiese.

Il SIR ricade interamente nel comune di S. Marcello Pistoiese. Le porzioni di demanio regionale di Maresca sono gestite dalla Comunità Montana Appennino Pistoiese. Confina con il Parco del Corno alle Scale della Regione Emilia Romagna e con il pSIC- ZPS "Corno alle Scale".

5.2.9 SIR B04 "Zone Calcaree della Val di Lima" (Cod. Natura 2000: IT51200)

Il SIR con un'estensione di 1.685,49 ha, è localizzato nella valle del Torrente Lima, in sponda idrografica destra. A sud il confine corre dalle strette di Cocciglia in comune di Bagni di Lucca, passando sopra i paesi di Limano e di Vico Pancellorum fino a Cima dei Cavoni in comune di Piteglio (Provincia Pistoia); a est da Cima dei Cavoni lungo il crinale che dalla piastra sale fino a Monte Caligi (1.476 m) e a Poggio degli Agli (1.464 m); a nord scende da Poggio degli Agli verso i rami sorgentiferi del Torrente Coccia di Vico, passa da località Diaccio di Papo e arriva in località Pian degli Argini, dove incontra il Torrente Scesta; il confine occidentale segue per un breve tratto il torrente Scesta e poi corre contiguo al confine orientale del SIR 14 "Monte Prato Fiorito, Monte Coronato, Valle dello Scesta" lungo Monte Granaglia (1.037 m), e il crinale dei Monti di Limano fino a loc. Ramigliori davanti alle Strette di Cocciglia.

Il SIR ricade per 1.419 ha nel comune di Bagni di Lucca (Provincia di Lucca) e per 264,5 ha nel comune di Piteglio (Provincia di Pistoia). Il SIR ricade nell'oasi di protezione faunistica del Balzo Nero (art. 15 L.R. 3/94) creata nel 1994 dall'Amministrazione Provinciale di Lucca.

5.2.10 SIR della Pianura alluvionale dell'Arno

5.2.11 SIR -pSIC - ZPS 34 Padule di Fucecchio" (Cod. Natura 2000: IT513007)

Il SIR, con un'estensione di 2.085,37 ha, si estende sull'omonima zona umida, che costituisce a livello nazionale la più grande palude interna italiana, chiusa tra le colline delle Cerbaie a ovest, la catena del Montalbano a est e l'anfiteatro delle colline della Valdinevole a nord. L'area è ricompresa dunque nell'entroterra del Valdarno inferiore, ossia all'interno di uno dei bacini idrografici che recapita le acque dei vari corsi d'acqua nel tratto dell'Arno esteso tra le strette della Gonfolina e Pisa.

Il SIR ricade per 1.463,8 ha in Provincia di Pistoia, in particolare nei comuni di: Ponte Buggianese (1.042,07 ha); Monsummano Terme (195,9 ha); Pieve a Fievole (107,39 ha); Larciano (118,45 ha); Lamporecchio (0,024 ha).

All'interno del SIR, nella porzione pistoiese, ricade la Riserva Naturale Provinciale del Padule di Fucecchio (207,0 ha) divisa nelle 2 porzioni non contigue (distanza media 1.600 m) de "La Monaca- Righetti"- "Le Morette". Nella porzione fiorentina, lungo il confine meridionale delle "Morette" si trova la Riserva naturale Provinciale del Padule di Fucecchio che ha un'estensione di 25,0 ha

Tutta la porzione pistoiese del SIR ricade all'interno dell'area IBA 080.

5.2.12 SIR -pSIC - ZPS 44 " Bosco di Chiusi e Paduletta del Ramone" (Cod. Nat 2000: IT5140010)

Il SIR, con un'estensione di 418,8 ha, è costituito da 2 porzioni non contigue, l'una rappresentata dal Bosco di Chiusi e dalla Paduletta di Ramone, in Provincia di Pistoia, e l'altra dal Bosco di Poggioni, in Provincia di Firenze (comune di Cerreto Guidi). Si trova alle pendici delle colline del Montalbano, sul margine orientale del cratere del Padule di Fucecchio. La Paduletta di Ramone e il Bosco di Chiusi risultano idraulicamente connessi al Padule di Fucecchio attraverso il Fosso di Chiusi che è tributario del Fosso della Calletta. Questo, dopo aver percorso un tratto parallelamente al Rio Bagnolo, lo sottopassa e confluisce direttamente nel Canale del Terzo.

Il SIR ricade per 301,3 ha in Provincia di Pistoia e per i restanti 117, 7 ha in Provincia di Firenze. La parte pistoiese ricade interamente nel comune di Larciano e risulta di proprietà privata. Un breve tratto del confine occidentale risulta contiguo a quello della Riserva Naturale Provinciale del padule di Fucecchio in Provincia di Firenze.

La porzione pistoiese del SIR ricade per 276,0 ha nell'area IBA 080. Il Bosco di Poggioni, in provincia di Firenze è fuori dai confini dell'area IBA.

5.3 Aree protette

5.3.1 Aree protette statali

Riserva naturale statale dell'Abetone

È una Riserva naturale biogenetica, di estensione pari a 584,0 ha, istituita con D.M. 13/07/1977. Localizzata sull'Appennino Pistoiese, al confine con la provincia di Lucca e la Provincia di Modena (regione Emilia Romagna) nel comune di Abetone (Provincia di Pistoia). Presenta un'altitudine compresa tra i 1.200 e i 1.600 metri s.l.m.

Ente competente: Ufficio Amministrazione e Gestione ex Azienda di Stato Foreste Demaniali di Pistoia

Altri strumenti di tutela:

- IBA n° 040 "Appennino dal Passo del Cerreto al Monte Caligi"
- SIR- ZPS "Abetone" (Codice Natura 2000 IT5130003)
- SIR-pSIC-ZPS "Alta Valle del Sestaione" (Codice Natura 2000 IT5130001)

Riserva naturale statale Piano degli Ontani

È una Riserva naturale biogenetica, di estensione pari a 590,0 ha, istituita con D.M. 13/07/1977. Localizzata sull'Appennino Pistoiese, al confine con la provincia di Lucca e la Provincia di Modena (regione Emilia Romagna) nel comune di Cutigliano (Provincia di Pistoia). Interessa il bacino idrografico del Torrente Sestaione, affluente in destra idrografica del Torrente Lima.

Ente competente: Ufficio Amministrazione e Gestione ex Azienda di Stato Foreste Demaniali di Pistoia.

Altri strumenti di tutela:

- IBA n° 040 "Appennino dal Passo del Cerreto al Monte Caligi"
- SIR- ZPS "Pian degli Ontani" (Codice Natura 2000 IT5130004)

Riserva naturale statale Campolino

È una Riserva naturale orientata e biogenetica, di estensione pari a 98,0 ha, istituita nel 1967, anno in cui risultavano protetti circa 37,0 ha (per preservare il nucleo principale di abete rosso); l'area è stata successivamente ampliata con DD.MM. 26/07/1971 e 29/03/1972 e 02/03/1977. Localizzata sull'Appennino Pistoiese, al confine con la provincia di Lucca e la Provincia di Modena (regione Emilia Romagna) nel comune di Abetone (Provincia di Pistoia). Interessa il versante destro dell'Alta Valle del Sestaione e presenta un'altitudine compresa tra i 1.500 e i 1.800 metri s.l.m. L'accesso alla riserva è regolamentato, con autorizzazione da richiedere al Corpo Forestale dello Stato di Abetone.

Ente competente: Ufficio Amministrazione e Gestione ex Azienda di Stato Foreste Demaniali di Pistoia.

Altri strumenti di tutela:

- IBA n° 040 "Appennino dal Passo del Cerreto al Monte Caligi";
- SIR- ZPS "Campolino" (Codice Natura 2000 IT5130002) che ricomprende la riserva;
- SIR- ZPS "Pian degli Ontani" (Codice Natura 2000 IT5130004).

Riserva naturale statale dell'Acquerino

È una Riserva naturale biogenetica, di estensione pari a 243,0 ha, istituita con D.M. 13/07/1977. La riserva si trova nell'Appennino settentrionale all'interno dell'alto bacino del torrente Limentra orientale, affluente di destra del fiume Reno, nel comune di Sambuca Pistoiese (Provincia di Pistoia). Presenta un'altitudine compresa tra gli 800 e i 1.200 metri s.l.m. L'area protetta è di libero accesso.

Ente competente: Ufficio Amministrazione e Gestione ex Azienda di Stato Foreste Demaniali di Pistoia.

Altri strumenti di tutela:

- Lungo il confine con la Provincia di Prato si trova la contigua Riserva Naturale Provinciale Acquerino – Cantagallo;
- Nell'area non ricadono SIR.

5.3.2 Aree protette provinciali

Riserva Naturale Provinciale "Padule di Fucecchio" - area pistoiese

La Riserva con un'estensione di 206,5 ha, si colloca nel bacino dell'Arno-Valdinievole nel comune di Ponte Buggianese (Provincia di Pistoia). Istituzione della riserva naturale nelle aree "Le Morette" e "La Monaca" con Deliberazione Consiglio Provinciale n°.61 del 27-05-1996. Il confine meridionale della "Riserva delle Morette" in Provincia di Pistoia coincide con il limite nord della più piccola riserva Provinciale di Firenze (Cod. RPF1 01).

Ente competente: Provincia di Pistoia; per la gestione dal 1998, a seguito di stipula di specifiche convenzioni, si avvale del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio (Associazione ONLUS)

Proprietà dei terreni:

- Area "La Monaca – Righetti" (103, 24 ha) di proprietà del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e dell'Az. Agricola "Società Porto S. Felice" (più altre 3 piccole proprietà private);
- Area "Le Morette" (103,26 ha) di proprietà della Provincia di Pistoia.

Area contigua:

L'area contigua di estensione pari a 1.751,0 ha, interessa i comuni di Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Larciano e Lamporecchio.

Altri strumenti legislativi ex L. 394/91 e L.R. 49/95:

- Piano di sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette della Provincia di Pistoia (PSES) approvato con Del CP n° 102 del 15/04/2004;
- Approvazione regolamento di gestione con Del C.P. n° 191 del 09/12/1997; integrazione del regolamento di gestione dell'area contigua con le controdeduzioni approvate con Del C.P. n° 139 del 19/10/1998 e con le modifiche di cui alla Del. C.P. n°7 del 25/01/1999. Il Regolamento delle Riserve Naturali è strutturato secondo quanto indicato all'art. 11 della L. 394/1991, e oltre alle prescrizioni e ai divieti indicati nella legge quadro nazionale, include specifiche discipline e attività per l'area protetta di cui costituisce strumento operativo;
- Del C.P. 313 del 21/10/2003 Regolamento per la caccia e la pesca nell'area contigua alla riserva naturale e provinciale. Approvazione (integrazione del precedente regolamento per quanto attiene le attività di caccia e pesca);
- Del C.P. n° 114 del 20/04/2004 "Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile nelle aree contigue alla riserva naturale Padule di Fucecchio".

Altri strumenti di tutela:

- IBA n° 080 "Padule di Fucecchio";
- SIR- pSIC- ZPS (Codice Natura 2000 IT5130007, denominazione "Padule di Fucecchio") I confini risultano di poco diversi da quelli dell'area IBA, discostandosi da questi solamente per alcune piccole porzioni nella parte settentrionale;
- Proposta designazione area Ramsar con Del G.R. 231/2004.

5.3.3 Aree naturali protette di interesse locale

A.N.P.I.L. "La Querciola"

L'Area Naturale Protetta con un'estensione di 118,0 ha, si colloca nel bacino del fiume Ombrone pistoiese nel comune di Quarrata (Provincia di Pistoia.). Istituita con C.C. n° 105 del 30/12/1997.

Ente competente: Comune di Quarrata. Per la gestione delle visite guidate e della didattica si avvale di personale incaricato e del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio (Associazione ONLUS)

Proprietà dei terreni: il comune di Quarrata possiede 5,0 ha ("Laghina"); tutto il restante territorio è di proprietà privata.

Il divieto di caccia vige solo sulla porzione di territorio di proprietà del comune di Quarrata denominato "la Laghina" con estensione di 5 ha.

Altri strumenti legislativi ex L. 394/91 e L.R. 49/95:

- Piano di sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette della Provincia di Pistoia (PSES) approvato con Del. CP n° 102 del 15/04/2004.

A.N.P.I.L. "Il Bosco della Magia" (in corso di istituzione)

L'Area Naturale Protetta con un'estensione di 78,0 ha, è sita nel comune di Quarrata (Provincia di Pistoia). Istituita con Del. CC. n° 26 del 30/03/2005, non è ancora ufficialmente inserita nella Rete delle Aree Protette in quanto non è ancora completato l'iter amministrativo a livello regionale.

Ente competente: Comune di Quarrata. Per la gestione delle visite guidate e della didattica si avvale di personale incaricato e del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio (Associazione ONLUS)

Il divieto di caccia vige solo su parte dell'area (42 ettari) come da allegato 1.

Altri strumenti legislativi ex L. 394/91 e L.R. 49/95:

- Piano di sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette della Provincia di Pistoia (PSES) approvato con Del. CP n° 102 del 15/04/2004.

5.4 Gli Istituti Faunistici pubblici

5.4.1 Le Zone di Ripopolamento e Cattura.

Le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione ed il suo irradiazione sul territorio, in tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio (art. 16, LR 3/1994).

Viste le finalità istitutive le ZRC presenti in provincia di Pistoia sono tenute ad adottare forme di gestione ambientale e faunistica idonee a potenziare i patrimoni selvatici attualmente presenti al loro interno. Un aspetto particolarmente importante in questo contesto è la gestione dei ripopolamenti per i quali vengono date prescrizioni specifiche nelle pagine che seguono.

Le ZRC della provincia di Pistoia sono 3: Spicchio, già istituita all'atto di scadenza del precedente piano; Marzalla e Vinacciano, per le quali deve essere ancora concluso l'*iter* di istituzione. Le tre ZRC sono collocate tutte nella porzione meridionale della provincia; Marzalla compresa interamente nel comune di Pescia, Vinacciano in quello di Serravalle Pistoiese, e Spicchio a cavallo dei comuni di Larciano e Lamporecchio.





Si riportano di seguito le prescrizioni gestionali per ciascuna ZRC per il periodo di validità del Piano Faunistico 2005-2010.

ZRC "Marzalla"

Ai fini di dare prosecuzione alla proficua attività gestionale già avviata negli ultimi anni, dovrà essere concluso l'*iter* burocratico di istituzione, per una superficie complessiva di 299,05 ha.

Vocazionalità e specie di indirizzo

Le specie di indirizzo della ZRC di Marzalla restano il fagiano, la pernice rossa e la lepre; ma visti i valori di vocazionalità per le diverse specie, non si esclude la variazione o cambio nei confronti della starna.



Miglioramenti Ambientali

Dovranno essere incentivati l'incremento e prosecuzione di lavorazioni minime e semine a perdere su circa il 10% della superficie agro silvo pastorale. Le essenze da utilizzare sono quelle rustiche tradizionalmente coltivate nella zona, quali i cereali autunno-vernini (avena, orzo e grano), ed erba medica e girasole su piccoli appezzamenti, valutando la possibilità di effettuare strisciate seminate alternate a corridoi aperti così da incrementare l'indice di ecotono e di conseguenza la diversità delle biocenosi presenti.

Vanno inoltre incentivate le attività di pascolo e di sfalcio che permettono il permanere di superfici a prato naturale caratterizzate da un ricco contingente floristico.

La pianificazione degli interventi dovrà seguire la logica del recupero/implementazione/creazione di corridoi ecologici funzionali, utili al fine di aumentare la connettività degli ecosistemi e degli habitat delle diverse specie di interesse, sia all'interno della ZRC che nelle zone esterne alla stessa in territorio a caccia programmata.

Per favorire l'irradiamento naturale degli animali verso il versante collinare devono essere programmati interventi sulla sinistra idrografica del Rio Dilezza, e poi a salire in terreni immediatamente all'esterno della ZRC ed in cima alla collina, lungo il crinale che sale verso

Monte Battifolle sopra Monte a Pescia. Ugualmente per il collegamento funzionale della ZRC con le aree a valle, sia lungo i torrenti che vanno verso il Padule di Fucecchio (Pescia di Pescia e Pescia di Collodi) sia verso la zona dei colletti di Veneri, al confine con la provincia di Lucca.

Date le minime superfici effettivamente disponibili, la natura dei suoli (prevalentemente argillosi) e la difficoltà obiettiva a reperire terreni coltivabili, nella ZRC è necessario riuscire a recuperare/valorizzare le risorse preesistenti.

Le aree incolte e/o cespugliate rappresentano zone di notevole valore ecologico per la fauna, in quanto offrono riparo e sito di riproduzione per molte specie: la gestione di queste zone risulta quindi assai complessa in quanto bisogna ben equilibrare la necessità di poter disporre di zone aperte, anche coltivate, con l'altrettanto indispensabile presenza di zone inaccessibili e dense di vegetazione, prestando inoltre attenzione a ridurre al minimo il rischio di incendio (molto elevato nei mesi estivi).

E' da incentivare l'utilizzo delle barre da involo sui macchinari che si trovino ad operare in periodi critici per la fauna presente, o altre forme di tutela quando queste non siano oggettivamente utilizzabili (acclività); in particolare nel caso si riscontri la presenza di un sito riproduttivo dovrà essere lasciata una zona tampone di circa 10 mq circostante non lavorata e dovrebbe essere garantito un contributo per gli agricoltori che si impegnino nella tutela dei nidi attuando una simile precauzione.

Data la struttura dei campi e la mancanza di estese superfici aperte, al momento non si vede la necessità di provvedere all'impianto di siepi o di alberature, quanto piuttosto si vuole garantire il mantenimento e la valorizzazione degli ecotoni marginali di transizione già esistenti tra zone aperte/lavorate e zone boscate o ricoperte da arbusti e vegetazione erbacea.

Per quanto concerne la gestione del recinto di ambientamento, oltre alla semina di grano e avena, si prevede di continuare attività di semina a scopo sperimentale, valutando l'appetibilità di diverse essenze vegetali da parte delle specie di interesse (lepre, fagiano, pernice).

Sono da incentivare nella ZRC e nel territorio collinare circostante il ripristino funzionale della regimazione idraulica dei terreni oggetto di intervento e recuperare punti di abbeverata, pozzi e sorgenti. Nelle aree boscate sono da incentivare inoltre interventi minimi di diradamento del sottobosco, soprattutto in alcune zone lungo il corso del Rio Dilezza, e il recupero di radure e di zone cespugliate da ripristinare come spazi aperti.

Un ulteriore intervento a basso impatto e dai costi contenuti è costituito dalla realizzazione di punti cenere nelle zone aperte ma relativamente isolate e protette da elementi di disturbo come strade e abitazioni.

Ripopolamento

In relazione alle finalità istitutive delle ZRC dovranno essere, nella misura massima possibile, favorite le immissioni di soggetti allevati in cattività provenienti da ceppo selvatico ed ancor più le immissioni di soggetti selvatici di cattura.

Il ripopolamento di fagiani e pernici rosse con soggetti riproduttori provenienti da allevamento, deve avvenire nei mesi primaverili, con eventuali integrazioni nel periodo estivo, attraverso una prima fase di ambientamento in voliere poste all'interno di recinti di ambientamento per un periodo di circa 2 settimane. Gli animali devono essere poi rilasciati poco per volta all'interno del recinto di ambientamento, dove vengono apprestati punti di foraggiamento (dispenser e tettoie dotate di mangiatoie e abbeveratoi) che integrino con mangime e granaglie, per un breve periodo, l'alimentazione garantita dalle risorse trofiche naturali e dagli interventi di miglioramento ambientale attuati. La presenza del recinto garantisce una certa protezione degli animali dai predatori terrestri e costituisce un punto di riferimento per l'alimentazione e il rifugio, evitando così eccessive dispersioni.

Periodicamente deve venire controllato lo stato sanitario degli individui presenti nel recinto mediante la raccolta e l'analisi di fatte fresche per valutare l'eventuale presenza di malattie parassitarie come coccidiosi e strongilosi.

Censimenti faunistici

Nella ZRC di Marzalla devono essere realizzati censimenti annuali delle popolazioni di lepre e di fagiano; sulla scorta delle esperienze positive già adottate in passato dovranno essere adottate le tecniche di monitoraggio di seguito descritte.

Lepre

I censimenti alla lepre devono essere effettuati lungo transetti notturni con faro secondo itinerari standard, utilizzando la viabilità percorribile con un automezzo fuoristrada; data l'ampia diffusione di incolti e cespugliati e la presenza di zone urbanizzate (case e giardini recintati con siepi e alberature schermanti) e di aree boscate sul versante collinare, non è semplice individuare quadranti omogenei per una corretta e significativa analisi statistica dei risultati. In totale, tenendo conto della lunghezza del transetto e di una fascia illuminabile media di 50-100 metri, si calcola che la superficie indagata durante i censimenti possa raggiungere una copertura massima di circa 50 ha, pari a un 18,5% dell'intera superficie della ZRC.

I periodi in cui eseguire i rilievi coincidono con i mesi di febbraio-marzo e con i mesi di ottobre-novembre con il coinvolgimento di almeno 2 automezzi e 3-4 operatori.

Fagiano e pernice

I censimenti ai fasianidi devono essere effettuati attraverso la conta di maschi al canto nel periodo riproduttivo lungo transetti standard che permettono di contare anche fatte e rilevare carcasse o di evidenti segni di predazione.

Per verificare la consistenza numerica della popolazione i censimenti devono essere effettuati almeno due volte l'anno, nel periodo pre-produttivo (primavera) e nel periodo post-produttivo (fine estate-inizio autunno).

Per poter indagare una superficie maggiore e poter accedere a zone della ZRC ad oggi mai interessate da censimento risulterebbe quindi di grande importanza poter disporre di sentieri e di viabilità minore, al momento non percorribili nemmeno a piedi per la presenza di una densa vegetazione. Interventi mirati di pulizie e recupero possono essere realizzati nell'ambito delle azioni di miglioramento ambientale pianificate annualmente, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 3/94.

Foraggiamento

L'utilizzo di foraggiamento è da valutare soltanto in situazioni di scarse/nulle risorse alimentari naturali disponibili, ad esempio a causa di condizioni climatiche avverse.

Il cibo fornito deve comunque essere costituito prevalentemente da essenze naturali che gli animali possano anche reperire in *loco*, evitando l'uso di mangimi a meno che non si presenti la necessità di attuare interventi sanitari mediante sostanze da somministrare agli animali potenzialmente affetti da qualche patologia.

Catture

Le operazioni di cattura previste interessano esclusivamente la lepre, in quanto per le altre specie è da preferire ed incentivare l'irradiamento naturale e spontaneo verso l'esterno della ZRC.

Le catture dovranno essere realizzate nel periodo gennaio-febbraio ed essere eseguite in via prioritaria all'interno di recinti di ambientamento e riproduzione. In funzione dell'esito della cattura (quantità e classe di sesso ed età degli individui catturati) gli animali potranno essere rilasciati all'interno del recinto stesso, nelle zone libere della ZRC e nel territorio a caccia programmata.

Al momento delle catture è comunque indispensabile ricavare e registrare alcune informazioni morfometriche ed effettuare un controllo sanitario sugli animali, prima di procedere al loro rilascio.

Tutti gli individui catturati dovranno inoltre essere marcati al fine di verificare il successo di ricattura e l'efficacia degli interventi di ripopolamento.

Controllo dei predatori e delle specie problematiche

Qualora si accerti che la consistenza di popolazione di volpe, cornacchia grigia e gazza possano comportare un impatto reale sulla produttività della ZRC, sarà possibile attuare piani di controllo al fine di attenuarne la pressione venatoria esercitata nei confronti della piccola selvaggina. I piani di controllo sono consentiti sulla base di specifiche azioni di monitoraggio (censimenti) delle popolazioni oggetto di intervento che interessino sia il territorio della ZRC che una fascia circostante di estensione specifica per le diverse specie come dettagliatamente descritto di seguito. Come previsto dalla normativa vigente, l'attuazione di piani di controllo è comunque subordinata alla richiesta di parere all'INFS.

Di seguito si riportano le specifiche di monitoraggio e controllo per volpe, cornacchia grigia e gazza.

- **Volpe.** Deve essere incentivato il prelievo delle volpi nelle aree periferiche alla ZRC durante il periodo di caccia programmata secondo quanto prescritto dal calendario venatorio provinciale. All'interno della ZRC ed in una fascia circostante di 500 metri possono essere effettuati piani di controllo mediante l'utilizzo di cani da tana e sparo nel periodo marzo-luglio; qualora quest'ultimo metodo risulti inefficace può essere adottato il tiro notturno con carabina e faro. Tali interventi possono essere attuati esclusivamente da personale specificatamente abilitato ai sensi della normativa vigente. Gli individui prelevati dovranno essere monitorati per quanto concerne i tratti riproduttivi al fine di valutare i tassi di fertilità e gli aspetti sanitari.

Il monitoraggio di popolazione (censimenti) dovrà essere effettuato a cadenza annuale all'interno della ZRC ed in una fascia limitrofa di 500 metri. Dal punto di vista metodologico all'interno della ZRC dovranno essere cartografate tutte le tane rinvenute ed essere effettuati percorsi notturni con il faro lungo percorsi standard nel periodo febbraio-marzo.

- **Cornacchia grigia e gazza.** Deve essere incentivato il prelievo dei corvidi nelle aree periferiche alla ZRC durante il periodo di caccia programmata secondo quanto prescritto dal calendario venatorio provinciale. All'interno della ZRC ed in una fascia circostante di 1.000 metri possono essere effettuati piani di controllo mediante l'utilizzo di trappole *Larsen*, *Larsen* modificate per Cornacchie e *Letter box*; si esclude assolutamente lo sparo ai nidi in quanto potenzialmente utilizzabili da parte di altre specie di elevato pregio naturalistico. Gli individui catturati devono essere soppressi secondo le prescrizioni definite dalle Linee Guida dell'INFS; alcuni degli individui catturati, previa marcatura con

anello fornito dall'Amministrazione Provinciale, potranno essere mantenuti in vita ed essere utilizzati come richiami vivi. Gli strumenti di cattura possono essere affidati in gestione esclusivamente a personale specificatamente abilitato ai sensi della normativa vigente. Gli individui prelevati dovranno essere monitorati per quanto riguarda le classi di età ai fini della valutazione delle dinamiche di popolazione e per gli aspetti sanitari.

Il monitoraggio di popolazione (censimenti) dovrà essere effettuato a cadenza annuale all'interno della ZRC ed in una fascia limitrofa di 1.000 metri. Dal punto di vista metodologico all'interno della ZRC dovranno essere cartografati tutti i nidi rinvenuti durante i mesi di gennaio-febbraio lungo itinerari prestabiliti per la definizione di un Indice di Abbondanza.

Nel caso del cinghiale dovranno essere attuati piani di controllo finalizzati all'eradicazione dall'interno del territorio della ZRC. Come previsto dalla normativa vigente, l'attuazione di piani di controllo è comunque subordinata alla richiesta di parere all'INFS. Deve essere incentivato il prelievo aree periferiche alla ZRC durante il periodo di caccia programmata secondo quanto prescritto dal calendario venatorio provinciale. Per le modalità di attuazione ed altre specifiche valgono le prescrizioni generali per l'attuazione di piano di controllo per la specie come descritto al capitolo 9.

Per le altre specie di fauna selvatica potenzialmente in grado di arrecare danni alle colture agricole presenti all'interno delle ZRC possono essere previsti specifici piani di controllo nel rispetto e secondo le modalità descritte al capitolo 9.





La presenza di **cani e gatti** sia domestici che randagi costituisce un elemento di disturbo talvolta superiore a quello esercitato dai predatori naturali; pertanto devono essere attuate specifiche forme di monitoraggio. In casi di particolare presenza di questi animali dovranno essere concordate con l'USL forme di contenimento, nel rispetto della normativa vigente.

ZRC "Spicchio"

Si prevede il mantenimento dell'Istituto, secondo i confini risultanti in scadenza del precedente piano faunistico. La ZRC a cui si fa riferimento, presenta una superficie complessiva di 502,43 ha.

Vocazionalità e specie di indirizzo

Le specie di indirizzo della ZRC di Spicchio sono il fagiano e la lepre; visti i valori di vocazionalità per le diverse specie, non si esclude la variazione o cambio nei confronti della pernice rossa e della starna.



Miglioramenti Ambientali

Si dovranno incentivare l'incremento e prosecuzione di lavorazioni minime e semine a perdere su circa il 10% della superficie agro silvo pastorale. Le essenze da utilizzare sono quelle rustiche tradizionalmente coltivate nella zona, quali i cereali autunno-vernini (avena, orzo e grano), ed erba medica e girasole su piccoli appezzamenti, valutando la possibilità di effettuare strisciate seminate alternate a corridoi aperti così da incrementare l'indice di ecotono e di conseguenza la diversità delle biocenosi presenti.

La pianificazione degli interventi segue la logica del recupero/implementazione/creazione di corridoi ecologici funzionali, utili al fine di aumentare la connettività degli ecosistemi e degli habitat delle diverse specie di interesse, sia all'interno della ZRC che nelle zone esterne alla stessa in territorio a caccia programmata.

Ripopolamento

In relazione alle finalità istitutive delle ZRC dovranno essere, nella misura massima possibile, favorite le immissioni di soggetti allevati in cattività provenienti da ceppo selvatico ed ancor più le immissioni di soggetti selvatici di cattura.

Il ripopolamento di fagiani e pernici rosse con soggetti riproduttori provenienti da allevamento, deve avvenire nei mesi primaverili, con eventuali integrazioni nel periodo estivo, attraverso una prima fase di ambientamento in voliere poste all'interno di recinti di ambientamento per un periodo di circa 2 settimane. Gli animali devono essere poi rilasciati poco per volta all'interno del recinto di ambientamento, dove vengono apprestati punti di foraggiamento (dispenser e tettoie dotate di mangiatoie e abbeveratoi) che integrino con mangime e granaglie per un breve periodo l'alimentazione garantita dalle risorse trofiche naturali e dagli interventi di miglioramento ambientale attuati. La presenza del recinto, garantisce una certa protezione degli animali dai predatori terrestri e costituisce un punto di riferimento per l'alimentazione e il rifugio, evitando così eccessive dispersioni.

Periodicamente deve venire controllato lo stato sanitario degli individui presenti nel recinto mediante la raccolta e l'analisi di fatte fresche per valutare l'eventuale presenza di malattie parassitarie come coccidiosi e strongilosi.

Censimenti faunistici

Nella ZRC di Spicchio devono essere realizzati censimenti annuali delle popolazioni di lepre e di fagiano, secondo le seguenti metodiche:

Lepre

I censimenti alla lepre devono essere effettuati lungo transetti notturni con faro secondo itinerari standard, utilizzando la viabilità percorribile con un automezzo fuoristrada.

I periodi in cui eseguire i rilievi coincidono con i mesi di febbraio-marzo e con i mesi di ottobre-novembre con il coinvolgimento di almeno 2 automezzi e 3-4 operatori.

Fagiano

I censimenti al fagiano devono essere effettuati attraverso la conta di maschi al canto nel periodo riproduttivo lungo transetti standard che permettono di contare anche fatte e rilevare carcasse o di evidenti segni di predazione.

Per verificare la consistenza numerica della popolazione i censimenti devono essere effettuati almeno due volte l'anno, nel periodo pre-produttivo (primavera) e nel periodo post-produttivo (fine estate-inizio autunno).

Catture

Le operazioni di cattura previste interessano esclusivamente la lepre, in quanto per le altre specie è da preferire ed incentivare l'irradiamento naturale e spontaneo verso l'esterno della ZRC.

Le catture dovranno essere realizzate nel periodo gennaio-febbraio ed essere eseguite in via prioritaria all'interno di recinti di ambientamento e riproduzione. In funzione dell'esito della cattura (quantità e classe di sesso ed età degli individui catturati), gli animali potranno essere rilasciati all'interno del recinto stesso, nelle zone libere della ZRC e nel territorio a caccia programmata.

Al momento delle catture è comunque indispensabile ricavare e registrare alcune informazioni morfometriche ed effettuare un controllo sanitario sugli animali, prima di procedere al loro rilascio.

Tutti gli individui catturati dovranno inoltre essere marcati al fine di verificare il successo di ricattura e l'efficacia degli interventi di ripopolamento.

Controllo dei predatori e delle specie problematiche

Qualora si accerti che la consistenza di popolazione di volpe, cornacchia grigia e gazza possano comportare un impatto reale sulla produttività della ZRC, sarà possibile attuare piani di controllo al fine di attenuarne la pressione venatoria esercitata nei confronti della piccola selvaggina. I piani di controllo sono consentiti sulla base di specifiche azioni di monitoraggio (censimenti) delle popolazioni oggetto di intervento che interessino sia il territorio della ZRC che una fascia circostante di estensione specifica per le diverse specie come dettagliatamente descritto di seguito. Come previsto dalla normativa vigente, l'attuazione di piani di controllo è comunque subordinata alla richiesta di parere all'INFS.

Di seguito si riportano le specifiche di monitoraggio e controllo per volpe, cornacchia grigia e gazza.

- **Volpe.** Deve essere incentivato il prelievo delle volpi nelle aree periferiche alla ZRC durante il periodo di caccia programmata secondo quanto prescritto dal calendario venatorio provinciale. All'interno della ZRC ed in una fascia circostante di 500 metri possono essere effettuati piani di controllo mediante l'utilizzo di cani da tana e sparo nel periodo marzo-luglio; qualora quest'ultimo metodo risulti inefficace può essere adottato il tiro notturno con carabina e faro. Tali interventi possono essere attuati esclusivamente da

personale specificatamente abilitato ai sensi della normativa vigente. Gli individui prelevati dovranno essere monitorati per quanto concerne i tratti riproduttivi al fine di valutare i tassi di fertilità e gli aspetti sanitari.

Il monitoraggio di popolazione (censimenti) dovrà essere effettuato a cadenza annuale all'interno della ZRC ed in una fascia limitrofa di 500 metri. Dal punto di vista metodologico all'interno della ZRC dovranno essere cartografate tutte le tane rinvenute ed essere effettuati percorsi notturni con il faro lungo percorsi standard nel periodo febbraio-marzo.

- **Cornacchia grigia e gazza.** Deve essere incentivato il prelievo dei corvidi nelle aree periferiche alla ZRC durante il periodo di caccia programmata secondo quanto prescritto dal calendario venatorio provinciale. All'interno della ZRC ed in una fascia circostante di 1.000 metri possono essere effettuati piani di controllo mediante l'utilizzo di trappole *Larsen*, *Larsen* modificate per Cornacchie e *Letter box*; si esclude assolutamente lo sparo ai nidi in quanto potenzialmente utilizzabili da parte di altre specie di elevato pregio naturalistico. Gli individui catturati devono essere soppressi secondo le prescrizioni definite dalle Linee Guida dell'INFS; alcuni degli individui catturati, previa marcatura con anello fornito dall'Amministrazione Provinciale, potranno essere mantenuti in vita ed essere utilizzati come richiami vivi. Gli strumenti di cattura possono essere affidati in gestione esclusivamente a personale specificatamente abilitato ai sensi della normativa vigente. Gli individui prelevati dovranno essere monitorati per quanto riguarda le classi di età ai fini della valutazione delle dinamiche di popolazione e per gli aspetti sanitari.

Il monitoraggio di popolazione (censimenti) dovrà essere effettuato a cadenza annuale all'interno della ZRC ed in una fascia limitrofa di 1.000 metri. Dal punto di vista metodologico all'interno della ZRC dovranno essere cartografati tutti i nidi rinvenuti durante i mesi di gennaio febbraio lungo itinerari prestabiliti per la definizione di un Indice di Abbondanza.

Nel caso del cinghiale dovranno essere attuati piani di controllo finalizzati all'eradicazione dall'interno del territorio della ZRC. Come previsto dalla normativa vigente, l'attuazione di piani di controllo è comunque subordinata alla richiesta di parere all'INFS. Deve essere incentivato il prelievo nelle aree periferiche alla ZRC durante il periodo di caccia programmata, secondo quanto prescritto dal calendario venatorio provinciale. Per le modalità di attuazione ed altre specifiche valgono le prescrizioni generali per l'attuazione di piano di controllo per la specie come descritto al capitolo 9.

Per le altre specie di fauna selvatica potenzialmente in grado di arrecare danni alle colture agricole presenti all'interno delle ZRC possono essere previsti specifici piani di controllo nel rispetto e secondo le modalità descritte al capitolo 9.





La presenza di **cani e gatti** sia domestici che randagi costituisce un elemento di disturbo talvolta superiore a quello esercitato dai predatori naturali; pertanto devono essere attuate specifiche forme di monitoraggio. In casi di particolare presenza di questi animali dovranno essere concordate con l'USL forme di contenimento, nel rispetto della normativa vigente.

ZRC "Vinacciano"

Ai fini di dare prosecuzione alla proficua attività gestionale già avviata negli ultimi anni, dovrà essere concluso l'iter burocratico di istituzione dell'Istituto. La ZRC a cui si fa riferimento presenta una superficie complessiva di 326,20 ha.

Vocazionalità e specie di indirizzo

Le specie di indirizzo della ZRC di Vinacciano sono fagiano, pernice rossa e lepre; visti i valori di vocazionalità per le diverse specie, non si esclude la variazione o cambio nei confronti della starna.



Miglioramenti ambientali

Viste le percentuali delle diverse tipologie di uso del suolo, con una netta prevalenza delle porzioni boscate o coltivate ad oliveto, sono da pianificarsi specifici interventi di miglioramento ambientale volti ad aumentare la capacità portante e la permeabilità del territorio e conseguentemente la produttività della ZRC in termini di selvaggina.

Sono da attuarsi interventi di recupero delle aree aperte a vegetazione naturale, effettuando operazioni di sfalcio e, ove si ritenga possibile, lavorazioni del terreno e semina di colture a perdere. Le essenze consigliate sono girasole, mais, cereali autunno-vernini (avena, orzo,

grano) ed erba medica, cercando di realizzare un'alternanza tra strisce coltivate e corridoi aperti o aree cespugliate, così da incrementare l'indice di ecotono e di conseguenza la diversità delle biocenosi presenti.

Devono essere incentivate le ripuliture di porzioni del sottobosco o ripristinate radure e, qualora le piante risultino adeguatamente distanziate, possono essere utilizzate le fasce a prato naturale negli oliveti, realizzando sfalci e semine di colture a perdere (anche leguminose utili per il sovescio) a strisce o in piccoli appezzamenti. Dovranno essere inoltre incentivate le attività di recupero di terreni attualmente in stato di abbandono e di radure all'interno delle aree boscate, e della sentieristica storico-escursionistica e viabilità minore che permetterebbe di aprire varchi in porzioni della ZRC ad oggi coperte da densa vegetazione.

Partendo da un'indagine conoscitiva delle associazioni vegetali e della composizione floristica della zona, si dovrà operare per la conservazione/ripristino di habitat preesistenti. Alberi e arbusti, infatti, rappresentano delle preziose fonti alimentari integrative alla dieta di diverse specie di uccelli e mammiferi (frutti, germogli e cortecce) soprattutto quelli con fruttificazione autunno-invernale (prugnolo, rosa canina, biancospino, sorbo, melo selvatico, fico, ecc.); inoltre sono essenziali per la difesa del suolo dagli agenti erosivi e fungono da efficace barriera protettiva contro gli agenti atmosferici, offrendo riparo e rifugio a moltissime specie. Nell'ambito delle coltivazioni già effettuate nella zona est della ZRC, al fine di potenziare l'efficacia degli interventi, è consigliabile lasciare le stoppie o non sfalciare completamente i campi al momento dei raccolti per garantire ricovero, siti di riproduzione e fonti di cibo (soprattutto ai granivori nei mesi autunno-invernali) o aumentare l'indice di ecotono attuando le semine in strisciate alternate a superfici incolte (a rotazione).

Sarebbe auspicabile l'utilizzo delle barre da involo sui macchinari che si trovino ad operare in periodi critici per la fauna presente e, dove gli spazi coltivabili si presentino particolarmente ridotti e su terreni acclivi, sono da incentivare altre forme efficaci di tutela delle covate e dei *pullus*.

Nel caso si riscontri la presenza di un sito riproduttivo dovrà essere lasciata una zona tampone di circa 10 mq circostante non lavorata e dovrebbe essere garantito un contributo per gli agricoltori che si impegnino nella tutela dei nidi attuando una simile precauzione.

Nei terreni adibiti e destinati alle lavorazioni sarà opportuno lasciare sul terreno i residui della lavorazione stessa per consentire la fruizione di rifugio e cova.

Data l'alternanza tra zone ad uliveto o aperte e zone boscate, nella porzione nord-occidentale, al momento non si vede la necessità di provvedere all'impianto di siepi o di alberature, ma risulta di prioritaria importanza garantire il mantenimento e la valorizzazione della struttura agraria tradizionale, valorizzando gli ecotoni marginali di transizione già

esistenti tra zone lavorate e zone boscate. Nella parte più orientale, invece, per quanto molto utili, questi interventi appaiono di difficile attuabilità a causa della natura produttiva dei terreni come fonte di reddito; in questo caso, come soluzione alternativa, dovrebbe essere incentivata quanto più possibile la salvaguardia dei corsi d'acqua e delle formazioni vegetali riparali, che costituiscono efficaci corridoi ecologici funzionali allo spostamento/dispersione della fauna sul territorio della ZRC e sulle aree circostanti.

Sono da incentivare metodologie di coltivazione a basso-nullo impatto, riducendo al massimo il rischio di utilizzo di erbicidi e fitofarmaci dannosi per la selvaggina di interesse venatorio (soprattutto per la lepre) e per la fauna in genere.

Un ulteriore intervento a basso impatto e dai costi contenuti è costituito dalla realizzazione di punti cenere nelle zone aperte ma relativamente isolate e protette da elementi di disturbo come strade e abitazioni.

Ripopolamento

In relazione alle finalità istitutive delle ZRC dovranno essere, nella misura massima possibile, favorite le immissioni di soggetti allevati in cattività provenienti da ceppo selvatico ed ancor più le immissioni di soggetti selvatici di cattura.

Il ripopolamento di fagiani e pernici rosse con soggetti riproduttori provenienti da allevamento, deve avvenire nei mesi primaverili, con eventuali integrazioni nel periodo estivo, attraverso una prima fase di ambientamento in voliere poste all'interno di recinti di ambientamento per un periodo di circa 2 settimane. Gli animali devono essere poi rilasciati poco per volta all'interno del recinto di ambientamento, dove vengono apprestati punti di foraggiamento (dispenser e tettoie dotate di mangiatoie e abbeveratoi) che integrino con mangime e granaglie per un breve periodo l'alimentazione garantita dalle risorse trofiche naturali e dagli interventi di miglioramento ambientale attuati. La presenza del recinto, garantisce una certa protezione degli animali dai predatori terrestri e costituisce un punto di riferimento per l'alimentazione e il rifugio, evitando così eccessive dispersioni.

Periodicamente deve venire controllato lo stato sanitario degli individui presenti nel recinto mediante la raccolta e l'analisi di fatte fresche per valutare l'eventuale presenza di malattie parassitarie come coccidiosi e strongilosi.

Censimenti faunistici

Nella ZRC di Vinacciano devono essere realizzati censimenti annuali delle popolazioni di lepre, fagiano e pernice rossa, secondo le seguenti metodiche:

Lepre

I censimenti alla lepre devono essere effettuati lungo transetti notturni con faro secondo itinerari standard, utilizzando la viabilità percorribile con un automezzo fuoristrada.

I periodi in cui eseguire i rilievi coincidono con i mesi di febbraio-marzo e con i mesi di ottobre-novembre con il coinvolgimento di almeno 2 automezzi e 3-4 operatori.

Data la morfologia della copertura vegetale della zona, oltre che la ridotta estensione della viabilità interna, il censimento non riuscirà certamente a coprire vaste porzioni della ZRC. Per questo risulta importante poter usufruire del permesso di accesso a strade private e interpoderali, altrimenti chiuse al transito e recuperare vecchi sentieri e passaggi, ormai non più in uso, sfruttando lo strumento dei miglioramenti ambientali.

Fagiano e pernice

I censimenti ai fasianidi devono essere effettuati attraverso la conta di maschi al canto nel periodo riproduttivo lungo transetti standard che permettono di contare anche fatte e rilevare carcasse o di evidenti segni di predazione.

Per verificare la consistenza numerica della popolazione i censimenti devono essere effettuati almeno due volte l'anno, nel periodo pre-produttivo (primavera) e nel periodo post-produttivo (fine estate-inizio autunno).

Catture

Le operazioni di cattura previste interessano esclusivamente la lepre, in quanto per le altre specie è da preferire ed incentivare l'irradiamento naturale e spontaneo verso l'esterno della ZRC.

Le catture dovranno essere realizzate nel periodo gennaio-febbraio ed essere eseguite in via prioritaria all'interno di recinti di ambientamento e riproduzione. In funzione dell'esito della cattura (quantità e classe di sesso ed età degli individui catturati) gli animali potranno essere rilasciati all'interno del recinto stesso, nelle zone libere della ZRC e nel territorio a caccia programmata.

Al momento delle catture è comunque indispensabile ricavare e registrare alcune informazioni morfometriche ed effettuare un controllo sanitario sugli animali, prima di procedere al loro rilascio.

Tutti gli individui catturati dovranno inoltre essere marcati al fine di verificare il successo di ricattura e l'efficacia degli interventi di ripopolamento.

Controllo dei predatori e delle specie problematiche

Qualora si accerti che la consistenza di popolazione di volpe, cornacchia grigia e gazza possano comportare un impatto reale sulla produttività della ZRC, sarà possibile attuare piani di controllo al fine di attenuarne la pressione venatoria esercitata nei confronti della piccola selvaggina. I piani di controllo sono consentiti sulla base di specifiche azioni di monitoraggio (censimenti) delle popolazioni oggetto di intervento che interessino sia il territorio della ZRC che una fascia circostante di estensione specifica per le diverse specie come dettagliatamente descritto di seguito. Come previsto dalla normativa vigente, l'attuazione di piani di controllo è comunque subordinata alla richiesta di parere all'INFS.

Di seguito si riportano le specifiche di monitoraggio e controllo per volpe, cornacchia grigia e gazza.

- **Volpe.** Deve essere incentivato il prelievo delle volpi nelle aree periferiche alla ZRC durante il periodo di caccia programmata secondo quanto prescritto dal calendario venatorio provinciale. All'interno della ZRC ed in una fascia circostante di 500 metri possono essere effettuati piani di controllo mediante l'utilizzo di cani da tana e sparo nel periodo marzo-luglio; qualora quest'ultimo metodo risulti inefficace può essere adottato il tiro notturno con carabina e faro. Tali interventi possono essere attuati esclusivamente da personale specificatamente abilitato ai sensi della normativa vigente. Gli individui prelevati dovranno essere monitorati per quanto concerne i tratti riproduttivi al fine di valutare i tassi di fertilità e gli aspetti sanitari.

Il monitoraggio di popolazione (censimenti) dovrà essere effettuato a cadenza annuale all'interno della ZRC ed in una fascia limitrofa di 500 metri. Dal punto di vista metodologico all'interno della ZRC dovranno essere cartografate tutte le tane rinvenute ed essere effettuati percorsi notturni con il faro lungo percorsi standard nel periodo febbraio-marzo.

- **Cornacchia grigia e gazza.** Deve essere incentivato il prelievo dei corvidi nelle aree periferiche alla ZRC durante il periodo di caccia programmata secondo quanto prescritto dal calendario venatorio provinciale. All'interno della ZRC ed in una fascia circostante di 1.000 metri possono essere effettuati piani di controllo mediante l'utilizzo di trappole *Larsen*, *Larsen* modificate per Cornacchie e *Letter box*; si esclude assolutamente lo sparo ai nidi in quanto potenzialmente utilizzabili da parte di altre specie di elevato pregio naturalistico. Gli individui catturati devono essere soppressi secondo le prescrizioni definite dalle Linee Guida dell'INFS; alcuni degli individui catturati, previa marcatura con anello fornito dall'Amministrazione Provinciale, potranno essere mantenuti in vita ed essere utilizzati come richiami vivi. Gli strumenti di cattura possono essere affidati in gestione esclusivamente a personale specificatamente abilitato ai sensi della normativa

vigente. Gli individui prelevati dovranno essere monitorati per quanto riguarda le classi di età ai fini della valutazione delle dinamiche di popolazione e per gli aspetti sanitari.

Il monitoraggio di popolazione (censimenti) dovrà essere effettuato a cadenza annuale all'interno della ZRC ed in una fascia limitrofa di 1.000 metri. Dal punto di vista metodologico all'interno della ZRC dovranno essere cartografati tutti i nidi rinvenuti durante i mesi di gennaio febbraio lungo itinerari prestabiliti per la definizione di un Indice di Abbondanza.

Nel caso del cinghiale dovranno essere attuati piani di controllo finalizzati all'eradicazione dall'interno del territorio della ZRC. Come previsto dalla normativa vigente, l'attuazione di piani di controllo è comunque subordinata alla richiesta di parere all'INFS. Deve essere incentivato il prelievo nelle aree periferiche alla ZRC durante il periodo di caccia programmata, secondo quanto prescritto dal calendario venatorio provinciale. Per le modalità di attuazione ed altre specifiche valgono le prescrizioni generali per l'attuazione di piano di controllo per la specie come descritto al capitolo 9.

Per le altre specie di fauna selvatica potenzialmente in grado di arrecare danni alle colture agricole presenti all'interno delle ZRC possono essere previsti specifici piani di controllo nel rispetto e secondo le modalità descritte al capitolo 9.

La presenza di **cani e gatti** sia domestici che randagi costituisce un elemento di disturbo talvolta superiore a quello esercitato dai predatori naturali; pertanto devono essere attuate specifiche forme di monitoraggio. In casi di particolare presenza di questi animali dovranno essere concordate con l'USL forme di contenimento, nel rispetto della normativa vigente.

5.4.2 Le Oasi di protezione

Le Oasi di protezione sono aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e sono istituite dalla Provincia. Nelle Oasi si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sorta delle specie migratorie (art.16, LR 3/1994,).

Nel territorio è attualmente presente la sola Oasi di Protezione Ramone-Chiusi-Brugnana, collocata nella porzione meridionale della provincia, nel comune di Larciano ma è prevista l'istituzione di altre Oasi, come specificato nei paragrafi che seguono.

Oasi di Protezione "Ramone-Chiusi-Brugnana"

Nel precedente Piano Faunistico veniva individuata l'Oasi secondo i confini riportati in cartografia allegata (Appendice 1), per una superficie complessiva di 229,86 ha. La costituzione dell'Oasi è stata effettuata successivamente solo sui terreni di proprietà Poggi Banchieri, già costituenti l'ex Azienda Faunistico Venatoria. Nel periodo di validità del presente Piano Faunistico si dovrà provvedere all'ampliamento.

Nell'area è necessario intensificare gli interventi con piani di controllo al cinghiale che evidenzia incrementi di popolazione eccessivi rispetto alle capacità dell'ambiente, nel rispetto delle indicazioni contenute nel capitolo 9.

Nelle aree contigue l'esercizio dell'attività venatoria è disciplinato da apposito regolamento (Appendice 2).

Oasi di Protezione "Limestone" (S.M.I.)

Si prevede l'istituzione di una nuova Oasi di Protezione nell'area interessata dall'ex AFV Limestone (S.M.I.); tale scelta diviene successiva alla rinuncia da parte del titolare della concessione per l'AFV pur mantenendo la volontà da parte dello stesso di destinare tutta la superficie ad area preclusa ad attività venatoria. I confini di riferimento del nuovo Istituto coincidono con l'ex AFV Limestone (S.M.I.), per una superficie complessiva di 898,60 ha (vedi Appendice 1). In attesa di istituzione l'area è stata classificata come ZRV (art.14 LR 3/94) attraverso provvedimento temporaneo dell'Amministrazione Provinciale.

L'area in oggetto è caratterizzata dalla presenza di uno dei nuclei più importanti di muflone della provincia di Pistoia e, come già illustrato nel volume I, la sua presenza si può ricondurre di fatto ad immissioni realizzate dall'Azienda nei primi anni '70. Rispetto alla normale gestione di una AFV, nel caso in questione la caccia all'interno dell'area è stata esercitata in via esclusiva del titolare, nonché proprietario dell'area, e da poche altre persone su invito dello stesso. Particolare cura è stata posta negli anni per il foraggiamento artificiale ed il mantenimento degli animali selvatici all'interno della stessa, comportando però densità

localmente anche troppo elevate. Prima del 1998, anno in cui è iniziata la gestione degli ungulati sul territorio dell'ATC, il numero di mufloni presenti nella AFV e aree limitrofe, superava i 700 capi, con considerevole impatto sulla rinnovazione forestale. I piani di prelievo programmati dall'ATC, uniti a quelli realizzati all'interno dell'azienda, hanno comportato un brusco calo della popolazione negli anni seguenti, anche grazie a cattura di animali vivi che l'azienda ha ceduto ad altre strutture analoghe. Nel grafico 5.1 si può osservare l'andamento della popolazione di muflone negli ultimi dieci anni, dove si nota che a seguito di un rallentamento delle attività di prelievo avvenuto tra il 2002 e il 2003, il numero di animali sta nuovamente aumentando in modo considerevole; questo fenomeno è accentuato anche dagli elevati incrementi annuali che una popolazione di muflone è in grado di dare.

Il basso numero di prelievi effettuato in generale all'interno dell'azienda, ha fatto inoltre incrementare in modo considerevole anche i contingenti di cinghiale, e solo parzialmente la loro cattura e traslocazione ha potuto mitigare il problema.

Il cambio di gestione dell'area, con una ulteriore riduzione dei prelievi, può comportare pertanto elevate concentrazioni di mufloni e cinghiali anche nei territori limitrofi con le problematiche gestionali derivanti. Per questo è necessario che fin dall'avvio della sua istituzione vengano garantite le forme di monitoraggio e gestione del territorio e delle popolazioni (inclusi eventuali piani di controllo) più idonee, secondo protocolli unitari tra l'Ente Gestore dell'Oasi e del territorio libero.




grafico 5.1. Andamento della popolazione di muflone dal 1996 al 2005.

Oasi di Protezione "Tre Limentre"

Si conferma l'istituzione di una nuova Oasi di Protezione nell'area interessata dal Demanio Regionale dell'Acquerino Collina e su terreni privati. In attesa della definizione ed attuazione degli strumenti di tutela e valorizzazione ambientale su tutta l'area da parte degli Enti interessati, all'interno del perimetro individuato a parco nel PTCP, con il presente PFV vengono individuati livelli differenziati di protezione:

- l'oasi di protezione viene istituita per una superficie complessiva di ha 3.227,8 così come riportato in appendice 1. L'area in oggetto interessa le zone di proprietà del Demanio, con adeguamenti dei confini in modo da renderli più omogenei ed identificabili, e porzioni di terreni privati inclusi all'interno della proprietà demaniale;
- sulla restante area, interamente di proprietà privata, è istituito il divieto di impianto di nuovi appostamenti fissi e il cambio di localizzazione.

L'area in oggetto è costituita da un corpo unico che interessa la porzione più meridionale del comune di Sambuca Pistoiese, una porzione settentrionale del comune di Pistoia ed una piccola porzione montana del Comune di Montale. Dal punto di vista vegetazionale la maggior parte del territorio è interessato da boschi cedui a prevalenza di faggio, e se a questi si aggiungono gli altri complessi forestali si ottiene una superficie boscata che occupa oltre il 90% dell'intero territorio, caratterizzata da una scarsissima presenza antropica. Le quote sono comprese tra un minimo di 600-700 metri s.l.m. per arrivare a superare abbondantemente i 1.300 metri s.l.m., con la massima superficie occupata dalle fasce altitudinali comprese tra gli 800 e i 1.200 metri s.l.m. L'area, caratterizzata da vallate relativamente profonde, ha circa il 65% del territorio interessato da una pendenza compresa tra 15 e 30 gradi, mentre il rimanente territorio ha pendenze più modeste inferiori ai 15 gradi; solo una piccola parte del territorio evidenzia pendenze che arrivano a sfiorare 45° (100% di inclinazione). La disposizione delle vallate rispetto al nord è varia, e questo determina un'esposizione dei versanti più o meno equamente ripartita tra i quattro punti cardinali principali.

Queste caratteristiche nel loro insieme determinano condizioni ambientali che solo in una parte dell'anno possono essere considerate ottimali per la presenza di fauna selvatica. In particolare nei versanti esposti a nord e posti alle quote più alte, la permanenza della neve al suolo può protrarsi per diversi giorni all'anno, rendendo di fatto inospitale l'area.

Le osservazioni compiute negli ultimi anni in merito alla presenza degli animali nell'area demaniale in oggetto, la identificano come l'areale principale di espansione del cervo in provincia di Pistoia e non solo, e rappresenta tuttora una delle aree più importanti per la

riproduzione della specie. Se è vero che il fenomeno riproduttivo del più grosso ungulato italiano interessa oramai ampie superfici in provincia di Pistoia, è indiscutibile che le maggiori densità di maschi riproduttori si trovano concentrate in quest'area, unitamente alle zone in continuità territoriale di Torri di Treppio, Treppio e Pianizzi. In merito a questa caratteristica deve essere rilevato il fatto che, negli ultimi dieci anni circa, si è assistito ad una repentina chiusura delle poche aree aperte rimaste, con conseguente ridotta offerta tabulare per i cervidi in generale, ma non solo (si pensi ad esempio alla lepre). L'elevato valore ambientale sopra descritto nei confronti della fauna selvatica potrà essere garantito anche attraverso interventi mirati al mantenimento delle aree aperte attualmente presenti e al ripristino di quelle preesistenti.

Di rilievo nell'area la presenza del lupo, contattato con continuità negli ultimi anni sia attraverso segni indiretti di presenza (escrementi, tracce, predazioni), che con osservazioni dirette.

5.4.3 Zone di Rispetto Venatorio (ex art. 14)

Le Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) istituite in provincia di Pistoia sono cinque. L'area di Lignana è inclusa quasi interamente nella porzione settentrionale del comune di Pescia e, per una piccola zona, nella porzione meridionale del comune di Piteglio. L'area di Macchia Antonini è inclusa interamente nella porzione meridionale nel comune di Piteglio. L'area del Parco storico Villa Puccini si trova a nord del centro abitato di Pistoia ed è completamente inclusa nella porzione meridionale del comune di Pistoia. L'area dell'Uso Battifolle è inclusa interamente nella porzione settentrionale del comune di Pescia. Infine l'area dello Zoo si trova ad ovest del centro abitato di Pistoia ed è completamente inclusa nella porzione meridionale del comune di Pistoia.

Per il periodo di validità del Piano Faunistico 2005-2010, si prevede l'istituzione di altre ZRV ed in particolare:

- Pianura Pistoiese;
- Media Collina Pistoiese
- Serravalle;
- Pianura di Pescia;
- Fiume Agna;
- Val di Luce.

In particolare l'area della Pianura Pistoiese si estenderà nelle vicinanze della ex ZRV Arboreto prevista ma non ancora istituita all'atto di scadenza del precedente Piano; di quest'ultima ZRV non si prevede pertanto di proseguire per il Piano 2005-2010 l'*iter* di istituzione.

ZRV "Lignana"

Posta a cavallo dei comuni di Pescia e Piteglio è la zona di protezione con la maggiore estensione, pari a 1.223,77 ettari. Area idonea per la permanenza della selvaggina stanziale, si presta per la sosta della selvaggina migratoria. Vengono confermati i confini come da precedente piano faunistico.

ZRV "Macchia Antonini"

Posta a cavallo dei comuni di Piteglio e Marliana ha una superficie pari a 104,80 ettari. I territori sono caratterizzati dalla presenza di prati e pascoli oltre ad aree boschive con essenze pregiate ad alto fusto particolarmente idonee per la sosta della selvaggina migratoria. Vengono confermati i confini come da precedente piano faunistico.

ZRV "Parco storico Villa Puccini"

Posta in comune di Pistoia ha una superficie pari a 80,92 ettari. Presenza di boschi cedui misti e di aree agricole condotte con tecniche tradizionali; zona particolarmente utile per la sosta e riproduzione della fauna stanziale e migratoria. Vengono confermati i confini come da precedente piano faunistico.

ZRV "Uso Battifolle"

Posta al confine con la Provincia di Lucca, in comune di Pescia è la zona di protezione con la minore estensione, pari a 9,57 ettari. Territorio interessato dalla presenza di prati pascoli e boschivi con essenze pregiate particolarmente idonee per la sosta della selvaggina migratoria. Vengono confermati i confini come da precedente piano faunistico.

ZRV "Zoo"

Posta in comune di Pistoia ha una superficie di 56,29 ettari. Boschi cedui e prati utili per la sosta della selvaggina migratoria. Vengono confermati i confini come da precedente piano faunistico.

ZRV "Pianura Pistoiese-Agliana"

Interessa i comuni di Pistoia, Serravalle e Agliana, costituisce una ampia zona senza soluzione di continuità per una superficie di circa 1.687,84 ettari. Per la sua ampia estensione rappresenta un corridoio faunistico di elevata importanza oltre a garantire ottime condizioni per il riposo della fauna migratoria. La perimetrazione definitiva dovrà essere tracciata lungo confini facilmente identificabili.

ZRV "Media Collina Pistoiese"

Interessa il comune di Pistoia, costituisce una zona che collega dalla ZRV Pianura Pistoiese-Agliana con il Parco Storico Villa Puccini andando a completare l'area a divieto di caccia che circonda la città di Pistoia senza soluzione di continuità per una superficie di circa 406,55 ettari. Per la continuità con le altre aree rappresenta un corridoio faunistico di elevata importanza oltre a garantire ottime condizioni per il riposo della fauna migratoria. La perimetrazione definitiva dovrà essere tracciata lungo confini facilmente identificabili.

ZRV "Ponte di Serravalle"

Fascia di terreno posta a cavallo dei comuni di Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole e Monsummano Terme ha una superficie di circa 61,35 ettari. Area utile per la sosta della

selvaggina migratoria. La perimetrazione definitiva dovrà essere tracciata lungo confini facilmente identificabili.

ZRV "Pianura di Pescia"

Posta in comune di Pescia, ha una superficie di circa 361,38 ettari. Area utile per la sosta della selvaggina migratoria, ed inoltre è in continuità con la ZRC di Marzalla.

ZRV "Fiume Agna"

Posta a Cavallo dei comuni di Montale ed Agliana ha una superficie di circa 370,21 ettari. Area utile per la sosta della selvaggina migratoria. La perimetrazione definitiva dovrà essere tracciata lungo confini facilmente identificabili.

ZRV "Val di Luce"

Posta nel comune di Abetone, chiude l'attività venatoria all'interno della sacca compresa tra il sistema delle Riserve naturali statali ed il confine provinciale da sud a nord lungo il margine occidentale, così da eliminare ogni forma di disturbo sulle specie presenti e sulle praterie di crinale, per una superficie complessiva pari a circa 853,24.

5.4.4 I Fondi Chiusi

In provincia di Pistoia l'unico fondo chiuso di superficie tale da essere registrato dall'Amministrazione Provinciale è quello ubicato in località Campotizzoro, di cui si riporta di seguito breve descrizione; distribuiti sul territorio provinciale esistono in realtà molti altri fondi chiusi che avendo superficie inferiore ai tre ettari non prevedono la notifica all'Amministrazione Provinciale, ma esclusivamente all'Amministrazione Comunale di competenza.

Fondo Chiuso Campotizzoro

Posto in località Campotizzoro, in comune di San Marcello Pistoiese per una superficie complessiva di 24,84 ettari. Vengono confermati i confini come da precedente piano faunistico.

5.4.5 Valichi Montani

I Valichi Montani, poiché interessati da rotte migratorie di avifauna, sono aree di rispetto in cui vi è il divieto di caccia. I Valichi Montani presenti in provincia di Pistoia sono due. Il Valico Montano dell'Abetone è situato nella porzione settentrionale del comune dell'Abetone, a cavallo della provincia di Pistoia e di Modena. Il Valico Montano Collina, incluso interamente

nel territorio della provincia di Pistoia, è invece localizzato nella porzione settentrionale del comune di Pistoia.

Valico Montano dell'Abetone

In parte esterno alla provincia di Pistoia e parzialmente sovrapposto all'area Demaniale Statale e Regionale dell'Abetone; ha una superficie al netto delle altre aree protette di 160,38 ettari. Presenza di boschi d'alto fusto utili per la sosta e la riproduzione della fauna migratoria.

Nel Valico Montano dell'Abetone vige il divieto di caccia a tutte le specie di fauna selvatica stanziale e migratoria, compresi gli ungulati, in quanto confinante ad est con il Demanio Statale dell'Abetone e per le rimanenti porzioni con la futura ZRV "Val di Luce".

Valico Montano della Collina

Parzialmente sovrapposto all'area Demaniale Regionale dell'Acquerino-Collina; ha una superficie al netto delle altre aree protette di 167,52 ettari. Presenza di boschi cedui e prati utili per la sosta e la riproduzione della fauna migratoria.

Nel Valico Montano dell'Acquerino Collina vige il divieto di caccia alla fauna stanziale e migratoria, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati e la caccia in braccata al cinghiale.

5.4.6 I Demani

Le aree demaniali della provincia di Pistoia precluse all'attività venatoria occupano un'ampia superficie nell'area montana costituendo, insieme alle Oasi, una rete di protezione senza soluzione di continuità che garantisce la presenza di specie di fauna selvatica di elevato pregio sia appartenenti alle specie cacciabili che a quelle di alto valore naturalistico quale il lupo.

Per tutte le aree demaniali è stata effettuata nel passato quinquennio una rettifica dei confini alla quale è necessario rifarsi per la cartografazione corretta dei perimetri delle aree a divieto di caccia; rimangono da completare le procedure previste dalla normativa per la loro regolarizzazione a cui si dovrà provvedere nel periodo di durata del Piano Faunistico.

Nello stesso ambito di validità, in relazione all'istituzione della ZRV "Val di Luce", si provvederà all'apertura all'attività venatoria di alcune porzioni di Demanio Regionale al fine di garantire da un lato porzioni di territorio adeguate allo svolgimento dell'attività venatoria, dall'altro di mitigare alcuni conflitti con le attività agro silvo pastorali. In particolare sarà completamente svincolata la porzione di Demanio Regionale dell'Abetone denominata Fontana Vaccaia (superficie complessiva pari a circa 184 ettari) ed anche alcune porzioni del Demanio di Melo-Lizzano-Spignana per una superficie complessiva di circa 300 ettari. Questo consentirà il recupero di aree cacciabili di elevato valore venatorio, certamente maggiore di quello della Val di Luce e dell'alta Valle del Sestaione, aree che invece presentano un maggiore valore naturalistico complessivo.

L'Oasi di Protezione "Tre Limentre" individuata sui confini del Demanio Regionale dell'Acquerino Collina (vedi paragrafo 5.4.2), non cambia invece l'estensione delle aree sottoposte a vincolo in modo significativo.

In virtù delle considerazioni fatte le aree demaniali a divieto di caccia ricadenti in Provincia di Pistoia per il Piano Faunistico 2005-2010 avranno una superficie complessiva di circa 8.984,95 ettari così come da rettifica dei confini effettuati e riportati nella cartografia allegata (Appendice 1), ed in particolare:

- **Demanio Regionale Acquerino Collina** che interessa la porzione più meridionale del comune di Sambuca Pistoiese, una porzione settentrionale del comune di Pistoia ed una piccola porzione montana del comune di Montale, per una superficie complessiva di circa 3.227,81 ettari che viene completamente interessato dall'Oasi di Protezione delle Tre Limentre;
- **Demanio Regionale Acquerino Collina (Case Sarti)** che interessa il comune di Sambuca Pistoiese, per una superficie complessiva di circa 74,44 ettari;

- **Demanio Regionale dell'Abetone** che interessa una porzione del comune di Abetone, nell'alta Valle del Sestaione, per una superficie complessiva di circa 602,94 ettari;
- **Demanio Regionale Maresca** che interessa la porzione settentrionale del comune di S.Marcello Pistoiese ed una piccola porzione del comune di Pistoia, per una superficie complessiva di circa 2.723,05 ettari;
- **Demanio Regionale Melo-Lizzano-Spignana** che interessa la porzione settentrionale del comune di Cutigliano, per una superficie complessiva di circa 766,01 ettari;
- **Demanio Statale dell'Acquerino**, gestione ex ASFD, che è compreso interamente nel territorio del comune di Sambuca Pistoiese, per una superficie complessiva di 246,96 ettari;
- **Demanio Statale dell'Abetone** che interessa in parte la porzione meridionale del comune di Cutigliano ed in parte la porzione del comune dell'Abetone, per una superficie complessiva di circa 1.342,28 ettari.




Tavola 5.1. Porzioni di Demanio Regionale svincolate dal divieto di caccia per il Piano Faunistico 2005-2010.

In tutte queste aree è opportuno il mantenimento di tutte le aree aperte e l'eventuale riconversione delle aree cespugliate; nelle aree in cui i rimboschimenti effettuati negli ultimi

anni non hanno attecchito deve essere valutata la possibilità di cambiare la destinazione da bosco a prato qualora le condizioni geomorfologiche lo consentano. Tutte queste aree rappresentano, se mantenute con un corretto coefficiente di boscosità, un'area tampone per gli ungulati limitando di conseguenza il loro impatto sulle attività agricole del fondovalle. È opportuno integrare le strategie gestionali faunistiche con quelle selvicolturali anche attraverso sperimentazione di pratiche di taglio in grado di fornire un habitat più idoneo per la permanenza e la riproduzione degli ungulati.

5.5 Gli Istituti Faunistici Privati

5.5.1 Le Aziende Faunistico Venatorie

L'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV), su richiesta di soggetti privati, viene autorizzata dalla Provincia, dopo aver sentito anche il parere dell'INFS. Le AFV sono "aree finalizzate al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiamento nel territorio circostante" (L.R. 3/1994, art.20).

Le AFV di riferimento del Piano 2005-2010 sono 2: Castelmartini e Groppoli. L'Azienda Castelmartini è collocata nella porzione meridionale della provincia ed è compresa nei comuni di Monsummano Terme e Larciano. L'Azienda Groppoli è collocata nella porzione centrale della provincia ed è compresa nei comuni di Serravalle Pistoiese e Pistoia.

5.5.2 Le Aziende Agrituristico Venatorie

L'istituzione delle Aziende Agrituristico Venatorie (AAV), su richiesta di soggetti privati, viene autorizzata dalla Provincia, dopo aver sentito anche il parere dell'INFS. Le AAV sono "aree finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione delle attività venatorie" (L.R. 3/1994, art.21).

Le AAV di riferimento del Piano 2005-2010 sono 2: Fattoria Colle Alberto e S.T.A.I - Andia Paradiso. L'Azienda Fattoria Colle Alberto è collocata nella porzione orientale della provincia ed è interamente compresa nel comune di Montale. L'Azienda S.T.A.I - Andia Paradiso è collocata nella porzione settentrionale della provincia ed è interamente compresa nel comune di S.Marcello Pistoiese.

La gestione delle Aziende Faunistiche, pur se di natura privata, deve rispettare i principi generali di gestione di tutto il territorio provinciale; pertanto i piani devono essere integrati con quelli redatti per il territorio gestito dall'ATC prevedendo, dove opportuno, censimenti e piani di intervento coordinati. Particolare attenzione deve essere posta alla gestione degli ungulati, che non devono raggiungere all'interno delle aziende densità eccessive. Per quanto riguarda il cervo deve essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Regionale del Cervo dell'Appennino tosco-emiliano.

5.6 Aree Addestramento Cani

Sono presenti sul territorio provinciale n°10 Aree Addestramento Cani, che sono:

Nome	Comune	Superficie (ha)	Note
Ex Campo di Volo (*)	Pistoia	5,7	Con Sparo
Il Sodo	Pistoia	7,6	Recinto cinghiali senza sparo
La Bassina	Munsummano T.	19,4	Con sparo
Bagnolo	Larciano	15,1	Con sparo
Sasso Bianco	Quarrata	16,2	Senza sparo
La Bucaccia	Agliana	3,0	Senza sparo
Prato Grande	Ponte Buggianese	2,0	Senza sparo
Lagoni 1	Pistoia	94,0	Senza sparo
Lagoni 2	Pistoia	13,0	Con sparo
Lagoni 3	Pistoia	11,0	Recinto lepree senza sparo
Lagoni 4	Pistoia	27,0	Recinto cinghiali senza sparo
Santomato	Pistoia e Montale	220,0	Senza sparo
Diaccile	Piteglio	14,0	Recinto cinghiali senza sparo
Totale	-	448,0	-

(*) In caso di istituzione dell'ZRZV "Pianura Pistoiese", è possibile ravvisare incompatibilità con la presenza dell'Area di Addestramento Cani.

Le superfici interessate da Aree di Addestramento Cani complessive ammontano a 448,0 ettari di cui 53,2 ettari con sparo e 394,8 ettari senza sparo.

L'addestramento cani, ai sensi della normativa vigente, è consentito nei periodi di caccia chiusa dal 1 febbraio al 14 agosto.

Nelle aree di addestramento cani eventualmente istituite in area vocata agli ungulati, fatta eccezione per quelle recintate, l'addestramento è limitato all'utilizzo di cani da ferma, cerca e riporto ed in periodi in cui la caccia di selezione è chiusa.

5.7 Superfici utili alla caccia

L'analisi di tutti gli Istituti di gestione permette a questo punto di eseguire i conteggi finali in merito alle superfici utili alla caccia. Nella tabella che segue vengono riportate tutte le superfici lorde delle aree a divieto di caccia suddivise per Istituti Faunistici ed altri Istituti per il presente Piano Faunistico.

ZRC	Sup. a divieto (ha)
Marzalla	299,05
Spicchio	502,43
Vinacciano	326,20
totale	1.127,68
OASI	Sup. a divieto (ha)
Ramone Chiusi Brugnana	229,86
Limestre	898,60
Tre Limentre	3.227,81
totale	4.356,27
Art 14 già istituite	Sup. a divieto (ha)
Lignana	1.223,77
Zoo	56,29
Uso Battifolle	9,57
Macchia Antonini	104,80
Parco Storico Villa Puccini	80,92
totale	1.475,35
Art 14 nuove proposte	Sup. a divieto (ha)
Pianura di Pescia	361,38
Ponte di Serravalle	61,35
Pianura Pistoiese	1.687,84
Media Collina Pistoiese	406,55
Fiume Agna	370,21
Val di Luce	853,24
totale	3.740,56
Fondi chiusi	Sup. a divieto (ha)
Campotizzoro	24,84
totale	24,84
Riserve Naturali Provinciali	Sup. a divieto (ha)
Le Morette	103,72
Monaca Righetti	104,57
ANPIL La Querciola (divieto di caccia "La Laghina")	5,05
ANPIL Il Bosco della Magia	42,00
totale	255,34
Valichi Montani	Sup. a divieto
Valico Abetone (porzione non sovrapposta ad altri istituti)	160,38
Valico Collina (porzione non sovrapposta ad altri istituti)	167,52
totale	327,90
Demanio	Sup. a divieto
D. Regionale Acquerino Collina (Case Sarti)	74,44
D. Regionale Maresca	2.723,05
D. Regionale Melo-Lizzano-Spignana	766,01
D. Regionale Abetone (Alta Valle del Sestaione)	602,94
D. Statale Acquerino (Biogenetica)	246,96
Demanio Statale Abetone	1.342,28
totale	5.755,68
Istituti Privati	Sup. a divieto
AAV Fattoria Colle Alberto	291,23
AAV Andia Paradiso	686,79
AFV Castelmartini	420,72
AFV Groppoli	252,30
totale	1.651,04
Aree Addestramento Cani senza sparo	394,80
Aree Addestramento Cani con sparo	53,20
totale	448,00

Tabella 5.1. Superfici lorde delle aree a divieto di caccia suddivise per Istituti Faunistici ed altri Istituti, Piano Faunistico 2005-2010. Le superfici indicate non comprendono porzioni eventualmente sovrapposte ad altri Istituti.

La superficie complessiva del territorio provinciale di Pistoia è pari a 96.498 ettari, di cui 84.270 appartenenti alle superfici agro-silvo-pastorali (SASP); la somma delle superfici degli Istituti che ai sensi della normativa rientrano tra quelli in cui è preclusa l'attività venatoria (tenendo conto di porzioni di territorio eventualmente sovrapposte tra diversi Istituti), risulta essere pari a 17.063 ettari che corrispondono al 20,3% della SASP, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Superficie Provinciale	96.498 ha
SASP Provinciale	84.270 ha
Aree a divieto complessive	17.063 ha
Percentuali a divieto	20,3%

Tabella 5.2. Descrizione delle superfici utilizzabili nel territorio provinciale.

6 CATASTO DEGLI APPOSTAMENTI FISSI

Tra gli elaborati grafici facenti parte del Piano Faunistico 2005-2010, viene incluso il "Catasto degli appostamenti fissi". Suddetto elaborato è stato realizzato mediante rilevamento con GPS ed è aggiornato al 20/09/2005.

La Provincia provvederà entro la stagione venatoria 2008-2009 alla verifica della eventuale sovrapposizione degli appostamenti fissi già autorizzati con le aree definite dal presente piano entro le quali è vietato l'impianto di appostamenti fissi.

La Provincia provvederà ad aggiornare il catasto annualmente, mediante la rilevazione entro il 30 giugno di ogni anno delle coordinate Gauss-Boaga degli appostamenti nuovi o modificati ed il loro inserimento nel S.I.T. (Appendice 1).

Di seguito vengono riportate le zone e località di divieto di impianto di appostamento fisso di caccia ai sensi del vigente Regolamento Regionale di applicazione della L.R. 3/94:

MACINELLE: in comune di Cutigliano a sud di Pian di Novello (1.537 mt s.l.m.) per un raggio di 1.000 mt attorno ad essa

CROCE ARCANA (1.670 mt s.l.m.) – BALZONI (1.751 mt s.l.m.) – ACQUA MARCIA (10631 mt s.l.m.) – CIMA TAUFI (1.801 mt s.l.m.) – tutte le località in comune di Cutigliano sullo spartiacque Toscana- Emilia, per un raggio di 1.000 mt attorno ad essa.

MONTE ACUTO in comune di Montale (934.8 mt s.l.m.) per un raggio di 1.000 mt attorno ad essa

CROCE A VEGLIA in comune di Pescia (906 mt s.l.m.) fra la Serra e le Pracchie, per un raggio di 1.000 mt attorno ad essa

PORTA FRANCA (1.590 mt s.l.m.) – TERMINE DELL'ORSIGNA (1.416 mt s.l.m.) – località in comune di Pistoia sullo spartiacque Toscana-Emilia, per un raggio di 1.000 mt attorno ad esse

CANCELLINO (1.630 mt s.l.m.) – UCCELLIERA (1.701 mt. s.l.m.) località in comune di S. Marcello P.se sullo spartiacque Toscana – Emilia per un raggio di 1.000 mt attorno ad esse

IL TERMINE (988 mt s.l.m.) – località omonima in comune di Pistoia sulla strada che conduce all'Acquerino per un raggio di 1.000 mt attorno ad essa

PRATI MIGLIORATI – LE PRODE in comune di Pistoia (epicentro della zona, 200 m. ad est della casetta Tondini) (1.038 mt s.l.m.) – per un raggio di 1.000mt attorno ad essa

INCISA (830 mt s.l.m.) in comune di Pistoia da Poggio Posolata (908.9 mt s.l.m.) a Poggio Bello (918.8 mt s.l.m.) per un raggio di 1.000 mt attorno ad essa

VALLINO (876 mt s.l.m.) in comune di Pistoia frazione Le Piastre per un raggio di 1.000 mt attorno ad essa

LA PIASTRA: in comune di Piteglio fra Monte Caligi (1.456 mt s.l.m.) e La Piastra (1.406 mt s.l.m.) per un raggio di 1.000 mt attorno ad essa

SOSTRADA (835 mt s.l.m.) in comune di Piteglio dal bivio della strada Calamecca – Casa di Monte (841 mt s.l.m.) a Poggio Migliorini (861 mt s.l.m.) – epicentro della zona casotto dell'acquedotto comunale – per un raggio di 1.000 mt attorno ad essa

SPIGOLINO (1.822 mt s.l.m.) – PASSO CALANCA (1.732 mt s.l.m.) – TRE TERMINI (1.779 mt s.l.m.) – località omonime in comune di S. Marcello P.se sullo spartiacque Toscana- Emilia, per un raggio di 1.000 mt attorno ad esse

BOZZI (400 mt s.l.m.) – NARDINI (370 mt s.l.m.) – SAN BARONTO (350 mt s.l.m.) – CASA DI MONTE (467 mt s.l.m.)- CAMPI DI VALENTE (450 mt s.l.m.) – POLLINI (490 mt s.l.m.) – località omonime in comune di Lamporecchio dal confine con il comune di Larciano al confine con la provincia di Firenze per un raggio di 300 mt attorno ad essa

Crinali del Montalbano in comune di Larciano da località MONTANINI (400 mt s.l.m.) al confine con il Comune di Lamporecchio per una profondità di 300 mt sui versanti opposti

CROCI (460 mt s.l.m.) in comune di Quarrata per un raggio di 300 mt attorno ad essa

POLLINI (490 mt s.l.m.) in comune di Quarrata al confine con il Comune di Lamporecchio e la Provincia di Firenze per un raggio di 300 mt attorno ad essa

VALICHETTO in comune di Serravalle (estensione m/50) fra le quote altimetriche 462 e 466, per un raggio di rispetto di 300 mt attorno ad essa

MONTIRICI – I PAPI in comune di Serravalle (estensione mt 600) da Casa Monitrici a Casa Bocchine con un raggio di rispetto di 300 mt attorno ad essa

CASA AL VENTO in comune di Serravalle (estensione mt 600) da Podere La Valle a quota 331 sul versante opposto, con un raggio di rispetto di 300 mt attorno ad essa

LA PANTIERA in comune di Serravalle dalla località omonima per un'estensione a destra e a sinistra sullo spartiacque di 175 mt, con raggio di rispetto di 300 mt attorno ad essa

CAGNA MORTA in comune di Serravalle dalla località omonima per un'estensione a destra e a sinistra sullo spartiacque di 100 mt, con un raggio di rispetto di 300 mt attorno ad essa

7 FAUNA DI INTERESSE VENATORIO

7.1 Gli Ungulati Ruminanti

7.1.1 Definizione delle aree vocate

Capriolo

Il capriolo è risultato, dopo il cinghiale, l'ungulato più diffuso in provincia di Pistoia, con una presenza accertata su 65,4% del territorio provinciale. Confrontando la carta della distribuzione con la carta di vocazionalità biologica, è possibile prevedere un'ulteriore espansione dell'areale.

Calcolando il valore medio di vocazionalità in ogni maglia chilometrica interessata dalla presenza della specie è stato possibile evidenziare che essa ha occupato in buona percentuale (oltre la metà delle maglie disponibili) tutte le categorie di vocazionalità anche se con valori diversi (Tabella 7.1).

Classe di Vocazionalità biologica	N maglie del reticolo	Maglie con presenza	% maglie con presenza
Elevata	160	94	58,8
Alta	533	292	54,8
Media	269	239	88,8
Bassa	106	74	69,8
Nulla	7	4	57,1
Totale	1.075	703	65,4

Tabella 7.1. Maglie con presenza di capriolo sul totale delle maglie disponibili a livello provinciale, appartenenti alle diverse classi di vocazionalità biologica.




Tavola 7.1. Confronto tra la distribuzione attuale e quella potenziale del capriolo in provincia di Pistoia ricavata dall'applicazione del modello di vocazionalità biologica.

Le maglie con i valori più alti di vocazionalità non ancora occupate sono quelle a più alta probabilità di essere interessata dall'espansione della specie (valore elevato ed alto di vocazionalità); ipotizzando pertanto una colonizzazione sul 100% delle maglie residue, la distribuzione passerebbe dal 65,4% al 93,9% del numero di maglie complessive presenti sul territorio provinciale. La presenza è stata inoltre rilevata nell'88,8% delle maglie a vocazionalità media disponibili, lasciando ipotizzare una potenziale colonizzazione delle restanti (Tabella 7.1). In virtù delle considerazioni fatte, l'areale potenziale della popolazione potrebbe ipoteticamente passare dal 93,9% ad un valore di 96,7% del numero di maglie complessivamente presenti nel territorio provinciale (Tavola 7.1).

Rispetto all'areale potenziale, che comunque presenta dei limiti in virtù della difficoltà di considerare tutti i parametri che possono influire sulla presenza degli animali, più importante ai fini gestionali è il confronto della distribuzione attuale con la carta della vocazionalità agro-forestale; questo consente di avanzare delle considerazioni su un areale ottimale, che tenga conto oltre alle esigenze ambientali della specie anche del giusto equilibrio con le attività antropiche.

Nella Tavola 7.2 si può osservare la diversa distribuzione attesa in provincia di Pistoia per il capriolo, basata sul modello di vocazionalità agro-forestale anziché su quella biologica. Da essa si deduce che il capriolo può potenzialmente occupare ancora una buona porzione di territorio provinciale anche se la presenza nell'area del Montalbano dovrebbe comunque essere evitata. In virtù delle considerazioni fatte si individua come **area vocata al capriolo** quella già evidenziata nella Tavola 7.2, esclusa l'intera porzione del territorio posta a sud della S.P. Montalese e della SS 435.

Classe di Vocazionalità agro-forestale	N maglie del reticolo	Maglie con presenza	% maglie con presenza
Elevata	2	2	100,0
Alta	154	127	82,5
Media	413	355	86,0
Bassa	470	213	45,3
Nulla	36	6	16,7
Totale	1.075	703	65,4

Tavola 7.2. Maglie con presenza di capriolo sul totale delle maglie disponibili a livello provinciale, appartenenti alle diverse classi di vocazionalità agro-forestale.




Tavola 7.2. Confronto tra la distribuzione attuale e quella potenziale del capriolo in provincia di Pistoia ricavata dall'applicazione del modello di vocazionalità agro-forestale.

Cervo

Il cervo è risultato diffuso stabilmente sul 35,7% ed occasionalmente su un'ulteriore 12,2% del territorio provinciale. Confrontando la carta della distribuzione con la carta di vocazionalità biologica, con approccio metodologico già adottato per il capriolo, sarebbe possibile avanzare alcune considerazioni in merito all'areale potenziale della popolazione, considerazioni in questo caso limitate dalle maggiori difficoltà di interpretazione.

Anche in questo caso più importante ai fini gestionali è il confronto della distribuzione attuale con la carta della vocazionalità agro-forestale dal quale è possibile delineare un'areale ottimale che tenga conto oltre alle esigenze ambientali della specie anche del giusto equilibrio con le attività antropiche.

Classe di Vocazionalità agro-forestale	N maglie del reticolo	Maglie con presenza	% maglie con presenza
Elevata	308	190	61,7
Alta	582	286	49,1
Media	118	29	24,6
Bassa	60	8	13,3
Nulla	7	2	28,6
Totale	1.075	515	177,3

Tabella 7.3. Maglie con presenza di cervo sul totale delle maglie appartenenti alle classi di vocazionalità agro-forestale.




Tavola 7.3. Confronto tra la distribuzione attuale e quella potenziale del cervo in provincia di Pistoia ricavata dall'applicazione del modello di vocazionalità agro-forestale.

Dalla Tavola 7.3 si deduce che il cervo può potenzialmente occupare ancora una buona porzione di territorio provinciale anche se, a differenza di quanto avviene per il capriolo, non possono essere tollerate densità elevate nelle fasce limitrofe alla pianura e la presenza nell'area del Montalbano dovrebbe comunque essere evitata. In virtù delle considerazioni fatte si individua come **area vocata al cervo** quella evidenziata nella Tavola 7.3, esclusa l'intera porzione del territorio posta a sud della S.P. Montalese e della SS 435.

È ipotizzabile che nell'arco del prossimo quinquennio la specie non avrà la possibilità di espandersi rapidamente nelle aree in cui attualmente è assente, e questo in funzione della sua particolare etologia. Il cervo infatti tende ad espandere il proprio areale creando prima dei "satelliti" costituiti da pochi individui che poi si espandono localmente; il capriolo invece tende a colonizzare il territorio in modo più progressivo a macchia d'olio.

Daino e muflone

Il daino e muflone sono risultati diffusi nel 37,6% e 14,8% rispettivamente sul territorio provinciale. Confrontando la carta della distribuzione con la carta di vocazionalità agro-forestale, così come già fatto per capriolo e cervo, è possibile delineare un'areale ottimale che tenga conto oltre alle esigenze ambientali della specie anche del giusto equilibrio con le attività antropiche.

Classe di Vocazionalità agro-forestale	N maglie del reticolo	Maglie con presenza	% maglie con presenza
Elevata	18	4	22,2
Alta	160	63	39,4
Media	262	134	51,1
Bassa	593	199	33,6
Nulla	42	4	9,5
Totale	1.075	404	155,8

Tabella 7.4. Maglie con presenza di daino sul totale delle maglie appartenenti alle classi di vocazionalità agro-forestale.




Tavola 7.4. Confronto tra la distribuzione attuale e quella potenziale del daino in provincia di Pistoia ricavata dall'applicazione del modello di vocazionalità agro-forestale.

Dalla tavola Tavola 7.4 si deduce che il daino può potenzialmente occupare ancora una buona porzione di territorio provinciale. A differenza di quanto previsto per capriolo e cervo però (specie autoctone), per il daino (specie alloctona) le strategie individuate a livello nazionale dall'INFS prevedono che l'espansione della specie non debba essere favorita. Pertanto viene data indicazione alle Amministrazioni Provinciali di applicare una gestione non conservativa, in particolare nei territori all'interno dei quali la presenza del daino può limitare quella delle specie autoctone.

Pertanto, nonostante le ampie superfici evidenziate nella Tavola 7.4, sarebbe auspicabile limitare ulteriori espansioni della popolazione rispetto alla distribuzione attuale.

Sulla base delle considerazioni fatte si individua come **area vocata al daino**, quella interessata dai distretti A, B e C per la gestione di capriolo, daino e muflone, secondo la distrettualizzazione aggiornata alla stagione venatoria 2005-2006.

Classe di Vocazionalità agro-forestale	N maglie del reticolo	Maglie con presenza	% maglie con presenza
Elevata	0	0	0,0
Alta	0	0	0,0
Media	186	21	11,3
Bassa	795	133	16,7
Nulla	94	5	5,3
Totale	1.075	159	14,8

Tabella 7.5. Maglie con presenza di muflone sul totale delle maglie appartenenti alle classi di vocazionalità agro-forestale.




Tavola 7.5. Confronto tra la distribuzione attuale e quella potenziale del muflone in provincia di Pistoia ricavata dall'applicazione del modello di vocazionalità agro-forestale.

Dalla Tavola 7.5 si deduce che il muflone potrebbe potenzialmente espandersi ulteriormente, anche se in misura molto inferiore alle altre specie, sul territorio provinciale. Come già sottolineato per il daino, in qualità di specie alloctona, le strategie individuate a livello nazionale dall'INFS prevedono che l'espansione del bovide non debba essere favorita. Pertanto viene data indicazione alle Amministrazioni Provinciali di applicare una gestione non conservativa, in particolare nei territori all'interno dei quali la presenza della specie può limitare quella delle specie autoctone o entrare in conflitto con le attività zootecniche locali (pascolo bovino) per il rischio di fenomeni di ibridazione.

In virtù delle considerazioni fatte, nonostante le ampie superfici evidenziate nella Tavola 7.5, individua come **area vocata al muflone** la valle dell'Orsigna e le porzioni di territorio provinciale coincidente con l'attuale distretto C (aggiornamento confini alla stagione venatoria 2005-2006) e l'ex AFV S.M.I.

7.1.2 Gestione faunistico venatoria nelle aree vocate

La gestione faunistico-venatoria di una popolazione di ungulati ruminanti in un territorio in cui la gestione aveva precedentemente interessato soltanto il cinghiale, oltre alla fauna migratoria ed alla piccola selvaggina stanziale, non può prescindere da un'impostazione moderna che rispetti alcuni presupposti biologici fondamentali delle popolazioni oggetto di gestione, che tenga conto delle problematiche territoriali e non per ultimo valuti con attenzione gli aspetti sociali. In merito a questo ultimo aspetto la scelta degli Enti preposti, già concretizzata negli anni sperimentali di avvio della caccia di selezione, è stata quella di incentivare una crescita culturale delle varie figure coinvolte a vario titolo nella gestione, attraverso opportuni momenti di formazione ed assegnando successivamente specifici ruoli di responsabilità all'interno del complesso meccanismo gestionale.

Vista la positiva esperienza maturata a partire dal 1998, per il periodo di validità del presente Piano, si conferma la scelta di una forma di gestione di queste specie di ungulati che tenga conto esclusivamente di un'attività venatoria programmata secondo i principi più moderni della caccia di selezione sperimentati e applicati con successo in diverse realtà appenniniche.

I principi base che la gestione dovrà rispettare nel prossimo futuro sono:

- formazione del personale coinvolto nella gestione. Attraverso specifici momenti formativi (vedi capitolo 2), gli aspiranti cacciatori saranno opportunamente preparati per il futuro inserimento nei modelli gestionali adottati in seguito all'inserimento nell'Albo Provinciale;
- attività gestionale programmata e realizzata su unità gestionali fondamentali rappresentati dai distretti di gestione, individuati sulle aree vocate (vedi paragrafo 7.1.1) sui quali una specie potrà essere gestita in via esclusiva, o di concerto con altre;
- monitoraggio annuale di popolazione. Sarà finalizzato alla conoscenza di **densità e consistenza** di animali nei distretti di gestione, e di **struttura demografica** di popolazione. I metodi da adottare saranno specifici per ciascuna specie a seconda delle caratteristiche biologiche ed etologiche delle stesse e delle caratteristiche ambientali del distretto di gestione;
- definizione di piani di prelievo sulla base dei risultati del monitoraggio di popolazione sia in termini quantitativi (quanti capi abbattere tenendo conto degli incrementi utili annui)

che qualitativi (rispetto della struttura demografica naturale della popolazione), in sintonia con le finalità della gestione per singola specie;

- prelievo venatorio distribuito in maniera omogenea nei distretti di caccia. Suddividendo il distretto di gestione in subunità gestionali (sottozone) il prelievo sarà organizzato garantendo il rispetto di un numero massimo di capi abbattibili per ciascuna specie in ciascuna subunità, nell'ambito della stessa stagione venatoria;
- prelievo venatorio distribuito in periodi di caccia differenziati per classi di sesso e di età. L'attuale normativa prevede la possibilità di eseguire il prelievo su diversi mesi dell'anno, nell'ambito dei quali è possibile individuare tempi di caccia ottimali in funzione delle caratteristiche biologiche ed etologiche delle diverse classi, e delle quali si dovrà tenere conto per la redazione dei calendari venatori annuali;
- prelievo distribuito sui distretti in funzione delle problematiche legate con l'interazione con le attività antropiche, con particolare riferimento alle attività agricole selvicolturali;
- verifica del prelievo effettuato. Un'attenta pianificazione e programmazione dell'attività venatoria garantirà, a fine stagione venatoria, la possibilità di analizzare e confrontare con gli anni precedenti, i risultati conseguiti attraverso verifica dei tassi di prelievo realizzati, degli sforzi di caccia, della struttura demografica dei capi abbattuti, e la distribuzione degli abbattimenti (per classi di sesso e di età) all'interno dei distretti di gestione;
- monitoraggio dello *status* di popolazione. La raccolta puntuale di dati sui capi abbattuti sarà finalizzata alla verifica nel tempo di cambiamenti significativi delle caratteristiche, quindi dello stato di salute complessivo, delle popolazioni gestite in ciascun distretto. La raccolta dei dati dovrà essere garantita grazie al coinvolgimento diretto del cacciatore e dell'Ente gestore attraverso i propri tecnici esperti;
- individuazione ed allestimento di "Punti di controllo". Dovranno essere individuati ed allestiti sul territorio provinciale punti di controllo finalizzati, oltre alla verifica della correttezza degli abbattimenti da parte del cacciatore (rispondenza tra capo assegnato e capo abbattuto), anche alla raccolta di dati utili al monitoraggio dello *status* di popolazione ed al controllo degli animali dal punto di vista sanitario, secondo le nuove normative vigenti.

Il rispetto dei principi di base definiti dovrà essere perseguito oltretutto sul territorio libero, anche in quello a gestione pubblica o privata, anche attraverso forme di coordinamento delle diverse attività gestionali, in particolare per quanto concerne le attività di monitoraggio.

Ad eccezione dei Piani di prelievo di Istituti Privati, l'autorizzazione per la realizzazione di piani di abbattimento sarà subordinata al parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Capriolo

Il capriolo in provincia di Pistoia è una specie autoctona e pertanto il presente piano faunistico individua come obiettivo di gestione prioritario la **conservazione** della specie in **equilibrio** con l'ambiente. Vista la positiva esperienza maturata negli anni di avvio della gestione faunistico venatoria della popolazione, si conferma una forma di gestione della specie che tenga conto di un'attività venatoria programmata di natura selettiva. Sui principi di base già enunciati nel paragrafo precedente, vengono indicate le seguenti specifiche:

- attività gestionale programmata e realizzata su unità gestionali fondamentali rappresentati dai distretti di gestione, sui quali la specie potrà essere gestita in via esclusiva, o di concerto con altre specie;
- monitoraggio annuale di popolazione. Sarà realizzato mediante il censimento in battuta su aree campione da realizzare nel periodo tardo primaverile (metà di aprile-fine maggio) per la conoscenza di densità e consistenza, e mediante il rilievo da punti vantaggiosi da realizzare nel periodo estivo e tardo invernale per la conoscenza della struttura demografica di popolazione;
- definizione di piani di prelievo sulla base dei risultati del monitoraggio di popolazione sia in termini quantitativi (quanti capi abbattere tenendo conto degli incrementi utili annui) che qualitativi (rispetto della struttura demografica naturale della popolazione), in sintonia con le finalità conservative della specie in equilibrio con l'ambiente;
- prelievo venatorio distribuito in maniera omogenea nei distretti di caccia. Il numero massimo di animali prelevabili sulle singole subunità gestionali per stagione venatoria è di un maschio adulto, due maschi giovani e due femmine;
- prelievo venatorio distribuito in periodi di caccia differenziati per classi di sesso e di età. Il prelievo dei maschi dovrà essere realizzato, compatibilmente con la normativa di riferimento, durante il periodo di permanenza dei palchi e possibilmente in seguito al periodo di apice della stagione riproduttiva (dopo il 15 agosto). Per le femmine sarebbe auspicabile allontanarsi dal periodo di svezzamento della prole in modo da aumentare al massimo la probabilità di sopravvivenza dei piccoli (dall'inizio di settembre);
- verifica del prelievo effettuato. Un'attenta pianificazione e programmazione dell'attività venatoria garantirà, a fine stagione venatoria, la possibilità di analizzare e confrontare con gli anni precedenti, i risultati conseguiti attraverso verifica dei tassi di prelievo realizzati, degli sforzi di caccia, della struttura demografica dei capi abbattuti, e la distribuzione degli abbattimenti (per classi di sesso e di età) all'interno dei distretti di gestione;
- Monitoraggio dello *status* di popolazione. La raccolta puntuale di dati sui capi abbattuti sarà finalizzata alla verifica nel tempo di cambiamenti significativi delle caratteristiche, quindi dello stato di salute complessivo delle popolazioni gestite in ciascun distretto. In

- particolare dovranno essere acquisiti dati relativi alle principali misure biometriche, alle caratteristiche dei palchi nei maschi ed i dati sui tratti riproduttivi delle femmine;
- individuazione ed allestimento di "Punti di controllo". Dovranno essere individuati ed allestiti punti di controllo in numero adeguato al numero di distretti attivi (almeno un punto di controllo per ciascun distretto). La gestione del punto di controllo sarà assegnata al distretto di gestione, attraverso il coinvolgimento dei cacciatori iscritti anche a seguito di opportuni momenti formativi (per. esempio misuratori biometrici, vedi capitolo 2).

La gestione venatoria della specie viene realizzata attualmente in 5 distretti di gestione (cfr. paragrafo 2.2.2.1 Volume I) distribuiti su una superficie complessiva di 28.655 ha che rappresenta gran parte dell'areale complessivo della popolazione sul territorio provinciale, aggiornamento stagione venatoria 2005-2006 (rimane esclusa la porzione più orientale della provincia dove l'areale si sovrappone a quello del cervo). Nel 2005, in considerazione di nuovi obiettivi gestionali introdotti con il nuovo Regolamento si è provveduto alla revisione dei confini dei distretti di gestione e delle sottozone di caccia. La superficie complessivamente gestita è passata così dai 26.879 ha della stagione venatoria 2004-2005 a **28.655 ha** per estensione dei distretti B, C ed E (A e D sono rimasti invariati), che ha interessato una porzione di territorio nord-orientale della provincia dove, fin dalla stagione venatoria 2000-2001, si pratica la gestione del cervo. La nuova distrettualizzazione è rappresentata nella Tabella 7.6 e nella Tavola 7.6.

	Distretto "A"	Distretto "B"	Distretto "C"	Distretto "D"	Distretto "E"	Complessivo
Superficie totale del distretto	6.044 ha	4.488 ha	5.213 ha	6.158 ha	6.752 ha	28.655 ha
Superficie utile sul totale	5.838 ha	4.357 ha	4.912 ha	6.050 ha	6.340 ha	27.437ha
Percentuale utile sul totale	96,6%	98,0%	94,0%	98,2%	93,9%	95,9%
Superficie boscata sul totale	4.877 ha	4.057 ha	4.320 ha	5.434 ha	4.871 ha	23.559 ha
Percentuale boscata sulla superficie utile	83,5%	93,1%	87,9%	89,8%	93,9%	85,9%
Percentuale boscata sulla superficie totale	80,7%	90,4%	82,9%	88,2%	76,8%	82,2%

Tabella 7.6. Estensione dei distretti di caccia al capriolo, daino e muflone in provincia di Pistoia.

Il distretto B è così passato da 3.622 ha di estensione iniziale a 4.488 ha; il distretto C è passato da 4.303 ha di estensione iniziale a 5.213 ha; infine il distretto E è passato da 6.021 ha iniziali a 6.752 ha attuali.

Nelle aree di ampliamento si è provveduto, tenuto conto delle caratteristiche ambientali del territorio interessato, all'individuazione di sottozone in modo da ottenere, per ciascun distretto, un'estensione media per sottozona omogenea rispetto a quelle storiche.




Tavola 7.6. Confini dei distretti di gestione degli ungulati, stagione 2004-05 e 2005-06.

Dal momento di approvazione del presente Piano Faunistico Venatorio, ed in funzione dell'attuazione delle variazioni di destinazione di uso del territorio in esso previste (apertura di aree demaniali alla attività venatoria, adeguamento dei perimetri lungo confini naturali ed istituzione di nuovi Istituti), si dovrà provvedere anche all'adeguamento dei confini di questi distretti di gestione.

Considerando i valori di vocazionalità biologica delle porzioni di territorio disponibili non è da escludere che in alcune di esse esistano condizioni di densità di popolazioni compatibili per l'avvio della gestione venatoria della specie, condizioni che potranno esser verificate esclusivamente attraverso l'avvio del monitoraggio (censimenti).

L'osservazione della carta di distribuzione della popolazione a confronto con quella di vocazionalità agro-forestale ci permette di individuare le aree dove sarebbe possibile intervenire prioritariamente. Allo stato attuale i distretti di gestione del capriolo occupano pressoché in modo completo l'areale potenziale della specie ad esclusione della porzione di territorio attualmente occupato in via esclusiva dal distretto del cervo. Nell'ambito temporale di validità del prossimo Piano Faunistico potranno essere sperimentate forme di caccia alla specie compatibili con la caccia al cervo già in atto, attraverso vincoli simili a quelli già attualmente previsti per le zone di sovrapposizione, ma eccessivamente penalizzanti per la caccia al cervo, oppure attraverso la differenziazione dei periodi di caccia alle due specie.

Nel caso in cui le superfici di monitoraggio coperte nei distretti di gestione non raggiungono il 10% di superficie boscata del distretto, i piani di abbattimento annuali dovranno prevedere, in tutti i distretti, tassi di prelievo riferiti alle superfici effettivamente censite.

La gestione, attraverso i piani di prelievo, dovrà tenere conto di densità obiettivo, differenziate in funzione della vocazionalità agro-forestale elaborata attraverso i modelli proposti, tenendo debitamente in considerazione anche i trend evolutivi delle popolazioni presenti nei distretti e delle densità di popolazione.

In particolare i piani di prelievo devono essere orientati nei distretti A, B e C a densità di popolazione minime di 20 capi per 100 ettari di superficie boscata e massime di 30 capi per 100 ettari di superficie boscata; il limite massimo potrà essere abbassato qualora i danni da capriolo evidenzino un andamento esponenziale o comunque molto elevato da un anno all'altro.

Per i distretti D ed E, in cui la presenza del capriolo è più recente, i piani di prelievo devono essere orientati a densità di popolazione minime di 15 capi per 100 ettari di superficie boscata e massime di 25 capi per 100 ettari di superficie boscata, in considerazione delle ampie superfici di contatto con le aree non vocate poste nella porzione meridionale della provincia; laddove possibile la pressione venatoria all'interno dei distretti dovrebbe essere concentrata nella fascia pedemontana.

In ogni caso, in tutti i distretti, non potranno essere attivati piani di prelievo annuale, in caso di densità inferiori a 10 capi per 100 ettari di superficie totale del distretto.

Cervo

Il cervo in provincia di Pistoia è una specie autoctona e rappresenta una delle due più importanti popolazioni appenniniche assieme a quella delle Foreste Casentinesi; pertanto il presente piano faunistico individua come obiettivo di gestione prioritario la **conservazione** della specie in **equilibrio** con l'ambiente. In seguito alla sottoscrizione nel 1999 del Protocollo d'intesa tra le Regioni Toscana ed Emilia Romagna per la gestione della popolazione di cervo denominata del "Comprensorio di cervo dell'Appennino tosco emiliano" (A.C.A.T.E.), nella stagione venatoria 2000-2001 il prelievo venatorio ha interessato anche l'ultima specie presente sul territorio provinciale. La nomina di una Commissione di Coordinamento ha garantito fin da subito il confronto tra problematiche ed aspettative dei vari Enti presenti sul territorio (Regioni, Province, ATC, Parchi, Ex A.S.F.D.), mentre la costituzione della Commissione Tecnica ha garantito una corretta impostazione delle metodologie operative. Gli strumenti programmatici predisposti dalle due Commissioni e

messi a disposizione degli organi preposti alla gestione, sono il Piano Poliennale di Gestione e il Programma Annuale; nel Piano Poliennale di Gestione sono fissati gli obiettivi gestionali a medio e lungo periodo, mentre il Programma Annuale contiene le indicazioni da seguire per attuare annualmente le pratiche gestionali (consistenze e suddivisione in classi di prelievo, distribuzione territoriale degli stessi, ecc.). Tra le attività gestionali del Comprensorio, contemplate nei piani programmatici, ricordiamo:

- formazione del personale addetto alla gestione;
- monitoraggio di popolazione;
- monitoraggio dei capi morti per altre cause;
- pianificazione e verifica annuale delle attività venatorie;
- miglioramenti ambientali e difesa delle colture;
- realizzazione di catture per progetti di reintroduzione nel centro-sud Italia;
- ricerca e divulgazione.

È importante ricordare che quella di Pistoia è l'unica Provincia nell'ambito del Comprensorio attiva su tutte le fasi gestionali sopraelencate; ricordiamo principalmente:

- l'esperienza di catture, realizzata dall'ATC 16, di soggetti vivi utilizzati come fondatori in progetti di reintroduzione della specie nel Parco Nazionale del Pollino;
- la realizzazione di un percorso didattico con altane di osservazione (percorso cervo);
- la discussione di tesi di laurea in medicina Veterinaria e Scienze Forestali;
- la collaborazione con l'INFS per la determinazione dell'età mediante analisi della dentatura.

L'attività gestionale, per il rispetto dei principi fondamentali sui quali è stata impostata, è stata normata sia a livello interregionale che provinciale. In particolare a livello interregionale si fa riferimento al *"protocollo di Intesa tra la Regione Toscana ed Emilia Romagna"* (Appendice 2) e al *"Regolamento Regionale della Gestione Faunistico-Venatoria della Popolazione di Cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano"* (Appendice 3), mentre a livello provinciale si fa riferimento al *"Recepimento del Regolamento della Gestione Faunistico-Venatoria della Popolazione di Cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano"* (Appendice 4) ed al *"Regolamento per l'assegnazione di capi di cervo in provincia di Pistoia a cacciatori non iscritti alle liste provinciali"* (Appendice 5).

L'esperienza ACATE rappresenta attualmente in Italia un approccio senza precedenti che viene preso ad esempio anche in altre realtà, riconoscendo la correttezza dell'approccio metodologico pur nelle difficoltà di un accordo politico tra le parti coinvolte nella gestione.

Nell'ambito della validità del futuro piano la gestione del cervo dovrà essere basata sugli stessi principi di coordinamento con le regioni e province limitrofe per una gestione unitaria del patrimonio cervo.

In particolare i fondamenti della gestione dovranno essere:

- gestione unitaria della specie a livello di popolazione attraverso protocolli di intesa con i territori extraprovinciali limitrofi indipendentemente dalla natura giuridica (Regioni, Provincie, ATC, parchi, ecc.);
- formazione del personale coinvolto nella gestione. Attraverso specifici momenti formativi (vedi capitolo 2), gli aspiranti cacciatori saranno opportunamente preparati per il futuro inserimento nel modello gestionale adottato. I programmi didattici saranno quelli definiti dall'INFS ed adottati a livello comprensoriale;
- attività gestionale programmata e realizzata su unità gestionali fondamentali rappresentati dai distretti di gestione, individuati sulle aree vocate (vedi paragrafo 7.1.1) sui quali una specie potrà essere gestita in via esclusiva, o di concerto con altre;
- monitoraggio annuale di popolazione. Sarà finalizzato alla conoscenza di **densità e consistenza** di animali nel distretto di gestione, e di **struttura demografica** di popolazione. Il monitoraggio sarà realizzato mediante il censimento al bramito durante la stagione riproduttiva (settembre-ottobre) - coordinando con le Provincie limitrofe l'attività sulle aree di confine - per la conoscenza di densità e consistenza; i dati di struttura saranno raccolti mediante osservazioni effettuate dai cacciatori durante le uscite di caccia;
- sperimentazione di percorso notturni con faro e di utilizzo di altre metodologie basate su segni di presenza;
- Estensione delle aree di monitoraggio, dall'areale di presenza storico all'areale di recente colonizzazione;
- definizione di piani di prelievo sulla base dei risultati del monitoraggio di popolazione sia in termini quantitativi (quanti capi abbattere tenendo conto degli incrementi utili annui) che qualitativi (rispetto della struttura demografica naturale della popolazione), in sintonia con le finalità della gestione della specie;
- prelievo venatorio distribuito in maniera omogenea nei distretti di caccia. Suddividendo il distretto di gestione in subunità gestionali (sottozone) il prelievo sarà organizzato garantendo il rispetto di un numero massimo di capi abbattibili per ciascuna classe di sesso e di età in ciascuna subunità, nell'ambito della stessa stagione venatoria;
- prelievo venatorio distribuito in periodi di caccia differenziati per classi di sesso e di età. Il prelievo dei maschi dovrà essere realizzato, compatibilmente con la normativa di riferimento, durante il periodo di permanenza dei palchi garantendo nel contempo il

rispetto del picco della stagione riproduttiva (indicativamente 15 settembre -5 ottobre) e non potrà protrarsi nel caso dei maschi adulti oltre il 15 febbraio. Per le femmine sarebbe auspicabile allontanarsi dal periodo di svezzamento della prole in modo da aumentare al massimo la probabilità di sopravvivenza dei piccoli (dal 1 dicembre);

- prelievo distribuito all'interno del distretto in funzione delle problematiche legate con l'interazione con le attività antropiche, con particolare riferimento alle attività agricole e selvicolturali; nello specifico le scelte gestionali dovranno essere in particolar modo mirate al contenimento del danno e della popolazione nell'area collinare arborata ubicata a nord dell'abitato di Pistoia come definita dal PTC;
- verifica del prelievo effettuato. Un'attenta pianificazione e programmazione dell'attività venatoria garantirà, a fine stagione venatoria, la possibilità di analizzare e confrontare con gli anni precedenti, i risultati conseguiti attraverso verifica dei tassi di prelievo realizzati, degli sforzi di caccia, della struttura demografica dei capi abbattuti, e la distribuzione degli abbattimenti (per classi di sesso e di età) all'interno del distretto di gestione;
- monitoraggio dello *status* di popolazione. La raccolta puntuale di dati sui capi abbattuti sarà finalizzata alla verifica nel tempo di cambiamenti significativi delle caratteristiche, quindi dello stato di salute complessivo della popolazione del comprensorio. La raccolta dei dati dovrà essere garantita attraverso il coinvolgimento diretto del cacciatore e dell'Ente gestore attraverso i propri tecnici esperti;
- adeguamento dei "Punti di controllo". Adeguamento delle strutture esistenti secondo la nuova normativa vigente, in accordo con i servizi veterinari della USL di Pistoia, finalizzate oltre alla verifica della correttezza degli abbattimenti da parte del cacciatore (rispondenza tra capo assegnato e capo abbattuto), anche alla raccolta di dati utili al monitoraggio dello *status* di popolazione ed al controllo degli animali dal punto di vista sanitario;
- consolidamento di azioni di cooperazione con i Parchi Nazionali per l'utilizzo della popolazione quale sorgente di individui fondatori per progetti di reintroduzione inseriti nell'*Action Plan* Nazionale di ripristino delle catene ecologiche naturali;
- sviluppo e consolidamento di collaborazioni con Università Italiane per la ricerca scientifica in campo biologico, etologico e veterinario sulla specie.

La gestione faunistico venatoria della popolazione viene realizzata attualmente in un unico distretto (cfr. paragrafo 2.2.4.1 Volume I) distribuito su una superficie complessiva di 18.490 ha che rappresenta la quasi totalità dell'areale continuo di presenza della specie sul territorio provinciale. Nell'ambito del futuro Piano faunistico 2005-10, dovrà essere valutata la possibilità di l'individuazione, per le aree di presenza consolidata e sporadica della specie, di

un nuovo distretto di gestione che attraverso l'avvio del monitoraggio di popolazione possa condurre all'avvio del prelievo.

Dal momento di approvazione del presente Piano Faunistico Venatorio, ed in funzione dell'attuazione delle variazioni di destinazione di uso del territorio in esso previste (apertura di aree demaniali alla attività venatoria, adeguamento dei perimetri lungo confini naturali ed istituzione di nuovi Istituti) si dovrà provvedere inoltre all'adeguamento dei confini di questi distretti di gestione.

Daino

Il daino in provincia di Pistoia è una specie alloctona e pertanto il presente piano faunistico individua come obiettivo di gestione prioritario quello di una gestione non conservativa attraverso il contenimento delle popolazioni nell'ambito delle presenze e densità attuali. Per il conseguimento di tale obiettivo viene previsto:

- attività gestionale programmata e realizzata su unità gestionali fondamentali rappresentati dai distretti di gestione, sui quali la specie potrà essere gestita in via esclusiva, o di concerto con altre specie;
- monitoraggio annuale di popolazione. Sarà realizzato mediante il censimento a vista da punti vantaggiosi mappati da realizzare nel periodo tardo invernale sia per la stima della densità e consistenza che per la conoscenza della struttura di popolazione;
- definizione di piani di prelievo sulla base dei risultati del monitoraggio di popolazione sia in termini quantitativi (quanti capi abbattere tenendo conto degli incrementi utili annui) che qualitativi (rispetto della struttura demografica naturale della popolazione), finalizzati al prelievo dell'intero incremento utile annuo;
- prelievo venatorio non necessariamente distribuito in maniera omogenea nei distretti di caccia, purché venga garantita localmente una corretta struttura di popolazione;
- prelievo venatorio distribuito in periodi di caccia differenziati per classi di sesso e di età. Il prelievo dei maschi dovrà essere realizzato, compatibilmente con la normativa di riferimento, durante il periodo di permanenza dei palchi e possibilmente in seguito al periodo di apice della stagione riproduttiva. Per le femmine sarebbe auspicabile allontanarsi dal periodo di svezzamento della prole in modo da aumentare al massimo la probabilità di sopravvivenza dei piccoli;
- verifica del prelievo effettuato. La pianificazione e programmazione dell'attività venatoria garantirà, a fine stagione, la possibilità di analizzare e confrontare con gli anni precedenti, i risultati conseguiti attraverso verifica dei tassi di prelievo realizzati, degli sforzi di caccia, della struttura demografica dei capi abbattuti, e la distribuzione degli abbattimenti (per classi di sesso e di età) all'interno dei distretti di gestione;

- Monitoraggio dello *status* di popolazione. La raccolta dei dati sui capi abbattuti sarà finalizzata alla verifica nel tempo di cambiamenti significativi delle caratteristiche quindi dello stato di salute complessivo delle popolazioni gestite in ciascun distretto.

La gestione venatoria della specie viene realizzata attualmente in un solo distretto di gestione, che corrisponde al distretto B. Come evidenziato nel paragrafo relativo al capriolo a partire dalla 2005 la superficie di tale distretto è passata da 3.622 ha di estensione iniziale a 4.488 ha.

Sarebbe auspicabile valutare nel corso di validità del Piano Faunistico 2005-10 l'opportunità di avvio della gestione anche nei distretti A e C in considerazione delle valutazioni già fatte sulle aree vocate alla specie.

Mufone

Il mufone in provincia di Pistoia è una specie alloctona e pertanto il presente piano faunistico individua come obiettivo di gestione prioritario una gestione non conservativa attraverso il contenimento delle popolazioni nell'ambito delle presenze e densità attuali. Per il conseguimento di tale obiettivo viene previsto:

- attività gestionale programmata e realizzata su unità gestionali fondamentali rappresentati dai distretti di gestione, sui quali la specie potrà essere gestita in via esclusiva, o di concerto con altre specie;
- monitoraggio annuale di popolazione. Sarà realizzato mediante il censimento a vista da punti vantaggiosi mappati da realizzare nel periodo tardo invernale sia per la stima della densità e consistenza che per la conoscenza della struttura di popolazione;
- definizione di piani di prelievo sulla base dei risultati del monitoraggio di popolazione sia in termini quantitativi (quanti capi abbattere tenendo conto degli incrementi utili annui) che qualitativi (rispetto della struttura demografica naturale della popolazione), finalizzati al prelievo dell'intero incremento utile annuo;
- prelievo venatorio non necessariamente distribuito in maniera omogenea nei distretti di caccia, purché venga garantita localmente una corretta struttura di popolazione;
- prelievo venatorio distribuito in periodi di caccia differenziati per classi di sesso e di età. Il prelievo delle diverse classi di sesso e di età dovrà essere programmato tenendo conto delle esigenze biologiche della specie ed in particolare del periodo riproduttivo e dello svezzamento dei piccoli;
- verifica del prelievo effettuato. La pianificazione e programmazione dell'attività venatoria garantirà, a fine stagione, la possibilità di analizzare e confrontare con gli anni precedenti, i risultati conseguiti attraverso verifica dei tassi di prelievo realizzati, degli sforzi di caccia,

della struttura demografica dei capi abbattuti, e la distribuzione degli abbattimenti (per classi di sesso e di età) all'interno dei distretti di gestione;

- Monitoraggio dello *status* di popolazione. La raccolta dei dati sui capi abbattuti sarà finalizzata alla verifica nel tempo di cambiamenti significativi delle caratteristiche quindi dello stato di salute complessivo delle popolazioni gestite in ciascun distretto.

La gestione venatoria della specie viene realizzata attualmente in un solo distretto di gestione che corrisponde al distretto C. Come evidenziato nel paragrafo relativo al capriolo a partire dalla 2005 la superficie di tale distretto è passata da 4.303 ha di estensione iniziale a 5.213 ha.

Sarebbe auspicabile valutare l'opportunità di avvio della gestione anche nel distretto B con particolare riferimento alla Valle dell'Orsigna, in considerazione delle valutazioni già fatte sulle aree vocate alla specie.

Oltre ai principi già esposti, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla gestione della popolazione più consistente, attualmente presente nell'area ex S.M.I; il cambio di destinazione dell'area potrebbe, modificando le modalità gestionali, anche far modificare le consistenze di popolazione in modo indesiderato. Nell'eventualità di istituzione di un'area protetta, si potrebbe assistere ad un incremento anche considerevole della popolazione; gli elevati contingenti presenti alla fine degli anni '90 avevano infatti comportato danni non tollerabili alla rinnovazione forestale dell'area su cui gravitava la popolazione. È necessario garantire il monitoraggio della specie in modo coordinato tra il territorio libero e l'area interessata, in modo da valutare in modo critico la dinamica di popolazione e pianificare gli interventi di contenimento secondo gli obiettivi gestionali fissati. Per il territorio libero si prevede il prelievo venatorio, mentre all'interno di un'eventuale area protetta si può procedere mediante catture e traslocazione utilizzando impianti di cattura o altre tecniche di cattura specifiche. Qualora le due azioni non risultassero sufficienti possono essere pianificati interventi di controllo mediante abbattimento nelle aree circostanti all'area in interesse, da attuarsi in periodi diversi da quelli previsti dai calendari venatori, sfruttando la mobilità degli animali in particolari periodi di scarsa disponibilità alimentare. Considerazioni specifiche in merito ai piani di controllo vengono descritte nel capitolo specifico.

7.1.3 Gestione faunistico venatoria nelle aree NON vocate

La gestione faunistico-venatoria degli ungulati nelle aree non vocate, con particolare riferimento al daino e al muflone in quanto specie alloctone, deve essere orientata all'eradicazione. Per quanto riguarda il capriolo, in virtù del suo basso impatto sulle attività antropiche in generale, la gestione deve essere orientata a limitare l'espansione della specie.

Il cervo, specie ad impatto più elevato, deve essere gestito nelle aree non vocate in modo da tendere all'eradicazione.

In merito alle modalità di prelievo si escludono quelli non selettivi. Il prelievo deve essere pertanto eseguito secondo modalità e mezzi in linea con quelli delle aree vocate, fatta eccezione per l'assegnazione individuale del capo. Nel periodo di validità del presente Piano dovranno essere sperimentate modalità gestionali nelle aree non vocate per la verifica degli obiettivi prescritti anche attraverso la definizione di uno apposito Regolamento Provinciale. Per le problematiche specifiche si fa riferimento a quanto previsto per i piani di controllo (Capitolo 9).

7.2 Il Cinghiale

7.2.1 Definizione delle aree vocate

Il cinghiale è risultato diffuso stabilmente sul 75,3% del territorio provinciale, a riprova della elevata capacità adattativa della specie.




Tavola 7.7. Distribuzione attuale del cinghiale in provincia di Pistoia.

Sovrapponendo il reticolo chilometrico alla carta di vocazionalità biologica del cinghiale è stato calcolato il valore medio della vocazionalità della porzione di territorio che ricade all'interno di ogni maglia. Considerando la carta di distribuzione attuale del cinghiale su territorio provinciale (cfr. paragrafo 2.1.6 Volume I) è emerso che delle 810 maglie totali di presenza della specie l'83,5% appartengono alla categorie di vocazionalità media, alta ed elevata, dimostrando la buona predittività del modello (Tabella 7.7).

Classe di Vocazionalità	Numero delle maglie	% di maglie sul totale	Maglie con presenza	% di maglie sul totale
Elevata	32	3,0	26	3,2
Alta	447	41,6	322	39,8
Media	423	39,4	328	40,5
Bassa	166	15,4	130	16,0
Nulla	7	0,6	4	0,5
Totale	1.075	100,0	810	100,0

Tabella 7.7. Maglie del reticolo chilometrico con presenza di cinghiale appartenenti alle diverse classi di vocazionalità.

Anche nel caso del cinghiale è più importante ai fini gestionali il confronto della distribuzione attuale con la carta della vocazionalità agro-forestale dal quale è possibile delineare un'areale ottimale che tenga conto, oltre alle esigenze ambientali della specie, anche del giusto equilibrio con le attività antropiche. Per il cinghiale quest'ultima valutazione è particolarmente importante in quanto, assieme agli ungulati ruminanti, è la specie più problematica nei confronti delle attività antropiche come si può verificare dalla lettura del capitolo sui danni.

Attualmente l'intero territorio provinciale è stato distrettualizzato, fatte salve le aree demaniali o protette in virtù di altri vincoli. Rispetto all'area individuata come vocata nel precedente PFV sono emerse alcune criticità che hanno portato a riconsiderare la classe di vocazionalità agro-forestale di alcune aree e ad individuare forme di gestione differenziata. Pertanto nel presente PFV si individua come **area vocata al cinghiale** quella corrispondente ad una parte dei distretti di gestione attivi nel quinquennio precedente con alcune modifiche di confini, secondo le specifiche riportate nella tabella che segue.

	Superficie totale area vocata ante st. venatoria 2008-2009	Superficie totale area vocata dalla st. venatoria 2008-2009
Distretto 1	5.330,4	5.330,4
Distretto 2	1.211,0	1.211,0
Distretto 3	1.252,0	1.252,0
Distretto 4	6.263,0	6.263,0
Distretto 5	11.191,8	11.191,8
Distretto 6	4.216,8	4.515,86 (*)
Distretto 7	6.365,2	6.365,2
Distretto 8	9.012,3	9.012,3
Totale	44.842,5	45.141,6

Suddivisione dell'area vocata al cinghiale in distretti di caccia per il Piano 2005-2010.

In rosso i distretti interessati da variazione. (*) L'espansione del distretto 6 potrà avvenire soltanto previa conclusione dell'iter burocratico di apertura alla caccia nelle porzioni di Demanio Regionale Melo-Lizzano-Spignana

Per quanto riguarda il distretto di caccia al cinghiale numero 3 (Montalbano) si prevede una forma di gestione faunistica particolare tesa a ricondurre la specie ad una densità compatibile con il territorio interessato. A tale fine il regolamento per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale dovrà individuare specifiche misure ed interventi per il conseguimento di questo obiettivo e per il monitoraggio delle dinamiche di popolazione e dei danni. La verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati è prevista prima della stagione venatoria 2008-2009; nel caso in cui i provvedimenti adottati abbiano dato esiti insoddisfacenti saranno introdotte forme di gestione e di controllo differenti a cui potranno partecipare:

- cacciatori iscritti nelle squadre del distretto;
- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo la normativa vigente (art. 37 L.R. 3/94);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94;
- cacciatori che hanno fatto opzione ai sensi dell'art. 28 lettera "D" della L.R. 3/94 (cacciatore di ungulati in via esclusiva).

Per tutte le figure venatorie la priorità di intervento deve essere data ai residenti all'interno dei comuni parzialmente o interamente inclusi nel distretto e comunque in Provincia di Pistoia. Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Per quanto concerne il Distretto 6, le variazioni di superficie saranno effettive al momento in cui verrà concluso l'*iter* burocratico di apertura alla caccia nelle porzioni di Demanio Regionale Melo-Lizzana-Spignana di cui al paragrafo 5.4.6.

Dal momento di approvazione del presente Piano Faunistico Venatorio, ed in funzione dell'attuazione delle variazioni di destinazione di uso del territorio in esso previste (apertura di aree demaniali alla attività venatoria, adeguamento dei perimetri lungo confini naturali ed istituzione di nuovi Istituti), si dovrà provvedere comunque all'adeguamento dei confini di tutti i distretti di caccia al cinghiale.

7.2.2 Gestione faunistico venatoria nelle aree vocate

La gestione faunistico-venatoria del cinghiale si discosta sostanzialmente da quella degli ungulati ruminanti principalmente in base ai seguenti fattori:

- è caratterizzata dall'aver incrementi utili annui mediamente elevati, ma che subiscono oscillazioni significative di anno in anno in funzione degli andamenti stagionali e delle disponibilità alimentari;

- è specie altamente gregaria e caratterizzata da un comportamento che determina una distribuzione degli animali non omogenea sul territorio;
- le attuali popolazioni presenti oggi in Italia sono costituite prevalentemente da individui ibridi e caratterizzati da un'elevata prolificità;
- il periodo dei parti non è sincronizzato come nelle altre specie di ungulati, ma diluiti durante l'intero anno con picchi nel periodo primaverile e tardo estivo.

Queste caratteristiche rendono la gestione del cinghiale particolarmente problematica e solo un costante monitoraggio dei parametri sopra considerati può permettere di pianificare una gestione efficace della specie sul territorio provinciale.

In virtù delle considerazioni di cui sopra, sarebbe auspicabile l'avvio di un progetto pilota che consenta l'acquisizione di elementi conoscitivi oggettivi di base per l'impostazione di un modello gestionale ottimale per il territorio provinciale (PROGETTO CINGHIALE). Tale progetto dovrebbe prevedere le seguenti fasi gestionali:

- georeferenziazione dei distretti e delle aree di battuta;
- archiviazione ed analisi dei dati venatori mediante registri di caccia;
- classificazione di tutti i capi abbattuti in classi di sesso e di età secondo le linee guida dell'INFS al fine di definire le dinamiche di popolazione;
- raccolta ed analisi dei tratti riproduttivi delle femmine in quanto per il cinghiale tale analisi rappresenta uno dei metodi migliori per la stima degli incrementi utili annui;
- monitoraggio sanitario a campione sui capi abbattuti.

E' fatto divieto immettere sul territorio cinghiali provenienti da strutture pubbliche e private di alcun tipo, nell'intero arco dell'anno, fatta eccezione per eventuali capi catturati vivi all'interno di aree vietate alla caccia secondo le prescrizioni sulle modalità di realizzazione di piani di controllo alla specie.

Il foraggiamento artificiale della specie, per quanto consentito, dovrà rispettare i seguenti principi:

- evitare l'eccessiva concentrazione degli animali sul territorio al fine di limitare le possibilità di aumento del danno e di trasmissione di patologie tra individui diversi della popolazione;
- essere eseguito anche al fine di dissuadere gli animali dai danni alle colture agricole e pertanto dovrà essere localizzato in modo oculato sul territorio, avendo cura di collocarlo a non meno di 500 metri di distanza da colture agricole, prati naturali e prati pascoli e dai centri abitati;

- a parità di quantità di cibo distribuito dovrà essere garantita la distribuzione sulla massima superficie possibile, al fine di rendere accessibile la risorsa trofica al maggior numero di individui possibile; è pertanto vietata la concentrazione di cibo in siti localizzati o la distribuzione mediante contenitori di varia natura e/o distributori automatici di risorse alimentari per ungulati.

E' fatto obbligo alle squadre la segnalazione temporanea dell'area di svolgimento della braccata lungo le vie di accesso principali, mediante opportuna cartellonistica con caratteristiche di elevata e secondo altre specifiche definite dall'ATC.

Qualora all'interno delle aree vocate siano presenti colture agricole, prati naturali e prati pascoli soggetti a danni ripetuti, devono essere previsti piani di gestione specifici che prevedano in linea di principio i seguenti elementi:

- pianificazione dei tempi di prelievo in regime di caccia secondo le nuove opportunità fornite dalla normativa in vigore;
- predisposizione di piani di controllo nelle aree maggiormente suscettibili di danno e nelle aree limitrofe (fino ad un massimo di 500 metri dalle aree agricole e comunque secondo le specifiche locali di uso del suolo);
- predisposizione di chiusini di cattura limitatamente ai periodi di maggior rischio di danno valutati in base ad una registrazione puntuale ed oggettiva degli eventi dannosi;
- divieto assoluto di foraggiamento artificiale dei cinghiali nelle aree maggiormente suscettibili di danno e nelle aree limitrofe fino a 500 metri di distanza;
- abbattimento selettivo in controllo mediante tiro con carabina e/o girata mirato alla riduzione numerica dei nuclei di cinghiale residenti nelle aree maggiormente suscettibili di danno e nelle aree limitrofe fino a 500 metri di distanza;
- azioni di allontanamento mediante battute con utilizzo di cani al guinzaglio e/o di dissuasori acustici.

All'interno del distretto 8 la sperimentazione delle azioni sopra descritte deve essere attuata a partire dal 2007, e qualora la verifica dell'efficacia da attuarsi entro la stagione venatoria 2008-2009 evidenzi risultati insoddisfacenti, potrà essere valutata la possibilità di individuare le aree a maggiore suscettibilità di danno come "aree non vocate". L'individuazione delle stesse non deve ridurre in modo eccessivo le aree vocate del distretto.

Alle azioni di cui sopra possono partecipare:

- cacciatori iscritti nelle squadre del distretto;

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo la normativa vigente (art. 37 L.R. 3/94);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. 3/94;
- cacciatori che hanno fatto opzione ai sensi dell'art. 28 lettera "D" della L.R. 3/94 (cacciatore di ungulati in via esclusiva).

Per tutte le figure venatorie la priorità di intervento deve essere data ai residenti all'interno dei comuni parzialmente o interamente inclusi nel distretto e comunque in Provincia di Pistoia. Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

7.2.3 Gestione faunistico venatoria nelle aree NON vocate

La gestione faunistico-venatoria del cinghiale nelle aree non vocate deve tendere all'eradicazione della specie. Il prelievo può essere effettuato esclusivamente con la girata mediante l'ausilio di cani da limiere o con altre modalità e mezzi definiti anche per i piani di controllo; si esclude il prelievo in forma singola durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di caccia.

Nel periodo di validità del presente Piano dovranno comunque essere sperimentate modalità gestionali nelle aree non vocate per la verifica degli obiettivi prescritti anche attraverso la definizione di uno apposito Regolamento Provinciale. Per quanto non espressamente prescritto in questo paragrafo e per i casi specifici si fa riferimento a quanto previsto per i piani di controllo (Capitolo 9).

7.3 Altra selvaggina

7.3.1 Gestione dei ripopolamenti

Per ripopolamento si intende un'immissione in una determinata area di un certo numero di animali appartenenti ad una data specie ancora presente nell'area stessa. Troppo spesso tale pratica risulta svincolata da una corretta programmazione e viene finalizzata al potenziamento dei carnieri piuttosto che all'aumento reale, non fittizio e temporaneo, della consistenza della specie sul territorio. Normalmente la densità e consistenza di popolazione selvatiche è determinata dalle condizioni ambientali e dal prelievo venatorio, ed è solo agendo su questi parametri che si può determinare un aumento duraturo dei due parametri demografici di popolazione.

L'obiettivo per il periodo di validità del presente piano è quello di perseguire l'aumento reale, non fittizio e temporaneo, dell'abbondanza delle principali specie di interesse sul territorio provinciale, obiettivo estremamente impegnativo da perseguire in tempi lunghi,

anche attraverso una gestione dei ripopolamenti che tenga conto delle seguenti regole fondamentali:

- il rispetto della vocazionalità faunistica dei territori sui quali si intende intervenire;
- una precisa programmazione e gestione degli interventi di immissione;
- realizzazione di miglioramenti ambientali nelle aree di rilascio;
- coinvolgimento del mondo venatorio nella gestione;
- un prelievo venatorio programmato e controllato.

Tali regole dovranno essere tenute in considerazione sia per la gestione del territorio libero che per quelle degli Istituti faunistici pubblici e privati.

In particolare per le aree di territorio libero dovrà essere avviato un progetto specifico per la sperimentazione e confronto di modelli gestionali (anche diversi), da realizzare nei distretti venatori maggiormente vocati alle diverse specie (PROGETTO FAGIANO, STARNA, PERNICE). Perché la sperimentazione possa avere successo è fondamentale *in primis*, attraverso la carta delle vocazioni faunistiche, un'oculata scelta dei distretti venatori. Successivamente la pianificazione e programmazione delle attività dovrà tenere conto dell'opportuno coinvolgimento del contesto sociale locale, anche attraverso opportuni momenti di divulgazione e formazione e conseguente ripartizione di ruoli.

In fine per una verifica qualitativa e quantitativa dei risultati conseguiti e quindi indirettamente delle scelte gestionali realizzate, sarà indispensabile provvedere a forme di monitoraggio *post* rilascio tramite marcatura dei soggetti liberati.

Grazie a questo percorso sarà possibile al termine del prossimo quinquennio avere maggiore chiarezza sui modelli gestionali ottimali per il contesto provinciale, da estendere anche agli altri distretti venatori per i piani faunistici futuri.

Scelta dei soggetti da immettere

Un aspetto particolarmente importante nel successo di un qualsiasi intervento di ripopolamento è quello legato all'origine dei soggetti da immettere, che può essere di animali di cattura importati da altri paesi, animali di allevamento o di animali di cattura in ambiti locali di produzione.

Al fine di migliorare la qualità dei soggetti immessi, dovranno essere, nella misura massima possibile, favorite le immissioni di soggetti allevati in cattività provenienti da ceppo selvatico ed ancor più le immissioni di soggetti selvatici di cattura, reperiti presso gli Istituti Faunistici disponibili (ZRC, AFV ed altri). Inoltre uno strumento che la pianificazione faunistico venatoria può utilizzare per la riproduzione allo stato naturale ed irradiazione nel territorio

circostante di animali selvatici è quello delle AFV, oltre che delle ZRC, che proprio per le loro finalità istitutive sono tenute ad adottare forme di gestione ambientale e faunistica idonee a potenziare i patrimoni selvatici attualmente presenti al loro interno.

La gestione delle ZRC della provincia di Pistoia, sia di quelle già costituite sia di quella di nuova istituzione, necessitano di una riorganizzazione, finalizzata all'attuazione dei Piani di Gestione predisposti nell'ambito del presente Piano. La distribuzione di questi istituti sul territorio provinciale, lascia scoperte molte aree altamente vocate alla piccola selvaggina, dove gli interventi di immissione potrebbero dare un contributo significativo alla gestione della stessa. Viste le peculiarità ambientali in cui si trovano, le capacità di produrre elevate quantità di capi da immettere sul territorio è da escludere, ma rivestono una elevata importanza quali siti di irradiazione di selvaggina nelle aree circostanti. Dovranno comunque essere catturati quanti più capi possibile da utilizzare nei distretti entro i quali le ZRC sono comprese.

La riduzione progressiva del numero di soggetti immessi allevati in cattività o di cattura provenienti da aree extraprovinciali a favore di soggetti nati e cresciuti in zona, è un altro obiettivo importante per il presente piano. La sperimentazione avviata nel 2004 dal distretto venatorio 1 per la produzione diretta di fagiani e pernici a livello di distretti venatori, ha rappresentato un elemento importante di verifica delle potenzialità che questo tipo di esperienza può produrre.




Tavola 7.8. Localizzazione delle AFV e ZRC in provincia di Pistoia.

Strutture di ambientamento

La politica di gestione della Fauna finalizzata al ripopolamento del territorio seguita in questi anni dall'ATC 16 è stata quella di immissioni controllate, suddivise in due periodi annuali (riproduttori in primavera ed integrazioni nel periodo estivo) gestite tramite voliere d'ambientamento e recinti, evitando il ricorso al sistema cosiddetto "pronta caccia".

In quest'ottica largamente condivisa, non sempre i risultati ottenuti sono stati pari all'impegno profuso e molto spesso le difficoltà gestionali derivanti dalla disponibilità di personale volontario hanno ridotto l'efficacia degli interventi. Infatti soltanto una minima parte dei fagiani, starne e pernici rosse rilasciate è stata effettivamente "gestita" tramite strutture di ambientamento, mentre la gran parte è stata immessa direttamente sul territorio, curando in alcuni casi la fornitura di granaglie per garantirne l'alimentazione. I risultati dell'uno o dell'altro tipo di gestione del ripopolamento sono stati diversi e particolarmente scadenti nel secondo caso.

Il problema maggiore che si pone per l'immissione di selvaggina sul territorio è la sopravvivenza nei primi giorni dalla liberazione, direttamente correlata, alla possibilità di alimentarsi, soprattutto nel caso di soggetti nati e cresciuti in cattività.

Se non vi sono punti certi di riferimento è facile che l'animale immesso deperisca e indebolendosi vada incontro a morte sicura. Se al contrario vengono inseriti in strutture di ambientamento, anche per pochi giorni, si evita il deperimento ed anche dopo l'involto libero, la struttura resta a disposizione quale punto di riferimento certo per l'alimentazione.

In virtù delle considerazioni fatte, si dovrà perseguire al massimo l'obiettivo di giungere nell'ambito del quinquennio del piano ad una gestione tramite strutture di ambientamento dell'intero patrimonio faunistico destinato al ripopolamento, senza escludere la possibilità di una riduzione del numero di capi immessi, sia nei distretti interessati da Progetto fagiano, starna e pernice che negli altri distretti. Per fare questo, si dovrà garantire un'adeguata presenza sul territorio di suddette strutture, distribuite in funzione della presenza e distribuzione di aree a maggiore valore di vocazionalità per le specie oggetto di ripopolamento. Come evidenziato dalla Tavola 7.9 esistono molte aree idonee alla posa in opera delle strutture di ambientamento sottoutilizzate ed altre nelle quali gli investimenti fatti rischiano di non dare i risultati attesi.





Tavola 7.9. Localizzazione delle strutture di ambientamento per l'immissione di piccola selvaggina in provincia di Pistoia.

Recuperi ambientali

Le immissioni dovrebbero essere supportate da interventi di recupero ambientale mirate alla realizzazione di semine a perdere nelle zone di lancio in particolare grano marzolo, erba medica e favetta in modo da consentire che dopo il rilascio gli animali trovino le condizioni naturali per garantirne la sopravvivenza e l'ambientamento ottimale (vedi capito 4.1 Volume I).


La carta dei miglioramenti ambientali, non soltanto però quelli finalizzati alle immissioni di fauna ma tutti quelli fatti sul territorio provinciale, evidenzia che il numero maggiore degli interventi è stato effettuato nei distretti 1 e 10, ossia nella porzione centro-settentrionale della Provincia. Esaminando la




densità degli interventi, intesa come rapporto tra il numero di interventi e superficie SASP, si nota che sono i distretti 2, 5 e 10 ad essere stati privilegiati per la loro realizzazione.

7.3.2 Prescrizioni per le diverse specie

Fagiano













La carta di **vocazionalità biologica** mostra valori elevati in corrispondenza della porzione centro meridionale della Provincia. A livello dei singoli distretti i grafici sottostanti mostrano in maniera più dettagliata la frequenza delle singole classi di vocazionalità. In particolare i distretti in cui si hanno valori più elevati sono il distretto 1, 3, 7, 4, 6 ed il distretto 5.



Se esaminiamo il numero medio delle immissioni realizzate negli ultimi cinque anni (2000-2004), osserviamo che laddove abbiamo evidenziato i valori di vocazionalità più elevati, sono stati realizzati anche il maggior numero medio di immissioni. In particolare nel distretto 1 sono stati immessi il maggior numero di fagiani. L'assenza di immissioni nel distretto 5

evidenziate, non corrisponde a verità; in tale distretto gli interventi vengono realizzati dalle Amministrazioni Comunali in accordo con l'ATC.






Sulla base delle considerazioni fatte, gli obiettivi per il prossimo quinquennio dovranno essere, in aggiunta a quelli già previsti per la gestione di Istituti pubblici e privati, di avvio sperimentale di un modello gestionale per la specie sul territorio libero, attraverso i seguenti strumenti:


- pianificazione e programmazione di uno o più modelli gestionali a confronto (protocolli operativi, figure gestionali, metodologie di intervento, etc.) nei distretti venatori caratterizzati dai maggiori valori vocazionalità, con avvio di campagne di monitoraggio *post* rilascio attraverso marcatura degli animali immessi (Progetto Fagiano);
- completamento della posa in opera di strutture di ambientamento (volierette e recinti) nelle aree idonee alle operazioni di rilascio, in sintonia con le indicazioni desunte dalle carte di vocazionalità;
- avvio di una opera di sensibilizzazione verso il mondo venatorio per la segnalazione dei capi prelevati al fine di avere a disposizione dati effettivi sul rapporto immissioni/prelievi da poter comparare con i dati dei censimenti.

Starna











La carta di **vocazionalità biologica** mostra valori elevati in corrispondenza della porzione centro meridionale della Provincia. A livello dei singoli distretti i grafici sottostanti mostrano in maniera più dettagliata la frequenza delle singole classi di vocazionalità. In particolare i distretti in cui si hanno valori più elevati sono il distretto 1, 3, 7, 4, 6 ed il distretto 5.



Se esaminiamo il numero medio delle immissioni di starna realizzati negli ultimi anni (2000-



2004), osserviamo un valore più elevato in corrispondenza della porzione più settentrionale della Provincia, ossia in un'area con classi di vocazionalità medio-bassa. Nei distretti venatori della porzione meridionale invece, a fronte di valori medi di vocazionalità più elevati, il numero di immissioni è stato più basso. In virtù delle considerazioni

fatte, sarebbe auspicabile ricalibrare gli interventi tenendo conto della maggiore possibilità di successo degli stessi nelle aree attualmente sottosfruttate ed in particolare sui distretti 6, 4, 3 e 5. L'assenza di immissioni nel distretto 5 evidenziate, non corrisponde a verità; in tale distretto gli interventi vengono realizzati dalle Amministrazioni Comunali in accordo con l'ATC.






Sulla base delle considerazioni fatte, gli obiettivi per il prossimo quinquennio dovranno essere, in aggiunta a quelli già previsti per la gestione di Istituti pubblici e privati, di avvio sperimentale di un modello gestionale per la specie sul territorio libero, attraverso i seguenti strumenti:


- pianificazione e programmazione di uno o più modelli gestionali a confronto (protocolli operativi, figure gestionali, metodologie di intervento, etc.) nei distretti venatori caratterizzati dai maggiori valori vocazionalità, con avvio di campagne di monitoraggio *post* rilascio attraverso marcatura degli animali immessi (Progetto Fagiano);
- completamento della posa in opera di strutture di ambientamento (volierette e recinti) nelle aree idonee alle operazioni di rilascio, in sintonia con le indicazioni desunte dalle carte di vocazionalità;
- avvio di una opera di sensibilizzazione verso il mondo venatorio per la segnalazione dei capi prelevati al fine di avere a disposizione dati effettivi sul rapporto immissioni/prelievi da poter comparare con i dati dei censimenti.

Pernice











La carta di **vocazionalità biologica** mostra valori elevati in corrispondenza della porzione centro meridionale della Provincia. A livello dei singoli distretti i grafici sottostanti mostrano in maniera più dettagliata la frequenza delle singole classi di vocazionalità. In particolare i distretti in cui si hanno valori più elevati sono il distretto 1, 3, 7, 4, 6 ed il distretto 5.



Se esaminiamo il numero medio delle immissioni di pernice realizzate negli ultimi cinque anni



(2000-2004), osserviamo che laddove abbiamo evidenziato i valori di vocazionalità più elevati, sono stati realizzate anche il maggior numero medio di immissioni. In particolare nel distretto 1 sono stati immessi il maggior numero di capi. Rappresenta un'eccezione alla regola esposta, il distretto 2 in cui, nonostante i valori bassi di vocazionalità,

sono stati immessi dei capi. L'assenza di immissioni nel distretto 5 evidenziate, non corrisponde a verità; in tale distretto gli interventi vengono realizzati dalle Amministrazioni Comunali in accordo con l'ATC.





Lepre

Nel febbraio 1999 ha avuto inizio, presso l'ATC PT 16, un progetto di sperimentazione finalizzato al ripopolamento della lepre su tutto il territorio provinciale. Nell'ambito dei vari distretti allevatori che avevano in carico attrezzature necessarie, sono stati scelti gli animali e tutto ciò che serviva per l'allevamento (mangimi, integratori, farmaci, ecc.). Con riunioni periodiche sono stati affrontati tutti i problemi inerenti la gestione della lepre. Sono stati risistemati e costruiti nuovi recinti con dimensioni da 1 a 10 ettari, per l'ambientamento pre-lancio dei leprotti o per l'allevamento in regime di semi-libertà della lepre. In questo caso è stato immesso un numero di capi adeguato per le dimensioni del recinto, con un rapporto maschi femmine di 1:3. Sono stati fatti anche miglioramenti ambientali in varie zone della provincia, finalizzati a migliorare l'habitat della lepre.

La presenza di lepri è segnalata su tutto il territorio della provincia di Pistoia e gli abbattimenti confermano l'abbondanza di questo selvatico. I censimenti sono stati effettuati soltanto nelle ZRC, ma sono oggetto di studio monitoraggi anche in territorio libero.

Si è assistito alla "colonizzazione" da parte della lepre di aree apparentemente non idonee, quali i vivai della pianura pistoiese. L'elevata antropizzazione, la presenza di una fitta rete viaria, l'utilizzo di sostanze chimiche, e certe pratiche di coltivazione (ad esempio le colture in vaso) sono fattori che in questo caso non hanno influito sulla scelta della lepre. Le segnalazioni della lepre in quest'ambiente sono sempre più frequenti ed in tutti i periodi dell'anno; a questo riguardo, vista la particolarità dell'ambiente, sarebbe auspicabile individuare un metodo di monitoraggio per poterle censire in maniera appropriata.

Nelle zone collinari dove negli anni '80 e '90 la lepre era praticamente sparita, viene oggi segnalata con una certa regolarità di distribuzione; nelle zone montane, dove erano presenti soltanto alcune colonie nelle zone di Orsigna, Collina e Abetone, l'incremento, grazie ai ripopolamenti, è stato significativo. La misura del successo dei lanci sta nel fatto che si trovano sul territorio soggetti di tutte le età e che, alla fine di ogni stagione venatoria, le segnalazioni della presenza di questo selvatico sono sempre costanti.

Visti gli insuccessi dei ripopolamenti effettuati negli anni precedenti, è stata condotta un'analisi critica al fine di comprendere i limiti delle prassi già adottate. Una volta individuati i punti critici è stato organizzato un vero e proprio progetto di gestione della specie che coinvolgesse direttamente i cacciatori, il "Progetto Lepre ATC 16".

All'inizio il progetto ha potuto contare su un esiguo numero di allevatori amatoriali volontari, ai quali è stato fornito materiale necessario, quali gabbie, riproduttori, mangimi, assistenza e tutto ciò che era necessario per produrre lepri in proprio.

Lo scopo era quello di avere un ATC il più possibile autosufficiente per i ripopolamenti di lepri, senza dover ricorrere all'acquisto di capi da allevamenti esterni. Inoltre sono stati coinvolti, in numero elevato, i cacciatori per responsabilizzarli sulla gestione di questa specie. Individuate tra le principali cause degli insuccessi delle esperienze pregresse, più che la scarsa qualità degli animali da immettere, l'indebolimento fisico dovuto allo stress a cui essi venivano sottoposti (cambio di ambiente, cattura, trasporto, ecc.), sono stati creati punti di allevamento, distribuiti nei vari distretti, in modo da poter lanciare in *situ*, dopo un periodo di pre-ambientamento in appositi recinti, i leprotti nati. Sono state risistemate ma anche costruite *ex-novo* strutture che servissero per l'ambientamento e/o l'allevamento della lepre. Le lepri vengono tuttora allevate in apposite gabbie con un rapporto maschi-femmine di 1:1 (in pochissimi casi e per ragioni logistiche si ha un rapporto di 1:2); le coppie nuove vengono costituite solitamente nel mese di novembre, utilizzando in parte soggetti nati nei nostri allevamenti ed in parte soggetti acquistati presso allevamenti esterni di fiducia, per avere un continuo rinnovo di sangue. Se non sopraggiungono problemi una coppia rimane in produzione anche per 3-4 anni.

Le prime nascite si registrano nel mese di gennaio, anche se il numero maggiore di nascite si registra in primavera nei mesi di aprile-maggio, per poi calare fino al mese di ottobre.


I leprotti vengono svezzati intorno ai 25 giorni e messi in apposite gabbie per altri 20-30 giorni o direttamente a terra in piccoli recinti. In particolare quest'ultima è la pratica che viene utilizzata maggiormente con ottimi risultati. Da questi piccoli recinti, spesso posti all'interno di strutture più grandi, dopo 15-20 giorni vengono liberati i leprotti all'interno delle stesse o direttamente in territorio libero. Ogni anno viene selezionata tra i primi nati una quota di soggetti che verrà utilizzata come quota di "rimonta interna".

I lanci iniziano con la chiusura generale della caccia, ossia nei primi giorni di febbraio con le lepri catturate all'interno dei grandi recinti. Si tratta di soggetti nati l'anno precedente in gabbia a partire dal mese di luglio, oppure di soggetti nati nei recinti stessi (è il caso dei recinti di allevamento). Nei mesi di marzo-aprile iniziano i lanci dei leprotti che andranno avanti fino alla fine di luglio; i nati da qui in poi verranno messi in recinto e lanciati l'anno successivo. L'età a cui i leprotti vengono immessi sul territorio varia da 30 a 90 giorni; talvolta, all'inizio dell'estate vengono liberate anche quelle lepri adulte che non hanno prolificato. Per una serie di motivi le lepri immesse non vengono sottoposte a marcatura, anche se non si esclude in futuro di dover prendere provvedimenti al riguardo.

Dal punto di vista sanitario vengono effettuati controlli periodici nei confronti delle parassitosi interne ed esterne e, se necessario, si ricorre agli opportuni trattamenti. Vengono inoltre sottoposti ad autopsia gran parte dei soggetti morti.

L'introduzione di nuovi capi è vincolata alla provenienza da allevamenti di fiducia ed all'accompagnamento di certificati sanitari che attestino la buona salute degli animali; se possibile si acquistano soggetti vaccinati contro l'EBHS.

La carta di **vocazionalità biologica** mostra valori elevati in corrispondenza della porzione centro meridionale della Provincia. A livello dei singoli distretti i grafici sottostanti mostrano in maniera più dettagliata la frequenza delle singole classi di vocazionalità. In particolare i distretti in cui si hanno valori più elevati sono il distretto 1, 3, 7, 4, 6 ed il distretto 5. Pertanto sono questi i distretti sui quali risultano maggiori le probabilità di successo degli interventi di immissione. Pertanto è su tali distretti che dovranno concentrarsi le attività di ripopolamento.













Sulla base dei positivi risultati conseguiti nel Progetto lepre viste nella parte analitica del Piano (Volume I), e delle considerazioni di cui sopra, gli obiettivi per il prossimo quinquennio, in aggiunta a quelli già previsti per la gestione di Istituti pubblici e privati, dovranno essere di consolidamento generale dell'esperienza fino ad oggi svolta attraverso i seguenti strumenti:

- completamento della copertura di tutte le aree vocate alla immissione di lepre, con soggetti allevatori presenti in *loco*;
- perfezionamento degli strumenti di monitoraggio delle immissioni con controlli periodici e premarcatura degli animali immessi;
- individuare forme di prevenzione e lotta all'attività di bracconaggio;

- avvio di una opera di sensibilizzazione verso il mondo venatorio per la segnalazione dei capi prelevati al fine di avere a disposizione dati effettivi sul rapporto immissioni/prelievi da poter comparare con i dati dei censimenti; questo obiettivo potrà essere raggiunto da una parte attraverso l'aumento del numero di cacciatori da coinvolgere nel progetto, dall'altra grazie ad una campagna di divulgazione dei risultati conseguiti fino ad oggi.

Unitamente a questi interventi sarà necessario armonizzare anche parte dei recuperi ambientali nelle zone più vocate alla immissione, per aumentare al massimo la possibilità di ricostituzione dei ceppi selvatici.





7.4 Attività Specifiche

7.4.1 Recupero della fauna

Per tutte le specie di ungulati ruminanti nell'ambito di validità del piano faunistico dovranno essere messi a punto i protocolli o specifici regolamenti provinciali per il monitoraggio e recupero dei capi rinvenuti morti o di fauna in difficoltà delle diverse specie di ungulati. Rientrano nella casistica i capi feriti in attività venatoria, quelli investiti lungo la viabilità di qualsiasi natura, quelli feriti o uccisi in attività di bracconaggio, quelli feriti o uccisi da predatori naturali e cani vaganti, quelli feriti o uccisi per varie attività legate al comportamento degli animali.

Dovranno essere valutate anche possibilità di creazione di centri di recupero specializzati, in collaborazione con le USL della provincia di Pistoia.

7.4.2 Divulgazione della gestione

La pubblicizzazione dei principi della gestione e delle attività ad essi connesse, rappresenta un'occasione importante non soltanto per la formazione ed aggiornamento dei cacciatori coinvolti, ma anche di divulgazione per un sempre maggiore coinvolgimento e crescita del contesto sociale. L'attività divulgativa che dovrà essere il più possibile incentivata, prevede la:

- realizzazione di mostre di trofei;
- la realizzazione di opuscoli divulgativi;
- la realizzazione di pubblicazioni tecnico scientifiche.

La possibilità di realizzare Convegni specifici di settore consentirà il confronto e scambio dell'esperienza provinciale anche a livello scientifico.

8 DANNI DA FAUNA SELVATICA

La normativa vigente in merito ai danni da fauna selvatica prevede che i Comitati di Gestione degli ATC provvedano alla determina e all'erogazione dei contributi per il risarcimento arrecato alle produzioni agricole dalla fauna selvatica (Art. 9, lettera g, D.P.G.R. n. 13/R, del 25.2.2004 (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della Legge Regionale). L'indennizzo deve rappresentare il giusto risarcimento di un danno accidentale e fortuito che non poteva essere evitato secondo le normali regole imprenditoriali che legano il mondo agricolo al territorio. Nel corso del secolo scorso l'agricoltura e la zootecnica si sono sviluppate senza fare i conti con la presenza sul territorio della fauna selvatica, pressoché estinta o ridotta ai minimi termini dagli eventi bellici e dalle esigenze alimentari dell'uomo in quei periodi. Il progressivo abbandono della montagna a favore delle aree urbane, ha permesso alla fauna selvatica di ricolonizzare gli ambienti naturali e il conseguente ripristino della biodiversità. La biodiversità, intesa come la massima complessità biologica possibile in funzione delle caratteristiche ambientali, rappresenta un vantaggio per tutta la collettività in quanto un ambiente naturale tanto più è complesso tanto più è in grado di reagire in modo positivo ad eventi naturali catastrofici o eccezionali. Non è pertanto discutibile se la presenza della fauna selvatica sia o meno un elemento positivo, anche se ciò comporta alcuni disagi per alcune categorie sociali che vivono il territorio in modo più diretto. L'approccio più corretto possibile al problema prevede pertanto che da un lato gli agricoltori ed i selvicoltori mettano in atto tutte le strategie possibili per minimizzare e prevenire il danno, e dall'altro che la collettività si faccia carico delle spese che i danni inevitabili provocano all'ambiente. Pertanto l'indennizzo dei danni da fauna selvatica non deve rappresentare per l'agricoltore una fonte di reddito alternativo, o peggio una forma di sussistenza, ma altresì un giusto indennizzo per il danno subito che non poteva in nessun modo essere evitato.

Il principio di danno "tollerabile" è di difficile interpretazione, in quanto la tollerabilità di un danno è estremamente soggettiva, specialmente quando si vedono contrapposte idee opposte in merito alle densità faunistiche gradite sul territorio: mondo venatorio che auspica elevate densità, e mondo agricolo che vorrebbe l'assenza completa di elementi di disturbo per la propria produzione.

Alla luce di questi principi è logico pensare che le strategie da attuare in materia di danni da fauna selvatica devono agire su più fronti in contemporanea:

- sensibilizzazione delle parti coinvolte alle problematiche connesse con le presenze faunistiche;
- sperimentazione ed adozione di nuove tecniche di coltivazione;
- sperimentazione e adozione di nuove tecniche di prevenzione del danno;

- integrazione tra le pratiche agricole e selvicolturali ed il prelievo venatorio.

Nessuna di queste azioni può essere intrapresa con successo se alla base non c'è un'accurata e oggettiva conoscenza del problema, pertanto l'impegno che deve essere intrapreso riguarda principalmente l'adozione di strumenti validi di monitoraggio del fenomeno. La filosofia nel medio e lungo periodo deve pertanto mirare in via prioritaria alla diffusione di una nuova cultura e conoscenza che permetta agli imprenditori agricoli di portare a termine il proprio ciclo culturale senza soffrire troppo della presenza dei selvatici, adottando però strategie di prevenzione e protezione adeguate all'area, alle tipologie colturali ed alla fauna selvatica presente.

La valutazione oggettiva di tutti i parametri legati all'evento dannoso rappresenta l'obiettivo prioritario che dovrà essere perseguito dagli Enti Competenti nel prossimo quinquennio, al fine di garantire una solida base per la pianificazione, eventuale modifica e verifica delle procedure gestionali messe in atto.

8.1 Impostazione metodologica

La raccolta dei dati dovrà essere effettuata secondo un protocollo omogeneo per tutti gli Enti Competenti (Provincia, ATC, ecc.), utilizzando una modulistica standard strutturata in modo da rendere inequivocabili le informazioni in essa contenute. In particolare devono essere distinte:

- area in cui è stato effettuato il danno;
- periodo;
- tipologia colturale;
- specie che ha effettuato il danno;
- superfici danneggiate;
- valore di mercato della coltura danneggiata.

Particolare attenzione deve essere posta alla georeferenziazione del danno, al fine di ottenere una banca dati cartografica che attraverso le più moderne tecniche GIS permetta di creare modelli di previsione del danno per area, specie e periodo. L'individuazione delle aree di rischio deve condurre all'individuazione delle aree entro cui concentrare le azioni di dissuasione del danno. La valutazione del danno può essere effettuata mediante autocertificazione da parte del proprietario fino ad un importo massimo di € 1.500,00, superato il quale è necessario allegare un nota analitica effettuata da un perito. La verifica del danno viene effettuata da tecnici nominati dall'Amministrazione e dall'ATC, secondo protocolli standard che rendano omogenee le valutazioni; a tal fine l'Amministrazione e l'ATC

provvedono alla loro formazione. Tutti i dati raccolti sul campo vengono poi riversati all'interno di una banca dati numerica e cartografica presso l'ATC Pistoia 16.

La raccolta dati in campo prevede l'utilizzo di software GIS installati su PC palmari e muniti di ricevitore satellitare GPS. Durante il rilievo la posizione viene acquisita direttamente dal GPS e viene visualizzata una maschera che permette di inserire le informazioni principali che fanno riferimento all'istruttoria avviata dall'ATC.

Le fasi di svolgimento dell'istruttoria possono essere come di seguito riassunte:

- richiesta da parte del proprietario o conduttore del fondo mediante scheda predisposta dall'ATC;
- verifica della completa e corretta compilazione della modulistica;
- sopralluogo sul campo effettuato da periti incaricati dall'ATC;
- valutazione da parte della Commissione danni dell'ATC;
- indennizzo del danno.

È previsto che per richieste di indennizzo inferiori ai 100,00 euro la verifica sul campo venga effettuata a campione al fine di ridurre le spese procedurali; in linea di principio si agisce come per le autocertificazioni previste dalla normativa vigente (legge di semplificazione amministrativa), con un controllo da parte dell'Ente di almeno il 15% delle pratiche.

Nelle pagine seguenti viene riportata l'immagine delle 3 facciate che compongono la pratica di richiesta danni, strutturata come una cartellina in formato A4 in grado di contenere anche ulteriori documenti come ad esempio la nota analitica, fotografie del danno ecc.

Scheda richiesta indennizzo per danni da fauna selvatica - pagina 1

MODELLO in inv.06

A cura dell'ATC 16 Codice pratica _____/_____/_____ <small>quattro caratteri / due cifre / anno</small>
--

**AL COMITATO DI GESTIONE
A.T.C. n. 16 – PISTOIA**

OGGETTO: richiesta di indennizzo danni alle colture causati da selvaggina nel territorio dell'ATC 16

Il sottoscritto _____ nato a _____
 il ____/____/____ residente a _____ in Via/Piazza _____
 C.a.p. _____ cod. fiscale _____ partita IVA _____
 in qualità di _____ di terreno/dell'azienda agricola _____
 sito nel Comune di _____ in località _____
 telefono n. _____ cellulare n. _____ e-mail _____

CHIEDE

Che gli venga corrisposto, ai sensi dell'art. 47 della L.R. n°3 del 12.01.1994 e successive modificazioni e integrazioni, l'indennizzo del danno causato da fauna selvatica alle colture agricole situate nella suddetta azienda agricola.

A tal fine, sotto la sua responsabilità:

DICHIARA

- di avere / non avere (**barrare la voce da escludere**) ricevuto nei **cinque anni precedenti** contributi da parte dell'ATC16 per la realizzazione di interventi di protezione delle colture agrarie dai danni da selvaggina;
- che i terreni interessati sono compresi all'interno dell'A.T.C. n. 16;
- di aver preso visione e di avere ben compreso le disposizioni del bando relativo alle richieste di indennizzo per i danni;
- di essere consapevole che la indicazione di dati, fatti e circostanze falsi o non veritieri comporta un grave reato penale punibile anche con la reclusione (art. 483 C.P.) - *Riguardo a quanto sopra l'ATC16 si riserva, nell'ambito della propria attività di istruttoria delle domande, di porre in essere tutte le verifiche ed accertamenti necessari, informando le competenti Autorità nel caso di manifesti casi di abuso o falso.*
- di essere consapevole che la domanda sarà **immediatamente archiviata** nei seguenti casi:
 - mancata o incompleta indicazione dei dati del richiedente;
 - mancata indicazione dell'importo presunto del danno subito;
 - mancata indicazione di un nota analitica del danno, redatto a cura del richiedente, per la stima di danni superiori a € 1.500;
 - richiesta di indennizzo inoltrata oltre 15 giorni consecutivi dal verificarsi del danno.
 - accertamento in sede di sopralluogo da parte del tecnico incaricato dall'ATC16, che le colture oggetto di richiesta di indennizzo siano già state raccolte. - *Per evitare tale evenienza il richiedente dovrà indicare nel modulo di richiesta l'intenzione di eseguire il raccolto e di conseguenza richiedere il sopralluogo urgente.*

A fini dell'indennizzo del danno e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Che il danno presunto ammonta complessivamente a Euro _____ secondo il dettaglio specifico del:

"PROSPETTO A- DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL DANNO"

che il richiedente si impegna a compilare accuratamente e sottoscrivere

LA RICHIESTA DI INDENNIZZO COME SOPRA QUANTIFICATA DEVE ESSERE PRESENTATA **ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA DEL DANNEGGIAMENTO** – LE DOMANDE INCOMPLETE SARANNO ARCHIVIAE

<input type="checkbox"/> Richiesta di sopralluogo urgente per necessità di iniziare il raccolto in data ____/____/____
--

L'eventuale indennizzo sarà liquidato mediante invio di assegno circolare non trasferibile con spese a carico del beneficiario	Si raccomanda di compilare con cura il prospetto A nella seconda pagina; le pratiche non compilate correttamente verranno archiviate
--	---

Scheda richiesta indennizzo per danni da fauna selvatica - pagina 2

<p align="center">PROSPETTO A - DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL DANNO Compilare una riga per ogni particella danneggiata, per ogni coltura danneggiata o specie che ha effettuato il danno A CURA DEL RICHIEDENTE</p>											
n	Comune	Foglio	Particella	Superficie della coltura (ha)	Tipologia colturale	Produzione media ad ettaro o per pianta	Produzione danneggiata q.li o Kg piante	Superficie danneggiata in percentuale (%)	Specie selvatica ritenuta responsabile*	Data del danneggiamento	Importo del danno in Euro
1										__/__/__	€ ____
2										__/__/__	€ ____
3										__/__/__	€ ____
4										__/__/__	€ ____
5										__/__/__	€ ____
6										__/__/__	€ ____
										Totale	€ ____

*Indicare una sola specie; in caso di danno effettuato da più specie indicare la specie prevalente

ALLEGATI:

1. ~~visura~~ catastale SI NO;
2. estratto di mappa catastale 1:2.000 con evidenziata la particella danneggiata SI NO;
3. nota analitica del danno redatto per importi di danno superiori a € 1.500,00 - a tale scopo possono essere impiegati i modelli predisposti dall'ATC16 SI NO;
4. altro SI NO specificare: _____

Opere di prevenzione messe in atto al fine di limitare i danni alle colture: SI NO Se SI descriverli sinteticamente: _____

Le opere di prevenzione sono state messe in atto con materiale e fondi: propri messi a disposizione dall'ATC 16 in parte propri e in parte dall'ATC 16 altro _____

Dove sia possibile indicare la presunta area di provenienza degli animali che hanno provocato il danno:

Aziende Faunistico Venatorie Aziende Agrituristiche Venatorie Zone Ripopolamento Venatorie Area Addestramento Cani Zone Rispetto Venatorio Altro _____

Note: _____

_____, ____/____/____
 Il richiedente

Scheda richiesta indennizzo per danni da fauna selvatica - pagina 3

SI RACCOMANDA AL RICHIEDENTE DI NON COMPILARE QUESTA PAGINA

SPAZIO RISERVATO ALL'ATC 16

<p align="center">PROSPETTO B – VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL DANNO A CURA DELL'ATC PISTOIA 16</p>											
<p>Compilare una riga per ogni particella danneggiata, per ogni coltura danneggiata o specie che ha effettuato il danno con riferimento al PROSPETTO A</p>											
n	Stato della coltura	Foglio	Particella	Superficie reale della coltura (ha)	Tipologia colturale rilevata	Produzione media ad ettaro o per pianta	Produzione danneggiata q.li o n. piante	Superficie danneggiata in percentuale (%)	Specie selvatica ritenuta responsabile*		
1	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> già raccolta										
2	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> già raccolta										
3	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> già raccolta										
4	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> già raccolta										
5	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> già raccolta										
6	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> già raccolta										
<p>*Indicare una sola specie; in caso di danno effettuato da più specie indicare la specie prevalente</p>				<p>Allegare fotografie della coltura e del danno <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO;</p>							
<p>Opere di prevenzione rilevate <input type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti Se presenti le opere di protezione sono: <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> sull'intero perimetro</p>			<p>Efficacia rilevata <input type="checkbox"/> nulla <input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> buona</p>			<p>Stato di manutenzione <input type="checkbox"/> ottimo <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> scarso</p>			<p>Tipo di protezione <input type="checkbox"/> filo spinato <input type="checkbox"/> rete a maglia sciolta <input type="checkbox"/> rete a maglia quadra <input type="checkbox"/> staccionata <input type="checkbox"/> rete elettrificata a 0,5 _____ fili</p>		
<p>Descrizione sommaria del danno e/o note rilevanti al fine della valutazione: _____</p>											
<p>Verbale di sopralluogo per accertamento danni condotto in data ____/____/____; eseguito da: _____ qualifica: _____ Al sopralluogo è presente il sig. _____ in qualità di _____ Per accettazione dei quantitativi sopra descritti Il richiedente _____ Il tecnico incaricato _____</p>											
<p>Note della Commissione: _____</p>											

SI RACCOMANDA AL RICHIEDENTE DI NON COMPILARE QUESTA PAGINA

SPAZIO RISERVATO ALL'ATC 16

8.2 Elaborazione dei dati

L'elaborazione dei dati deve essere finalizzata all'estrapolazione di dati oggettivi che permettano di adottare le migliori strategie gestionali compatibili con le problematiche riscontrate.

Le elaborazioni avranno due livelli diversi:

- cartografico;
- numerico.

Il livello cartografico deve condurre all'individuazione di fasce a diversa incidenza del danno che conduce alla stesura di diversi protocolli di indennizzo:

- soglia minima di danno;
- franchigia;
- investimenti differenziati per la prevenzione;
- investimenti differenziati per la protezione;
- piani di prelievo differenziati per area;
- sforzo di caccia differenziato per area;
- ecc.

Il livello numerico deve individuare prioritariamente ed in modo oggettivo:

- le specie responsabili del danno;
- il periodo in cui il danno è stato effettuato;
- le aree in cui il danno si è verificato.

Anche in questo caso i risultati devono essere integrati con le altre componenti di programmazione, fornendo indicazioni in merito alle densità di fauna compatibili, alla definizione dei calendari venatori, ai lanci di selvaggina programmati ed alla definizione dei piani di prelievo.

8.3 Sperimentazione e ricerca

Il danno perpetuato nei confronti delle attività selvicolturali trova contrapposte diverse opinioni in merito all'effettiva riduzione della produttività dei popolamenti forestali. Se è consolidata la convinzione che certe specie soffrono la presenza degli ungulati nelle prime fasi di vita, non è chiaro l'impatto che esse sono in grado di produrre sui boschi governati a ceduo, ed in particolare non è chiaro se la brucatura sui polloni ha un effetto a lungo termine sulla produttività futura del popolamento. Nell'ambito del periodo di validità del presente

Piano Faunistico dovrà essere valutata la possibilità di avviare uno studio specifico a medio termine mediante particelle di confronto che permettano la valutazione oggettiva della problematica.

8.4 Formazione e divulgazione

La divulgazione dei dati raccolti ed i risultati ottenuti rappresenterà un obiettivo dell'Amministrazione Provinciale, come anche la definizione delle migliori modalità formative per le Associazioni degli Agricoltori al fine di indirizzare verso forme colturali integrate con l'ambiente. Grande importanza assumerà, in questo contesto, la creazione di opuscoli divulgativi contenenti accorgimenti tecnici finalizzati alla minimizzazione del danno.

9 PIANI DI CONTROLLO

Il controllo numerico delle specie appartenenti alla fauna selvatica è una pratica gestionale diversa dall'attività venatoria che si attua nel rispetto dei principi di conservazione e si fonda sulle conoscenze biologiche; si attua mediante l'applicazione delle tecniche più adeguate avendo come obiettivo prioritario la riduzione del danno e non necessariamente la riduzione delle popolazioni che entrano in conflitto con le attività antropiche. I piani di controllo possono essere attuati qualora si verificano le seguenti condizioni (art. 19, comma 2 L.157/92):

- danni alle produzioni agricole;
- problemi di carattere sanitario.

In generale quindi le specie appartenenti alla fauna selvatica possono essere soggette a contenimento numerico quando entrano in conflitto con le attività antropiche e i metodi dissuasivi, da attuare in via prioritaria, non sortiscono l'effetto desiderato.

Per quanto riguarda le aree protette la legge quadro n°394 del 1991, art. 11 comma 4, disciplina il controllo in un'area protetta:

- "Il regolamento del Parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco";
- "Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso".

Dal breve quadro normativo sopra esposto risulta evidente che qualora la fauna selvatica determini squilibri locali alle attività antropiche, è possibile pianificare piani di intervento indipendentemente dalla destinazione dell'area, purché vengano seguite tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente. Il principio che regola queste scelte viene ritrovato anche nell'art. 1 comma 3 della legge quadro n°394 del 1991, che riporta le finalità istitutive più significative di un'area protetta:

a) Conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) Applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.

Da questi ultimi riferimenti normativi risultano chiari quali sono gli obiettivi della protezione dell'ambiente nel senso più completo del termine e che pertanto se una specie animale può compromettere gli equilibri oggetto di protezione può essere rimosso o contenuto numericamente. In particolare il prelievo mediante abbattimento è previsto solo nel caso in cui le azioni di dissuasione e prevenzione del danno risultino inefficaci.

I piani di controllo si discostano in modo significativo rispetto all'attività venatoria in base principalmente ai seguenti parametri:

1. personale coinvolto;
2. periodo di applicazione;
3. armi consentite;

In merito al primo punto la legislazione indica nel "personale d'istituto" i responsabili delle azioni, pertanto gli agenti di Polizia Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, i Guardaparco, ecc. dovrebbero essere i primi interpreti delle azioni di controllo; tale personale può essere coadiuvato da personale specificamente preparato mediante corsi di formazione. Attualmente in provincia di Pistoia gli abilitati ai piani di controllo sono autorizzati al prelievo delle seguenti specie: corvidi, volpe, passero, storno, e cinghiale. Tali abilitazioni sono state acquisite in passato senza una programmazione specifica, e pertanto sarebbe opportuno provvedere alla realizzazioni di nuovi corsi di abilitazione propedeutici per la partecipazione ai piani di controllo secondo le modalità previste dal piano faunistico 2005-2010.

Per quanto riguarda il periodo di applicazione, i piani di controllo sono svincolati dal Calendario Venatorio e dalle giornate di silenzio venatorio, ma possono essere attuati in qualsiasi periodo dell'anno ed a qualsiasi ora del giorno al fine di massimizzare l'efficacia degli stessi; i periodi devono essere pianificati prioritariamente in funzione della biologia della specie e del periodo in cui si concentrano i danni. Infine, per quanto concerne gli strumenti consentiti, la legge stabilisce che non ci sono limiti purché siano altamente selettivi nei confronti della specie obiettivo; la soppressione deve avvenire evitando inutili sofferenze all'animale. Nella pianificazione ed attuazione dei piani di controllo deve essere posta particolare attenzione alla selettività delle azioni, in quanto nessun disturbo deve essere arrecato alla fauna non oggetto del piano di controllo.

Per quanto riguarda i procedimenti autorizzativi, è previsto che tutti i piani di controllo, indipendentemente dalla specie, conseguano parere favorevole da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

9.1 Specie obbiettivo di controllo

I piani di controllo in via teorica possono essere applicati a tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, e possono essere distinti in tre categorie principali:

- piani di controllo per gli ungulati;
- piani di controllo per gli animali opportunisti;
- piani di controllo per le specie alloctone.

Allo stato attuale in provincia di Pistoia non sussistono emergenze faunistiche particolari che sembrino giustificare piani di controllo sugli ungulati, in quanto gli equilibri faunistici vengono già perseguiti attraverso l'attività venatoria ordinaria della caccia di selezione nella quale i piani di prelievo sono definiti sulla base dei censimenti integrati con i dati ricavati dalla valutazione dei danni alle attività antropiche. Alla luce delle considerazioni fatte, si ritiene inopportuna qualsiasi azione di controllo nei confronti di capriolo, cervo daino e muflone fatta eccezione per i seguenti **casi particolari** che si vengano a creare a livello locale:

- conflitto con le attività antropiche;
- emergenze sanitarie;
- presenza e densità non compatibili con gli obiettivi del presente Piano Faunistico nelle aree non vocate.

I sopra elencati casi particolari saranno valutati di volta in volta dall'Amministrazione Provinciale e sottoposte all'approvazione dell'INFS. In **nessun caso i piani di controllo rappresentano lo strumento gestionale per il completamento dei piani di abbattimento**; tali obiettivi gestionali devono essere perseguiti mediante altre forme di agevolazione del prelievo che rientrano per tempi e modi nell'ambito della caccia di selezione.

Per il cinghiale possono essere attuati piani di controllo nelle aree dove il danno è stato ripetuto negli anni con priorità di intervento nel distretto 8 a partire dal 2007, e nel distretto 3 qualora la gestione ordinaria non dia i risultati attesi in termini di diminuzione dei danni entro la stagione venatoria 2008-2009. In virtù di queste considerazioni anche per il cinghiale potranno pertanto essere attuati nei casi specifici già visti per gli altri ungulati e comunque verificati di volta dall'Amministrazione Provinciale, piani di controllo previo parere favorevole dell'INFS.

Sempre in merito agli ungulati, negli ultimi anni si sono create situazioni localizzate in cui uno o pochi individui hanno creato situazioni di tensione o di pericolo per la circolazione stradale. Nella maggior parte dei casi si è trattato di grossi animali (cervi o cinghiali) che, in seguito a ferite o stati di sofferenza legati all'età avanzata, non mantenevano l'usuale comportamento schivo nei confronti dell'uomo e si portavano a ridosso delle case e/o delle strada con conseguenti danni e/o pericolo per la circolazione stradale. Qualora le condizioni locali lo permettano è possibile intervenire mediante cattura con sistemi non cruenti (trappole, reti, telenarcosi), al fine di rimuovere la causa del problema. Ad ogni modo per questi casi dovranno essere normate le modalità di azione in accordo con l'ASL locale nell'ambito dei protocolli specifici e Regolamenti già previsti per il recupero della fauna (vedi paragrafo 7.4.1).

Per quanto riguarda le specie opportuniste che arrecano danno alle attività agricole specialistiche o alla riproduzione della piccola selvaggina (passeri, storno, corvidi e volpe), i piani di controllo si attuano in particolari periodi dell'anno e nelle aree dove si concentra il danno eventualmente esteso secondo le specifiche indicate; in nessun caso i piani di controllo mirano all'eradicazione delle specie obiettivo in quanto autoctone sul territorio. La conservazione di queste specie deve essere garantita a livello provinciale, pertanto in situazioni localizzate i piani di controllo possono essere finalizzati anche all'eradicazione.

Infine la terza categoria comprende quelle specie alloctone che possono arrecare danno alle infrastrutture, alla riproduzione della fauna autoctona e diventare veicoli di patologia trasmissibili all'uomo (nutria, silvilago). Per queste specie i piani di controllo mirano all'eradicazione della specie e possono essere attuati durante tutto l'anno e su tutto l'areale di presenza.

Di seguito un prospetto per ogni specie con le indicazioni inerenti le modalità di applicazione degli eventuali piani di controllo.

9.2 Prescrizioni per gli ungulati

9.2.1 Capriolo

Il capriolo è specie autoctona per la provincia di Pistoia, pertanto la gestione si basa su piani di prelievo con metodi selettivi differenziati per area in funzione dei modelli di vocazionalità. Non si prevedono piani di controllo di nessuna natura, nemmeno per il completamento dei piani di prelievo autorizzati, salvo casi particolari di cui al paragrafo 9.1.

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Nei casi previsti dal punto precedente possono essere coinvolti in qualità di coadiutori i cacciatori di selezione che hanno acquisito la maggiore esperienza gestionale sulla specie con successo e senza errori gravi di abbattimento. In caso di cattura di animali vivi devono essere coinvolte figure specializzate munite di *curriculum* adeguato in materia di cattura e manipolazione di fauna selvatica, i selecontrollori possono essere coinvolti per le attività di allestimento e realizzazione delle sessioni di cattura.

Tempi di applicazione

Nessun periodo specifico previsto; qualora se ne ravvisi la necessità deve essere garantito il rispetto del periodo riproduttivo e dello svezzamento dei piccoli, inoltre al fine di non creare conflitti con le attività gestionali programmate, devono essere applicati in periodi diversi da quelli previsti dal Calendario Venatorio per la caccia di selezione. Non si escludono interventi concomitanti con i periodi previsti dal Calendario Venatorio per la Caccia di Selezione qualora se ne ravvisi la necessità e comunque solo per ottimizzare lo sforzo operativo. In caso di cattura di animali vivi, al fine di minimizzare il rischi di mortalità connessi alla manipolazione e trasporto, le sessioni devono essere organizzate a partire dal mese di ottobre e non protrarsi oltre il mese di aprile; si può derogare da tale prescrizione in caso di cattura sporadica di individui isolati che rimangono accidentalmente chiusi all'interno di strutture private o vincolati da strutture realizzate dall'uomo (griglie parasassi, reti di protezione, recinzioni, ecc.).

Area di applicazione

Nessuna area specifica prevista.

Modalità e mezzi di applicazione

L'abbattimento degli animali in controllo può essere effettuata esclusivamente mediante tiro con arma da fuoco a canna rigata secondo i principi dettati dalla caccia di selezione. In caso

di cattura di animali vivi può essere adottata la telenarcosi, l'utilizzo di reti a caduta o le trappole autoscattanti.

9.2.2 Cervo

Il cervo è specie autoctona per la provincia di Pistoia, pertanto la gestione si basa su piani di prelievo con metodi selettivi differenziati per area in funzione dei modelli di vocazionalità e secondo i principi dettati da Comprensorio ACATE. Non si prevedono piani di controllo di nessuna natura, nemmeno per il completamento dei piani di prelievo autorizzati, salvo casi particolari di cui al paragrafo 9.1.

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Nei casi previsti dal punto precedente possono essere coinvolti in qualità di coadiutori i cacciatori di selezione al cervo che hanno acquisito la maggiore esperienza gestionale sulla specie con successo e senza errori gravi di abbattimento. In caso di cattura di animali vivi devono essere coinvolte figure specializzate munite di *curriculum* adeguato in materia di cattura e manipolazione di fauna selvatica, i selecontrollori possono essere coinvolti per le attività di allestimento e realizzazione delle sessioni di cattura.

Tempi di applicazione

Nessun periodo specifico previsto; qualora se ne ravvisi la necessità deve essere garantito il rispetto del periodo riproduttivo e dello svezzamento dei piccoli, inoltre al fine di non creare conflitti con le attività gestionali programmate, devono essere applicati in periodi diversi da quelli previsti dal Calendario venatorio per la caccia di selezione. Non si esclude interventi concomitanti con i periodi previsti dal Calendario Venatorio per la Caccia di Selezione qualora se ne ravvisi la necessità e comunque solo per ottimizzare lo sforzo operativo. In caso di cattura di animali vivi, al fine di minimizzare i rischi di mortalità connessi alla manipolazione e trasporto, le sessioni devono essere organizzate a partire dal mese di ottobre e non protrarsi oltre il mese di aprile; si può derogare da tale prescrizione in caso di cattura sporadica di individui isolati che rimangono accidentalmente chiusi all'interno di strutture

private o vincolati da strutture realizzate dall'uomo (griglie parasassi, reti di protezione, recinzioni, ecc.).

Area di applicazione

Nessuna area specifica prevista.

Modalità e mezzi di applicazione

L'abbattimento degli animali in controllo può essere effettuata esclusivamente mediante tiro con arma da fuoco a canna rigata secondo i principi dettati dalla caccia di selezione. In caso di cattura di animali vivi può essere adottata la telenarcosi, l'utilizzo di reti a caduta o le trappole autoscattanti.

9.2.3 Daino

Il daino è specie alloctona per la provincia di Pistoia, nonostante questo la gestione si basa su piani di prelievo con metodi selettivi differenziati per area in funzione dei modelli di vocazionalità. Non si prevedono piani di controllo di nessuna natura, nemmeno per il completamento dei piani di prelievo sul territorio libero alla caccia; possono essere previsti piani di controllo all'interno delle aree vietate alla caccia o nelle aree non vocate nei casi particolari di cui al paragrafo 9.1.

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Nei casi previsti dal punto precedente possono essere coinvolti in qualità di coadiutori i cacciatori di selezione che hanno acquisito la maggiore esperienza gestionale sulla specie con successo e senza errori gravi di abbattimento. In caso di cattura di animali vivi devono essere coinvolte figure specializzate munite di *curriculum* adeguato in materia di cattura e manipolazione di fauna selvatica, i selecontrollori possono essere coinvolti per le attività di allestimento e realizzazione delle sessioni di cattura.

Tempi di applicazione

Nessun periodo specifico previsto; qualora se ne ravvisi la necessità deve essere garantito il rispetto del periodo riproduttivo e dello svezzamento dei piccoli, inoltre al fine di non creare conflitti con le attività gestionali programmate, devono essere applicati in periodi diversi da quelli previsti dal Calendario venatorio per la Caccia di Selezione. Non si esclude interventi concomitanti con i periodi previsti dal Calendario Venatorio per la Caccia di Selezione qualora se ne ravvisi la necessità e comunque solo per ottimizzare lo sforzo operativo. In caso di cattura di animali vivi, al fine di minimizzare il rischi di mortalità connessi alla manipolazione e trasporto, le sessioni devono essere organizzate a partire dal mese di ottobre e non protrarsi oltre il mese di aprile; si può derogare da tale prescrizione in caso di cattura sporadica di individui isolati che rimangono accidentalmente chiusi all'interno di strutture private o vincolati da strutture realizzate dall'uomo (griglie parasassi, reti di protezione, recinzioni, ecc.).

Area di applicazione

Nessuna area specifica prevista.

Modalità e mezzi di applicazione

L'abbattimento degli animali in controllo può essere effettuata esclusivamente mediante tiro con arma da fuoco a canna rigata secondo i principi dettati dalla caccia di selezione. In caso di cattura di animali vivi può essere adottata la telenarcosi, l'utilizzo di reti a caduta o le trappole autoscattanti.

9.2.4 Muflone

Il muflone è specie alloctona per la provincia di Pistoia, nonostante questo la gestione si basa su piani di prelievo con metodi selettivi differenziati per area in funzione dei modelli di vocazionalità. Non si prevedono piani di controllo di nessuna natura, nemmeno per il completamento dei piani di prelievo sul territorio libero alla caccia; possono essere previsti piani di controllo all'interno delle aree vietate alla caccia o nelle aree non vocate nei casi particolari di cui al paragrafo 9.1.

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);

- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Nei casi previsti dal punto precedente possono essere coinvolti in qualità di coadiutori i cacciatori di selezione che hanno acquisito la maggiore esperienza gestionale sulla specie con successo e senza errori gravi di abbattimento. In caso di cattura di animali vivi devono essere coinvolte figure specializzate munite di *curriculum* adeguato in materia di cattura e manipolazione di fauna selvatica, i selecontrollori possono essere coinvolti per le attività di allestimento e realizzazione delle sessioni di cattura.

Tempi di applicazione

Nessun periodo specifico previsto; qualora se ne ravvisi la necessità deve essere garantito il rispetto del periodo riproduttivo e dello svezzamento dei piccoli, inoltre al fine di non creare conflitti con le attività gestionali programmate, devono essere applicati in periodi diversi da quelli previsti dal Calendario Venatorio per la caccia di selezione. Non si esclude interventi concomitanti con i periodi previsti dal Calendario Venatorio per la Caccia di Selezione qualora se ne ravvisi la necessità e comunque solo per ottimizzare lo sforzo operativo. In caso di cattura di animali vivi, al fine di minimizzare il rischi di mortalità connessi alla manipolazione e trasporto, le sessioni devono essere organizzate a partire dal mese di ottobre e non protrarsi oltre il mese di aprile; si può derogare da tale prescrizione in caso di cattura sporadica di individui isolati che rimangono accidentalmente chiusi all'interno di strutture private o vincolati da strutture realizzate dall'uomo (griglie parasassi, reti di protezione, recinzioni, ecc.).

Area di applicazione

Nessuna area specifica prevista.

Modalità e mezzi di applicazione

L'abbattimento degli animali in controllo può essere effettuata esclusivamente mediante tiro con arma da fuoco a canna rigata secondo i principi dettati dalla caccia di selezione. In caso di cattura di animali vivi può essere adottata la telenarcosi, l'utilizzo di reti a caduta o le trappole autoscattanti.

9.2.5 Cinghiale

Il cinghiale è specie autoctona per la provincia di Pistoia, pertanto la gestione si basa su piani di prelievo effettuati mediante forme di caccia collettive. Si prevedono piani di controllo sul

territorio libero alla caccia, esclusivamente nelle aree in cui si verificano situazioni di particolare impatto alle colture agricole ed in particolare dove specificato al paragrafo 7.2.2. Possono essere previsti piani di controllo all'interno delle aree vietate alla caccia o nelle aree non vocate nei casi particolari di cui al paragrafo 9.1.

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Nei casi previsti dal punto precedente possono essere coinvolti in qualità di coadiutori i cacciatori di selezione che hanno acquisito la maggiore esperienza gestionale. In caso di cattura di animali vivi devono essere coinvolte figure specializzate munite di *curriculum* adeguato in materia di cattura e manipolazione di fauna selvatica, i selecontrollori possono essere coinvolti per le attività di allestimento e realizzazione delle sessioni di cattura.

Tempi di applicazione

Nessun periodo specifico previsto; qualora se ne ravvisi la necessità deve essere garantito il rispetto del periodo riproduttivo e dello svezzamento dei piccoli, inoltre al fine di non creare conflitti con le attività gestionali programmate, devono essere applicati in periodi diversi da quelli previsti dal Calendario Venatorio per la caccia in braccata. Non si esclude interventi concomitanti con i periodi previsti dal Calendario Venatorio per la caccia di selezione qualora se ne ravvisi la necessità e comunque solo per ottimizzare lo sforzo operativo. In caso di cattura di animali vivi, al fine di minimizzare il rischi di mortalità connessi alla manipolazione e trasporto, le sessioni devono essere organizzate a partire dal mese di ottobre e non protrarsi oltre il mese di aprile; si può derogare da tale prescrizione in caso di cattura sporadica di individui isolati che rimangono accidentalmente chiusi all'interno di strutture private o vincolati da strutture realizzate dall'uomo (griglie parasassi, reti di protezione, recinzioni, ecc.).

Area di applicazione

Nessuna area specifica prevista. Sul territorio libero non sono previsti interventi se non in casi eccezionali su individui singoli in difficoltà; all'interno degli Istituti può essere valutata la possibilità di intervento solo in casi particolari.

Modalità e mezzi di applicazione

L'abbattimento degli animali in controllo può essere effettuata esclusivamente mediante tiro con arma da fuoco a canna rigata secondo i principi dettati dalla caccia di selezione. E' consentito inoltre il tipo notturno da appostamento fisso alle governe mediante l'ausilio di sorgenti luminose. In caso di cattura di animali vivi può essere adottata la telenarcosi, l'utilizzo di reti a caduta, le trappole autoscattanti o i chiusini di cattura.

9.3 Prescrizioni per le specie opportuniste

9.3.1 Passeri

I passeri, passera d'Italia (*Passer italiae*) e la passera mattugia (*Passer montanus*), hanno causato ingenti danni alle colture specializzate della pianura pistoiese con particolare riguardo alle colture di panico, pertanto la specie può essere sottoposta a piani di controllo qualora si verificano impatti non tollerabili alle attività agricole. Non è consentito il controllo sulla passera oltremontana (*Passer domesticus*).

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Tempi di applicazione

I passeri possono essere sottoposti a piani di controllo esclusivamente nei periodi in cui ne viene verificato l'impatto sulle colture agrarie sensibili alla specie.

I limiti temporali sono come di seguito descritti:

- dal momento della semina fino alla maturazione del prodotto o del rischio di danno desunto dalle banche dati sui danni;

- durante la permanenza del prodotto maturo sulla pianta o in campo.

Non possono essere effettuati dopo che il prodotto è stato raccolto, e al fine di non concentrare il prelievo sulla passera oltremontana non devono essere effettuati interventi nei periodi di passo, laddove si verifici la presenza della specie.

Area di applicazione

I piani di controllo possono essere attuati all'interno della coltura in atto e in un'area di rispetto (buffer) di 200 metri attorno all'apezzamento entro cui è stato rilevato il danno.

Modalità e mezzi di applicazione

L'abbattimento degli animali in controllo può essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo di armi da fuoco a munizione spezzata secondo i calibri previsti dalla normativa vigente.

9.3.2 Storno

Gli storni (*Sturnus vulgaris*) hanno causato ingenti danni alle colture specializzate della pianura e pedemontana pistoiese con particolare riguardo alle colture di vite e ai frutteti, pertanto la specie può essere sottoposta a piani di controllo qualora si verificino impatti non tollerabili alle attività agricole. Fintanto che la specie è cacciabile in regime di deroga, i piani di controllo potranno essere attuati solo in casi eccezionali previa stesura di progetti specifici.

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Tempi di applicazione

Gli storni possono essere sottoposti a piani di controllo esclusivamente nei periodi in cui ne viene verificato l'impatto sulle colture agrarie sensibili alla specie.

I limiti temporali sono come di seguito descritti:

- 1 mese prima della maturazione del prodotto o del rischio di danno desunto dalle banche dati sui danni;

- durante la permanenza del prodotto maturo sulla pianta o in campo.

Non possono essere effettuati dopo che il prodotto è stato raccolto.

Area di applicazione

I piani di controllo possono essere attuati all'interno della coltura in atto e in un'area di rispetto (buffer) di 200 metri attorno all'appezzamento entro cui è stato rilevato il danno.

Modalità e mezzi di applicazione

L'abbattimento degli animali in controllo può essere effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo di armi da fuoco a munizione spezzata secondo i calibri previsti dalla normativa vigente.

9.3.3 Corvidi

I corvidi, cornacchia grigia (*Corvus corone corone*) e gazza (*Pica pica*), rappresentano un problema in particolare all'interno delle Zone di ripopolamento e cattura, all'interno delle quali possono essere previsti piani di controllo qualora se ne verifichi una presenza non compatibile con le finalità istituzionali dell'area. Inoltre è opportuno sensibilizzare il mondo venatorio per stimolare l'abbattimento dei corvidi sul territorio libero alla caccia nei periodi consentiti dal calendario venatorio.

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Tempi di applicazione

I corvidi, con particolare riguardo a cornacchia grigia e gazza, possono essere oggetto di piani di controllo nel periodo 15 marzo-31 luglio di ogni anno.

Area di applicazione

I piani di controllo possono essere attuati all'interno delle zone di ripopolamento e cattura, in un'area di rispetto (buffer) di 1.000 metri attorno all'Istituto stesso e lungo le rotte di migrazione giornaliera utilizzate per spostarsi dai dormitori ai siti di alimentazione.

Modalità e mezzi di applicazione

I piani di controllo verranno attuati secondo le indicazioni fornite dalle linee guida redatte dall'INFS, ed in particolare è previsto:

- impiego di trappole selettive del tipo *Larsen*;
- impiego di trappole selettive del tipo *Larsen* modificate per cornacchie;
- impiego di trappole selettive del tipo *letter-box*.

Esclusivamente all'interno dei confini delle ZRC, nel caso in cui le trappole selettive risultino poco efficaci, è previsto il tiro selettivo di individui qualora sorpresi nei pressi di voliere di ambientamento o altri siti di alimentazione.

In nessun caso è previsto lo sparo ai nidi o a individui che stazionano nel nido.

9.3.4 Volpe

La volpe (*Vulpes vulpes*), rappresenta un problema in particolare all'interno delle Zone di ripopolamento e cattura, all'interno delle quali possono essere previsti piani di controllo qualora se ne verifichi una presenza non compatibile con le finalità istituzionali dell'area. Inoltre è opportuno sensibilizzare il mondo venatorio per stimolare l'abbattimento delle volpi sul territorio libero alla caccia nei periodi consentiti dal calendario venatorio.

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Tempi di applicazione

La volpe può essere oggetto di piani di controllo nel periodo 15 marzo-31 luglio di ogni anno.

Area di applicazione

I piani di controllo possono essere attuati all'interno delle zone di ripopolamento e cattura, in un'area di rispetto (buffer) di 300 metri attorno all'Istituto stesso.

Modalità e mezzi di applicazione

I piani di controllo verranno attuati secondo le indicazioni fornite dalle linee guida redatte dall'INFS, ed in particolare è previsto esclusivamente il sistema dell'abbattimento in tana con l'impiego di cani appositamente addestrati.

La soppressione, quando non sia già avvenuta in tana ad opera del cane, dovrà avvenire mediante abbattimento con fucile. In tutti i casi l'abbattimento dovrà essere immediato e volto a non procurare inutili sofferenze.

9.4 Prescrizioni per le specie alloctone

9.4.1 Nutria

La nutria (*Myocaster coypus*), è specie alloctona per la provincia di Pistoia, per la quale si prevedono piani di controllo al fine di limitarne la presenza e di ridurre al minimo l'impatto sugli argini e nelle aree di presenza; gli interventi di contenimento numerico dovranno avere finalità eradicative.

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Tempi di applicazione

La nutria può essere oggetto di piani di controllo nell'arco di tutto l'anno.

Area di applicazione

I piani di controllo possono essere attuati in tutto l'areale di presenza della specie.

Modalità e mezzi di applicazione

I piani di controllo verranno attuati secondo le indicazioni fornite dalle linee guida redatte dall'INFS, ed in particolare è previsto l'utilizzo di trappole selettive munite di idonee esche alimentari. La soppressione dovrà essere immediata e volta a non procurare inutili sofferenze.

9.4.2 Minilepre (Silvilago)

Il silvilago o minilepre (*Sylvilagus floridanus*), è specie alloctona per la provincia di Pistoia, per la quale si prevedono piani di controllo al fine di annullare le interazioni negative nei confronti della lepre autoctona; gli interventi di contenimento numerico dovranno avere finalità eradicative.

Personale coinvolto

Ai piani di controllo possono partecipare, previa autorizzazione individuale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia, le seguenti figure:

- cacciatori in possesso del titolo specifico di coadiutore ai piani di controllo secondo i dettami della normativa vigente (art. 37 L.R. n. 3 del 1994);
- gli agenti di cui all'art. 51 della L.R. n. 3 del 1994, recepimento della L.N. n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Tutte le figure autorizzate operano sotto il controllo del Corpo di Polizia Provinciale.

Tempi di applicazione

La minilepre può essere oggetto di piani di controllo nell'arco di tutto l'anno.

Area di applicazione

I piani di controllo possono essere attuati in tutto l'areale di presenza della specie.

Modalità e mezzi di applicazione

I piani di controllo verranno attuati secondo le indicazioni fornite dalle linee guida redatte dall'INFS, ed in particolare è previsto lo sparo con fucile eventualmente anche di notte con l'ausilio di fari.

10 MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

10.1 Banca Dati sui Miglioramenti Ambientali

Sin dalla sua costituzione l'ATC 16 ha investito molto negli interventi di recupero ambientale siano stati essi finalizzati alla gestione ed immissione della fauna che alla salvaguardia delle colture agricole. Dalla fase di analisi del quinquennio precedente, emerge la necessità di provvedere per gli anni successivi, ad una più puntuale ed organica archiviazione degli interventi dal punto di vista sia numerico (data base) che cartografico (mappatura). Questo consentirà un migliore confronto qualitativo e quantitativo con altri dati gestionali (per esempio tipologie di danno, quantificazione economica del danno, piuttosto che successo delle immissioni di fauna, etc.), consentendo da un lato di verificare la bontà delle scelte realizzate e dall'altro di apportare modifiche in grado di ottimizzare la persecuzione degli obiettivi prefissati.

Per una migliore organizzazione degli aspetti gestionali, sarebbe opportuno uniformare, per quanto possibile, le varie tipologie di intervento sia per costo di realizzazione che per modalità di esecuzione, anche attraverso la definizione di prezziari e di un albo delle ditte di fiducia a cui affidare gli interventi in funzione delle diverse specializzazioni.

10.2 Tipologie di miglioramenti ambientali

Mantenimento di aree aperte. Consistono in lavorazioni meccaniche mediante sfalcio con falciatrice o trinciatura mediante trinciastocchi o trinciatrice forestale. Le finalità sono di mantenere aperte aree prative all'interno di aree boscate, garantire un certo controllo sulle piante infestanti annuali e poliannuale, assicurando così la presenza di superfici disponibili per l'alimentazione di una pluralità di specie (ad esempio lepre, ungulati, etc.) oltre che per le attività venatorie. Chiarie, prati e prati-pascoli in zona montana rivestono particolare importanza nell'ambito della gestione degli ungulati e relativamente alla possibilità di trattenere le popolazioni alle quote altimetriche maggiori, diminuendo quindi la pressione esercitata a carico delle fasce coltivate pedecollinare, ove l'incidenza dei danni da selvaggina alle colture è più rilevante.

L'epoca ottimale di realizzazione di tali interventi è compresa tra la fine di luglio ed i primi giorni di settembre, in altri periodi è più elevato il rischio di danneggiare le covate di fagiano, i piccoli ungulati, ecc.

Semine a perdere. Si tratta di eseguire interventi di semina previa lavorazione meccanica del terreno aratura o erpicatura, fresatura, semina ed eventuale fresatura per ricoprire il seme.

La finalità delle semine a perdere è di dotare l'ambiente di idonei siti di rifugio, sosta, riproduzione e, soprattutto, alimentazione.

L'epoca di semina è tardo invernale-primaverile (febbraio-maggio) ed autunnale (settembre-ottobre) a seconda del tipo di semina e della quota altimetrica.

Le specie da impiegare variano in relazione all'ambiente ed al clima della zona oggetto di intervento, in linea di massima si prescrivono semine di cereali in autunno e di oleaginose, mais, e leguminose in primavera. A titolo orientativo si riporta quanto previsto dal bando per l'assegnazione dei miglioramenti ambientali dell'ATC16 Pistoia nella Tabella 10.1.

Miscuglio o singola specie	Quantità (Kg/ha)	Periodo della semina	Caratteristiche principali
Avena, Veccia villosa, Pisello da foraggio	90-120	fine settembre	alimentazione verde invernale
Grano tenero + Veccia villosa, Pisello da foraggio	100-130	settembre ottobre	alimentazione verde invernale
Colza, Ramolaccio, Rapa da foraggio	6-8	agosto	alimentazione verde invernale
Cavolo da foraggio, Rapa da foraggio, Panico	18-20	Aprile-luglio	alimentazione
Favino, Avena, Veccia villosa	90-100	settembre ottobre	per favorire la presenza di insetti, alimentazione verde invernale
Erba medica, Erba mazzolina, Trifoglio violetto	15-20	marzo	alimentazione, sito di nidificazione, per favorire la presenza di insetti
Erba medica, Panico, Miglio	18-22	Marzo-aprile	alimentazione, sito di nidificazione, per favorire la presenza di insetti
Mais, Miglio, Panico	20-22	Aprile-maggio	alimentazione
Panico, Cavolo da foraggio, Grano saraceno	30-40	Maggio-luglio	alimentazione
Senape, Avena	80	settembre	alimentazione verde invernale
Pisello da foraggio, Avena, Segale	100-120	settembre ottobre	alimentazione verde invernale
Erba mazzolina, Loglio perenne, Lupinella	100-120	aprile	sito di nidificazione, alimentazione
Grano saraceno, Miglio, Panico	30-50	maggio	alimentazione
Segale, Veccia villosa, Panico	60-70	settembre	alimentazione
Sorgo da granella, Miglio, Panico	15-20	maggio	alimentazione, rifugio
Loglio perenne, L. italico, Trifoglio incarnato, T. pratense	22-25	autunno	alimentazione, sito di nidificazione, per favorire la presenza di insetti
Sulla, Trifoglio pratense, Favino, Veccia villosa	60-70	autunno	alimentazione, sito di nidificazione, per favorire la presenza di insetti

Tabella 10.1. Caratteristiche di alcune piante erbacee idonee per colture a perdere (da: I miglioramenti ambientali a fini faunistici - M. Genghini (INFS) e Prontuario per il miglioramento dell'ambiente ai fini faunistici - J. Simonetta; modificati).

Nelle zone umide gli interventi di semina a perdere, unitamente al rilascio della vegetazione spontanea ed agli interventi di regolazione del livello idrico permettono di mantenere una certa disponibilità alimentare, ma soprattutto assicurano la presenza di microambienti ideali per la sosta e la riproduzione degli uccelli acquatici.

Ad esempio, la gestione ambientale dell'area "La Monaca" sin qui attuata ha dimostrato l'efficacia in termini di tutela e conservazione delle aree umide, sia in termini di risultati qualitativi sia sotto il profilo tecnico-operativo, con la messa in atto di tecniche di intervento a basso impatto.

Si ritiene dunque che tale complesso di interventi debba proseguire, al fine di assicurare un'efficace risorsa ambientale per una vasta gamma di specie animali e vegetali.

In particolare sarebbe opportuno proseguire l'esperienza condotta con la gestione dell'area protetta Monaca parallelamente all'adiacente territorio denominato "Marconi" (circa 16 ha), già facente parte dell'area contigua.

In detta ultima area, l'istituzione di una Zona di Rispetto Venatorio, ex art. 13, ha consentito di conseguire una pluralità di effetti positivi:

- Aumento della superficie inibita all'attività venatorie e contestualmente dedicata ai recuperi ambientali;
- Creazione di una fascia tampone tra l'area protetta e l'area contigua ove l'attività venatoria è consentita;
- Sottrazione di territorio abitualmente dedicato alle colture intensive monospecifiche (mais) impattanti dal punto di vista del disturbo antropico, della creazione di ambienti non idonei al rifugio e riproduzione della fauna (bonifica delle aree agricole, assenza di vegetazione spontanea tipica dell'ambiente palustre, creazione di un paesaggio "desertico" dopo la mietitura, ecc), della immissione di sostanze chimiche nel terreno, nelle acque e nell'aria (fertilizzanti, diserbanti, ecc).

A tale proposito è utile rammentare quanto riportato nel capitolo 1 del volume I, riguardo alla presenza di uccelli acquatici.

Dalle indagini condotte negli scorsi anni, per mezzo dei censimenti degli uccelli acquatici condotte dal Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di Fucecchio, anche con la collaborazione dell'ATC16.

L'elaborazione dei dati di censimento, eseguita dal personale tecnico del Centro di Ricerca conferma *"l'evidente incremento di presenze, sia in termini qualitativi che quantitativi"*¹ ad esempio di anatidi e folaghe già registrato negli ultimi anni.

1 Zarri E. Bartolini A. - 2001 - *"Riserva Naturale Padule di Fucecchio: effetti della gestione ambientale sull'avifauna svernante e nidificante"* -

Recenti osservazioni hanno poi determinato la presenza di Cicogne bianche e Cavalieri d'Italia.

Recupero terreni. Si tratta dell'attività di rimessa in pristino di ex coltivi o terreni abbandonati, al fine di ricostituire aree aperte (vedi paragrafo *mantenimento di aree aperte*) da utilizzare eventualmente per semine a perdere. Le operazioni di ripristino possono comportare l'eliminazione di vegetazione infestante mediante operazioni di trinciatura, che potranno assumere intensità variabili, in relazione al tipo di soprassuolo insediatosi nei terreni: a tale scopo si rimanda al paragrafo relativo agli aspetti amministrativi della gestione degli interventi di miglioramento ambientale.

Saranno da privilegiare gli interventi di recupero in zone a scarsa presenza di aree aperte e/o seminate ed in tutti i casi di forte incidenza di aree boscate.

Allagamenti e formazione bacini lacustri. Sono interventi volti a mantenere, implementare o ricostituire habitat umidi, mediante l'allagamento permanente o temporaneo di terreni agricoli. Tale tipologia di miglioramento ambientale costituisce una fondamentale risorsa di rifugio, alimentazione sosta e riproduzione per una ricchissima gamma di specie. Particolarmente importante risulta, nelle zone umide (ad es. Padule di Fucecchio, Area La Querciola) assicurare la permanenza di specchi d'acqua anche nel periodo estivo, consentendo di mantenere un habitat ideale, ecc.

Tali obiettivi possono essere raggiunti intervenendo sul reticolo idrografico superficiale, regolando opportunamente i livelli delle acque attraverso le varie "calle" per la regolazione dei deflussi idrici – come nel caso del Padule di Fucecchio – attraverso opere di sistemazione idraulica, escavazioni ed interventi straordinari di pompaggio di acque (a tale riguardo si può fare riferimento ai lavori condotti nel corso dell'estate 2003 da parte dell'ATC16).

Un'ulteriore opera volta alla ricostituzione di habitat palustri è rappresentata dall'escavazione di bacini lacustri, anche di modesta superficie e profondità purché dotati di profili spondali irregolari e di penisole di terraferma, sfruttando al massimo l'effetto positivo creato dal mosaico di microambienti.

A tale proposito si è dato corso, nel periodo 2001-2002 ad un'interessante studio, condotto dall'Università di Firenze, nell'ambito di una convenzione di ricerca tra Dipartimento di Ingegneria agraria e forestale – Sezione Costruzioni ed Assetto del Territorio ed ATC16

Pistoia e coordinata dal Prof. Francesco Sorbetti Guerri inerente gli "Interventi per la conservazione delle zone umide"².

Le risultanze della ricerca hanno così implementato ed arricchito il bagaglio di conoscenze e tecniche operative di intervento ai fini di recupero e mantenimento degli habitat in ambiente palustre.

Impianto essenze arbustive ed arboree. Si tratta di mettere a dimora arbusti ed alberi ad alta valenza faunistici, sia quale risorsa alimentare che rifugio per la fauna selvatica. In particolare le specie da impiantare sono:

Specie	Fascia altimetrica	Portamento	Foglia	Umidità	Fruttificazione
Agazzino <i>Pyracantha coccinea</i>	alloro-ulivo	arbusto	sempreverde	ubiquitario	settembre-novembre
Agrioglio <i>Ilex aquifolium</i>	ulivo-castagno	albero-arbusto	sempreverde	meso-xerofilo	settembre-ottobre
Biancospino <i>Crataegus monogyna</i>	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	ubiquitario	settembre
Ciliegio canino <i>Prunus mahaleb</i>	ulivo-faggio	albero	caducifoglia	mesofilo	maggio-luglio
Corbezzolo <i>Arbutus unedo</i>	alloro-ulivo	albero-arbusto	sempreverde	meso-xerofilo	ottobre-novembre
Corniolo <i>Cornus mas</i>	ulivo-faggio	arbusto	caducifoglia	mesofilo	agosto-settembre
Cotognastro <i>Cotoneaster tomentosa</i>	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	mesofilo	luglio-settembre
Fillirea <i>Phillyrea latifolia</i>	alloro-ulivo	albero-arbusto	sempreverde	xerofilo	agosto-ottobre
Ginepro <i>Juniperus communis</i>	alloro-faggio	albero-arbusto	sempreverde	meso-xerofilo	settembre-ottobre
Ginestra dei carbonai <i>Sarothamnus scoparius</i>	alloro-castagno	arbusto	caducifoglia	mesofilo	agosto-settembre
Ginestra di Spagna <i>Spartium junceum</i>	alloro-ulivo	arbusto	sempreverde	xerofilo	settembre
Ginestrone <i>Ulex europaeus</i>	alloro-castagno	arbusto	sempreverde	mesofilo	luglio-settembre
Lantana <i>Viburnum lantana</i>	alloro-faggio	arbusto	caducifoglia	mesofilo	agosto-settembre
Lentisco <i>Pistacia lentiscus</i>	alloro-ulivo	albero-arbusto	sempreverde	xerofilo	ottobre-novembre
Ligustro <i>Ligustrum vulgare</i>	ulivo-castagno	arbusto	sempreverde	mesofilo	agosto-settembre
Maggiociondolo alpino	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	mesofilo	agosto-settembre

² BRESCI E., CAPACCIOLI A., SORBETTI GUERRI F. 2002 - *Interventi per la conservazione delle zone umide* - convenzione di ricerca dal titolo "Metodologie e tipologie di intervento per il recupero ed il miglioramento ambientale in zone palustri" stipulata tra Università di Firenze Dipartimento di Ingegneria agraria e forestale - Sezione Costruzioni e Assetto del Territorio, ed ATC16 Pistoia.

Specie	Fascia altimetrica	Portamento	Foglia	Umidità	Fruttificazione
<i>Laburnum alpinum</i>					
Melo selvatico	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	mesofilo	agosto-settembre
<i>Malus communis</i>					
Mirto	alloro-ulivo	arbusto	sempreverde	xerofilo	ottobre-novembre
<i>Myrtus communis</i>					
Nocciolo	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	meso-igrofilo	settembre-ottobre
<i>Corylus avellana</i>					
Palla di neve	castagno-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	igrofilo	agosto-settembre
<i>Viburnum opulus</i>					
Pero corvino	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	meso-xerofilo	luglio-agosto
<i>Amelanchier ovalis</i>					
Pero selvatico	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	meso-xerofilo	settembre-ottobre
<i>Pyrus communis</i>					
Prugnolo	alloro-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	xerofilo	settembre-ottobre
<i>Prunus spinosa</i>					
Rosa selvatica	ulivo-faggio	arbusto	caducifoglia	xerofilo	settembre-ottobre
<i>Rosa canina</i>					
Rovo*	ulivo-faggio	arbusto	caducifoglia	igrofilo	luglio-settembre
<i>Rubus fruticosus</i>					
Salice cinereo*	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	igrofilo	maggio-giugno
<i>Salix cinerea</i>					
Salicone*	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	igrofilo	maggio-giugno
<i>Salix caprea</i>					
Sambuco nero*	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	ubiquitario	agosto-settembre
<i>Sambucus nigra</i>					
Sanguinella	ulivo-faggio	arbusto	caducifoglia	meso-igrofilo	agosto-settembre
<i>Cornus sanguinea</i>					
Sorbo degli uccellatori	faggio	albero-arbusto	caducifoglia	mesofilo	settembre-ottobre
<i>Sorbus aucuparia</i>					
Sorbo montano	castagno-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	mesofilo	settembre-ottobre
<i>Sorbus aria</i>					
Spino cervino	ulivo-faggio	albero-arbusto	caducifoglia	mesofilo	settembre-novembre
<i>Rhamnus cathartica</i>					
Tamerice comune*	alloro-ulivo	albero-arbusto	sempreverde	ubiquitario	giugno-luglio
<i>Tamarix gallica</i>					
Tamerice maggiore*	alloro-ulivo	albero-arbusto	sempreverde	ubiquitario	giugno-luglio
<i>Tamarix africana</i>					
Terebinto	alloro-ulivo	albero-arbusto	caducifoglia	xerofilo	agosto-settembre
<i>Pistacia terebinthus</i>					
Vimine*	alloro-ulivo	albero-arbusto	caducifoglia	meso-igrofilo	maggio
<i>Salix viminalis</i>					

Tabella 10.2. Caratteristiche di alcune piante idonee per le specie selvatiche (da: I miglioramenti ambientali a fini faunistici - M. Genghini (INFS).

L'epoca idonea per l'impianto è quella autunnale, immediatamente dopo l'inizio del riposo vegetativo (ottobre-novembre) in modo da limitare lo stress vegetativo da trapianto, avendo cura di dotare le piantine di idonee protezioni contro i danni da selvaggina, da adottare in forme e tipologie diverse a seconda degli ambienti: dall'utilizzo di tubi *shelter* sino a vere e proprie recinzioni contro i grossi ungulati.

Gli impianti possono essere eseguiti per piante singole o piccoli gruppi, quale elemento di arricchimento di un'area a destinazione agricola oppure come veri e propri impianti specializzati, la cui più idonea espressione è la siepe o il filare.

Recinti di riproduzione ed ambientamento. Tali opere sono realizzate al fine di consentire la riproduzione e, soprattutto, l'ambientamento di fasianidi e lagomorfi. I recinti sono realizzati in zone strategicamente individuate in base a vari fattori quali antropizzazione e distanza da centri urbanizzati, accessibilità a uomini e mezzi, disponibilità di terreno lavorabile, presenza di superfici boscate e/o cespugliate da includere nel perimetro recintato, presenza di acqua, accessibilità, pendenza non eccessiva, facilità di realizzazione delle opere e loro successiva manutenzione, tipologia di territorio circostante (risorse trofiche e di rifugio), possibilità di irradiazione della specie immessa nel recinto.

Voliere. Queste strutture sono costituite da una copertura in rete (*vedi modalità di esecuzione dei lavori*) di superficie non inferiore a 500 m² realizzate al fine di trattenere e far ambientare animali da ripopolamento ad esempio riproduttori nel periodo tardo invernale e per il ripopolamento estivo da dislocare in zone strategiche con caratteristiche similari a quelle per i recinti.

Volierette. Trattasi di strutture di ambientamento ancora più piccole delle precedenti (dimensioni medie 4x2x1,5 m) possibilmente rimovibili ed eventualmente dotate di abbeveratoi e mangiatoie.

Foraggiamento. Sono operazioni straordinarie, da attivare in corrispondenza di periodi di limitate risorse alimentari e/o con finalità dissuasive rispetto alla possibilità di alimentarsi in campi coltivati. Tali interventi devono essere previsti a carico esclusivo delle popolazioni di cinghiale, in quanto per capriolo, daino e cervo non si vuole incentivare un comportamento gregario delle popolazioni, oltre che per problemi logistici ed operativi. L'ubicazione delle zone dovrà privilegiare le aree in quota, lontano da aree coltivate e centri abitati come previsto nel paragrafo 7.2.2.

Gli stessi interventi - attualmente gestiti direttamente dalle squadre deputate all'esercizio della caccia al cinghiale - che consistono sostanzialmente nei foraggiamenti dissuasivi per la tutela delle coltivazioni agricole, devono trovare una maggiore razionalità e portare nel breve periodo a:

- acquisizione di dati più specifici riguardo alle presenze di cinghiali al termine della stagione venatoria;
- determinazione degli sviluppi e degli incrementi numerici che subiscono nel periodo primaverile;
- scegliere le azioni necessarie per il contenimento dei danni;

- decidere eventuali interventi dissuasivi a protezione della fauna minore.


10.3 Le strategie di intervento

Gli obiettivi principali da perseguire per il prossimo quinquennio di gestione prevedono:

- interventi finalizzati principalmente al mantenimento del cervo e delle altre popolazioni ungulate nelle zone alte della collina e della montagna (areale dal Monte Pidocchina al confine con la provincia di Firenze), secondariamente utili anche alla gestione delle altre popolazioni selvatiche;
- interventi finalizzati alla gestione della piccola selvaggina da realizzare in maniera diffusa sul territorio provinciale, da intensificare nelle aree di riferimento dei recinti di ambientamento e delle zone dove saranno localizzate le volierette di ambientamento durante la stagione dei ripopolamenti.

La cartografia di seguito illustrata mostra le direttrici principali di intervento di recupero a fini faunistici suddividendo il territorio provinciale in macroaree di intervento.

Le superfici riportate nel grafico sono da intendersi quale valore indicativo, in quanto rappresentano la disponibilità del territorio.



Gli interventi dovranno essere, sulla base dell'esperienza già maturata nel quinquennio precedente, realizzati in parte direttamente dall'ATC 16 (disponibilità di terreni privati dati in gestione all'ATC sotto forma di comodato) in parte direttamente da Privati.

Il numero dei soggetti (privati, aziende agricole, ecc.) che negli ultimi anni hanno fatto domanda di partecipare al programma di interventi, proponendosi quali soggetti esecutori dei lavori, è stato esiguo e di gran lunga inferiore alle reali potenzialità che offrirebbe il contesto sociale e produttivo del territorio dell'ATC. Per incentivare questa forma di coinvolgimento del Privato sarà necessario:

1. aggiornare gli importi degli incentivi ad ettaro per le varie tipologie di lavoro (recupero incolti, semine a perdere, ecc.);
2. revisionare il regolamento di attuazione delle misure di intervento;
3. informare e pubblicizzare gli interventi previsti, attraverso opportune campagne divulgative;
4. sensibilizzare le Associazioni degli agricoltori, al fine di incentivare presso i loro associati, le iniziative di miglioramento ambientale quali forme di integrazione al reddito (anche in previsione delle drastiche riduzioni degli aiuti comunitari che verranno attuate a partire dal 2006);
5. introduzione di innovazioni tecnologiche e procedure di lavoro peritale per la raccolta e l'archiviazione dei dati.

10.3.1 Territori montani

Si rende necessario proseguire con le operazioni di recupero di terreni abbandonati, ex coltivati ed aree potenzialmente utili all'interno di aree demaniali (ex rimboschimenti falliti, aree a prato ricolonizzate da cespugliato, ecc). Le eventuali semine a perdere finalizzate ad esempio a fasianidi o lagomorfi, dovranno essere condotte per piccole superfici (inferiori a 1000 m²) e dotate di recinzioni provvisorie, per consentire lo sviluppo vegetativo delle piante sino a maturazione. Dovranno essere incentivati anche i ripristini di sentieristica, la viabilità forestale ed il recupero di fonti di approvvigionamento idrico.

10.3.2 Territori collinari

Valgono le stesse raccomandazioni sopra riportate, con la particolarità di poter verificare il reale impatto degli ungulati sulle colture e quindi decidere di intraprendere la semina a perdere.

Al fine di evitare la distruzione di covate ed il ferimento di selvaggina giovane, particolare attenzione dovrà essere posta alle operazioni di sfalcio estivo nelle olivete e nei terreni a foraggera, nel senso di incentivare il ritardo dei lavori (quando tale pratica non vada in conflitto con la prevenzione degli incendi estivi) e l'adozione da parte dei conduttori dei fondi di *barre di involo* da montare sul trattore.

10.3.3 Territori di pianura

Pianura pistoiese: sono certamente da incentivare tutte le iniziative di semine a perdere, con particolare riguardo alle zone a forte presenza di colture vivaistiche. E' da sollecitare anche la realizzazione di siepi e filari con funzione di alimentazione e rifugio per l'avifauna,

eventualmente utilizzando gli strumenti di cui alla normativa regionale in materia di Programmi di miglioramento agricolo ambientale (L.R. 64/95).

Valdinievole: sono utili tutti gli interventi di semine a perdere, sia di cereali autunno-vernini che primaverili, senza limitazioni particolari.

10.3.4 Aree umide

Padule di Fucecchio – Area La Querciola: sono da realizzarsi lavori di semina a perdere primaverile (in particolare sorgo, saggina, mais, miglio, panico), mantenimento di superfici allagate, messa a dimora di alberi ed arbusti utili all'avifauna, creazione/ripristino margini spondali, ecc.

10.4 Modalità di esecuzione dei lavori

La tipologia dei lavori e delle opere connesse ai miglioramenti ambientali a fini faunistici fanno capo ad attività agro-silvo-pastorali e, per certi aspetti, legate anche al mondo dell'edilizia basti al riguardo pensare alla realizzazione di recinti, agli scavi ed ai movimenti di terra.

E' bene precisare che i lavori debbano essere condotti da ditte specializzate, dotate di idonee attrezzature e capaci di eseguire gli stessi con cognizione della normativa relativa al vincolo idrogeologico e paesaggistico (vedi paragrafo specifico).

Epoche

Riguardo all'epoca di intervento può essere utile riassumere le scadenze ed i periodi più idonei alla realizzazione dei lavori secondo il seguente cronoprogramma:

Tipologia intervento	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
Sfalcio campi							x	x	x	x				
Semina primav. pianura-collina		x	x	x	x	x								
c.s. zone montane			x	x	x	x								
c.s. zone palustri						x	x	x						
Semina autunnale									x	x	x	x		
Piantagioni											x	x	x	x
Foraggiamenti						x	x	x	x	x				
Ripopolamento invernale		x	x											
Ripopolamento estivo							x	x						
Recupero terreni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Allagamenti temporanei						x	x	x	x	x				

Naturalmente possono esservi variazioni in relazione alla variabilità altimetrica, di microclima, di specie utilizzate per la semina, al periodo riproduttivo e di svezzamento dei piccoli di ungulati, ecc.

Tipologia macchine

Dovranno essere impiegate prevalentemente macchine agricole, trattrici e piccoli mezzi movimento terra senza limitazioni o prescrizioni particolari. Nel caso di mezzi che intervengono nel periodo estivo è opportuno che essi siano dotati di barra di involo o altri sistemi di allontanamento della selvaggina nascosta o rimasta acquattata nella vegetazione.

Fertilizzazioni e trattamenti con prodotti chimici

Negli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, con particolare riguardo ai lavori di semina, nella norma non si utilizzano fertilizzanti di sintesi o concimi naturali in quanto si tratta di una semina a perdere e quindi la finalità non è quella di massimizzare il quantitativo di produzione vegetale.

Tuttavia possono esservi casi particolari ove, in presenza di terreni impoveriti o di scarse qualità agronomiche, si possa ritenere utile l'adozione della fertilizzazione (sempre che non vi siano vincoli speciali, ad esempio nel caso di riserve ed aree protette). In tali casi è però opportuno verificare la reale necessità dell'intervento specifico o se non sia possibile individuare una localizzazione alternativa, che abbia migliori caratteristiche agronomiche ed ambientali.

In ogni caso non si deve far uso di diserbanti e prodotti fitosanitari.

Recinzioni per recinti di ambientamento ed allevamento

L'analisi ed il monitoraggio delle esperienze condotte nei vari anni dall'ATC 16, riguardo alla progettazione e realizzazione di recinti per l'allevamento/ambientamento della fauna hanno dimostrato che:

- è necessario un progetto esecutivo semplice e chiaro delle opere da eseguire;
- i materiali da impiegare devono tenere conto della necessaria resistenza agli agenti atmosferici ed all'azione di animali nocivi, ecc;
- deve essere garantita l'accessibilità e la facilità di manutenzione, oltre che la presenza di acqua;
- devono essere considerate con attenzione le precipitazioni nevose, per le zone montane e per le superfici coperte da rete, se non si vuole vedere distrutto il 100% delle infrastrutture realizzate;

- deve essere attentamente valutata l'ubicazione dell'area di realizzazione del recinto, in particolare clima, esposizione, pendenza, vicinanza con zone idonee dal punto di vista faunistico, presenza di aree con interventi di miglioramento ambientale, livello di antropizzazione, ecc.

Recinzioni provvisorie

Consistono in infrastrutture provvisorie e facilmente rimuovibili atte a preservare temporaneamente una semina a perdere: è il caso tipico di interventi in zone a forte impatto di ungulati.

In tutti i casi dovranno essere adottate tipologie calibrate sulle varie specie tenendo conto dell'azione svolta dai selvatici (scavo della recinzione, abbattimento della rete, salto, ecc).

In conclusione le recinzioni provvisorie devono proteggere limitate superfici (max 1.000 m²) con bassa necessità di manodopera per il montaggio e lo smontaggio.

10.5 Aspetti amministrativi di attivazione degli interventi

Rispetto alle procedure di attivazione degli interventi di miglioramento ambientale, vi sono tre aspetti che devono essere analizzati: disponibilità dei terreni, autorizzazioni a eseguire opere/lavori, copertura finanziaria. Per comodità e semplicità di consultazione si riporta di seguito una tabella esplicativa degli aspetti sopraesposti (Tabella 10.2)

disponibilità terreni ed esecuzione lavori	Esecutore lavori	Forma di possesso	Note
Privato	Il privato stesso; l'ATC, la Comunità Montana, la Provincia, ecc	Proprietà o altre forme di conduzione; comodato gratuito, convenzione	Nel caso di esecuzione di opere a durata pluriennale è opportuno un contratto di affitto o una convenzione
Ente (Demanio regionale, Comuni, ecc)	Direttamente l'Ente; su convenzione anche un privato o un Ente terzo	c.s.	c.s.

Copertura finanziaria	Provenienza fondi	Note
Privato	Piano di Sviluppo Rurale; PAC; Bandi ATC; Bandi Provincia; altre fonti private	
Ente (Demanio regionale, Comuni, ecc)	c.s.	


Aspetti autorizzativi	Autorizzazioni necessarie	Ente competente
Cambio d'uso-trasformazione	Conc. Edilizia, vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico	Comune, Soprintendenza, Provincia/Comunità Montana
Taglio cespugliato	vincolo idrogeologico	Provincia/Comunità Montana
Trasformazione terreni saldi	vincolo idrogeologico	Provincia/Comunità Montana
Interventi su corsi d'acqua, ecc	Vincolo idrogeologico, vincolo idraulico	Provincia/Comunità Montana/Demanio idrico
Imboschimenti	Legge forestale	Provincia/Comunità Montana
Recinti e voliere	Liberam. Eseguitabile/D.I.A./concessione secondo i vari Regolamenti edilizi comunali	Comuni
Viabilità	Conc. Edilizia, vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico	Comune, Provincia/Comunità Montana
Ripopolamenti	Autorizzazione immissione	Provincia

10.6 Cambio di destinazione d'uso dei territori assimilati a bosco

La decisione di eseguire un lavoro di ripristino di terreni abbandonati, o la necessità di creare radure all'interno di aree boscate, può comportare il caso di "cambio di destinazione d'uso" del terreno.

In sostanza si tratta di trasformare la destinazione di un territorio, ad esempio, da boscato in seminativo. E' questo un caso sempre più recente, a causa della naturale evoluzione del territorio e dei meccanismi di successione vegetale che si instaura a partire da terreni abbandonati, ma anche in conseguenza delle recenti disposizioni normative in materia di definizione di bosco ed area assimilata a bosco.


L'individuazione e qualificazione delle aree su cui intervenire al fine, ad esempio, di destinarle a colture a perdere o a prati, deve costituire la prima verifica preliminare. Sulla base delle risultanze dell'analisi condotta si possono originare percorsi amministrativi diversi. Di seguito è riportato uno schema semplificato:



APPENDICE 1 – CARTOGRAFIA DEL PIANO


1.a - Istituti Faunistici e Faunistico Venatori 2005-2010

1.b - Appostamenti fissi al 20/09/2005



Appendice 1.a - Istituti Faunistici e Faunistico Venatori 2005-2010

Per quanto riguarda le Aree Addestramento Cani di Lagoni, Diaccile e Santomato, in assenza di confini vettoriali accurati sono stati collocati in cartografia poligoni regolari delle stesse dimensioni dell'area.



Appendice 1.b – Appostamenti fissi aggiornati al 20/09/05

APPENDICE 2 - REGOLAMENTI

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE
DI CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE IN PROVINCIA DI PISTOIA**
(Delibera N° 19 del 22/03/2005 del Comitato di Gestione dell'ATC)

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria di capriolo, daino e muflone sul territorio provinciale, perseguendo gli obiettivi indicati nel Regolamento Regionale n°13 del 25/02/2004 ed è finalizzato al mantenimento della densità agricola-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi in relazione alle esigenze di ciascuna specie.

Art. 2 Delimitazione dei territori vocati

La Provincia individua, in sede di Piano Faunistico Venatorio e sentito l'Ambito Territoriale di Caccia n° 16 (in seguito ATC 16), i territori vocati per la gestione degli ungulati.

Art. 3 Suddivisione del territorio

I territori vocati di cui al precedente art. 2 sono suddivisi dall'ATC 16 in distretti di gestione per la caccia di selezione.

Ogni distretto, tenuto conto delle peculiarità territoriali e di presenza di selvaggina unguolata, è suddiviso in sottozone di caccia.

Art. 4 Iscrizione al distretto

Possono essere iscritti ai distretti per la caccia di selezione tutti i cacciatori abilitati a seguito di apposito esame d'abilitazione, iscritti all'ATC 16 come primo o secondo ATC., che non esercitino la caccia di selezione in altri ATC della Toscana, con le priorità e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Regionale n°13 del 25/02/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni cacciatore di selezione può essere iscritto ad un solo distretto di gestione e può partecipare alle fasi d'abbattimento annuale esclusivamente in quel distretto; i cacciatori che abbiano conseguito l'abilitazione per la caccia di selezione a capriolo, daino e muflone ai sensi del Regolamento Regionale n°13 del 25/02/2004 per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati fanno richiesta, in carta semplice, all'ATC 16 per l'iscrizione al distretto di gestione in cui desiderano esercitare la caccia di selezione ed eventuali distretti di riserva entro il 31 gennaio.

L'ATC 16 trasmette alla Provincia l'elenco d'assegnazione dei cacciatori abilitati ai distretti di gestione.

Nell'assegnazione ad un distretto, qualora le richieste superino i posti disponibili, costituiscono criterio di precedenza, in ordine d'importanza:

- a) Residenza all'interno del distretto di gestione;
- b) Punteggio relativo all'esame di abilitazione.

I cacciatori iscritti al distretto che non partecipano ai censimenti per due anni consecutivi sono cancellati dal distretto.

Qualora intendano partecipare nuovamente alla gestione venatoria all'interno di un distretto devono nuovamente fare richiesta d'iscrizione a quel distretto entro il 31 gennaio. Nella riassegnazione ad un distretto costituiscono criterio di precedenza in ordine di importanza: la precedente iscrizione a quel distretto, la residenza all'interno di esso ed il punteggio relativo alla graduatoria di merito.

Il cacciatore può richiedere il trasferimento in un altro distretto di gestione, soltanto dopo che ha partecipato alla gestione per la durata di tre stagioni venatorie successive nel distretto in cui è iscritto. La richiesta di trasferimento, segue le modalità ed i tempi indicati per la reinscrizione al distretto, ed è subordinata alla disponibilità delle sottozone di caccia.

Per i cacciatori in possesso di abilitazione e provenienti da altre Province potrà essere consentita l'iscrizione ai distretti di caccia a condizione che siano iscritti all'ATC 16 come primo o secondo ATC, che non esercitino la caccia di selezione in altro ATC della Toscana e che ci siano sottozone disponibili nell'ambito dei distretti di gestione. La posizione in graduatoria sarà stabilita dalla Commissione di Gestione di cui all'art. 18 partendo dall'ultima posizione dei cacciatori già iscritti a quel distretto.

Art. 5 Coordinatori e Responsabili di Distretto

I cacciatori iscritti in ogni distretto di gestione provvedono a eleggere annualmente, in occasione delle assemblee ordinarie di organizzazione dei censimenti annuali e tramite votazione a maggioranza, i Coordinatori delle attività di distretto (Coordinatori di distretto); sarà cura di questi ultimi comunicare per iscritto all'ATC 16 l'esito delle votazioni, indicando come Responsabile del distretto il Coordinatore

di distretto che ha ricevuto il maggior numero di voti, tale indicazione dovrà essere ratificata dall'ATC 16 (Regolamento Regionale n°13 del 25/02/2004).

Nelle votazioni per eleggere i Coordinatori di distretto vale la norma per cui tutti gli iscritti al Distretto sono elettori ed eleggibili e per la votazione possono essere espresse fino ad un massimo di tre preferenze. Il numero dei Coordinatori di distretto, scelto dall'assemblea dei cacciatori, dovrà essere proporzionato alle dimensioni del distretto ed al numero degli iscritti, ma comunque in numero non inferiore ad un Coordinatore di distretto ogni 15 cacciatori.

I Coordinatori di distretto dovranno suddividersi, in concerto con i tecnici incaricati dall'ATC 16, le seguenti mansioni:

- preparazione e organizzazione dei censimenti (delimitazione aree di battuta; individuazione di nuove aree; coordinamento, svolgimento e controllo delle giornate di censimento);
- organizzazione delle assemblee annuali ordinarie (organizzazione dei censimenti, abbattimenti);

Dovranno altresì provvedere a:

- dare supporto ai cacciatori per la cartografazione dei punti auto e di appostamento;
- mantenere i contatti con i Responsabili di altri distretti di gestione;
- eseguire controlli a campione per verificare la corretta esecuzione dei censimenti;
- dare massima disponibilità per tutti i casi di intervento previsti nel presente Regolamento;
- controllare la correttezza dell'abbattimento con finalità di eventuale riassegnazione capi durante la caccia.

Sarà compito del Responsabile di distretto coordinare l'attività complessiva dei Coordinatori di distretto e relazionarsi in ogni aspetto gestionale con i tecnici incaricati e con la Commissione di Gestione, facendosi portavoce del proprio distretto.

Per lo svolgimento delle mansioni effettuate i Coordinatori di distretto ed il Responsabile di distretto riceveranno maggiori opportunità di abbattimento denominate incentivi, nel rispetto delle seguenti indicazioni: qualora le disponibilità di capi da assegnare garantiscano un eguale numero di capi assegnati ad ogni cacciatore, le eventuali eccedenze saranno assegnate dando priorità di assegnazione degli incentivi; una volta verificate questa condizione, saranno accantonati dal piano di prelievo tanti capi, in modo proporzionale nelle diverse classi di sesso e di età, quanti sono i Responsabili di distretto prima di assegnare i capi agli altri cacciatori,.

Art. 6 Assemblee

L'ATC 16 convoca, per ciascun distretto di gestione, le assemblee annuali ordinarie di organizzazione dei censimenti, assegnazione capi e sottozona di caccia ed eventuali assemblee straordinarie.

I Coordinatori di distretto ed i Responsabili di distretto di cui all'art.5, possono convocare autonomamente assemblee per svariate esigenze; le risultanze di queste ultime possono essere sottoposte all'attenzione dell'ATC 16.

Art. 7 Censimenti

La gestione venatoria di capriolo, daino e muflone è attuata soltanto previa esecuzione dei censimenti ed accertamento dell'esistenza di una densità minima compatibile con il prelievo.

Il metodo di censimento impiegato per la definizione delle densità del capriolo prima delle nascite è il censimento in battuta su aree campione, eventualmente integrato con il censimento a vista da punti vantaggiosi su aree campione.

Il metodo di censimento impiegato per la definizione delle densità del daino e muflone prima delle nascite è il censimento a vista da punti vantaggiosi in simultanea con mappatura. Nel caso di aree caratterizzate da un elevato coefficiente di boscosità che rendano non attendibile il censimento a vista, sarà applicato il metodo delle battute campione.

L'ATC 16 di concerto con l'Amministrazione Provinciale individuerà i criteri per la definizione della densità minima compatibile con il territorio per le specie daino e muflone.

I periodi in cui eseguire i censimenti, fatte salvo eccezionali condizioni meteorologiche da valutare da parte dei tecnici dell'ATC, vanno dal 15 aprile al 30 maggio per le battute campione, dal 1 marzo al 30 aprile per l'osservazione da punti vantaggiosi in simultanea con mappatura.

Ciascun cacciatore iscritto al distretto di gestione per il capriolo, per acquisire il diritto ad effettuare gli abbattimenti nella successiva stagione venatoria, deve obbligatoriamente effettuare tre giornate di censimento in battuta nel distretto di iscrizione.

Ciascun cacciatore iscritto al distretto di gestione per daino e muflone, per acquisire il diritto ad effettuare gli abbattimenti nella successiva stagione venatoria, deve obbligatoriamente effettuare due

giornate di censimento a vista da punti fissi in simultanea con mappatura nel distretto di iscrizione. Ciascuna giornata di censimento prevederà una uscita di censimento mattutina.

L'ATC 16, per far fronte a particolari necessità gestionali, può decidere di organizzare le giornate di censimento accoppiando i distretti di gestione, indipendentemente dal tipo di censimento; in questo caso le giornate di censimento saranno riconosciute ai cacciatori dei due distretti come giornate realizzate nel proprio distretto.

Le giornate di censimento hanno inizio all'orario stabilito dai Coordinatori di distretto, presso il luogo di ritrovo fissato, e terminano, per i censimenti in battuta, dopo l'esecuzione di tutte le battute previste per la giornata, e per i censimenti a vista, dopo l'esecuzione di almeno tre ore di osservazione in simultanea da punti prestabiliti.

I Coordinatori di distretto provvedono alla verifica dei presenti; i cacciatori che risultino assenti senza aver preavvertito uno dei Coordinatori di distretto o senza giustificato motivo, non potranno recuperare la giornata di censimento in altra giornata; i cacciatori che si presentino ad una giornata di censimento senza essere iscritti nell'elenco dei partecipanti e senza aver preavvertito uno dei Coordinatori di distretto, potranno partecipare al censimento, ma non matureranno il punteggio relativo alla giornata di censimento del distretto.

I Coordinatori di distretto devono verificare il corretto comportamento dei cacciatori durante le giornate di censimento.

In caso di mancata possibilità di partecipare ad una o più giornate di censimento nel proprio distretto, il cacciatore potrà recuperarla/e in un altro distretto, previa comunicazione ai Coordinatori dei due distretti interessati, indipendentemente dal tipo di censimento.

I certificati di malattia e lavoro presentati ai Coordinatori di distretto per giustificare l'assenza ai censimenti obbligatori saranno presi in considerazione soltanto se dimostrano inequivocabilmente che il cacciatore è stato impossibilitato a partecipare anche ai censimenti di tutti gli altri distretti di gestione.

Nel caso in cui vengano meno le condizioni tecniche e logistiche in grado di inficiare l'attendibilità del censimento, il responsabile tecnico dell'ATC 16, sentiti i Coordinatori di distretto ed il Responsabile di distretto, può decidere il rinvio delle giornate di censimento alle date di recupero comunicate secondo le modalità già previste per le altre giornate di censimento.

Il calendario delle giornate di censimento sarà fissato annualmente dall'ATC 16 in concerto con i Responsabili di distretto e dovrà essere comunicato preventivamente alla Polizia Provinciale dallo stesso ATC. Entro il 28 febbraio di ogni anno le date di effettuazione dei censimenti a vista saranno rese pubbliche presso la Sede dell'ATC 16. Entro il 15 aprile di ogni anno saranno rese pubbliche le date di effettuazione dei censimenti in battuta, con le medesime modalità. Ciascun cacciatore, in entrambi i casi suddetti, ha l'obbligo di informarsi del calendario dei censimenti, date orari e punti di ritrovo.

Art. 8 Rilievi sulla struttura di popolazione

Nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 31 marzo di ogni anno, fatte salvo eccezionali condizioni meteorologiche da valutare da parte dei tecnici dell'ATC, ciascun cacciatore iscritto al distretto è tenuto ad effettuare almeno 1 giornata di rilievi di struttura coordinati ed in simultanea delle diverse popolazioni di ungulati nella sottozona di caccia in cui ha effettuato la gestione nell'ultimo anno. Ciascuna giornata di rilievo prevederà una uscita mattutina ed una pomeridiana. Durante le suddette uscite saranno compilate apposite schede predisposte dall'ATC 16 (schede di osservazione). Ciascun'uscita prevede l'arrivo al punto di osservazione almeno mezz'ora prima del sorgere del sole (per uscite mattutine) e permanenza nel punto di osservazione per un periodo di almeno tre ore consecutive (sia per le uscite mattutine che pomeridiane). Nel caso in cui il cacciatore partecipi alle giornate di censimento a vista obbligatorie realizzate da punti vantaggiosi mappati in simultanea per il daino e muflone nel distretto di iscrizione, è sollevato dall'obbligo delle ulteriori uscite di osservazione per la struttura.

Art. 9 Piano di prelievo

Tutto il materiale relativo alle giornate di censimento ed ai rilievi di struttura in possesso dei Responsabili di distretto dovrà essere consegnato all'ATC 16 entro l'ultimo giorno utile della settimana successiva all'ultima giornata di censimento, per la predisposizione del piano di prelievo annuale e per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto agli abbattimenti per la futura stagione venatoria.

Il Piano di prelievo deve contenere l'analisi del prelievo della trascorsa stagione venatoria, i risultati dei censimenti ed il numero e la classe di sesso e di età degli animali prelevabili in ciascun distretto

per la futura stagione venatoria, e sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'I.N.F.S dai tecnici incaricati dell'ATC 16 ed inviato alla Provincia per l'approvazione entro il 30 giugno.

Classi di abbattimento per il capriolo

Maschio adulto: maschio risultante con più di due anni di età dalla dentatura o qualunque maschio con trofeo di altezza maggiore a 18 cm su almeno una stanga;

Maschio giovane: maschio forcuto o puntuto con altezza del trofeo inferiore od uguale a 18 cm su ambedue le stanghe;

Femmina adulta: femmina risultante di età superiore a 24 mesi dalla dentatura;

Femmina sottile: femmina risultante di età compresa tra 12 e 24 mesi dalla dentatura;

Piccolo: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

Classi di abbattimento per il daino

Maschio palancone: maschio di età superiore a quattro anni o qualunque maschio con trofeo caratterizzato da conformazione a pala di larghezza superiore a 7 centimetri su almeno una stanga;

Maschio balestrone: maschio di età compresa tra due e quattro anni, o qualunque maschio con trofeo caratterizzato da almeno quattro punte totali, senza pala o con pala inferiore a 7 centimetri su entrambe le stanghe;

Maschio fusone: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi con trofeo a fuso su entrambe le stanghe (una punta per stanga);

Femmina adulta: femmina risultante di età superiore a 24 mesi dalla dentatura;

Femmina sottile: femmina risultante di età compresa tra 12 e 24 mesi dalla dentatura;

Piccolo: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

Classi di abbattimento per il muflone

Ariete: maschio di età superiore a due anni (24 mesi) o con trofeo superiore a 50 cm di lunghezza e con sviluppo superiore a 180° (angolo piatto);

Binello: maschio di età compresa tra 12 e 24 mesi e con trofeo inferiore a 50 centimetri di lunghezza e sviluppo inferiore a 180° (angolo piatto);

Muffla: femmina risultante di età superiore a 24 mesi dalla dentatura;

Binella: femmina risultante di età compresa tra 12 e 24 mesi dalla dentatura;

Agnello: capo risultante di età inferiore l'anno dalla dentatura.

Art. 10 Assegnazione dei capi da abbattere e graduatoria

I cacciatori che non hanno partecipato alle giornate di censimento obbligatorie previste per il proprio distretto di gestione, non acquisiscono diritto agli abbattimenti nella futura stagione venatoria, salvo per i casi specifici previsti all'art.7.

Entro il 15 luglio l'ATC, previo parere favorevole dell'I.N.F.S. sul piano di prelievo annuale ed in accordo con l'Amministrazione Provinciale, comunica in apposite assemblee ordinarie di cui all'art.6, la graduatoria e l'elenco dei cacciatori aventi diritto all'abbattimento con il relativo capo/i (classe di sesso ed età).

Sulla base del Piano di prelievo redatto annualmente, vengono assegnati agli aventi diritto i capi da abbattere secondo i seguenti criteri:

- a) Il numero massimo di capi assegnabili al cacciatore in assemblea di assegnazione capi e sottozone di caccia di una stagione venatoria è pari a 2, fatte salve le norme per incentivi e riassegnazioni;
- b) Il primo capo viene assegnato a rotazione delle diverse classi di abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti, indipendentemente dalla specie; per i distretti nei quali risulti cacciabile oltre al capriolo, anche daino e/o muflone l'assegnazione del capo a livello di specie sarà fatta possibilmente tenendo conto dell'espressione di preferenza espressa annualmente dal cacciatore;
- c) l'eventuale secondo capo viene assegnato sulla base della scelta del cacciatore realizzata secondo la sua posizione in graduatoria,
- d) non possono comunque essere assegnati nella medesima stagione più di un maschio adulto, indipendentemente dalla specie;

- e) Gli Arieti ed i Palanconi non possono essere assegnati per la seconda volta allo stesso cacciatore, fino a quando non sia stata accolta la richiesta degli stessi capi da parte di tutti i cacciatori iscritti al distretto.

In via sperimentale, dalla stagione venatoria 2005/2006 l'ATC potrà assegnare alcuni capi di daino e muflone a cacciatori non iscritti al distretto di gestione in cui queste specie risultano cacciabili, purché i richiedenti siano cacciatori provenienti da altri distretti dove le due specie non sono soggette al prelievo. Il numero e le modalità di assegnazione e di caccia di questi capi saranno definite annualmente dall'ATC 16; ad ogni modo la loro assegnazione avverrà per sorteggio tra i cacciatori richiedenti che avranno partecipato alle giornate di censimento a vista obbligatorie nel distretto nel quale intendono partecipare all'attività venatoria come ospite. L'eventuale assegnazione comporta, in questo caso, la rinuncia al secondo capo eventualmente assegnato all'assemblea di assegnazione capi nel proprio distretto di iscrizione.

I capi avanzati dall'assegnazione, quelli rinunciati dopo l'assemblea e quelli rimasti in seguito a mancato ritiro dell'autorizzazione di caccia nei tempi previsti di cui al successivo art. 12, saranno assegnati sulla base di criteri definiti annualmente dallo stesso ATC.

Gli unici capi abbattibili per motivi sanitari, nei tempi consentiti dal calendario venatorio provinciale, indipendentemente dal capo assegnato, sono:

1. maschi di capriolo parruccati (lesione permanente ai testicoli);
2. soggetti che presentino evidenti ferite o fratture antecedenti alla data di abbattimento.

I capi abbattuti come abbattimenti sanitari sostituiscono il capo assegnato. Ogni abbattimento sanitario dovrà essere visionato da un responsabile di distretto e dal personale addetto alla Vigilanza.

I capi feriti non recuperati sono da considerarsi capi abbattuti, salvo diversa valutazione documentata da parte del Recuperatore.

Art. 11 Scelta delle sottozone e dei punti di appostamento

Ogni cacciatore iscritto al distretto ed avente diritto all'abbattimento sceglie, durante l'assemblea di assegnazione dei capi e secondo la propria posizione in graduatoria, la sottozona in cui effettuare la caccia di selezione, ferma restando la possibilità di confermare la stessa per l'anno successivo a quello di assegnazione. All'interno di ciascuna sottozona i cacciatori individuano fino ad un massimo di due (2) punti di appostamento con i relativi punti dove lasceranno il mezzo di spostamento utilizzato (punti auto). Nel periodo di caccia invernale, il cacciatore potrà utilizzare un terzo punto di appostamento previa presentazione della documentazione necessaria (cartografia) alla Polizia Provinciale, almeno una settimana prima dell'utilizzo dello stesso.

Tutti i punti sono riportati dal cacciatore, con l'eventuale aiuto dei Responsabili dell'area di gestione, sulla cartografia in scala 1:10.000, o altra scala indicata dall'ATC 16, consegnata durante l'assemblea di assegnazione capi. La cartografia sopra menzionata dovrà essere consegnata in copia alla Polizia Provinciale di Pistoia prima dell'inizio di utilizzo della stessa.

I cacciatori potranno utilizzare soltanto i punti concordati e registrati sulla carta.

Il cambio di appostamento durante l'uscita, motivato da cause di forza maggiore, dopo che il cacciatore ha già imbucato la scheda di uscita, è consentito previa comunicazione alla Polizia Provinciale. Prima dello spostamento sarà necessario annotare immediatamente, l'avvenuto cambio sulla scheda di rientro.

Il cambio di sottozona è previsto soltanto dopo che il cacciatore ha realizzato almeno 9 uscite, ed è concordato con i Responsabili di distretto. Tale cambio comporta la perdita di ogni diritto sulla sottozona originaria.

Nel caso di cambio di sottozona il cacciatore potrà chiedere l'utilizzo soltanto di una sottozona libera; la cartografazione dei punti auto e di appostamento seguirà le stesse procedure utilizzate nel caso di assegnazione preventiva alla caccia.

Dopo avere effettuato le 9 uscite previste è consentito l'utilizzo temporaneo di una sottozona anche attraverso l'utilizzo in simultanea del medesimo appostamento da due diversi cacciatori previo accordo tra loro e comunicazione tramite scheda di uscita. Tale sottozona potrà essere utilizzata simultaneamente da un massimo di 2 cacciatori, che potranno utilizzare soltanto punti di appostamento ed auto già cartografati. Le sottozone non assegnate a nessuno non potranno essere utilizzate per cambi temporanei di sottozona.

In ciascuna sottozona potranno essere in ogni caso abbattuti al massimo 4 capi di capriolo, di cui al massimo 1 maschio adulto e 2 femmine.

L'ubicazione dei punti di appostamento e la loro permanenza dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di caccia.

Art. 12 Autorizzazione annuale al prelievo e periodi di caccia

Ciascun cacciatore abilitato che abbia ottenuto l'assegnazione di uno o più capi per esercitare il prelievo dovrà essere in possesso di autorizzazione nominale, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale nel periodo successivo al 15 luglio. Il cacciatore, entro l'ultimo giorno utile della settimana antecedente quella di inizio della caccia, dietro presentazione di necessaria documentazione abilitante all'esercizio della caccia, deve ritirare dall'ATC 16 tutta la documentazione e di quant'altro utile per l'esercizio dell'attività venatoria.

Il cacciatore, impossibilitato al ritiro dell'autorizzazione nei tempi prestabiliti, potrà ritirarla entro e non oltre il 30 agosto, previa comunicazione scritta riportante le dovute motivazioni all'Amministrazione Provinciale.

Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro la data prestabilita, o la mancata comunicazione scritta suddetta, comporta l'assegnazione del capo ad altro cacciatore e la penalità prevista dal presente regolamento (art. 17).

L'Amministrazione Provinciale in sede di integrazione del Calendario Venatorio Regionale comunica i periodi di caccia consentiti per le diverse specie. Gli eventuali contrassegni inamovibili non utilizzati ed il libretto di caccia dovranno essere riconsegnati all'ATC 16 entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia.

Art. 13 Tecniche di caccia

L'abbattimento è eseguito all'aspetto, esclusivamente da appostamento sopraelevato (altezza minima 1 metro dal suolo), contrassegnato con apposita tabella inamovibile fornita dall'ATC 16. Nei casi in cui si renda impossibile ottenere il consenso dal proprietario per la realizzazione dell'altana è consentito l'appostamento a terra purché il punto di appostamento sia stato debitamente cartografato e visionato preventivamente dalla Polizia Provinciale o dalla Vigilanza Volontaria da essa delegata.

Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. E' altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata.

Le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma rigata restano affidate all'esclusiva Responsabilità del cacciatore di selezione.

Per quanto riguarda l'utilizzo di armi semiautomatiche, il caricatore dovrà contenere un solo colpo. Qualsiasi arma utilizzata deve essere munita obbligatoriamente di ottica

E' fatto divieto di portare, durante la caccia in selezione, armi e/o munizioni diverse da quelle corrispondenti alla carabina o canna rigata utilizzata, fatta eccezione per gli arnesi da taglio.

Ai seleccacciatori è vietato l'utilizzo dei mezzi di caccia previsti per la caccia di selezione nell'esercizio delle altre forme di caccia consentite nell'ambito dei territori ricompresi nei distretti di gestione, fatta eccezione per la caccia al cinghiale in battuta.

Art. 14 Uscite di caccia

Sono consentite al massimo due uscite di caccia giornaliere, di cui una mattutina ed una pomeridiana da completarsi una prima ed una dopo le ore 11:00 a.m. della durata non inferiore ad 1 ora, nei giorni e nel rispetto degli orari previsti dal Calendario Venatorio Provinciale.

L'accesso agli appostamenti ed il successivo rientro dagli stessi, deve avvenire con il fucile scarico e racchiuso in apposito involucri (custodia). Ai seleccacciatori è consentito l'accesso all'altana autorizzata non prima di due ore dall'orario di inizio della caccia. Nello specifico gli orari consentiti saranno divulgati dall'Amministrazione Provinciale al cacciatore all'atto del ritiro dell'autorizzazione di caccia.

Il cacciatore dovrà provvedere alla compilazione del libretto di caccia in ogni sua parte, seguendo esattamente le indicazioni su di esso riportate. Il cacciatore ha l'obbligo di imbucare la scheda di rientro (scheda B) nello stesso luogo di quella di uscita (scheda A), utilizzando le apposite cassette predisposte dall'ATC 16 nel proprio distretto.

Oltre a provvedere alla compilazione del libretto, in caso di abbattimento, il cacciatore dovrà provvedere anche alla compilazione della scheda di abbattimento.

Nel caso di **abbattimento ed immediato ritrovamento** del capo il cacciatore deve osservare la seguente procedura:

- a) Apporre sull'orecchio del capo abbattuto, sul posto di rinvenimento dell'animale, il contrassegno numerato, fornito dall'ATC 16.
- b) Recarsi presso la cassetta per imbucare la scheda di rientro, indicandovi il luogo dove il capo sarà sventrato e la classe di sesso e di età del capo abbattuto. Il luogo di sventramento dell'animale dovrà essere necessariamente ricompreso entro il territorio dell'ATC 16.

Nel caso di **errore di abbattimento** fatto a livello di classe di sesso e di età il cacciatore dovrà avvertire un Coordinatore di distretto e comunicare l'errore nella scheda di rientro; se invece l'errore viene fatto a livello di specie il cacciatore dovrà inoltre avvertire via fax la Polizia Provinciale e tenere a disposizione il capo.

Nel caso invece di **ferimento** il cacciatore deve recarsi, non prima di 10 minuti dal tiro e facendo meno rumore possibile, sul punto di sparo per rilevare i segni del ferimento e contrassegnare il punto esatto dove questo è avvenuto ed astenersi dalle ricerche; dopodiché deve avvertire un Coordinatore di distretto, il personale addetto al recupero di cui all'art. 15 e la Polizia Provinciale. Sul capo ferito e recuperato dovranno essere compiute le operazioni descritte per il capo abbattuto.

Art. 15 Recupero capi feriti

Il recupero dei capi feriti, si configura come parte integrante delle attività gestionali inerenti gli ungulati selvatici, e viene considerato come servizio volontario a contenuto etico ambientale altamente qualificato con finalità sociali, igienico sanitarie ed economiche.

Il recupero dei capi feriti in periodo di prelievo venatorio e sul territorio libero dovrà essere effettuato direttamente dal personale abilitato di cui all'Art. 88 del Regolamento Regionale n°13 del 25/02/2004, previa comunicazione preventiva alla Polizia Provinciale. Le operazioni di recupero negli istituti privati dovranno essere effettuati dallo stesso personale di cui sopra, coadiuvato dal personale dei menzionati istituti.

Le operazioni di recupero da realizzare nei giorni di silenzio venatorio e di preapertura, nei giorni in cui la caccia vagante non è consentita ed in quelli di caccia chiusa alla singola specie o classe di abbattimento, come anche nelle aree a divieto di caccia, dovranno essere effettuati dal personale abilitato di cui all'Art. 88 del Regolamento Regionale n°13 del 25/02/2004 obbligatoriamente alla presenza del personale di vigilanza di cui all'art. 51 della LR 3/94.

Art. 16 Controllo capi

Il cacciatore ha l'obbligo di conservare congelata la testa intera di ciascun capo abbattuto, completa di contrassegno, avendo la precauzione di mantenerne la bocca aperta in modo da consentire un agevole controllo delle tavola masticatoria. Il cacciatore ha l'obbligo inoltre di conservare l'utero e gli ovari delle femmine di capriolo, daino e muflone debitamente congelati che verranno consegnati, insieme all'emimandibola dx di ciascun capo abbattuto, ai referenti dell'ATC durante le giornate di controllo capi. Il cacciatore dovrà provvedere allo scongelamento dei campioni conservati, il giorno prima della data prefissata e comunicata dall'ATC per il controllo dei capi abbattuti.

Qualora il cacciatore abbia intenzione di fare imbalsamare il capo abbattuto, potrà farlo soltanto dopo apposita verifica della testa alle giornate di controllo capi, fatto salvo il caso di palanconi o balestroni (daino) o di arieti e binelli (muflone) successivamente al controllo da parte della Polizia Provinciale o da personale da essa coordinato, che avrà acconsentito alla preparazione del capo.

Una volta effettuato il controllo, la testa dell'animale sarà restituita al cacciatore che dovrà provvedere alla sua preparazione: il trofeo del maschio dovrà essere preparato secondo le modalità standard CIC a cui sia legata un'emimandibola, montato su pannello sulla cui parte posteriore sia indicato con targhetta cartacea appositamente fissata, il nome del cacciatore che ha eseguito l'abbattimento, il distretto, la sottozona e la data di abbattimento, il sesso e l'età del capo abbattuto. Il trofeo dovrà essere reso disponibile per la mostra annuale e, se richiesto, concesso in visione all'Amministrazione Provinciale per il rilevamento delle misure biometriche insieme ad un'emimandibola per la determinazione dell'età. Per femmine e piccoli le stesse modalità dovranno essere applicate utilizzando un piccolo pannello sul quale sia fissata un'emimandibola al posto del trofeo.

Art. 17 Graduatoria e sanzioni

Il cacciatore iscritto al distretto di gestione viene inserito in una graduatoria di merito. La graduatoria di merito viene ricalcolata annualmente a partire da un punteggio di base, a cui viene sommato un

punteggio di anzianità di gestione ed i singoli punteggi maturati negli ultimi 5 (cinque) anni di gestione riferiti ai seguenti casi:

- a) mancata esecuzione delle giornate di censimento e di rilievo di struttura obbligatorie per presentazione di certificati medici e/o di lavoro (art. 7 e 8): - 5 punti/giornata;
- b) rinuncia all'abbattimento durante l'assemblea di assegnazione capi attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto dall'A.T.C. n°16: 0 punti;
- c) rinuncia agli abbattimenti dopo l'assemblea di assegnazione dei capi: -3 punti;
- d) mancato ritiro dell'autorizzazione nei tempi previsti (art. 12): -12 punti;
- e) mancata esecuzione dell'abbattimento non avendo effettuato un numero minimo di uscite nel caso di un solo capo assegnato: 0 uscite = -10 punti; 1-4 uscite = -5 punti; 5- 9 uscite = -3 punti; più di 9 uscite = 0 punti.
- f) mancata esecuzione dell'abbattimento non avendo effettuato un numero minimo di uscite nel caso di due o più capi assegnati: 1-9 uscite = -7 punti; 10-14 uscite = -4 punti; più di 14 uscite = 0 punti. Per il personale addetto al recupero di cui all'art. 15 le uscite di recupero verranno conteggiate come uscite di caccia.
- g) abbattimento dei capi assegnati (esclusi incentivi e riassegnati): + 6 punti per un capo assegnato, +3 punti/capo per 2 capi assegnati, + 2 punti/capo per 3 capi assegnati. Qualora il cacciatore abbia rinunciato al secondo capo durante l'assemblea di assegnazione, il punteggio di merito viene dimezzato (+3 punti).
- h) ferimento del capo e mancato recupero avendo rispettato la procedura prevista (art.14): 0 punti.
- i) ferimento del capo e mancato recupero non avendo rispettato la procedura prevista (art.14): -15 punti;
- j) abbattimento di maschio adulto di capriolo, di palancone o di ariete al posto di maschio di classe immediatamente inferiore: - 14 punti;
- k) abbattimento di maschio adulto di capriolo, di palancone o di ariete al posto di altra classe rispetto a quelle specificate alla lettera j): -17 punti e sospensione per l'annata venatoria successiva. In tal caso il trofeo rimarrà di proprietà dell'ATC 16;
- l) abbattimento di soggetti maschi non appartenenti alle classi adulte (maschio adulto, palancone, ariete) al posto di femmina o piccolo: -13 punti;
- m) abbattimento di maschio giovane palcuto (regolare o irregolare) di capriolo, con trofeo inferiore a 18 cm: - 5 punti;
- n) altri errori di abbattimento, fatta eccezione per abbattimento di femmina adulta di capriolo al posto di femmina sottile e viceversa: - 3 punti;
- o) mancata comunicazione e dichiarazione di errore di abbattimento ai sensi dell'art.14: - 11 punti;
- p) utilizzo di punti di appostamento diversi da quelli concordati e registrati su apposita cartografia di cui all'art.11 o assenza dal punto di appostamento prescelto per la caccia durante la fascia oraria dichiarata: - 18 punti;
- q) cambio irregolare della sottozona per quanto previsto all'art.11: -11 punti;
- r) errata compilazione della scheda di uscita e di rientro: - 1 punto/errore fino ad un massimo di - 13 punti;
- s) mancato inserimento delle schede nell'apposita cassetta o altri sistemi: -6 punti;
- t) mancata consegna dei campioni biologici: - 9 punti;
- u) mancata o ritardata consegna del libretto di caccia: - 7 punti;
- v) irregolarità di esecuzione o mancato rispetto delle indicazioni impartite dai Coordinatori e Responsabili di distretto durante le operazioni di censimento certificata da apposito verbale: -12 punti.

Il punteggio di base è di 100 punti per tutti i cacciatori con l'eccezione dei nuovi iscritti al distretto che accederanno alla graduatoria di merito il primo biennio con un punteggio base pari al punteggio dell'esame di abilitazione.

Il punteggio di anzianità di gestione è di: anni di gestione compresi tra 0-4 = 0 punti; anni di gestione compresi tra 5-9 = 5 punti; anni di gestione compresi tra 10-14 anni = 8; anni di gestione uguali o superiori a 10 anni = 10 punti.

In caso di parità di punteggio nella graduatoria il criterio di precedenza è dato dalla posizione acquisita dal cacciatore alla conclusione della stagione venatoria 2004/2005.

Nei seguenti casi si prevede inoltre la sospensione (che decorre dal momento in cui viene comunicato il provvedimento al cacciatore dalla Commissione di Gestione di cui all'art 18) per una stagione venatoria, oltre le eventuali penalità già viste:

- irregolarità di esecuzione o mancato rispetto delle indicazioni impartite dai Coordinatori e Responsabili di distretto durante le operazioni di censimento;
- cambio irregolare della sottozona per quanto previsto all'art.11;
- utilizzo di punti di appostamento diversi da quelli concordati e registrati su apposita cartografia di cui all'art.11 o assenza dal punto di appostamento prescelto per la caccia durante la fascia oraria dichiarata;
- caccia vagante all'interno di sottozone diverse da quella dichiarata o distretti diversi da quelli di iscrizione.

Nei seguenti casi sono previste sanzioni amministrative di cui all'art.58, lettera q, della LR 3/94:

- mancato inserimento delle schede nell'apposita cassetta o altri sistemi;
- tiro non dichiarato;
- abbattimento di un numero di capi superiore al massimo consentito all'interno della sottozona di caccia per quanto previsto all'art.11;
- caccia vagante all'interno della sottozona dichiarata nella scheda di uscita;
- caccia vagante all'interno di sottozone diverse da quella dichiarata o distretti diversi da quelli di iscrizione.

Per ogni altra infrazione al presente regolamento, non specificata nei precedenti paragrafi ed in caso di accertate infrazioni commesse da selecontrollori riguardanti articoli di leggi nazionali e regionali in materia di caccia, l'ATC 16, tramite la Commissione di Gestione di cui all'art.18, si riserva il diritto di valutare i singoli casi di infrazione accertata e di procedere all'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla sospensione per uno o più anni fino alla revoca dell'abilitazione.

In caso di sospensione il cacciatore può partecipare alle giornate di censimento obbligatorie per non decadere dall'iscrizione al distretto. Le penalità relative all'anno di sospensione vengono scontate al momento del rientro nella gestione, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.

Art. 18 Commissione di Gestione

L'Ambito Territoriale di Caccia costituisce la Commissione di Gestione che sovrintende all'applicazione del presente regolamento ed è composta da:

- Presidente Comitato di gestione dell'ATC;
- Responsabile della Gestione Venatoria della Provincia di Pistoia;
- 2 tecnici nominati dall'ATC;
- Comandante della Polizia Provinciale o suo delegato;
- 2 Membri del Comitato di Gestione dell'ATC.

La Commissione di gestione può convocare per la trattazione di argomenti specifici, i Responsabili di Distretto o loro delegati.

Art. 19 Accettazione del regolamento

La partecipazione alla caccia di selezione (ritiro dell'autorizzazione di caccia) implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

Art. 20 – Norma finale

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le norme del Regolamento Regionale n°13 del 25/02/2004.

Art. 21 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione del regolamento la graduatoria è aggiornata anche considerando per il triennio precedente 1 punto/giornata per le giornate facoltative di censimento svolte volontariamente in più rispetto a quelle obbligatorie riferite agli anni 2002-2004.

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LE REGIONI TOSCANA ED EMILIA ROMAGNA PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO-ROMAGNOLO

1. Al fine di garantire la conservazione nel tempo ed il mantenimento delle caratteristiche naturali in termini di struttura demografica delle popolazioni di cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana s'impegnano a garantire una forma di gestione organica ed unitaria avvalendosi, per ciascuna popolazione oggetto di gestione, di una Commissione di Coordinamento assistita da una Commissione Tecnica.
2. Le Commissioni di Coordinamento, nelle quali trovano collocazione le figure istituzionali e quelle che a vario titolo concorrono alla gestione del territorio, sono composte da un rappresentante della Regione Toscana, della Regione Emilia Romagna, di ciascuna Provincia, Ambito Territoriale di Caccia e Parco ricompresi nell'areale interessato dalla presenza della popolazione di cervo, nonché di un rappresentante dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
3. Le Commissioni tecniche sono composte da faunisti particolarmente esperti nella gestione del cervo. Viene nominato un tecnico faunistico da ciascuna Provincia e dal Parco delle Foreste Casentinesi nel caso della popolazione delle Casentino. Delle Commissioni tecniche fa parte anche un esperto nominato dall'INFS con funzione di coordinatore
4. Gli strumenti normativi previsti sono rappresentati dal "Regolamento Regionale per la gestione faunistico-venatoria del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo", adottato previa approvazione congiunta delle Commissioni di Coordinamento e delle Commissioni Tecniche, i "Piani poliennali di gestione" di ciascuna popolazione e i relativi "Programmi annuali" attuativi.
5. Le Commissioni di Coordinamento forniscono alle Commissioni Tecniche indicazioni di indirizzo generale e approvano, su proposta delle stesse, i Piani Poliennali di Gestione di ciascuna popolazione nonché i relativi Programmi Annuali attuativi. Tali strumenti normativi vengono adottati da ciascuna Giunta Regionale.
6. Stante l'importanza di avvalersi, per la gestione di una specie di rilievo qual è il cervo, di personale particolarmente e specificamente preparato, la figura "dell'operatore specializzato nella gestione faunistico-venatoria del cervo" trova riscontro nelle rispettive normative regionali ed i programmi formativi vengono concordati sulla base delle indicazioni dell'INFS.
7. Considerato il rilievo tecnico-scientifico che la popolazione del Cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo rappresenta, l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica viene concordemente individuato come punto di riferimento scientifico ed il suo parere in merito alle principali scelte gestionali viene considerato obbligatorio e vincolante.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Art. 1 Finalità della gestione

1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di **cervo** dell'Appennino Tosco-Emiliano ha come scopo primario la conservazione nel tempo della specie nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali della stessa in termini di struttura demografica (classi di sesso e di età).
2. La gestione si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario la popolazione, nonostante le suddivisioni amministrative del territorio da essa occupato.
3. La gestione attraverso forme di intervento differenziate nel territorio su cui insiste la popolazione o comunque vocato per la specie, tende, alla risoluzione dei problemi connessi con i danni causati alle colture agro-forestali attraverso interventi diretti (regolazione della densità) ed indiretti (applicazione di metodologie dissuasive del danno).

Art. 2 Comprensorio geografico di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento è applicato su tutto il territorio occupato stabilmente od in modo temporaneo da soggetti appartenenti alla popolazione di **cervo** originata dalle reintroduzioni effettuate nella attuale Riserva Naturale dell'Acquerino e comunque nella porzione appenninica tosco-emiliana ricadente nelle province di Bologna, Pistoia, Prato e Firenze nella quale risulti accertata la presenza della specie (Area **cervo** Appennino tosco-emiliano A.C.A.T.E.).
2. I confini del comprensorio di applicazione del presente regolamento sono definiti dal programma annuale operativo di cui all'art. 8 e soggetti ad aggiornamenti dell'areale di distribuzione della popolazione di **cervo**, quale risultante da indagini specifiche.
3. Gli aggiornamenti degli areali di distribuzione del **cervo** devono tenere conto delle indicazioni della Commissione Tecnica di cui all'art. 6.

Art. 3 Suddivisione dell'Area Cervo Appennino tosco-emiliano (A.C.A.T.E.) ai fini gestionali

1. L'A.C.A.T.E. comprende al suo interno aree soggette a gestione differenziata nelle quali possono essere effettuati interventi di abbattimento o cattura attraverso specifiche procedure adottate previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) ai sensi della normativa vigente, interventi di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle colture agro-forestali e prelievi, nella forma di abbattimento selettivo, rientranti nella gestione faunistico venatoria della popolazione.

Art. 4 Distretti di Gestione

1. Le aree di gestione venatoria di ciascuna provincia sono suddivise in Distretti di Gestione (D.G.) individuati nel programma annuale operativo.
2. I distretti rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale distribuzione delle attività gestionali compresi i prelievi.

Art. 5 Commissione di coordinamento

1. Organo di gestione dell'A.C.A.T.E. è la Commissione di Coordinamento, nella quale sono rappresentate le Regioni, le Province interessate territorialmente, gli Enti di Gestione delle aree protette, il Corpo Forestale dello Stato, gli Ambiti Territoriale di Caccia (A.T.C.) inclusi nella A.C.A.T.E. e l'I.N.F.S.
2. La Commissione è presieduta in alternanza biennale dal rappresentante delle Regioni Coinvolte; per i primi due anni è presieduta dal rappresentante della Regione Toscana.
3. Alle riunioni della Commissione può essere invitato il responsabile della Commissione Tecnica con funzione consultiva.
4. La Commissione di Coordinamento, che si riunisce almeno una volta ogni semestre, ha i seguenti compiti:
 - a) dare indicazioni di indirizzo generale;

- b) regolare i rapporti amministrativi ed economici tra i soggetti coinvolti;
- c) redigere il piano poliennale di gestione, il programma annuale operativo ed il regolamento faunistico-venatorio al fine di verificarne la corrispondenza con gli strumenti programmatici degli ATC e delle Province, e con gli strumenti normativi vigenti.
- d) trasmettere alla Giunta Regionale il piano poliennale di gestione, il programma annuale operativo ed il regolamento faunistico-venatorio per la definitiva approvazione.

Art. 6 Commissione Tecnica

- 1. La Commissione è composta da 3 tecnici faunistici con comprovata esperienza sulla specie e da un rappresentante dell'I.N.F.S.; i tecnici sono designati dalle Province sentiti i propri ATC interessati.
- 2. Le province hanno la facoltà di revocare la nomina al proprio tecnico ad ogni scadenza annuale e provvedere alla sua sostituzione.
- 3. La Commissione tecnica individua, annualmente, al suo interno un coordinatore.
- 4. La Commissione tecnica rimane in carica per cinque anni.
- 5. La Commissione Tecnica ha il compito di:
 - a) predisporre una proposta di piano poliennale di gestione e di programma annuale operativo, e il regolamento faunistico-venatorio;
 - b) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione, in funzione di quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) curare i rapporti di natura tecnica con vari soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione.

Art. 7 Piano Poliennale di Gestione

- 1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo nell'ambito dell'A.C.A.T.E. si realizza con l'attuazione del piano poliennale di gestione.
- 2. Nel piano poliennale di gestione, che può essere soggetto a modifiche durante il periodo di validità, debbono essere definiti:
 - a) gli obiettivi a breve, medio e lungo termine della gestione;
 - b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione e sul territorio ospite, con la loro localizzazione, i tempi di realizzazione, i costi, i possibili finanziamenti specifici;
 - c) i rapporti tra i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione;
 - d) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria.

Art. 8 Programma Annuale Operativo

- 1. Il Programma Annuale Operativo, costituisce lo strumento di attuazione a breve termine degli interventi gestionali previsti nel Piano Poliennale di Gestione, ha validità di un anno dalla sua approvazione e comprende, a regime, almeno i seguenti elementi:
 - a) analisi dello *status* della popolazione;
 - b) individuazione cartografica dei Distretti di Gestione e relazione sugli interventi avvenuti nell'anno precedente, ivi compresa l'analisi tecnico-economica dei danni da **cervo**;
 - c) Piano di Prelievo previsto ed organizzazione della gestione faunistico venatoria;
 - d) ripartizione dei prelievi e degli interventi per ciascun Distretto;
 - e) definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale, di dissuasione e diminuzione del danno;
 - f) analisi tecnico preventiva e consuntiva della gestione, con indicazione dei risultati raggiunti o raggiungibili, dei problemi tecnici incontrati e delle modalità di possibile loro soluzione;
 - g) catture e reintroduzioni.

Art. 9 Elementi di conoscenza ai fini gestionali

- 1. La Commissione Tecnica al fine di predisporre il piano poliennale di gestione e il programma annuale operativo, indirizza e coordina annualmente le seguenti attività:

- a) censimenti finalizzati alla stima della consistenza della popolazione;
 - b) aggiornamento degli areali complessivi e di bramito;
 - c) rilievi necessari alla valutazione qualitativa e strutturale della popolazione;
 - d) rilievi e raccolta dei dati inerenti i danneggiamenti e le cause di conflitto con le attività umane, ivi compresi i problemi inerenti gli incidenti stradali a causa di investimento;
 - e) analisi riguardanti le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;
 - f) mostre, convegni, ed iniziative di educazione ambientale aventi per riferimento la popolazione di **cervo** e l'ambiente ospite;
 - g) altre iniziative di ricerca scientifica ed altre attività inerenti la gestione della popolazione di **cervo**.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma la Commissione Tecnica può avvalersi dei cacciatori abilitati ai sensi del presente regolamento e di altri volontari
 3. La Commissione Tecnica può convocare, per questioni logistico-organizzative, i soli Responsabili dei Distretti di Gestione.

Art. 10 Organizzazione della gestione faunistico-venatoria

1. Il prelievo venatorio e le operazioni ad esso collegate sono organizzate in modo unitario nell'ambito dell'A.C.A.T.E.
2. Il prelievo venatorio è distribuito nei Distretti di Gestione, tenuto conto in via prioritaria della superficie interessata dalla presenza del **cervo**.
3. Nell'ambito di ciascuna provincia sono individuati alcuni punti di controllo finalizzati alle verifiche sugli abbattimenti (accertamento della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto, rilevamenti biometrici e sanitari).
4. Nei punti di controllo operano durante il periodo di caccia gli addetti al controllo dei capi abbattuti. I rilevatori biometrici devono essere abilitati a seguito di corso di formazione e superamento di apposito esame secondo le indicazioni dettagliate dall'I.N.F.S.
5. La gestione faunistico-venatoria si basa sulla attività dei cacciatori di **cervo**, abilitati da ciascuna Provincia, previa frequentazione di corsi specifici ed il superamento di apposito esame, svolto in forma scritta, orale e pratica. I programmi dei corsi, le modalità del loro svolgimento e i criteri di selezione dei candidati devono essere stabiliti dalla Provincia secondo le indicazioni formulate dall'I.N.F.S.
6. Ciascun cacciatore abilitato può iscriversi, previa presentazione di specifica richiesta, in uno soltanto degli appositi elenchi tenuti da ciascuna Provincia.
7. All'iscrizione nell'elenco provinciale consegue il diritto del cacciatore abilitato di indicare tra i Distretti appartenenti al territorio della Provincia quello al quale intende aderire al fine di acquisire la possibilità di partecipare alle diverse fasi di gestione del Distretto stesso.
8. Alla gestione faunistico-venatoria possono partecipare anche i conduttori di cane da traccia, abilitati secondo le rispettive norme regionali e provinciali.

Art. 11 Classi di età e di prelievo

1. Nella applicazione del Piano di Prelievo e nelle altre fasi della gestione, i soggetti costituenti la popolazione di **cervo** sono suddivisi nelle classi definite nel piano poliennale di gestione.
2. Dopo l'abbattimento la verifica dell'effettiva classe di età del capo abbattuto viene stabilita attraverso l'esame della dentatura

Art. 12 Tempi di prelievo

1. I tempi di prelievo venatorio sono fissati annualmente dai Calendari Venatori Regionali e Provinciali su indicazione della Commissione Tecnica e possono comportare periodi disgiunti per le diverse classi di sesso ed età. Nei casi in cui risulti necessario, ai fini di evitare squilibri nella struttura di popolazione e particolari casi di danneggiamento alla vegetazione, i prelievi potranno essere condotti secondo i regolamenti specifici sul controllo della fauna selvatica attuabili da ciascuna Provincia.
2. Nel caso di interventi di prelievo eseguiti tramite cattura, i tempi, le modalità e le persone coinvolte sono autorizzati da ciascuna Provincia sulla base di specifici programmi approvati dall'I.N.F.S..

Art. 13 Modalità di prelievo

1. Il capo da abbattere viene assegnato a cura dell'ATC individualmente a ciascun cacciatore al **cervo** secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e 17.
2. Il prelievo dei soggetti previsti nel programma annuale operativo può essere eseguito esclusivamente in forma di caccia individuale all'aspetto o alla cerca con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 mm (ovvero 270") dotata di ottica di puntamento.
3. Durante la caccia è consentito il porto di una sola arma da fuoco con le caratteristiche di cui al comma 2 e non è consentito detenere munizioni o armi diverse, fatta eccezione per gli strumenti da taglio.
4. E' esclusa qualsiasi forma di battuta o braccata ed è ammesso esclusivamente l'utilizzo del cane da traccia nella fase di recupero dei capi eventualmente feriti.
5. Durante la caccia in cerca o da appostamento il cacciatore assegnatario può farsi accompagnare anche da un altro cacciatore abilitato. Cacciatore e accompagnatore devono rimanere a stretto contatto nel raggio di pochi metri l'uno dall'altro.

Art. 14 Accesso ai prelievi

1. Possono accedere alla distribuzione dei capi in abbattimento coloro che:
 - a) sono iscritti agli ATC compresi nell'area di gestione del **cervo** (A.C.A.T.E.);
 - b) sono in possesso di abilitazione di Cacciatore al **Cervo** rilasciata dalla Provincia secondo le procedure di cui all'art. 10
 - c) sono iscritti alla graduatoria di cui all'art. 16;
 - d) hanno partecipato ai censimenti annuali ed alle eventuali altre prestazioni d'opera, nelle quantità decise annualmente dall'ATC su indicazione della commissione tecnica.

Art. 15 Accesso ai prelievi da parte di altri cacciatori

1. Gli ATC possono prevedere annualmente una quota di capi di prelievo da riservare:
 - a) a cacciatori iscritti in altri ATC della Regione, che abbiano partecipato ai censimenti annuali ed alle eventuali altre prestazioni d'opera, nelle quantità decise annualmente dall'ATC su indicazione della Commissione Tecnica. La Provincia redige analoga graduatoria per questi cacciatori, in base ai parametri di cui all'art. 16, aggiornando la medesima con le stesse procedure previste all'art. 16.
 - b) a altri cacciatori per i quali è previsto sempre l'obbligo dell'accompagnatore da parte dei soggetti di cui all'art. 26.
2. Nei casi di cui al primo comma i cacciatori devono produrre una documentazione che attesti un'abilitazione conseguita con criteri paragonabili a quelli descritti all'art. 10. Il riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito viene fatto dalla Provincia, sentito il parere della Commissione Tecnica.

Art. 16 Assegnazione dei capi in abbattimento ai cacciatori

1. L'assegnazione dei capi da abbattere ai cacciatori di cui agli art. 14 e 15 viene effettuata prioritariamente nel Distretto dove hanno lavorato, assicurando la rotazione annuale delle diverse classi di sesso e di età, in funzione della graduatoria provinciale redatta il primo anno in base ai seguenti parametri:
 - a) votazione riportata all'esame di abilitazione;
 - b) numero di giornate impegnate in censimenti, prestazioni d'opera ed altre attività gestionali anche negli anni precedenti l'inizio della gestione venatoria;
 - c) residenza anagrafica nell'ATC;
 - d) sanzioni penali ed amministrative per reati venatori comminate nelle precedenti tre stagioni di caccia (in detrazione);
2. La graduatoria deve essere aggiornata annualmente dagli ATC competenti, secondo il disciplinare di cui all'art 28.

3. Nei casi di parità di punteggio si procede con estrazione a sorte, effettuata nell'assemblea annuale di cui all'art. 17. Attraverso la graduatoria, previa esplicita dichiarazione dell'ordine di preferenza dei Distretti da parte dei cacciatori assegnatari durante l'assemblea, saranno risolti i casi di controversia.
4. I capi derivati da rinuncia degli aventi diritto vengono distribuiti secondo la graduatoria, con privilegio dei Responsabili di Distretto, dei Vice-Responsabili e delle altre figure gestionali dei distretti (rilevatori biometrici, conduttori di cani da traccia, ecc.) non assegnatari di un capo nell'annata venatoria.
5. Entro i successivi 20 giorni dalla data di assegnazione, il cacciatore assegnatario, pena la sua sostituzione, deve ritirare presso le autorità competenti l'autorizzazione al prelievo e versare il contributo economico.

Art. 17 Assemblee annuali

1. L'assegnazione dei capi e le operazioni di pubblicizzazione della graduatoria e di ogni altra attività relativa alla gestione faunistico-venatoria annuale, sono comunicate durante l'assemblea di Distretto dei cacciatori al **cervo**, che viene convocata dall'ATC entro il mese di maggio di ogni anno e alla quale partecipano il/i responsabile/i di distretto, nonché i rappresentanti della Commissione di Coordinamento e Tecnica.
2. Ciascun cacciatore al cervo è tenuto ad essere presente, od a farsi rappresentare con delega scritta da un altro cacciatore al **cervo** iscritto all'ATC, alla assemblea di cui al primo comma.
3. La Provincia, d'intesa con la Commissione Tecnica, può convocare assemblee provinciali per l'organizzazione delle attività di cui al primo comma.

Art. 18 Compiti dei Responsabili dei Distretti di Gestione

1. In ciascun Distretto la logistica dell'attività venatoria e delle altre attività ad essa collegate, sono curate dal Responsabile di Distretto, nominato dall'ATC, eventualmente coadiuvato da un massimo di 3 Vice-Responsabili proposti dallo stesso Responsabile e nominati dallo stesso ATC.
2. La Commissione tecnica indica i requisiti necessari per essere nominati Responsabili di Distretto.
3. Il Responsabile, pena la sua decadenza, dovrà garantire, anche attraverso compiti specifici affidati ai Vice-Responsabili:
 - a) la buona conoscenza del territorio del Distretto;
 - b) la ottima conoscenza degli elementi distintivi tra le classi di abbattimento, delle modalità di stima dell'età nei capi abbattuti e delle modalità di misurazione biometrica e dei trofei;
 - c) la cura degli originali riguardanti la cartografia del Distretto consegnati e la loro riproduzione per gli assegnatari del prelievo;
 - d) la pronta reperibilità di almeno due persone tra Responsabile e suoi Vice in ogni giornata del periodo di abbattimento;
 - e) la organizzazione e la efficienza in tempi rapidi delle attività di recupero dei capi feriti con cane da traccia e del trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo;
 - f) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e delle persone assegnatarie presenti in caccia nel Distretto;
 - g) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla Commissione Tecnica e ove richiesto, alla Polizia Provinciale.

Art. 19 Distribuzione dei prelievi nei Distretti di Gestione

1. In funzione della distribuzione dei prelievi nei territori ricadenti nelle province incluse nella A.C.A.T.E. prevista nel programma annuale operativo, i cacciatori a cui sia stato assegnato un capo in abbattimento, sono assegnati ad uno dei Distretti di Gestione ricadenti nella Provincia presso la quale il cacciatore è iscritto ai sensi dell'art. 10.
2. Ogni cacciatore è tenuto a dichiarare l'uscita e l'unità territoriale in cui intende effettuare la sessione di caccia (sub-unità gestionali) e il punto in cui parcheggia l'auto.
3. Ogni cacciatore è tenuto a prenotare presso il Responsabile di Distretto, la sub-unità di gestione in cui intende praticare l'attività di caccia.

4. Non è consentita la presenza contemporanea di più di tre coppie di cacciatori all'interno della stessa sub-unità gestionale.
5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere riportate in cartografia in scala 1:10.000, e devono essere prodotte in 3 copie firmate dall'assegnatario e destinate al Responsabile di Distretto, alla Commissione Tecnica ed al Corpo di Polizia Provinciale.
6. Nel caso di richieste analoghe all'interno di un Distretto, non risolvibili altrimenti, la assegnazione delle sub-unità gestionali, è curata dal Responsabile di Distretto eventualmente coadiuvato dai rappresentanti dell'ATC o da un membro della Commissione Tecnica, e deve basarsi sulla posizione in graduatoria dei cacciatori.
7. Il Responsabile di Distretto deve garantire la rotazione delle aree fra tutti i cacciatori e chiudere, sentito il parere della Commissione Tecnica, le aree in cui si concentrino in maniera sproporzionata gli abbattimenti.

Art. 20 Distribuzione dei prelievi nelle Aziende Faunistico-Venatorie

1. L'assegnazione di una quota di capi in prelievo alle Aziende Faunistico-Venatorie viene fatta dalle Province, e deve comunque rientrare nella quota assegnata al Distretto in cui ricade l'azienda, viene fatta tenuto conto in via prioritaria della superficie relativa dell'azienda rispetto all'intero Distretto ed è subordinata all'impegno di partecipare alla gestione (censimenti, ecc.) dell'azienda stessa. Le modalità di prelievo sono quelle previste dal presente regolamento. Le quote di pagamento vengono decise dal Concessionario. Gli accompagnatori sono scelti dal Concessionario tra le persone abilitate con le modalità previste all'art.10. I capi abbattuti devono afferire agli stessi punti di controllo utilizzati dagli altri Cacciatori al **Cervo**.

Art. 21 Autorizzazione al prelievo

1. Entro il 15 luglio di ciascun anno gli ATC, comunicano della Commissione Tecnica e alla Commissione di Coordinamento l'elenco dei cacciatori assegnatari e rilasciano su richiesta dei cacciatori interessati, l'autorizzazione al prelievo, i modelli riproducibili di comunicazione delle uscite e i contrassegni inamovibili da apporre al capo abbattuto immediatamente dopo l'abbattimento.
2. L'autorizzazione al prelievo contiene le generalità del cacciatore assegnatario, i dati identificativi, i dati del porto d'armi e le caratteristiche del capo da abbattere (classe di sesso ed età).
3. Il ritiro dell'autorizzazione comporta l'accettazione del regolamento.
4. L'autorizzazione e i contrassegni di cui al primo comma sono personali e non cedibili; in caso di smarrimento detto materiale non viene sostituito e si perde il diritto al prelievo.
5. L'autorizzazione deve essere inserita nella cassetta delle uscite dopo l'avvenuto abbattimento o ferimento del capo assegnato.
6. Entro 10 giorni dal termine del periodo di prelievo assegnato l'autorizzazione e i contrassegni non utilizzati devono essere consegnati agli ATC.
7. Il possesso dell'autorizzazione di cui al primo comma non esonera i cacciatori interessati dagli adempimenti normativi connessi con l'esercizio venatorio.
8. Per la durata della fase sperimentale il termine di cui al comma 1 non è vincolante.

Art. 22 Comunicazione delle uscite

1. In ogni Distretto deve essere predisposta una cassetta chiusa a doppio scomparto nella quale ciascun cacciatore deve inserire prima dell'uscita la scheda di inizio uscita e, subito dopo il rientro, la scheda di fine uscita. Le schede devono essere debitamente compilate e firmate.
- 1 bis. Le Province possono dotarsi di sistemi per la comunicazione delle uscite diversi da quelli indicati al comma 1.
2. La consultazione del materiale contenuto nelle cassette è consentito unicamente alla Polizia Provinciale

Art. 23 Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto abbattimento

1. Nel caso di avvenuto abbattimento il cacciatore deve apporre immediatamente sul tendine d'Achille del capo abbattuto il contrassegno e provvedere con propri mezzi o con l'ausilio dei

Responsabili di Distretto al trasporto dell'animale intero presso il punto di controllo, previa comunicazione immediata dell'avvenuto abbattimento al Responsabile di Distretto.

2. Qualora la mole dell'animale e l'impraticabilità del luogo di abbattimento renda eccessivamente difficoltoso il trasporto della carcassa intera, è consentita l'eviscerazione in campo; in questo caso le viscere debbono essere comunque portate presso il punto di controllo. E' vietato lo smembramento della carcassa prima della sua verifica al punto di controllo.
3. Presso il punto di controllo, in orari prestabiliti, vengono rilevati sul capo abbattuto tutte le misure biometriche previste e gli eventuali prelievi di campioni biologici, secondo le istruzioni emanate dalla Commissione Tecnica.
4. Delle operazioni effettuate presso il punto di controllo sarà redatto verbale nella scheda di abbattimento, conforme al modulo indicato dall'INFS.
5. La scheda di abbattimento di cui al comma 4 deve essere controfirmata dal cacciatore interessato che ne riceve una copia.
6. Dopo le operazioni di controllo l'animale deve essere obbligatoriamente preso in consegna dal cacciatore interessato. La copia della scheda di cui al comma 4 attesta la legalità del possesso dell'animale.
 - 6 Bis. A conclusione della stagione venatoria l'ATC trasmette alla Commissione Tecnica tutta la documentazione inerente gli errori di abbattimento per le valutazioni di cui all'art. 27, comma 4 bis.

Art. 24 Quota di prelievo

1. Ogni cacciatore a cui sia stato assegnato un capo in abbattimento, è tenuto al pagamento di una quota che deve essere versata all'atto del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 21. Tale quota, è esaustiva nel caso in cui il cacciatore prelevi una femmina, un piccolo o un maschio giovane ai sensi dell'art. 11.
2. Nel caso in cui il cacciatore abbatta un maschio, deve versare una quota aggiuntiva in base al punteggio del trofeo come stabilito dalla Commissione Tecnica.
3. Se il cacciatore non preleva il capo che gli è stato assegnato la quota di cui al primo comma non può in nessun caso essere restituita.
4. I cacciatori di cui all'art. 15 devono pagare una quota differenziata rispetto a quanto previsto per i cacciatori di cui all'art. 14.
5. Le quote sono stabilite dagli ATC d'intesa con la Provincia sulla base delle spese organizzative ed i costi di gestione.

Art. 25 Prassi di tiro ed adempimenti connessi all'avvenuto ferimento

1. Ogni cacciatore a cui è stato assegnato un capo in abbattimento è obbligato dopo il tiro, e dopo un'attesa di almeno 15 minuti, a controllare sul terreno i segni di caccia.
2. In caso di sospetto ferimento, o anche di colpo mancato, il cacciatore deve astenersi dall'inseguimento e comunicare senza ritardo l'esito del tiro inserendo in cassetta la scheda di fine uscita e contattando il responsabile di Distretto per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso di cane da traccia.
3. Il cacciatore deve essere disponibile, nei tempi e modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.
4. Il Responsabile di Distretto (o Vice Responsabile) assieme agli addetti al recupero, deve redigere apposito verbale consuntivo della ricerca, considerando nei casi di ferita grave o dubbia, il capo ferito non recuperato, come comunque abbattuto. In tale caso assieme al verbale firmato dai partecipanti al recupero e dal responsabile, deve essere inserita nella cassetta anche l'autorizzazione al prelievo.

Art. 26 Accompagnatori

1. L'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età è obbligatorio per i primi tre anni di applicazione del presente regolamento. Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita.
2. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori cui sia stato assegnato un maschio sub-adulto o adulto (classi II, III e IV).

3. L'accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione Tecnica, da soggetti abilitati alla gestione Cervo indicati dalla Commissione Tecnica o dai Responsabili di Distretto.
4. La prenotazione dell'accompagnatore può essere fatta direttamente dall'interessato tramite i Responsabili di Distretto.
 - 4 Bis. Durante l'uscita di caccia, qualora l'accompagnatore sia anch'esso assegnatario di un capo e se ne presenti l'occasione, lo stesso può eseguire l'abbattimento del proprio capo.

Art. 27 Violazioni al regolamento

1. Le violazioni al presente regolamento, ferme restando le sanzioni applicabili ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, comportano il ritiro immediato dell'autorizzazione al prelievo e l'esclusione dall'assegnazione di capi per un periodo variabile da uno a cinque anni.
2. Nei casi più gravi la Commissione Tecnica propone alla Provincia competente la revoca dell'abilitazione.
3. Costituiscono elementi per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo i rapporti scritti presentati dai membri della Commissione Tecnica, dai Responsabili di Distretto, dal personale addetto alla Vigilanza Venatoria e dal conduttore di cane da traccia.
4. Le eventuali contestazioni in merito all'applicazione del regolamento, alla valutazione della gravità delle violazioni, e all'aggiornamento della graduatoria sono decise in apposita riunione annuale congiunta dalle Commissioni di Coordinamento e Tecnica.
 - 4 Bis. Tutti gli errori di abbattimento devono essere comunicati alla Commissione Tecnica per la valutazione della gravità.

Art. 28 Disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria

1. La graduatoria dei Cacciatori al Cervo è aggiornata, ogni anno, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - a) Corretta esecuzione dell'abbattimento e di tutte le procedure inerenti al controllo del capo eventualmente differenziati per le classi di sesso ed età;
 - b) Rinuncia al capo assegnato entro 20 giorni dall'inizio del periodo di caccia;
 - c) Mancato abbattimento in funzione di valori scalari del numero di uscite;
 - d) Ferimento del capo e mancata esecuzione delle procedure previste;
 - e) Colpi fuori bersaglio;
 - f) Abbattimento di individuo di classe diversa da quella assegnata. Tale ipotesi è valutata diversamente in funzione della gravità della violazione e può determinare la sospensione dalla graduatoria;
 - g) Omissioni, ritardi od informazioni errate inerenti le schede di uscita ed i dati comunque dichiarati;
 - h) Omissioni, ritardi o comportamenti errati nel compimento delle procedure inerenti il controllo del capo abbattuto, la preparazione e conservazione dei campioni biologici e trofei;
 - i) Mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica o dai Responsabili di Distretto, nelle diverse fasi della gestione (censimenti inclusi): sospensione della graduatoria per un anno;
 - j) Sanzioni penali ed amministrative comminate nelle tre stagioni di caccia (in detrazione)

**RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE DELLA GESTIONE FAUNISTICO-
VENATORIA DELLA POPOLAZIONE DI CERVO DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO PER LA
STAGIONE VENATORIA 2005-2006**

(Delibera N°55 del 14/07/05 del Comitato di Gestione dell'ATC e successive modifiche e integrazioni)

Art. 1 Finalità della gestione

Applicato integralmente

Art. 2 Comprensorio geografico di applicazione del regolamento

Applicato integralmente

Art. 3 Suddivisione dell'Area Cervo Appennino tosco-emiliano (A.C.A.T.E.) ai fini gestionali

Applicato integralmente

Art. 4 Distretti di Gestione

Applicato integralmente

Art. 5 Commissione di coordinamento

Applicato integralmente

Art. 6 Commissione Tecnica

Membro della Commissione Tecnica per la Provincia di Pistoia è il Sig. Sandro Nicoloso della D.R.E.Am. Italia

Art. 7 Piano Poliennale di Gestione

Applicato integralmente

Art. 8 Programma Annuale Operativo

In Provincia di Pistoia è stato individuato all'interno dell'areale di distribuzione continua del cervo un Distretto di Gestione come definito dalla cartografia allegata (Allegato 2). Dall'annata venatoria 2001-2002 il distretto si espande comprendendo il distretto B di gestione degli ungulati (capriolo e daino) ad esclusione della valle dell'Orsigna; il distretto è stato ulteriormente suddiviso in 23 sub-unità gestionali per distribuire gli abbattimenti secondo le priorità definite dal Regolamento Regionale. In tale area gli abbattimenti sono regolati dal regolamento del cervo se il Calendario Venatorio Provinciale non prevede contemporaneità tra il prelievo del cervo e quello di capriolo e daino; in caso contrario il prelievo potrà essere effettuato, fatte salve le altre regole, esclusivamente da appostamento (altana) utilizzando quelli già esistenti e concordando l'utilizzo della sottozona con il legittimo assegnatario. Qualora il cacciatore assegnatario di un capo di cervo si trovi nella condizione di abbattere un altro capo assegnato (capriolo o daino) lo può effettuare purché nel pieno rispetto del Regolamento per il prelievo di capriolo, daino e muflone in Provincia di Pistoia. In ogni caso all'abbattimento di una o dell'altra specie il cacciatore è tenuto a comunicare l'avvenuto abbattimento secondo le norme dettate dai rispettivi regolamenti e a sospendere in ogni caso la sessione di caccia.

Il piano di prelievo per la Provincia di Pistoia per la stagione venatoria 2006-2007 è strutturato come in tabella 1:

Tabella 1: piano di prelievo per la provincia di Pistoia 2006-2007

Classe	Età	n° capi
Maschi		
Giovani (classe I)	16-22 mesi	8
Subadulti (classe II)	2-4 anni	11
Adulti (classe III e IV)	Dai 5 anni	7
TOTALE MASCHI		26
Femmine		
Sottili (classe I)	19-22 mesi	10
Adulte (classe II)	Dai 2 anni	28
TOTALE FEMMINE		38
Piccoli (classe 0) 7-10 mesi		34
TOTALE PER DISTRETTO		98

Art. 9 Elementi di conoscenza ai fini gestionali

Applicato integralmente

Art. 10 Organizzazione della gestione faunistico-venatoria

Per l'annata venatoria 2006-2007 è prevista la verifica dei capi abbattuti presso i punti di controllo obbligatori; per l'avvio delle prime due sessioni autunnali viene individuato, come unico punto di controllo obbligatorio, la località "Corniolo". Qualora venga individuato un secondo sito idoneo per la sessione invernale, verrà data comunicazione nelle sedi e nei tempi opportuni. Presso il punto di controllo opereranno sotto la supervisione del Tecnico incaricato dalla Provincia o da altro personale da lui indicato i "rilevatori biometrici" riconosciuti dall'Amministrazione Provinciale e provvisti di regolare tesserino in corso di validità. Presso il punto di controllo verranno effettuati i controlli previsti dai Regolamenti vigenti; le interiora degli animali dovranno essere in ogni caso smaltite a carico dei singoli cacciatori nel rispetto della normativa vigente e in nessun caso potranno essere lasciate al punto di controllo. Il conferimento del capo dovrà essere concordato con i referenti di distretto e, salvo casi eccezionali in cui il recupero del capo abbia presentato problemi particolari, dovrà avvenire non prima delle ore 07:30 e non oltre le ore 21:30; al ritiro dell'autorizzazione al prelievo potrà essere distribuito specifico orario particolareggiato per periodo, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 11 Classi di età e di prelievo

Nella applicazione del Piano di Prelievo e nelle altre fasi della gestione, gli individui costituenti la popolazione sono suddivisi nelle classi così definite:

- MASCHI ADULTI (classe III e IV): tutti i maschi con età di 5 o più anni compiuti;
- MASCHI SUB-ADULTI (classe II): tutti i maschi con età compresa tra 2 e 4 anni compiuti;
- MASCHI GIOVANI (classe I): tutti i maschi con età compresa tra 1 e 2 anni compiuti;
- FEMMINE ADULTE (classe II): tutte le femmine di età superiore ai 24 mesi;
- FEMMINE SOTTILI (classe I): tutte le femmine di età compresa tra 12 e 24 mesi;
- PICCOLI MASCHI (classe 0): tutti i maschi di età inferiore all'anno;
- PICCOLI FEMMINE (classe 0): tutte le femmine di età inferiore all'anno.

Per la classe dei piccoli, vista l'impossibilità di riconoscimento sul campo durante l'epoca degli abbattimenti, l'assegnazione viene fatta senza distinzione di sesso.

Per la verifica dell'effettiva classe di età del capo abbattuto, l'età viene stabilita dal Tecnico incaricato dalla Provincia o da altro personale da lui indicato, dopo l'abbattimento attraverso l'esame della dentatura.

Art. 12 Tempi di prelievo

Per l'annata venatoria 2006-2007 il periodo prescritto dal Calendario Venatorio Provinciale è specificato per classi di sesso ed età come di seguito:

- **MASCHI ADULTI:** dal 26 agosto al 16 settembre 2006, dal 5 ottobre al 21 ottobre 2006 e dal 15 gennaio al 15 febbraio 2007;
- **MASCHI SUB-ADULTI:** dal 26 agosto al 16 settembre 2006, dal 5 ottobre al 21 ottobre 2006 dal 15 gennaio al 15 marzo 2007;
- **MASCHI GIOVANI:** dal 5 ottobre al 21 ottobre 2006 dal 15 gennaio al 15 marzo 2007;
- **FEMMINE ADULTE:** dal 15 gennaio al 15 marzo 2007;
- **FEMMINE SOTTILI:** dal 15 gennaio al 15 marzo 2007;
- **PICCOLI MASCHI e FEMMINA:** dal 15 gennaio al 15 marzo 2007;

Art. 13 Modalità di prelievo

Il prelievo dei soggetti previsti nel programma annuale operativo può essere eseguito in forma di caccia individuale da appostamento o alla cerca con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7mm (ovvero 270") dotata di ottica di puntamento. Le armi utilizzate dovranno essere obbligatoriamente tarate presso un poligono autorizzato secondo la normativa vigente; il cacciatore al cervo dovrà dimostrare, attraverso consegna all'atto di ritiro del permesso di caccia di apposito certificato e bersaglio rilasciato da un direttore di tiro autorizzato, di aver personalmente tarato l'arma con cui esercita la caccia in un periodo non antecedente i sei mesi dall'apertura della caccia alla classe di sesso ed età a lui assegnata. Si considera correttamente tarata l'arma che è in grado di centrare con 4 colpi su 5 un bersaglio di 10 centimetri di diametro posto a 100 metri di distanza.

Sono consentite fino a due uscite (sessioni) giornaliere di cui una dalla levata del sole (secondo l'orario stabilito dal calendario venatorio) fino alle ore 11:00, e una dalle ore 11:00 fino al tramonto (secondo l'orario stabilito dal calendario venatorio); nel caso in cui un cacciatore al cervo abbia programmato di effettuare le due uscite giornaliere a disposizione nella stessa sub-unità di gestione e con lo stesso accompagnatore, può barrare entrambe le caselle (alba-tramonto) sulla scheda di uscita nel libretto di caccia. L'orario delle 11:00 può essere anticipato o posticipato in casi particolari, purché non venga superato il numero massimo di cacciatori ammessi in una sottozona. Se l'orario viene modificato, il cacciatore o i cacciatori che subentrano nell'uscita pomeridiana devono accertare sotto la propria responsabilità la fruibilità della subunità.

Qualora durante l'uscita di caccia vengano sparati uno o più colpi e l'animale si allontani dal sito in cui si trovava al momento dello sparo, dopo aver verificato i segni di caccia, il cacciatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile di distretto quanto accaduto indipendentemente dal fatto che abbia o meno rinvenuto reperti biologici che accertino o meno il ferimento dell'animale; qualora il Responsabile non sia reperibile la comunicazione può essere effettuata attraverso i referenti di distretto. Il Responsabile di distretto, consultandosi con i recuperatori disponibili, può decidere di far sospendere l'attività di caccia anche in caso di presunto colpo a vuoto per gli accertamenti ritenuti opportuni.

La caccia al cervo può essere esercitata:

- nel periodo dal 26 agosto 2006 al 16 settembre 2006 e dal 1 febbraio 2007 al 15 marzo 2007 sono consentite cinque (5) giornate di caccia alla settimana (sono esclusi il martedì e venerdì, giornate di silenzio venatorio);
- nel periodo 5 ottobre 2006 al 21 ottobre 2006 e dal 15 gennaio 2007 al 31 gennaio 2007 sono consentite tre giornate di caccia alla settimana a libera scelta tra le 5 a disposizione;
- i cacciatori che hanno optato per l'opzione di caccia "*D caccia agli ungulati in via esclusiva*", qualora in possesso di specifico libretto rilasciato dall'Amministrazione Provinciale, possono esercitare la caccia sempre 5 giorni alla settimana; costituisce eccezione il periodo in cui è aperta la caccia al cinghiale, che se esercitata comporta il rispetto del numero massimo di 3 giornate alla settimana.

Art. 14 Accesso ai prelievi

Al distretto del cervo PTDC01 possono iscriversi i cacciatori che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'ATC Pistoia 16 da almeno 2 anni;

- abilitazione al cervo conseguita in Provincia di Pistoia o in altre province del Comprensorio ACATE previo riconoscimento dell'equipollenza;
- partecipazione alla gestione degli ungulati per almeno 2 stagioni venatorie complete;
- rinuncia della caccia al cervo in altri ATC o CA di residenza anagrafica e/o venatoria, sia in forma di caccia che di "controllo" (art. 19 L.N. 157 1992).

Alla caccia al cervo in Provincia di Pistoia possono accedere i cacciatori di cui all'art. 14 comma "b" del Regolamento Regionale che abbiano i seguenti requisiti:

- iscrizione al distretto PTDC01 come da comma precedente;
- partecipazione alla gestione del capriolo, daino e muflone in Provincia di Pistoia nell'anno in corso, e ad almeno un'altra nelle due annate precedenti (es: per cacciare il cervo nel 2006-2007 è necessario aver partecipato alla gestione nella stagione venatoria 2006-2007 e almeno in un'altra tra il 2004-2005 e 2005-2006);
- partecipazione alle operazioni di censimento al cervo in Provincia di Pistoia nell'anno utilizzato per la stesura del piano di prelievo (es: censimento 2005 per andare a caccia nel 2006-2007); partecipazione ad almeno due anni di censimento negli ultimi tre antecedenti quello in corso (es: per cacciare il cervo nel 2006-2007 è necessario aver partecipato ai censimenti dell'autunno 2005 e ad almeno un altro tra il 2003 e il 2004; il numero minimo di giornate è fissato in $\frac{3}{4}$ delle giornate programmate; per il punteggio di graduatoria vengono considerati i censimenti svolti a partire dal 1998);
- in caso di impossibilità a partecipare ai censimenti, dietro presentazione di certificati opportuni, la Commissione Tecnica potrà valutare la possibilità di sostituire le giornate mancanti con prestazioni d'opera da effettuarsi per il distretto e/o considerarli validi per il riconoscimento dei censimenti (i punti di graduatoria vengono riconosciuti solo nel caso in cui vengano effettuate le prestazioni d'opera sostitutive);

Art. 15 Accesso agli abbattimenti da parte di altri cacciatori

Per l'annata venatoria 2006-2007 l'ATC riserva quota parte del piano assegnato da abbattere da parte di altri cacciatori non specificati nell'art. 14 comma "b", e comunque non aventi residenza anagrafica e venatoria nelle province appartenenti al Comprensorio A.C.A.T.E. o di altre province appenniniche in cui si effettui la gestione faunistico-venatoria del cervo. L'ATC promuoverà le opportune forme di divulgazione per l'assegnazione dei capi e disciplinerà modalità di assegnazione e quote economiche.

Art. 16 Assegnazione dei capi in abbattimento ai cacciatori

Per l'annata venatoria 2006-2007 verrà assegnato ai cacciatori di cui all'art. 14 un capo a testa secondo i rapporti tra le classi di sesso e di età rispetto all'intero piano assegnato alla Provincia di Pistoia. Per l'annata venatoria 2006-2007 sono assegnati ai cacciatori di cui all'art 15, fino al 10% del piano di prelievo complessivo, con i giusti rapporti tra le classi di sesso ed età ad esclusione delle femmine giovani e dei maschi giovani; l'assegnazione ai cacciatori di cui all'art. 15 può essere effettuata fatta salva l'assegnazione agli aventi diritti dei cacciatori di cui all'art 14.

Per l'assegnazione individuale dei capi, nella consapevolezza delle difficoltà che comporta il rispetto dell'equità assoluta, si segue in linea di principio le seguenti regole generali:

- *assegnazione il primo anno di un piccolo e poi a crescere tra le classi di sesso ed età;*
- *nel caso di assegnazione di un piccolo in caso di errore di abbattimento, si salta un anno, riprendendo l'anno successivo dal capo maturato nella rotazione;*
- *il capo assegnato ed eventualmente rinunciato è valido per la rotazione nel caso dei maschi adulti e subadulti;*
- *in caso di rinuncia di una classe e impossibilità di assegnare un capo diverso si perde il diritto all'assegnazione per l'annata venatoria in corso;*
- *in caso di impossibilità all'assegnazione di un capo nel rispetto della rotazione, verrà assegnato un capo di classe possibilmente superiore; altrimenti di classe paritetica a quella già assegnata o inferiore. Di questo verrà tenuto conto nelle annate venatorie successive;*
- *i maschi adulti non vengono assegnati a coloro che hanno rinunciato ripetutamente le altre classi o non hanno realizzato il piano delle classi inferiori in misura soddisfacente nelle stagioni venatorie precedenti.*
- *Il completamento della rotazione viene garantita in via prioritaria tenendo conto dell'anno di abilitazione;*
- *I maschi adulti vengono assegnati via via ai cacciatori con la maggiore anzianità di abilitazione e di iscrizione al distretto;*
- *i maschi subadulti e i maschi giovani vengono divisi tra i diversi anni di abilitazione e assegnati in funzione del punteggio di graduatoria entro anno di abilitazione;*
- *deve essere in linea di massima evitata l'assegnazione consecutiva delle classi maschili, e deve essere il più possibile rispettata l'alternanza dei maschi con le femmine e i piccoli*

Il principio è comunque quello di garantire nel medio periodo l'assegnazione di tutte le classi di sesso ed età tra i vari cacciatori e di evitare la ripetizione sistematica di assegnazione di femmine e piccoli e il concentramento in pochi anni del prelievo dei maschi.

La graduatoria degli aventi diritto terrà conto, in linea con le indicazioni del Regolamento Interregionale, dei seguenti punteggi:

- a) voto esame di abilitazione espresso per tutti in 30esimi;
- b) censimenti al bramito a partire dall'anno di avvio della gestione venatoria degli ungulati in Provincia di Pistoia (1998) **più 5 punti al giorno;**
- c) abbattimento corretto del capo assegnato: **più 5 punti per tutte le classi di sesso ed età, 8 punti nel caso di abbattimento corretto di femmina giovane;**
- d) sanzioni amministrative di cui all'art. 58 L.R. 3/94 comminate negli ultimi tre anni **da meno 0 punti a meno 20 punti a seconda della gravità della sanzione;**
- e) mancata dichiarazione di errore di abbattimento: **meno 15 punti;**
- f) mancata dichiarazione di colpo a vuoto: **da meno 15 punti fino alla sospensione dall'attività venatoria per anni 1;**
- g) errori di abbattimento che confrontati con le statistiche di abbattimento dell'intero comprensorio possono rientrare nella classe assegnata (Per la valutazione si considera le valutazioni biometriche del capo assegnato confrontate con quelle delle altre classi) **nessuna sanzione per i maschi adulti e subadulti, più 5 punti per le altre classi (ad eccezione del maschio giovane che deve essere valutato a parte) ;**
- h) errori di abbattimento che confrontati con le statistiche di abbattimento dell'intero comprensorio non rientrano nella classe assegnata (Per la valutazione si considera le valutazioni biometriche del capo assegnato confrontate con quelle delle altre classi) **meno 10 punti e assegnazione di piccolo per l'annata venatoria successiva con esclusione dalla rotazione dei capi;**
- i) mancato abbattimento con un numero di uscite inferiore a 10 secondo il seguente disciplinare:
0 uscite **meno 10 punti**
da 1 a 4 uscite **meno 8 punti**
da 5 a 9 uscite **meno 5 punti**
10 uscite e oltre **nessuna penalità**
- j) mancata applicazione delle regole per la conservazione dei campioni biologici e la corretta preparazione di crani e trofei, o la mancata consegna degli stessi:
da meno 5 punti a meno 20 punti a seconda della gravità
- k) recidiva negli errori di abbattimento:

viene raddoppiata la penalità e si può applicare la sospensione in caso di errori gravi (salto di due classi, maschi al posto di femmine e piccoli); per recidiva si intende due errori nell'arco degli ultimi 5, come da normativa regionale;

- l) Prenotazione subunità di caccia fuori tempo massimo: **1 punto per ogni prenotazione in ritardo**, dopo 3 ritardi i referenti di distretto possono rifiutare la prenotazione per la quindicina successiva;
- m) Mancato ritiro senza motivazione valida del libretto di caccia entro gli 8 giorni dall'apertura della caccia alla classe di sesso ed età assegnata: **20 punti di penalità e sospensione dalla caccia per la stagione successiva**;
- n) Mancata pulizia del punto di controllo: **da 10 punti di penalità fino alla sospensione per la stagione venatoria successiva**;
- o) Compilazione incompleta del libretto su parti che non permettano il controllo da parte degli organi di vigilanza: **da meno 10 punti fino alla sospensione**.

Art. 17 Assemblee annuali

L'assegnazione dei capi verrà effettuata durante l'assemblea dei cacciatori convocata per il 28 luglio 2006, l'accettazione del capo costituisce impegno al ritiro dei documenti di caccia, al pagamento delle quote e all'accettazione del Regolamento.

Art. 18 Compiti dei Responsabili dei Distretti di Gestione

In merito all'art. 3 comma "e" si specifica che il recupero dell'animale e il suo conferimento presso il punto di controllo, oltre allo smaltimento delle interiora, alla conservazione dei campioni biologici e alla preparazione di crani e trofei è di esclusiva responsabilità del cacciatore assegnatario del capo abbattuto e che il ruolo del responsabile e dei Vice Responsabili è esclusivamente di coordinamento e corretta organizzazione. Altresì si specifica che il materiale per il recupero del capo (corde, rinvi, ecc...), la conservazione dei campioni biologici (sacchetti, etichette, ecc), lo smaltimento delle interiora e quant'altro necessario per l'eviscerazione del capo (sacchi grossi, guanti, strumenti da taglio, ec...), sono di competenza dei singoli cacciatori, mentre gli strumenti per la pesatura, le provette per i campioni ematici e di tessuto e le schede sono forniti dall'ATC.

Art. 19 Distribuzione dei prelievi nei Distretti di Gestione: la prenotazione delle uscite all'interno delle sub-unità gestionali deve seguire una programmazione quindicinale per permettere la corretta applicazione dei diritti di rotazione. Copia della pianificazione quindicinale delle uscite deve essere messo a disposizione della Polizia Provinciale e del Tecnico Incaricato a cura del Responsabile di Distretto. Il posto auto deve essere indicato secondo le modalità previste dal libretto di caccia. Il tecnico incaricato dalla Provincia indica le sub-unità di gestione prioritarie per gli abbattimenti tenuto conto delle problematiche che derivano dalla presenza del cervo. Su segnalazione del responsabile o dei vice responsabili di distretto, il Tecnico incaricato dalla Provincia può decidere la chiusura di una o più subunità qualora sussistano condizioni di impraticabilità temporanea per motivi vari (neve alta, condizioni di scarsa visibilità, ecc...); ai cacciatori prenotati nelle subunità chiuse verrà garantito, previa verifica delle disponibilità, di una subunità sostitutiva. In casi eccezionali, un cacciatore che non ha prenotato le uscite di caccia, o che le ha prenotate in una subunità diversa, può accompagnare a caccia un altro cacciatore rimasto privo di accompagnatore utilizzando una delle 3 schede jolly a disposizione nel libretto di caccia. L'utilizzo del jolly è lecito esclusivamente se ci si associa ad una persona che ha già prenotato la sua uscita; in nessun caso due persone possono utilizzare entrambe il jolly per andare a caccia in una zona che non è stata prenotata da nessuno dei due. La scheda jolly deve essere imbucata in cassetta assieme alla scheda di comunicazione delle uscite con i dati del cacciatore che si accompagna. Non è necessario utilizzare il jolly se si accompagna disarmati un altro cacciatore. L'uscita di caccia effettuata utilizzando il jolly deve essere comunicata al responsabile di distretto entro le 24 ore successive all'uscita.

Art. 20 Distribuzione dei prelievi nelle Aziende Faunistico-Venatorie: applicato integralmente

Art. 21 Autorizzazione al prelievo: le comunicazioni delle uscite di caccia devono essere fatte mediante l'inserimento delle apposite schede di comunicazione delle uscite nelle cassette poste all'interno del distretto; analoga operazione dovrà essere eseguita alla fine della sessione mediante inserimento della scheda di rientro nella stessa cassetta in cui si è inserita la scheda di uscita. Le stesse dovranno essere compilate in ognuna delle loro parti e contestualmente deve essere compilato

anche il libretto di caccia secondo le modalità prescritte nell'art 22. Gli organi di vigilanza potranno effettuare controlli incrociati tra le prenotazioni ed eventuali disdette (art. 19), la compilazione del libretto e l'effettiva realizzazione delle sessioni di caccia.

Art. 22 Comunicazione delle uscite: il cacciatore è tenuto a compilare il registro delle uscite (Libretto di caccia) con orari di uscita (dal momento in cui si lascia la macchina) e di rientro (prima di ripartire con la macchina dal punto di parcheggio o prima di utilizzare un qualsiasi altro mezzo per raggiungere la propria auto) controfirmati dall'accompagnatore.

Durante le uscite la coppia può sospendere temporaneamente la sessione di caccia segnalando l'evento sul libretto di caccia, secondo le modalità previste dallo stesso, per un periodo non superiore ai 30 minuti. Qualora la coppia cacciatore-accompagnatore decida di usufruire della sospensione temporanea allontanandosi dall'area di caccia, può utilizzare esclusivamente il mezzo dichiarato che deve poi essere ricollocato nello stesso punto in cui si trovava precedentemente. Durante le uscite ogni cacciatore è tenuto a compilare le schede di osservazione di tutti i cervi osservati contenute nel "Libretto di caccia". Le modalità di compilazione del libretto contenute nello stesso costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 23 Comunicazione ed adempimenti connessi all'avvenuto abbattimento

La commissione Tecnica ha previsto la raccolta dei seguenti campioni biologici;

- a) utero e ovaie nel caso delle femmine (da conservare congelati in sacchetto);
- b) reni con grasso perirenale per tutti gli individui (da conservare congelati in sacchetto);
- c) campione di tessuto muscolare (da conservare in etanolo a temperatura ambiente);
- d) altro materiale ritenuto importante ai fini del monitoraggio sanitario della popolazione (da conservare congelati in sacchetto);
- e) parassiti esogeni ed endogeni (da conservare in etanolo a temperatura ambiente);

La raccolta e conservazione dei campioni biologici è responsabilità del singolo cacciatore che può avvalersi delle indicazioni fornite dai rilevatori biometrici, dei responsabili di distretto o del Tecnico.

Nel caso di dubbio nella determinazione dell'età di un capo abbattuto, la mandibola deve essere contrassegnata dai rilevatori biometrici, dai responsabili di distretto o dal tecnico, con apposita fascetta inamovibile.

Nella giornata programmata e comunicata ai cacciatori in tempo utile, dovranno essere consegnati al Tecnico o ad altro personale da lui indicato:

- di tutte le femmine e piccoli i crani e le mandibole completamente scarnificati e sbiancati salvo diverse disposizioni;
- di tutti i maschi i trofei e le mandibole completamente scarnificati e sbiancati oltre a tutti i campioni biologici salvo diverse disposizioni.

Riguardo alla preparazione del suddetto materiale si specifica quanto segue:

- il cranio deve essere staccato dall'animale senza danneggiarlo all'altezza dell'ultima vertebra cervicale;
- la mandibola deve essere staccata intera, scarnificata con cura e conservata in congelatore per tutte le classi adulte (le mandibole di femmine sottili, maschi giovani e piccoli possono essere bollite);
- il cranio deve essere scarnificato, bollito e sbiancato con acqua ossigenata senza essere segato in nessuna delle sue parti;
- i campioni biologici devono essere riposti singolarmente in sacchetti da congelatore con riportato cognome e nome del cacciatore, n° del bollino inamovibile dell'animale abbattuto e la classe di sesso e di età; il tutto può essere riposto in un unico sacchetto.

La mancata applicazione delle regole sopra indicate comporterà penalità in graduatoria come prescritto dall'art. 16; altre norme specifiche comunicate in forma scritta e riportate presso i punti di controllo costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

Tutto il materiale verrà valutato dalla Commissione tecnica e restituito ai legittimi proprietari al termine delle valutazioni. L'eventuale imbalsamazione in pelle degli animali potrà avvenire solo dopo le suddette operazioni. In ogni caso l'ATC si riserva di contrassegnare tutti i crani e le mandibole e di trattenere una emimandibola.

Art. 24 Quota di prelievo

La quota di accesso agli abbattimenti è stata fissata in €. 100,00 e deve essere versata all'ATC prima del ritiro dell'autorizzazione al prelievo.

La quota aggiuntiva da versare ad abbattimento effettuato secondo il seguente disciplinare (tabella 2):

Tabella 2: disciplinare per le quota integrative da versare ad abbattimento effettuato

Classe di sesso ed età	Quota di accesso agli abbattimenti	Quota integrativa ad abbattimento effettuato	Quota complessiva
Femmine adulte	€ 100.00	€ 100.00	€ 200.00
Femmine sottili	€ 100.00	€ 100.00	€ 200.00
Piccoli maschi e femmine	€ 100.00	€ 70.00	€ 170.00
Maschi giovani	€ 100.00	€ 100.00	€ 200.00
Maschi subadulti	€ 100.00	€ 150.00	€ 250.00
Maschi adulti fino a 6 kg	€ 100.00	€ 250.00	€ 350.00
Maschi adulti oltre i 6 kg*	€ 100.00	€ 300.00	€ 400.00

* per la valutazione viene stabilito un margine di errore pari a 250 grammi (un maschio di 6.250 grammi viene considerato entro i sei chilogrammi)

In caso di abbattimento di un maschio adulto di peso superiore ai sei (6) kg., deve essere versata una quota integrativa crescente in base al peso secondo il disciplinare riportato in tabella 3.

In caso di abbattimento di maschio adulto al posto di subadulto le tariffe applicate sono quelle del maschio adulto; in caso di abbattimento di maschio subadulto al posto di maschio adulto si applicano le tariffe del maschio adulto; la stessa regola si applica anche negli altri casi di errore.

Tabella 3: disciplinare per le quota integrative da versare nel caso di maschi adulti di peso superiore ai 6 kg

peso	€uro	Peso	€uro
da 6.251 a 6.299	50,00	da 8.100 a 8.199	343,30
da 6.300 a 6.399	56,00	da 8.200 a 8.299	384,50
da 6.400 a 6.499	62,72	da 8.300 a 8.399	430,64
da 6.500 a 6.599	70,25	da 8.400 a 8.499	482,31
da 6.700 a 6.799	78,68	da 8.500 a 8.599	540,19
da 6.800 a 6.899	88,12	da 8.700 a 8.799	605,02
da 6.900 a 6.999	98,69	da 8.800 a 8.899	677,62
da 7.000 a 7.099	110,53	da 8.900 a 8.999	758,93
da 7.100 a 7.199	123,80	da 9.000 a 9.099	850,00
da 7.200 a 7.299	138,65	da 9.100 a 9.199	952,00
da 7.300 a 7.399	155,29	da 9.200 a 9.299	1.066,24
da 7.400 a 7.499	173,93	da 9.300 a 9.399	1.194,19
da 7.500 a 7.599	194,80	da 9.400 a 9.499	1.337,50
da 7.700 a 7.799	218,17	da 9.500 a 9.599	1.498,00
da 7.800 a 7.899	244,36	da 9.700 a 9.799	1.677,76
da 7.900 a 7.999	273,68	da 9.800 a 9.899	1.879,09
da 8.000 a 8.099	306,52	da 9.900 a 9.999	2.104,58
per ogni 10 grammi oltre 10 kg € 25,00			

La quota aggiuntiva deve essere versata in seguito alla verifica ufficiale della classe di sesso ed età e delle misure biometriche effettuata dal Tecnico incaricato dalla Provincia e notificata al cacciatore tramite lettera scritta. Il mancato pagamento della quota stabilita entro i termini indicati fanno decadere i diritti del cacciatore sul trofeo dei maschi che rimane di proprietà dell'ATC ed esclude il cacciatore dagli abbattimenti degli anni successivi. Il pagamento della quota dopo i termini stabiliti comporta penalità di graduatoria.

Il peso del trofeo viene misurato sul cranio preparato secondo le indicazioni dell'art. 23.

Art. 25 Prassi di tiro ed adempimenti connessi all'avvenuto ferimento: la comunicazione viene fatta solo attraverso i responsabili di distretto ed è necessario imbucare la comunicazione nella cassetta. Il recupero dei capi di cervo feriti, si configura come parte integrante delle attività gestionali inerenti gli ungulati selvatici, e viene considerato come servizio volontario a contenuto etico ambientale altamente qualificato con finalità sociali, igienico sanitarie ed economiche. Il recupero dei capi feriti in periodo di prelievo venatorio e sul territorio libero dovrà essere effettuato direttamente dal personale abilitato di cui all'Art. 88 del Regolamento Regionale n°13 del 25/02/2004, previa comunicazione preventiva alla Polizia Provinciale. Le operazioni di recupero negli istituti privati dovranno essere effettuati dallo stesso personale di cui sopra, coadiuvato dal personale dei menzionati istituti. Le operazioni di recupero da realizzare nei giorni di silenzio venatorio e di preapertura, nei giorni in cui la caccia vagante non è consentita ed in quelli di caccia chiusa alla singola specie o classe di abbattimento, come anche nelle aree a divieto di caccia, dovranno essere effettuati dal personale abilitato di cui all'Art. 88 del Regolamento Regionale n°13 del 25/02/2004 obbligatoriamente alla presenza del personale di vigilanza di cui all'art. 51 della LR 3/94. Per tutti i casi costituisce riferimento il Regolamento per il recupero dei capi feriti in corso di validità in Provincia di Pistoia.

Art. 26 Sugli accompagnatori: l'accompagnamento è sempre obbligatorio per tutte le classi di sesso ed età indipendentemente dagli anni di esperienza maturati, in ottemperanza al nuovo regolamento interregionale in corso di approvazione. L'accompagnamento, oltre che dai cacciatori di cui all'art. 14, può essere praticato anche da tecnici faunistici di riconosciuta esperienza a livello nazionale previa approvazione del Tecnico incaricato dalla Provincia e comunicazione all'ATC. L'accompagnamento di cui all'art. 14, è riservato a cacciatori che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza di caccia agli ungulati sul territorio provinciale, e che abbiano maturato almeno due anni di

esperienza nella caccia al cervo oltre a non aver compiuto gravi errori di abbattimento nei 5 anni precedenti. I cacciatori che non abbiano i requisiti richiesti possono accompagnare esclusivamente cacciatori che abbiano almeno tre anni di esperienza nella caccia al cervo e non abbiano compiuto gravi errori di abbattimento. Per coloro che prima dell'entrata in vigore della presente norma abbiano già effettuato accompagnamenti senza i requisiti attualmente richiesti, possono proseguire gli accompagnamenti con persone della stessa esperienza (in termini di anni di accompagnamenti) o di esperienza superiore; possono accompagnare anche persone che non abbiano esperienza pregressa nella caccia al cervo purché abbiano maturato almeno due anni di esperienza con esiti positivi nella caccia al capriolo, daino e muflone. Annualmente verrà redatto apposito disciplinare con specificate le classi di merito per gli accompagnamenti.

L'accompagnatore è corresponsabile dell'abbattimento effettuato dal cacciatore e viene sanzionato con le stesse modalità del cacciatore; qualora il cacciatore, con documento scritto, si assuma la piena responsabilità dell'abbattimento, l'accompagnatore viene sollevato dalla corresponsabilità. Qualora l'accompagnatore dichiarerà in forma scritta di essersi opposto all'abbattimento, il cacciatore subisce una penalità doppia rispetto a quella prevista. Nei casi di errore grave (salto di due classi, maschi al posto di femmine e piccoli) la liberatoria non può essere presa in considerazione e la Commissione Tecnica decide in merito alle penalità da assegnare a cacciatore e accompagnatore.

Art. 27 Sanzioni e penalità: si specifica che l'abbattimento di un maschio subadulto o adulto al posto di un'altra classe di sesso e di età comporta la sospensione della caccia al cervo per un minimo di 3 anni. Inoltre il cacciatore è tenuto al pagamento del trofeo secondo prezzi di mercato internazionale e lo stesso rimane di proprietà dell'ATC. L'abbattimento di altre specie diverse dal cervo prevede la revoca dell'abilitazione di Cacciatore al Cervo e l'impossibilità di partecipare a nuovi corsi per i prossimi 5 anni oltre all'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti oltre a quanto già previsto nel caso di abbattimento di un maschio. L'abbattimento di un cervo al di fuori del "Distretto al Cervo" prevede la revoca dell'abilitazione di Cacciatore al Cervo e l'impossibilità di partecipare a nuovi corsi per i prossimi 5 anni oltre all'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti oltre a quanto già previsto nel caso di abbattimento di un maschio.

Il coinvolgimento a diverso titolo in reati conclusi o in corso di dibattimento in materia di armi, caccia o materie ambientali comporta la sospensione a tempo indeterminato dalla caccia al cervo; la riammissione è subordinata alle valutazioni della Commissione Tecnica.

Qualunque comunicazione sottoscritta dal tecnico incaricato o da altro personale riconosciuto dall'ATC e diffusa attraverso le Assemblee e/o con altre forme costituisce parte integrante del presente regolamento e il mancato rispetto delle indicazioni comporta penalità valutate dalla Commissione Tecnica in funzione della gravità

Art. 28 Disciplinare per l'aggiornamento della graduatoria: applicato integralmente

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento valgono le norme del Regolamento Regionale 15.7.1996, n. 4. e in caso di controversie alle decisioni prese dalla Commissione di Coordinamento e dalla Commissione Tecnica del Comprensorio del Cervo dell'Appennino Tosco-emiliano oltre che della Commissione Tecnica dell'ATC. Per ogni altra infrazione al presente regolamento, non specificata nei precedenti paragrafi ed in caso di accertate infrazioni commesse dai cacciatori al cervo riguardanti articoli di leggi nazionali e regionali in materia di caccia, l'Amministrazione Provinciale, tramite la Commissione Tecnica dell'ATC, si riserva il diritto di valutare i singoli casi di infrazione accertata e di procedere all'applicazione di eventuali penalità che possono arrivare fino alla sospensione e/o revoca dell'abilitazione. A tal proposito la stessa Commissione si riunisce periodicamente per esaminare gli eventuali casi per i quali applicare penalità, nonché discutere sugli aspetti particolari dell'attività di selezione svolta che meritano di essere analizzati e commentati.

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CAPI DI CERVO IN PROVINCIA DI PISTOIA A
CACCIATORI NON ISCRITTI ALLE LISTE PROVINCIALI
(Art. 15, comma b del Regolamento Regionale)
(Delibera N°81 del 21/12/01 del Comitato di Gestione dell'ATC)**

1. L'accesso agli abbattimenti dei capi di cervo assegnati dall'ATC Pistoia 16 per la stagione venatoria 2005-2006 a cacciatori esterni di cui all'art. 15 comma b del Regolamento Regionale, è riservata a cacciatori non aventi residenza anagrafica e/o venatoria nelle province appartenenti al Comprensorio A.C.A.T.E. o di altre province appenniniche in cui si effettui la gestione faunistico-venatoria del cervo.
2. I cacciatori esterni che accedono alla quota di capi assegnati sono tenuti al rispetto integrale del Regolamento Regionale, approvato il 15 novembre 2000 e successivamente modificato il 15 ottobre 2001, e del Recepimento dell'ATC Pistoia 16 del suddetto Regolamento oltre a tutte le Leggi vigenti in materia venatoria.
3. I cacciatori esterni che desiderano partecipare agli abbattimenti di cervo devono far pervenire la domanda in forma scritta all'ATC Pistoia 16 entro il 31 marzo di ogni anno per partecipare alla stagione dell'anno in corso.
4. la domanda deve contenere:
 - generalità del cacciatore;
 - estremi dei documenti abilitanti all'esercizio dell'attività venatoria;
 - modalità con cui ha conseguito eventuale abilitazione alla caccia al cervo nell'A.T.C. o C.A. di appartenenza;
 - breve curriculum su eventuali esperienze pregresse nella caccia al cervo;
 - classe/i di sesso ed età dell'animale di cui intende effettuare il prelievo;
5. le domande pervenute entro il termine stabilito saranno vagliate dai rappresentanti provinciali della Commissione di Coordinamento e dal Tecnico incaricato e dalla Commissione Tecnica. Nella valutazione verranno presi in considerazione in particolare modo esperienze pregresse nella caccia al cervo da parte del richiedente e modalità di abilitazione. In sede di esame delle domande, inoltre si procederà all'esclusione di richiedenti che nel corso di passate esperienze nell'ATC o all'interno del Comprensorio ACATE, o di analoghe operazioni in altre aree abbiano dato prova di non idoneità all'impiego in operazioni di abbattimento selettivo, con particolare attenzione ai seguenti motivi:
 - manifesta incapacità al tiro sull'animale;
 - manifesta inadeguatezza alle doti fisiche e psicologiche richieste dall'ambiente appenninico e forestale;
 - comportamento superficiale o pericoloso nell'uso, trasporto e detenzione dell'arma;
 - comportamento scorretto nei confronti dei referenti di distretto, accompagnatori e/o personale dell'ATC, del Tecnico incaricato, di altri abbattitori autorizzati;
 - inosservanza anche parziale di istruzioni ricevute nell'ambito delle operazioni di abbattimento dai responsabili delle medesime;
 - mancata presentazione ingiustificata alla giornata di caccia prefissata o ingiustificato ritiro o abbandono nel corso della medesima;
 - morosità o insolvenza nei confronti dell'ATC;
 - mendacità accertata dall'ATC nelle dichiarazioni rese nella domanda, e in particolar modo in quelle riguardanti il non essere incorsi in illeciti rilevanti ai fini della gestione venatoria;
6. entro il 31 luglio di ogni anno l'ATC comunica ai cacciatori esterni ritenuti idonei la possibilità di accedere agli abbattimenti dei cervi. Per la stagione venatoria 2005-2006 tale termine è fissato per il 15 agosto 2005 per le classi maschili, e per il 15 gennaio 2006 per femmine e piccoli.
7. I cacciatori esterni ammessi agli abbattimenti dovranno:
 - Confermare la propria adesione entro 7 giorni successivi alla comunicazione di accettazione della domanda da parte dell'ATC, o entro i termini specificati nella comunicazione scritta;
 - essere in possesso di regolare porto d'armi per uso caccia;

- essere in possesso di regolare copertura assicurativa;
- accettare integralmente il Regolamento Regionale e quello di Recepimento dell'ATC, dichiarando contestualmente di averne preso visione;
- dichiarare di non essere stati contravvenuti per inosservanza di Leggi o Regolamenti riguardanti caccia, armi e P.S., o imputati di reati connessi alle Norme di cui sopra, in data posteriore al 1 gennaio di due anni antecedenti la stagione venatoria a cui si intende partecipare;
- presentare un certificato di idoneità al maneggio e al tiro (4/5 colpi a 100 metri in un bersaglio di 10 cm. di diametro) con una o più armi che intendono utilizzare per l'abbattimento (matricola specificata), emesso da un Tiro a Segno Nazionale ufficialmente autorizzato in data non antecedente i sei mesi rispetto all'apertura alla classe assegnata;
- impegnarsi a ritirare il trofeo e la carcassa dei capi abbattuti pagando gli importi fissati nella allegata tabella A)

All'inizio della giornata di caccia verrà verificato l'adempimento a tutte le clausole del presente Regolamento e la denuncia di possesso dell'arma utilizzata: ogni eventuale mancanza causerà l'impossibilità di effettuare l'uscita.

8. Sono causa tassativa di annullamento della domanda:

l'errata compilazione della medesima

- l'omissione di parti di essa;
- il ricevimento da parte dell'ATC al di fuori dai limiti temporali fissati dal presente Regolamento.

E' altresì causa di esclusione la resa di dichiarazioni per le quali sia stato possibile accertare la mendacità.

9. il cacciatore esterno assegnatario di un capo di cervo potrà effettuare l'uscita di caccia esclusivamente accompagnato da un Cacciatore al Cervo della Provincia di Pistoia o da altro personale indicato dal Tecnico e dovrà attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni.

10. gli accompagnatori saranno scelti tra coloro che non hanno commesso errori gravi di abbattimento nelle passate stagioni venatorie, che hanno una ottima conoscenza del territorio e che danno la propria disponibilità; la priorità è riservata ai residenti nei comuni montani dell'Appennino pistoiese. Ai cacciatori che parteciperanno con successo agli accompagnamenti verrà conteggiato un controvalore economico pari a € 30,00/di, che lo stesso potrà scalare dalle proprie quote le stagioni venatoria successiva.

11. Il cacciatore esterno che riesce ad effettuare l'abbattimento dovrà curare personalmente il recupero e l'eviscerazione dell'animale in locali che gli saranno indicati dall'accompagnatore. Qualora non sia in grado di effettuare il recupero con mezzi propri e si avvalga della collaborazione di altro personale del Distretto del cervo, è tenuto al pagamento forfetario delle spese fissato in € 50,00.

12. in caso di errore di abbattimento, il cacciatore esterno è tenuto ugualmente al pagamento del capo secondo le tariffe dell'allegata tabella A; la carcassa e il trofeo rimangono di proprietà dell'ATC che deciderà come disporne.

13. In caso di ferimento di un animale dovrà esserne data tempestiva notizia al Responsabile di distretto che provvederà ad attivare i Conduttori di cane da traccia; l'animale ancorché non recuperato sarà comunque considerato abbattuto e l'abbattitore sarà tenuto al pagamento delle somme fissate nella allegata tabella A). Il tempo utile per la ricerca, le modalità della medesima e l'eventuale abbattimento del capo ferito e ritrovato saranno decisi dal Responsabile di distretto in accordo con il Conduttore. Il cacciatore esterno potrà comunque partecipare al recupero del capo ferito, eventualmente anche con l'ausilio del proprio cane da traccia se ritenuto idoneo dal responsabile della ricerca.

14. visto il regolamento ACATE che prevede il monitoraggio sanitario e biometrico di tutti i capi abbattuti nel comprensorio, per i cervi abbattuti da cacciatori esterni si prevede quanto segue:

- consegna dei campioni biologici come da prescrizioni del Recepimento dell'ATC
- trattenimento della testa intera completa di mandibola nel caso di abbattimento di femmine e piccoli (il cacciatore potrà trattenere esclusivamente i canini superiori);

- trattenimento della mandibola completa nel caso di abbattimento di maschio indipendentemente dalla classe di età;
- le teste dei maschi saranno scarnificate e sbiancate a cura del personale del Distretto del cervo e saranno a disposizione del cacciatore presso la sede dell'ATC Pistoia 16, 30 giorni dopo l'avvenuto abbattimento; il ritiro dei trofei è subordinato alla verifiche dell'avvenuto pagamento del valore stabilito come nell'allegata tabella A.

15. Le uscite saranno programmate dal Responsabile di distretto tenuto conto delle esigenze complessive degli altri cacciatori assegnatari.

Tabella A)

TARIFFE A CARICO DEI CACCIATORI ESTERNI

Il cacciatore esterno ammesso all'abbattimento di un cervo deve versare anticipatamente la somma di € 300,00 nel caso di assegnazione di una femmina, di un piccolo o di un maschio giovane; nel caso di assegnazione di un maschio subadulto o adulto la quota è fissata in € 450,00. Tale quota non è in nessun caso rimborsabile in caso di mancato abbattimento. Nel caso in cui un cacciatore non riesca ad abbattere l'animale assegnato per cause non legate alla sua imperizia, e lo stesso abbia compiuto almeno 5 giornate di caccia, l'ATC Pistoia 16, sentiti il tecnico incaricato, i Responsabili di Distretto e gli accompagnatori, si riservano il diritto di valutare caso per caso la riassegnazione del capo per la stagione venatoria successiva.

Il cacciatore dovrà versare i diritti di accompagnamento quantificati in € 30,00 al giorno.

IMPORTI DA PAGARE AD ABBATTIMENTO EFFETTUATO

a) cervo femmina, piccolo e maschio giovane:

il costo della carcassa totalmente eviscerata è fissato in € 3,00 al Kg. (I.V.A. inclusa). La cifra si intende oltre a quella di accesso agli abbattimenti.

b) cervo maschio

il costo della carcassa totalmente eviscerata è fissato in € 3,00 al kg. (I.V.A. inclusa), a cui si aggiunge il valore del trofeo in base al peso dello stesso completo di cranio intero, verranno detratti forfaitariamente 700 grammi per la parte di cranio in esubero rispetto al taglio CIC.

Con trofeo fino a kg. 2.99 € 520,00

da kg. 3.00 a kg. 3.99 € 670,00

da kg. 4.00 a kg. 4.99 € 880,00

da kg. 5.00 a kg. 5.99 € 930,00 + € 5,20 ogni 10 gr.

da kg. 6.00 a kg. 6.99 € 1.450,00 + € 6,20 ogni 10 gr.

da kg. 7.00 a kg. 7.99 € 2.065,00 + € 7,75 ogni 10 gr.

da kg. 8.00 a kg. 8.99 € 2.840,00 + € 10,35 ogni 10 gr.

da kg. 9.00 a kg. 9.99 € 3.875,00 + € 15,50 ogni 10 gr.

oltre kg. 10.00 € 5.425,00 + € 26,00 ogni 10 gr.

d) Per l'animale ferito e non recuperato, l'abbattitore dovrà pagare le seguenti somme:

Femmina, piccolo € 150,00

Maschio giovane € 250,00

Maschio subadulto € 450,00

Maschio adulto € 1.000,00

Vista la necessità di effettuare tutte le rilevazioni sui crani, in caso di richiesta da parte del cacciatore di avere la testa intera per successiva preparazione tassidermica, tale operazione potrà essere effettuata solo da parte di tassidermisti di fiducia dell'ATC.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

(Allegato alla deliberazione n.65 del 16.09.2005)

(Delibera N°65 del 16/09/05 del Comitato di Gestione dell'ATC)

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina e regola la gestione faunistica e venatoria del cinghiale nell'ambito del territorio dell' A.T.C. n. 16, in conformità alla legge regionale n. 30 del 29.07.2005, n. 48/R e al Piano Faunistico Venatorio Provinciale e Regionale, allo scopo di mantenere un rapporto compatibile fra la presenza del cinghiale, la salvaguardia delle colture agricole e la tutela delle altre specie selvatiche.

Art. 2 – Gestione e Programmazione del territorio

- a) L' A.T.C. n. 16, provvede a redigere la carta delle vocazioni faunistico-venatorie del proprio territorio, al fine di garantire un adeguato e disciplinato equilibrio fra le varie forme di caccia, sottoponendola all'approvazione dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia;
- b) L'Amministrazione Provinciale di Pistoia, sentito l'A.T.C., provvede a suddividere il territorio provinciale in:
 - 1) Territorio "**vocato**" per il cinghiale;
 - 2) Territorio "**non vocato**" per il cinghiale.
- c) Nel territorio "**vocato**", la caccia al cinghiale si effettua, in modo esclusivo, con il metodo della battuta e con l'uso dei cani da seguita;
- d) Nel territorio "**vocato**", suddiviso in distretti, viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie con il mantenimento di densità compatibili alle esigenze delle colture agricole e della restante fauna selvatica, da rilevare attraverso l'analisi della documentazione consegnata alle varie squadre, in ogni distretto;
- e) La Provincia, sentite le organizzazioni agricole e le associazioni venatorie, predispone entro il 30 Giugno di ogni anno, il piano di intervento annuale per il territorio "**non vocato**", affidandone la realizzazione all' A.T.C. Il piano fissa i tempi, le modalità (compresi eventuali abbattimenti in forma singola), gli obiettivi da conseguire e le scadenze di verifica. Il piano di intervento è trasmesso alla Giunta Regionale della Toscana.

Art. 3 – Distretti

- a) Il territorio dell'A.T.C. n. 16 "**vocato**" per la caccia al cinghiale viene suddiviso in 8 distretti di gestione, con le delimitazioni indicate, nelle cartine allegate al presente regolamento e consegnate alle singole squadre.
- b) Tale suddivisione del territorio dell'A.T.C. n. 16, in distretti di gestione, potrà subire variazioni, da parte del Comitato di Gestione dell'ATC, sentita l'Amministrazione Provinciale di Pistoia, di fronte:
 - 1)- Ad una variazione sostanziale del territorio "**vocato**" per la caccia al cinghiale;
 - 2)- In presenza del nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale e Regionale;
 - 3)- Se richiesto, in modo congiunto dalle squadre interessate alla modifica;
 - 4)- Nel caso che si riduca in modo sensibile il numero delle squadre iscritte al distretto;
- c) Diverse assegnazioni di squadre ad ogni singolo distretto, possono essere consentite, dietro richiesta, soltanto nel caso che si superi il rapporto medio – territorio utile e squadre iscritte al distretto e con il consenso di almeno 2/3 delle squadre iscritte al distretto interessato alla richiesta.
- d) Nel periodo di vigenza dell'attuale Piano Faunistico Venatorio Provinciale e Regionale, **il numero delle squadre, ammesse alla caccia al cinghiale, non può essere superiore al numero delle squadre ammesse nell'anno precedente.** Il Comitato di Gestione si riserva, in deroga alla norma di cui sopra, di valutare, pervenute nei tempi previsti dal presente Regolamento, per l'iscrizione ad eventuali domande di ammissione un distretto di gestione.
- e) Le domande di assegnazione ad un distretto, da parte di nuove squadre, fermo restando il numero massimo previsto dal presente regolamento, potranno essere accolte, in uno dei distretti dove si è liberato uno o più posti, a condizione che il parametro, territorio utile - squadre di caccia al cinghiale, risulti superiore al parametro medio rilevato dall'apposita cartografia predisposta dall' A.T.C.

Art . 4 – Gestione del distretto

- a) Responsabile ed un suo sostituto, il quale avrà il compito di coordinare l'attività del distretto e sarà il referente del Comitato di Gestione dell' A.T.C. n. 16 e dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia. Le squadre devono, altresì, dotarsi di un Regolamento finalizzato al regolare svolgimento delle battute ed al buon funzionamento del distretto di gestione.
- b) Ogni Distretto si deve dotare di un Regolamento, redatto in conformità alle prescrizioni del presente regolamento ed a quanto stabilito dal DPGR 25.02.2004, n. 13/R., così come la suddivisione del Distretto, in aree di battuta, dovrà essere trasmesso all' A.T.C., almeno 2 (due) giorni prima dell'apertura della caccia al cinghiale.
- c) L'avvenuta elezione del Responsabile e del suo sostituto, dovranno essere comunicate al Comitato di Gestione dell' A.T.C. n. 16, almeno 2 (due) giorni prima dalla data di apertura della caccia al cinghiale. In mancanza del responsabile e del sostituto, l'A.T.C., potrà prevedere la sospensione della caccia al cinghiale in battuta, nel territorio del Distretto.
- d) I distretti hanno l'obbligo di:
- 1)- Individuare, all'unanimità, all'interno del distretto, le aree o le zone di caccia;
 - 2)- Individuare almeno **1 (una) area o zona di caccia**, da lasciare libera dall'effettuazione delle battute, nell'arco della settimana, o della giornata in caso di sorteggio giornaliero, in numero superiore alle squadre che operano nel distretto. In presenza di danni rilevanti alle colture agricole e/o forestali, è previsto che la zona lasciata libera, dall'effettuazione delle battute, può essere tale per un periodo massimo di una stagione venatoria;
 - 3)- Programmare l'assegnazione annuale o mensile delle aree alle singole squadre;
- e) Per le zone o aree di caccia, di cui al punto a), di vaste dimensioni o che presentano discontinuità dovute a caratteristiche urbanistiche o geomorfologiche, il Comitato di Gestione dell'ATC, sentiti i Responsabili di Distretto, si riserva di individuare eventuali sottozone che rimangono assegnate alla squadra intestataria della zona, la quale ha l'obbligo di indicare nella scheda di battuta, la sottozona cacciata;
- f) Di tutte le decisioni prese dal Distretto, il Responsabile dovrà darne comunicazione all'ATC ed alla Polizia Provinciale, almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio della stagione venatoria di caccia al cinghiale, ed almeno 2 (due) giorni prima dell'avvio della programmazione, se questa è mensile;
- g) In caso di sorteggio giornaliero, la comunicazione relativa alla zona assegnata, deve essere effettuata da parte di ogni singola squadra, prima dell'inizio della battuta, tramite la scheda giornaliera, da imbucare nelle apposite cassette, predisposte dall' A.T.C., nell'ambito del distretto;
- h) Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo sulla suddivisione del distretto in aree di caccia, il Comitato di Gestione dell'A.T.C., provvederà ad individuarne la suddivisione ed a comunicarlo alle squadre interessate. In attesa di questa forma di suddivisione non è consentito effettuare battute di caccia al cinghiale;
- i) Le squadre hanno altresì l'obbligo di gestire unitariamente le aree di caccia per le quali il criterio dell'assegnazione è quello della rotazione programmata (di norma annuale) e paritetica, nell'ambito del territorio del distretto, di tutte le squadre assegnatarie. In mancanza di accordo sull'assegnazione programmata delle aree di caccia, dovrà essere effettuato il sorteggio giornaliero, entro le ore 8 di ogni giornata di caccia, alla presenza di tutti i responsabili delle squadre, nel luogo che il distretto dovrà comunicare, all'A.T.C. e alla Polizia Provinciale, almeno due giorni prima dell'inizio della stagione venatoria di caccia al cinghiale, comunicando preventivamente le eventuali variazioni del luogo del sorteggio;
- j) Le aree di caccia sono assegnate, nella programmazione stabilita dal distretto, per l'intera settimana. Mentre la zona o le zone lasciate libere dall'effettuazione delle battute, ***non possono essere cacciate da nessuna squadra.***
- k) Le decisioni sulla rotazione programmata e paritetica e solo per questa, devono essere prese con il consenso di almeno 2/3 delle squadre facenti parte del distretto, precisando che il criterio dei 2/3 vale solo per i distretti dove le squadre siano superiori a 5 (cinque), mentre per i distretti dove le squadre siano 5 (cinque) o in numero inferiore, le decisioni possono essere prese a maggioranza;
- l) Per le assegnazioni delle zone o aree di caccia, al di fuori del criterio della rotazione (parziale o totale), occorre l'accordo unanime fra tutte le squadre facenti parte del distretto,

comunque anche in questo caso la zona o le zone lasciata/e libera/e, non possono essere cacciate da nessuna squadra.

Anche nel caso di sorteggio giornaliero devono essere lasciate libere da battute, per l'intera giornata, le aree o le zone non assegnate dal sorteggio;

- m) Le aree di caccia si possono scambiare in accordo fra i responsabili delle 2 squadre assegnatarie. Comunque in caso di cambio, la zona o area di caccia resta assegnata, **per i restanti giorni della settimana**, alla squadra che vi ha cacciato.

I cambi di zona o aree di caccia devono essere comunicati, prima dell'inizio della battuta, tramite la scheda giornaliera, da inserire nell'apposite cassette predisposte dall'A.T.C., in ogni distretto;

- n) Il mancato rispetto da parte delle squadre degli obblighi del presente Regolamento, può comportare la sospensione della caccia al cinghiale nel distretto. In tal caso il Comitato di Gestione dell' A.T.C., sentita l'Amministrazione Provinciale, potrà decidere altre forme di prelievo.

Art. 5 – Prevenzione dei danni alle colture agricole

- 1) L' A.T.C. provvede a predisporre progetti per mettere in atto tutte quelle misure di prevenzione in grado di ridurre l'impatto che ha la presenza del cinghiale, con la necessità di salvaguardare le colture agricole.

I progetti di prevenzione dei danni saranno incentrati su:

- a. Azioni di foraggiamento, dissuasivo, nelle zone boschive, indicando per questo, ai vari distretti, i periodi e le sostanze vegetali e modalità di somministrazione che si devono attivare;
 - b. Recinzioni elettriche o meccaniche;
 - c. Ogni altro intervento utile ai fini della prevenzione dei danni agricoli.
- 2) L' A.T.C. n. 16 provvederà altresì ad esaminare i progetti di prevenzione, proposti dai distretti, per il parere di conformità, provvedendo a fornire ai distretti stessi il materiale necessario per la realizzazione di questi progetti.
- I distretti devono, a loro volta, indicare le località sulle quali intendono attivare i progetti; le persone responsabili delle realizzazioni del foraggiamento dissuasivo; le persone responsabili della messa in opera delle recinzioni elettriche e delle altre misure idonee alla prevenzione dei danni.

Art- 6 – Gestione venatoria del cinghiale nel territorio " vocato"

- a) Possono essere iscritti nelle squadre ed esercitare la caccia al cinghiale, con il metodo esclusivo della battuta con cani da seguita, solo i cacciatori in possesso dei requisiti di cui all' art. 87 del DPGR del 25.02.2004, n.13/R, per la gestione degli ungulati e regolarmente iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale.
- b) L'A.T.C. n. 16 stabilisce che il numero minimo di cacciatori regolarmente iscritti al registro provinciale, per formare una squadra ed essere abilitata ad effettuare la caccia al cinghiale, è fissato nel numero minimo di **50 (cinquanta)**.
- c) Per effettuare una battuta di caccia nel territorio " **vocato**" dell' A.T.C. n. 16 è necessario che vi partecipino **almeno n. 18 (diciotto)** cacciatori iscritti alla squadra.
- d) E' data facoltà ad una squadra, che al momento della battuta non raggiunge il numero minimo previsto al comma precedente, **e solo in quel caso**, di aggregarsi ad un'altra squadra per un'unica battuta, nella zona assegnata a quest'ultima a condizione che la squadra a cui si chiede l'abbinamento, raggiunga il numero minimo dei partecipanti alla battuta previsto dal presente regolamento.
La possibilità di abbinamento, per ogni squadra, nel corso dell'annata venatoria, può essere esercitata, per un massimo di **5 (cinque) volte**.
- e) Le squadre che si abbinano per l'effettuazione della battuta hanno l'obbligo di riportare l'abbinamento nella scheda giornaliera, prima dell'inizio della stessa, indicando anche la sottozona di battuta che viene utilizzata.
- f) Ad ogni battuta possono partecipare cacciatori non iscritti alla squadra, nel numero massimo di **10 (dieci)** anche se non in possesso dei requisiti di cui al DPGR del 25.02.2004, n. 13/R, e non iscritti all' A.T.C. n. 16.

Tali cacciatori non concorrono a formare il numero minimo per l'effettuazione della battute, ma devono essere comunque, riportati nella scheda giornaliera.

- g) I cacciatori che sopraggiungono in battuta, dopo la compilazione della scheda e coloro che si allontanano prima della fine di questa, devono essere comunque riportati nella scheda giornaliera del registro a fine giornata.
- h) Per ogni cacciatore non iscritto all' A.T.C. n. 16, è fissata, annualmente, una quota giornaliera che i Responsabili delle squadre dovranno versare sul c.c.p. n. 10500510, intestato all' A.T.C. n° 16, Servizio Tesoreria, entro 15 giorni dalla chiusura della caccia al cinghiale.

Art. 7 – Ammissione della squadra nel territorio "vocato"

- a) Ogni anno entro il 31 Maggio, deve essere comunicato, all' A.T.C. n. 16, l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra, il Responsabile e i suoi sostituti (massimo 2);
- b) Il cacciatore che non partecipi, senza giustificato e certificato motivo, ad almeno il 10% delle giornate di caccia attuate dalla squadra, non potrà esercitare la caccia al cinghiale per l'annata venatoria successiva.
- c) Le squadre che non effettuano almeno il 50% della media delle battute che vengano effettuate nel distretto potranno essere escluse dal distretto stesso per l'annata venatoria successiva.

Art- 8 – Regolamentazione per lo svolgimento della battuta.

- a) Il responsabile di ogni squadra è tenuto a compilare, in modo chiaro e leggibile, prima dell'inizio della battuta, la scheda giornaliera delle presenze (che si trova in doppia copia nell'apposito registro fornito dall' A.T.C.), con le modalità previste dal presente regolamento e quelle che saranno indicate sul registro stesso. Una copia della scheda giornaliera dovrà essere imbucata nelle apposite cassette, la cui collocazione sarà comunicata dall'A.T.C. prima dell'apertura della caccia al cinghiale.

Le cassette saranno collocate all'interno dei distretti di appartenenza .

La raccolta delle schede imbucate è di esclusiva competenza della Polizia Provinciale e della vigilanza da quest'ultima delegata.

- b) L'A.T.C. provvede a distribuire, insieme al registro, il modulo per l'indicazione dell'uso degli apparati radiotrasmettenti, il modulo per l'indicazione del luogo dove vengono sventrati gli animali e gli appositi contrassegni.

I moduli correttamente compilati, dovranno essere trasmessi all'A.T.C. ed alla Polizia Provinciale, almeno 2 giorni prima dell'apertura della caccia al cinghiale.

La comunicazione relativa al luogo di sventramento, non è obbligatoria per le annate successive, qualora il luogo di sventramento non sia stato modificato; la comunicazione relativa all'uso degli apparati radiotrasmettenti invece, come previsto dal D.P.G.R., dovrà essere effettuata, a cura del responsabile della squadra, all'inizio di ogni stagione di caccia al cinghiale;

- c) L'apposizione dei contrassegni all'orecchio del capo abbattuto, deve essere effettuata prima della rimozione dal luogo di abbattimento o comunque, nel caso che il capo sia trascinato alla strada più vicina, prima di rimuoverlo da tale luogo;
- d) L'orario di inizio delle battute di caccia, non deve essere anteriore alle ore 9,00.
Per il periodo che va dall' 8 Dicembre 2004 al 16 gennaio 2005, ultimo giorno di caccia al cinghiale, l'orario di inizio della battuta è fissato per le ore 8,00.
Qualora nella stessa giornata, una squadra decida di effettuare ulteriori battute, in località diverse dalla prima, deve imbucare ulteriori schede con le modalità indicate al comma 1, del presente articolo.
- e) Nella caccia al cinghiale in battuta, è consentito l'utilizzo delle armi di cui all'art. 91 del D.P.G.R. del 25.02.2004, n. 13/R;
- f) E' obbligatorio, ai fini della sicurezza individuale e collettiva, durante la battuta, indossare un indumento particolarmente visibile (gilet, giubbotto o bretelle) di colore giallo o arancione;
- g) Gli apparati ricetrasmittenti devono essere usati esclusivamente ai fini della sicurezza e dovranno essere in regola con le norme sulle telecomunicazioni;

- h) E' vietato realizzare "parate" e disturbi di qualsiasi tipo e genere, tese ad impedire il regolare movimento degli animali, **ivi compreso l'uso di sostanze inebrianti, adescanti o repellenti**;
- i) Ai partecipanti alla battuta è vietato portare cartucce a munizione spezzata; ai battitori ed ai canai, è consentito portare cartucce caricate a salve, così come prescritto dal D.P.G.R. del 25/04/2004, n. 13/R;
Durante la battuta al cinghiale è proibito sparare a qualsiasi altra specie di selvatico.
- j) Il responsabile della squadra deve vigilare affinché durante la battuta non vengano abbattuti selvatici non consentiti, fermo restando le responsabilità individuali previste dalla normativa vigente;

Art. 9 – Sanzioni accessorie

1) Ferme restando le altre violazioni alle leggi vigenti, tutte le infrazioni al presente regolamento, sono sanzionate ai sensi dell'art. 58, lettera O, della L.R.T. n. 03/94. Inoltre le infrazioni al presente regolamento comportano i seguenti provvedimenti:

- a) Abbattimento di capi di ungulati diversi dal Cinghiale durante la battuta di caccia o durante gli interventi di controllo:
- Sospensione dell'autorizzazione alla caccia al cinghiale del responsabile/i dell'abbattimento non consentito, per un periodo minimo di una stagione venatoria. Nel caso di comprovata responsabilità della squadra la sospensione riguarderà tutti i partecipanti alla battuta per un periodo minimo di mesi 1;
 - Sospensione dell'autorizzazione alla caccia al cinghiale, in caso di abbattimento di fauna selvatica diversa dagli ungulati, per un periodo di mesi 1
- b) Esercizio della caccia al cinghiale, in forma singola o collettiva da parte di cacciatori abilitati, nelle forme non consentite dal presente Regolamento:
- Sospensione dell'autorizzazione per un periodo minimo di 1 anno ai cacciatori presenti alla battuta o al cacciatore singolo se effettua infrazioni di cui sopra.
- c) Mancato rispetto del regolamento del distretto, **relativo alla programmazione ed all'assegnazione** delle zone o aree di caccia decise dal distretto, così come previsto dal presente Regolamento:
- Sospensione dell'autorizzazione alla squadra alla caccia al cinghiale, per un periodo che può variare, rispetto all'infrazione, da stabilire da parte dell'ATC.
- d) Mancata disponibilità della squadra a garantire la presenza di almeno il 30% dei soci alle operazioni di prevenzione organizzate dall'ATC:
- Sospensione dell'autorizzazione alla squadra a cacciare il cinghiale per l'annata venatoria.
- e) Mancata riconsegna, all'ATC, del registro delle schede giornaliere entro 15 giorni dalla chiusura della caccia al cinghiale:
- Sospensione dell'autorizzazione alla squadra per un periodo minimo di mesi 1;
- f) Effettuazione della "parata" o messa in atto di azioni di disturbo e/o di sostanze inebrianti, adescanti o repellenti tese ad impedire la libera circolazione degli animali:
- Sospensione dell'autorizzazione ai singoli responsabili e nei casi comprovati di responsabilità della squadra a tutti i partecipanti alla battuta, per un periodo minimo di mesi 1 .
- g) Esercizio venatorio in zone di divieto di caccia o in periodi dove la caccia al cinghiale è chiusa:
- Sospensione per 1 anno dalla caccia al cinghiale,
- h) Dichiarazione non corretta sul numero dei capi abbattuti:
- Sospensione della squadra per un periodo minimo di mesi 1

2) Tutte le sospensioni previste dal presente articolo sono prorogate, fino ad esaurimento del periodo, alla successiva stagione venatoria di caccia al cinghiale.

Art. 10 – Tempi di caccia

I tempi di caccia sono quelli stabiliti dal Calendario Venatorio Provinciale.

Norma finale

Per quanto non previsto e normato dal presente Regolamento, vigono le norme del DPGR del 25.02.2004, n. 13/R, della legge regionale 12.1.1994, n. 3, della legge 11.2.1992, n. 157 e del Calendario Venatorio Regionale e Provinciale.

REGOLAMENTO PER LA CACCIA E LA PESCA NELL'AREA CONTIGUA ALLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE "PADULE DI FUCECCHIO"

Art. 1

1. Nelle aree palustri di interesse faunistico venatorio facenti parte dell'area contigua della Riserva Naturale Padule del Fucecchio, individuate nella cartografia (formato TIF e formato PDF) allegata alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n.61 del 27 maggio, è consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso, da appostamento temporaneo ed in forma vagante.
2. L'esercizio venatorio e la pesca si svolgono nella forma controllata secondo i piani e i programmi di prelievo stabiliti dalla Provincia.

Art. 2

1. Gli appostamenti fissi di caccia, ricadenti nell'area contigua, così come definiti dal T.U. dei Regolamenti Regionali in materia di gestione Faunistico Venatoria, in attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n.3, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2004, n.13/R e successive modificazioni e integrazioni, devono consentire il libero accesso dall'esterno, per rendere possibili i controlli da parte della vigilanza, che in qualsiasi momento ha la possibilità d'ispezionare gli appostamenti stessi in tutte le loro parti.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, la richiesta di spostamento o modifica degli appostamenti preesistenti, è subordinato a preventivo sopralluogo da parte della Polizia Provinciale o dalla Vigilanza da quest'ultima delegata, che redige apposito rapporto tecnico e lo inoltra all'ufficio competente.
3. La Provincia può subordinare il rilascio dell'autorizzazione degli appostamenti fissi a prescrizioni particolari in merito alla realizzazione degli stessi con particolare riferimento ai materiali e alle specie vegetali.
4. Nell'area denominata Il Coccio, dal confine con la Riserva provinciale fino all'argine strada, è istituito il divieto di impianto di nuovi appostamenti fissi, di cambi di titolarità o trasferimenti.

Art. 3

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i tempi e gli orari del Calendario venatorio.
2. Per l'esercizio venatorio all'interno dell'area contigua si stabiliscono i seguenti parametri:
 - 1a – Nelle aree contigue di cui sopra, il numero complessivo delle giornate di caccia, da appostamento o vagante, non potrà superare individualmente le 50 giornate per i cacciatori che hanno residenza venatoria nell'ATC n. 16 o titolari di appostamento fisso, e 35 giornate per i cacciatori che hanno l'ATC n. 16 come secondo ATC. È vietata la caccia nell'area contigua per i cacciatori che intendono utilizzare il sistema regionale di teleprenotazione. Qualora le leggi nazionali o regionali in materia di caccia ponessero tempi di prelievo diversi, detto numero complessivo sarà adeguato proporzionalmente. Il tesserino venatorio è elemento di controllo delle giornate effettivamente effettuate nell'area.
 - 1b – Il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare n.1 capo di selvaggina stanziale e n.20 capi di selvaggina migratoria, di cui :

Trappolieri, Rallidi e Palmipedi: non più di n.8 capi
 - 1c – Nell'area contigua si applicheranno integralmente le deroghe che la Regione Toscana potrà applicare in sede di regolamentazione annuale dell'attività venatoria.

Art. 4

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie, o altri Istituti particolari, eventualmente presenti all'interno dell'area contigua, l'esercizio venatorio è disciplinato annualmente dal Piano di Assestamento Faunistico e comunque nei limiti di cui all'articolo precedente limitatamente alla selvaggina migratoria.

Art. 5

1. La preparazione ed il ritiro dei richiami vivi, negli appostamenti, è consentito secondo gli orari previsti dalla Legge Regionale 12 gennaio 1994, n.3 e dal T.U. dei regolamenti di attuazione.
2. E' consentito detenere i richiami vivi negli appostamenti all'interno dell'area contigua secondo quanto previsto dal T.U. citato.

3. Nell'area contigua è vietato, per l'esercizio venatorio, l'uso di stampi raffiguranti specie non cacciabili.
4. Negli appostamenti fissi ricadenti nell'area contigua, o in prossimità di essi e per tutto l'anno, è vietato detenere e/o usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono.
5. L'A.T.C. n.16, sentita la Provincia, potrà regolamentare le attività di foraggiamento per la fauna selvatica.
6. Nel periodo di chiusura generale della caccia i richiami vivi e gli stampi non dovranno essere presenti nei siti di caccia, salvo autorizzazione specifica da parte della Provincia.
7. L'accesso all'argine strada del canale del Terzo nel tratto prospiciente la riserva naturale è consentito con il fucile in custodia. I cani devono essere tenuti a guinzaglio.
8. A partire dalla stagione venatoria 2008/2009 è vietato l'uso di cartucce con graniglia di piombo.

Art. 6

1. L'attività venatoria, limitatamente al cratere palustre, sarà vietata quando si verificano le condizioni ambientali previste dall'articolo 33 della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n.3
2. L'A.T.C. n.16, sentita la Polizia Provinciale, provvederà a comunicare ai cacciatori con mezzi idonei dell'esistenza di tale divieto.

Art. 7

1. In tutta l'area contigua è consentito l'esercizio della pesca e il prelievo degli anfibi in conformità con le Leggi Regionali 3 gennaio 2005, n. 7 e 6 aprile 2000 n.56, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

1. In tutta l'area contigua è vietato l'uso di pasture in quantità giornaliere superiori a Kg.1 a pescatore e l'uso come esca di pesci o anfibi o altri animali vivi alloctoni.
2. Tale divieto si applica anche ai campi di gara, permanenti o provvisori, eventualmente istituiti ai sensi dell'articolo 5, lettera i) della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 7.

Art. 9

1. In particolari condizioni climatiche o di carenza idrica, l'Amministrazione Provinciale determina motivati periodi di divieto di pesca, individuando, quando necessario, zone e specie da tutelare.

Art. 10

1. Il prelievo massimo giornaliero di fauna ittica è fissato in Kg.5 per singolo pescatore, fatti salvi i limiti quantitativi e qualitativi fissati dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 7. E' fatta deroga qualora il peso sia superato da un unico esemplare o dall'ultima cattura.
2. La limitazione sopra indicata non è da applicarsi alle specie alloctone indicate dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 11

1. Eventuali recuperi di fauna ittica viva, disposti dall'Amministrazione Provinciale, in ottemperanza all'art. 5 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, dovranno essere organizzati dalla Polizia Provinciale o dalla vigilanza volontaria da quest'ultima delegata.

Art. 12

1. Così come previsto dall'allegato B1 della Legge Regionale 6 aprile 2000 n.56 e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo della Rana Esculenta Complex (rana esculenta, rana verde) è soggetto alle seguenti regole:
 - 1a - Limite minimo cm.6 dalla punta del muso all'estremità posteriore del tronco, zampe escluse, in quantità di Kg.1 pro capite al giorno.
 - 1b - Divieto di raccolta dal 1 aprile al 30 giugno.

Art. 13

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, alle violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si applica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n.49 e successive modifiche ed integrazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 206,00 ad un massimo di Euro 2.065,00.

Art. 14

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'inizio della stagione venatoria 2006 - 2007
2. Prima dell'entrata in vigore del Regolamento, dovranno essere apposte, in conformità con l'articolo 26 della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n.3, le tabelle di perimetrazione delle aree

palustri dell'area contigua della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, individuate nella cartografia allegata alla *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.61 del 27 maggio 1996*.